

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	»	9
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (I e V) .....	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI) .....	»	46
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) .....	»	50
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	51
GIUSTIZIA (II) .....	»	73
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	84
DIFESA (IV) .....	»	86
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	90
FINANZE (VI) .....	»	101
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	124
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	130

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari:** Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Intesa Popolare): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Autonomia Sud-Lega Sud Ausonia-Popoli Sovrani d'Europa: Misto-ASud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL; Misto-Diritti e Libertà: Misto-DL.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	<i>Pag.</i>	137
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	138
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	146
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	150
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	167
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....	»	170
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	171
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	179
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	180
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	190

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5520-B – Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione*) .....

3

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 5 dicembre 2012. Presidenza del presidente Doris LO MORO.*

#### La seduta comincia alle 9.05.

**Conversione in legge del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa.**

**C. 5520-B – Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Nino LO PRESTI, *relatore*, fa presente, in via preliminare, che il Comitato è nuovamente chiamato a pronunciarsi sul decreto all'esame, limitatamente alle modifiche ad esso apportate dal Senato. Queste ultime, ancorché consistenti, non hanno tuttavia fatto venir meno la sostanziale omogeneità delle disposizioni conte-

nute nel provvedimento. A ciò fa eccezione l'articolo 10-*bis* che, intervenendo sulla gestione della Casa da Gioco di Campione d'Italia, reca interventi che non appaiono riconducibili all'ambito materiale oggetto del provvedimento e rispetto ai quali proporrà pertanto al Comitato di chiederne l'espunzione. Stigmatizza inoltre l'introduzione nel disegno di legge di conversione di una disposizione di carattere sostanziale che, modificando il termine di esercizio di una delega legislativa, per costante giurisprudenza del Comitato integra una violazione del limite di contenuto dei decreti legge, posto dall'articolo 15, comma 2, lettera *a*), della legge n. 400 del 1988.

Sottolinea quindi che nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento sono confluite anche le disposizioni contenute nel decreto legge n. 194 del 2012, con le conseguenti ricadute che ciò comporta in termini di certezza del diritto e di lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge. Evidenzia, inoltre, che il Senato, modificando il testo licenziato dalla Camera nella parte relativa all'organizzazione del Ministero dell'interno, ha previsto l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 2, comma 10-*ter* del

decreto legge n. 95 del 2012, con ciò derogando implicitamente alle procedure e alle garanzie dei procedimenti di delegificazione di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988. Dà infine conto della presenza nel testo di alcuni problemi di coordinamento con la normativa vigente, dovuti sia alla mancata novellazione delle fonti preesistenti, sia alla sovrapposizione con esse della nuova normativa.

Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 5520/B limitatamente alle parti modificate dal Senato;

ricordato che, sul medesimo provvedimento, il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 18 ottobre 2012;

osservato che, sia in sede di esame presso la Camera dei deputati, sia nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il testo del provvedimento è stato ampiamente modificato;

rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:*

il provvedimento, la cui struttura è rimasta tendenzialmente immutata, nonostante l'approvazione, nel corso dell'esame parlamentare, di quattro articoli e di numerosi commi aggiuntivi, presenta un contenuto sostanzialmente omogeneo; esso reca, infatti, nei primi due Titoli, che corrispondono al primo argomento indicato nell'intestazione del decreto, disposizioni che investono la gestione finanziaria e i costi della politica delle regioni (Titolo I) e l'organizzazione, anche finanziaria, degli enti locali (Titolo II); infine, al Titolo III, che corrisponde al secondo argomento indicato nell'intestazione del decreto, esso reca ulteriori disposizioni in favore delle zone colpite dal sisma del maggio 2012, le quali ricomprendono, a seguito dell'esame del provvedimento al Senato, anche le disposizioni contenute nel decreto legge

n. 194 del 2012 (recante disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012), confluite nel testo all'esame; non appaiono invece riconducibili all'ambito materiale oggetto del provvedimento, né alla partizione del testo nella quale sono inserite, in aggiunta alle disposizioni già contenute nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri e indicate nel parere espresso dal Comitato lo scorso 18 ottobre (si tratta dell'articolo 9, comma 5), le disposizioni di cui all'articolo 10-*bis*, che intervengono sulla gestione della Casa da Gioco di Campione d'Italia; a tale ultimo proposito, si ricorda che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, "tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto legge in cui è inserita", nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo;

*sotto il profilo dei limiti di contenuto dei decreti legge:*

l'articolo 1 del disegno di legge di conversione interviene, al comma 2, a modificare il termine di esercizio della delega legislativa, finalizzata al completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, conferita al Governo dall'articolo 40, comma 1, della legge n. 196 del 2009; tale circostanza, per costante giurisprudenza del Comitato, integra una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto legge, "conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione", interpretandosi il citato limite di contenuto come volto ad impedire che nel testo possano confluire disposizioni che incidano, in via

diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già conferite;

*sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:*

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame ricorre generalmente alla tecnica della novellazione; in alcuni casi, si registra tuttavia un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali ovvero in assenza delle necessarie clausole di coordinamento; le anzidette modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano, ad esempio:

all'articolo 1, ove i commi 13 e 14 fanno sistema con l'articolo 14, comma 22, del decreto-legge n. 78 del 2010, in quanto autorizzano le regioni che abbiano adottato il piano di stabilizzazione finanziaria ivi previsto a chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze un'anticipazione di cassa da destinare esclusivamente ai pagamenti indicati nelle disposizioni in oggetto;

all'articolo 3, comma 1, lettera *g-bis*), che introduce, nell'ambito dell'articolo 169 del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il comma *3-bis*, volto ad unificare "organicamente" nel piano esecutivo di gestione degli enti locali, adottato dalla Giunta, "il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1 [del medesimo testo unico, attualmente predisposto dal direttore generale], e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150", senza tuttavia intervenire su tali disposizioni e sul comma 2 del citato articolo 169, che definisce i contenuti del piano esecutivo di gestione;

all'articolo 9, comma *6-quater*, che, facendo seguito all'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle

entrate, disposta dall'articolo *23-quater* del decreto legge n. 95 del 2012, mediante modifiche testuali al decreto legislativo n. 300 del 1999, recante Riforma dell'organizzazione del Governo, incide sulla composizione del Comitato di gestione dell'Agenzia delle entrate, intervenendo in via non testuale sul comma 4 dell'articolo 64 del succitato decreto legislativo n. 300 del 1999;

all'articolo 9, comma *6-quinquies*, che esclude le fondazioni bancarie dall'esenzione dall'imposta sugli immobili, senza tuttavia inserire tale disposizione in un appropriato contesto normativo;

all'articolo 11, commi da 7 a *7-quater*, che interviene sulla disciplina del pagamento di tributi, contributi e premi da parte dei soggetti residenti nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012, senza tuttavia inserire tale disciplina nell'ambito del decreto legge n. 74 del 2012;

all'articolo 11, comma *13-quater*, che proroga in maniera non testuale (dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013) il termine di sospensione del decorso dei termini processuali di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 74 del 2012, a beneficio dei soggetti residenti, ovvero di coloro che avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma del maggio scorso;

il decreto legge, all'articolo *10-bis*, relativo alla gestione della casa da gioco di Campione d'Italia, interviene in una materia già oggetto di stratificazione normativa, dettando una disciplina della società di gestione della casa da gioco e della distribuzione dei proventi, che innova parzialmente quella dettata dall'articolo 31, commi 37 e 38, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria per il 1999), più volte modificato, senza novellare le citate disposizioni, ma disponendone la cessazione dell'efficacia – in luogo del-

l'abrogazione – a decorrere dalla data di inizio dell'attività da parte della società per azioni prevista dal comma 1;

*sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:*

il decreto legge, all'articolo 10, comma 6, nel testo modificato presso l'altro ramo del Parlamento, dispone l'adozione – ai fini del perfezionamento del processo di riorganizzazione delle attività già facenti capo all'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali – di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012, in luogo di decreti adottati a norma dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, come invece prevedeva il testo licenziato dal Consiglio dei ministri ed approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura. In relazione al richiamo ivi contenuto all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto legge n. 95 del 2012, si ricorda, peraltro, che il Comitato per la legislazione, in occasione dell'esame di tale ultimo decreto legge, osservato come la disposizione in questione – disponendo che "(...) i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (...)” – derogasse implicitamente all'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, aveva formulato un'osservazione con la quale si invitava la Commissione di merito a valutare l'opportunità della deroga implicita ivi contenuta all'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, recante norme generali sulla produzione normativa;

il decreto legge, all'articolo 9, comma 6-ter, con una disposizione della quale appare peraltro dubbia la portata normativa, precisa che il recentissimo regolamento di cui al decreto ministeriale n. 200 del 2012, costituisce attuazione del comma 3 dell'articolo 91-bis, del decreto legge n. 1 del 2012, come integrato dal comma 6 del medesimo articolo 9;

*sul piano del coordinamento interno al testo:*

il provvedimento, nel trasfondere nell'articolo 11 i contenuti del decreto-legge n. 194 del 2012, riporta testualmente al comma 7-bis il contenuto dell'articolo 1, comma 2, del succitato decreto legge, senza tuttavia riformularlo al fine di coordinarlo con il comma 7 che lo precede e riproducendo altresì una formula ricognitiva ("Fermo restando che fra i titolari di reddito di impresa di cui al comma 7 già rientrano i titolari di reddito di impresa commerciale..."), che viene premessa alla parte dispositiva del comma 7-bis, e che appare ridondante e suscettibile di generare incertezza laddove fa riferimento alla "impresa commerciale", tenuto conto che, nel nostro ordinamento, tale nozione non ha un significato univoco;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

*sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:*

tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012, richiamata in premessa, si espunge l'articolo 10-bis, che reca norme in materia di gestione della Casa da gioco di Campione d'Italia, estranee rispetto alla materia disciplinata dalle altre disposizioni del decreto legge;

*sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:*

si sopprima la disposizione introdotta al Senato nell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, con la quale si modifica il termine di esercizio della delega legislativa finalizzata al completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, conferita al Governo dall'articolo 40, comma 1, della legge n. 196 del 2009, in quanto – tenuto anche conto della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 – non appare corrispondente ad un corretto uti-



lizzo dello specifico strumento normativo rappresentato dal disegno di legge di conversione l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale, in particolare ove destinate a prorogare o differire il termine di esercizio di una delega, integrandosi in tal caso, come precisato in premessa, una violazione del limite di contenuto posto dal già citato articolo 15, comma 2, lett. a), della legge n. 400 del 1988;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 10, comma 6 – che demanda a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto legge n. 95 del 2012, in luogo di decreti adottati a norma dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, come invece prevedeva il testo licenziato dal Consiglio dei ministri ed approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, il compito di perfezionare il processo di riorganizzazione delle attività già facenti capo all'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali – sia verificata la congruità della previsione ivi contenuta rispetto al sistema delle fonti del diritto.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative, in termini di novella alle medesime;

per quanto detto in premessa, si dovrebbe verificare la portata normativa dell'articolo 9, comma 6-ter, laddove precisa che il recentissimo regolamento di cui al decreto ministeriale n. 200 del 2012, costituisce attuazione del comma 3 dell'articolo 91-bis, del decreto legge n. 1 del 2012, come integrato dal comma 6 del

medesimo articolo 9 (come peraltro risulta già sia dalla rubrica che dalle premesse del decreto in questione);

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

per quanto detto in premessa, all'articolo 11, si dovrebbero coordinare le disposizioni contenute ai commi 7 e 7-bis, valutando altresì l'opportunità di mantenere o meno il riferimento ivi previsto all'istituto dell'impresa commerciale che, nel nostro ordinamento, non presenta un significato univoco.

Il Comitato formula, altresì, la seguente raccomandazione:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, abbia cura il legislatore di evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articoli attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei Ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare comunque suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari ».

Carlo MONAI, nel concordare con la proposta di parere illustrata dal relatore, esprime rammarico per il fatto che la scadenza molto ravvicinata del termine di conversione del decreto legge renda di fatto impossibile il recepimento da parte delle Commissioni di merito delle condizioni e delle osservazioni formulate dal Comitato per la legislazione, svilendone il ruolo e relegandone l'attività a mero adempimento di un dovere istituzionale.

Doris LO MORO, *presidente*, associandosi al rammarico espresso dal collega Monai, sottolinea come l'assenza, presso il

Senato, di un organo analogo al Comitato per la legislazione e l'eterogeneità dei criteri di ammissibilità degli emendamenti, seguiti dai due rami del Parlamento, impatti inevitabilmente sulla qualità del prodotto normativo. Né, in circostanze come quella attuale, in cui la Camera dei deputati esamina decreti legge prossimi alla scadenza, risulta possibile dare seguito ai

pareri espressi dal Comitato per la Legislazione, i quali perseguono sempre l'obiettivo di rendere i testi più conformi ai parametri della buona legislazione.

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 9.20.**



## GIUNTA DELLE ELEZIONI

### S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del presidente .....	9
Proposta di convalida dell'elezione del deputato Francesco Verducci, proclamato nella XIV Circoscrizione Marche .....	11
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	12

#### GIUNTA PLENARIA

*Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

#### Comunicazioni del presidente.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che con nota pervenuta in data 30 novembre 2012 – indirizzata anche alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato – Gianluca Nocetti, che si qualifica come delegato della lista «No Euro – Lista del Grillo», ha rivolto una istanza alla Giunta delle elezioni al fine di conoscerne il parere in merito ad una serie di questioni concernenti l'asserito diritto della predetta lista, in vista delle prossime elezioni politiche, ad utilizzare la versione del proprio contrassegno originariamente depositata presso il Ministero dell'interno alla vigilia delle elezioni politiche del 2008 e poi (a seguito delle contestazioni mosse, anche in sede giurisdizionale, da Beppe Grillo) modificata in «No Euro – Lista dei Grilli Parlanti».

Nell'istanza, richiamata la giurisprudenza della Cassazione secondo la quale spetterebbe alle Camere il giudizio in via esclusiva anche sugli atti del procedimento elettorale preparatorio, si espongono, tra l'altro, le ragioni che dimostrerebbero, ad avviso del Nocetti, l'invalidità a fini elettorali delle registrazioni di marchi commerciali da parte di singole persone fisiche e si sottolinea che il deposito dei contrassegni, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, deve essere effettuato non già individualmente bensì da persona a ciò delegata da un partito o movimento politico; categoria – quella del partito politico – tuttavia espressamente rifiutata dal Movimento Cinque Stelle, che – per espressa affermazione di Beppe Grillo – svolge la sua attività in base ad un «non statuto».

Infine, nell'istanza si chiede alla Giunta di esprimersi sul preteso diritto acquisito in base ai simboli presentati in precedenza e sull'asserita non confondibilità grafica tra il simbolo del Movimento Cinque Stelle e quello della lista «No Euro – Lista del Grillo».

In via preliminare, osserva anzitutto che la Giunta delle elezioni non è un organo consultivo cui possa essere sotto-

posta, come nel caso di specie, la richiesta di pareri in via preventiva, potendo essa pronunciarsi esclusivamente su casi concreti rimessi al suo esame nell'ambito della propria attività istituzionale di verifica dei poteri. Per tale motivo, spetterebbe semmai alla Giunta delle elezioni della prossima legislatura – e non alla Giunta attuale – pronunciarsi su eventuali controversie suscettibili di insorgere in occasione delle prossime elezioni politiche, quale quella segnalata nell'istanza del signor Noccetti.

Nel merito, come ricordano i colleghi, la questione della competenza a decidere sul contenzioso relativo agli atti del procedimento elettorale preparatorio – e dunque anche sulle questioni che riguardano il contenzioso sulla presentazione dei contrassegni delle liste – ha costituito, fin dalla XV legislatura, oggetto di una pluralità di pronunce da parte della Giunta. Sulla base di tali pronunce si è ormai consolidato un orientamento – ribadito, da ultimo, nella seduta del 22 luglio 2008 e condiviso anche dalla Giunta del Senato – secondo cui sono da considerare manifestamente inammissibili i ricorsi e i reclami concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio con i quali siano stati ricusati contrassegni di partiti o gruppi politici organizzati o sia stata disposta l'esclusione dalla competizione elettorale di liste o singoli candidati. Ciò, come più volte precisato dalla Giunta, per la ragione che l'oggetto proprio della verifica dei poteri consiste esclusivamente, per esplicita previsione dell'articolo 66 della Costituzione, nella verifica dei titoli di ammissione degli eletti, e non anche in un generalizzato controllo di legittimità posto a garanzia delle posizioni giuridiche soggettive che a vario titolo assumano rilevanza nella fase preparatoria delle elezioni.

È sua opinione che, nonostante la contraria giurisprudenza della Cassazione sul punto (la quale, se reiterata, potrebbe anzi fornire argomento per un conflitto di attribuzione tra poteri, come riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 259 del 2009), il consolidato

orientamento della Giunta debba senz'altro risultare confermato anche nella prossima legislatura.

Si tratta infatti di un orientamento posto, da un lato, a garanzia di una esatta delimitazione della sfera di competenze costituzionalmente attribuite alle Camere – assicurando in tal modo una più puntuale e rigorosa declinazione del principio di autonomia costituzionale del Parlamento in materia – e preordinato, dall'altro, a salvaguardare lo stesso principio di certezza del procedimento e dei risultati elettorali; principio, quest'ultimo, che viceversa potrebbe risultare seriamente compromesso qualora le Camere fossero chiamate ad esercitare a *posteriori* una funzione di verifica sulle condizioni di ammissione alla competizione di liste e contrassegni, ossia su fattispecie che non ricadono in alcun modo nella ristretta nozione di operazioni elettorali quale appare ricavabile da una interpretazione sistematica dell'articolo 87 del testo unico n. 361 del 1957, chiaramente riferito alle sole operazioni di scrutinio e proclamazione.

Per tali motivi, se non vi sono obiezioni, propone che la Giunta dichiari irricevibile l'istanza del signor Noccetti, trasmettendo allo stesso copia del resoconto della seduta odierna.

Donata LENZI (PD) concorda con la proposta del presidente e le motivazioni ad essa sottese, trattandosi di confermare un orientamento sempre seguito in materia dalla Giunta nelle ultime legislature. Coglie peraltro l'occasione per evidenziare come nella fase preliminare delle elezioni si registri un effettivo vuoto di tutela. Osserva poi che nell'istanza è affrontata anche una questione più sostanziale, ossia quella concernente la possibilità che un movimento politico privo di un formale statuto interno possa partecipare in quanto tale alle elezioni. Questione che evidentemente meriterebbe di essere affrontata e in merito alla quale ella stessa ha presentato la proposta di legge C. 5543 volta a prevedere l'obbligo che, congiuntamente al contrassegno, sia depositata

anche copia dello statuto da parte dei partiti che intendano presentare proprie liste alle elezioni. Conclude osservando che il tema della democrazia interna dei partiti, tanto più nella perdurante assenza di una disciplina attuativa dell'articolo 49 della Costituzione, è di cruciale importanza ed andrebbe regolamentato quanto prima, senza percorrere illusorie scorciatoie.

Pino PISICCHIO (Misto-ApI), nel giudicare impeccabili le comunicazioni del presidente, considera ciò nondimeno meritevoli di grande attenzione le considerazioni testé svolte dalla collega Lenzi in merito all'assenza di adeguati strumenti di tutela nella fase preparatoria delle elezioni. La mancata approvazione di una riforma attuativa dell'articolo 49 della Costituzione pone un problema serio in ordine alle dinamiche interne ai partiti e alle liste elettorali che ne sono espressione, su cui un intervento legislativo sarebbe quanto mai opportuno. Plaude pertanto all'iniziativa legislativa promossa dalla collega Lenzi, peraltro già tradottasi, a quanto gli risulta, in un emendamento al testo unificato dei disegni di legge di riforma elettorale in corso di esame presso la I Commissione del Senato.

Dopo che Donata LENZI (PD) ha precisato che l'emendamento in questione è stato approvato dalla I Commissione del Senato, Angelo CERA (UdCpTP) concorda pienamente con le comunicazioni del presidente e con la proposta ivi contenuta, nonché con le considerazioni svolte dai colleghi Lenzi e Pisicchio.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, dopo aver rilevato che il problema del vuoto di tutela nella fase preparatoria delle elezioni effettivamente sussiste ed aver auspicato che il Senato licenzi nei prossimi giorni un progetto di riforma elettorale che contenga anche disposizioni finalizzate ad un innalzamento delle garanzie relative al procedimento elettorale preparatorio, prende conclusivamente atto che la Giunta conviene all'unanimità sulla

proposta di dichiarare irricevibile, per le motivazioni precedentemente illustrate, l'istanza trasmessa alla Giunta dal signor Nocetti.

**Proposta di convalida dell'elezione del deputato Francesco Verducci, proclamato nella XIV Circoscrizione Marche.**

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che nella riunione del 14 novembre 2012 il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze ha svolto, ai fini del giudizio sull'ineleggibilità, l'istruttoria sulla posizione dell'onorevole Francesco Verducci, proclamato dal Presidente della Camera nella seduta dell'8 ottobre 2012, in sostituzione del deceduto onorevole Massimo Vannucci, per la lista n. 5 – Partito Democratico nella XIV Circoscrizione Marche.

Ai fini dell'istruttoria sulla eleggibilità, l'onorevole Verducci ha dichiarato che, all'atto della candidatura, ricopriva esclusivamente l'incarico di ricercatore non confermato presso l'università degli studi di Macerata, che non presenta alcun profilo suscettibile di valutazione ai fini del giudizio sulle ineleggibilità. Nessun ricorso è stato presentato alla Giunta delle elezioni avverso la proclamazione dell'onorevole Verducci. Constatata l'insussistenza di elementi di ineleggibilità, il Comitato, allo stato degli atti, propone alla Giunta, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del regolamento della Giunta medesima, di accertare l'eleggibilità dell'onorevole Verducci.

La Giunta concorda.

In conformità alla verifica dei risultati elettorali già compiuta in occasione della verifica dei poteri per la XIV Circoscrizione Marche, svolta nella seduta della Giunta dell'8 ottobre 2008 e confermata dalla successiva verifica su base nazionale, la Giunta, non essendo contestabile la proclamazione e concorrendo nell'eletto le

qualità richieste dalla legge, propone all'Assemblea la convalida dell'elezione del deputato Francesco Verducci.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte altresì che il Comitato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera *a*), del regolamento della Giunta, propone, inoltre, alla Giunta medesima di prendere atto che, con decreto del Rettore dell'Università degli studi di Macerata del 5 novembre 2012, l'onorevole Verducci, ricercatore confermato in sociologia dei fenomeni politici presso il Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali, è stato collocato in aspettativa senza assegni per mandato parlamentare, ai sensi dell'articolo 69 del

decreto legislativo n. 165 del 2001, a decorrere dall'8 ottobre 2012 e per tutta la durata del mandato stesso.

La Giunta prende atto.

**La seduta termina alle 14.50.**

**COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE**

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.50 alle 14.55, ha proposto alla Giunta l'accertamento dell'incompatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di deputato regionale siciliano ricoperte da alcuni deputati.

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente su una lettera inviata per conto del deputato Gianfranco Miccichè .....	13
AVVERTENZA .....	15

*Mercoledì 5 dicembre 2012. – Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.*

#### **La seduta comincia alle 9.30.**

**Comunicazioni del Presidente su una lettera inviata per conto del deputato Gianfranco Miccichè.**

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, comunica che, in data 26 novembre 2012, il Presidente della Camera ha trasmesso alla Giunta, per ottenerne le valutazioni di competenza, una lettera – datata 22 novembre – con cui l’avvocato difensore del deputato Giovanni Miccichè detto Gianfranco espone un caso relativo a un contenzioso civile che lo riguarda, la documentazione sul quale è in distribuzione. In particolare, l’avvocato del collega Miccichè rappresenta che questi era stato citato in giudizio per danni asseritamente subiti a mezzo stampa dai signori Chessari e Barone. Il tribunale di Ragusa, nel 2004, ebbe ad accogliere la domanda risarcitoria avanzata da costoro e a condannare il Miccichè a riparare il danno. Gianfranco Miccichè pertanto si appellò alla corte territoriale di Catania e in tal sede eccepì l’insindacabilità parlamentare ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con deliberazione del 30 maggio 2007, l’Assemblea della Camera in effetti accordò l’applicazione della prerogativa al deputato Miccichè e la relativa decisione fu ritualmente comunicata al presidente della corte d’appello di Catania presso cui il procedimento era stato sospeso, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 140 del 2003. A questo punto, da quel che risulta, il procedimento ha subito uno stallò in corte d’appello perché nessuna delle parti ha riassunto il giudizio che era sospeso; viceversa, esso ha subito un’accelerazione nella fase esecutiva, giacché – costituendo la sentenza di condanna in primo grado un titolo esecutivo – gli attori hanno notificato all’onorevole Miccichè il precetto, primo passaggio del procedimento esecutivo, cui potenzialmente potrebbe seguire il pignoramento e l’esecuzione forzata, mobiliare o immobiliare. In sostanza, si pone il problema se nella fattispecie debba prevalere la natura esecutiva della sentenza di primo grado o, invece, la deliberazione d’insindacabilità, i cui effetti inibitori di una difforme pronuncia giudiziale di responsabilità possono essere rimossi solo mediante un conflitto d’attribuzione, che può essere elevato da parte dell’autorità giudiziaria.

Cita due precedenti, entrambi inerenti al deputato Sgarbi, il quale si era venuto a trovare nella medesima situazione che oggi si prospetta per l’onorevole Miccichè.

In tali casi, sia il Presidente Violante nella XIII legislatura (lettera del 1° aprile 1998), sia il Presidente Casini nella XIV legislatura (lettera del 12 marzo 2002) prospettarono al giudice dell'esecuzione l'impossibilità di condurre a termine il procedimento esecutivo in presenza della deliberazione d'insindacabilità parlamentare. L'efficacia di quest'ultima – come è ormai ampiamente noto – può essere rimossa solo mediante conflitto d'attribuzione, che, per esempio, nel secondo dei precedenti citati, la corte d'appello di Roma aveva poi elevato, ottenendo l'annullamento della delibera (v. sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 2002).

La sua proposta è pertanto di riferire al Presidente della Camera che la Giunta considera – conformemente ai precedenti ricordati – necessario far presente al tribunale di Ragusa che il procedimento esecutivo non può al momento proseguire.

Antonino LO PRESTI (FLpTP), se in via di massima condivide la proposta del Presidente, prospetta ugualmente un'ipotesi alternativa che potrebbe consistere nella sollecitazione da rivolgere alla corte d'appello di Catania di riprendere *motu proprio* la trattazione del processo civile, onde prendere formalmente atto della deliberazione di insindacabilità e riformare la sentenza di primo grado. È persuaso della praticabilità di tale ipotesi dalle disposizioni sulla sospensione del processo di cui agli articoli 295 e seguenti del codice di procedura civile. Non gli pare infatti che l'articolo 296 del codice di procedura civile sia ostativo a tale soluzione giacché esso non contempla espressamente l'ipotesi dell'insindacabilità parlamentare, la quale pertanto deve ritenersi disciplinata da una regola da rinvenire mediante interpretazione secondo i principi generali del diritto processuale.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), apprezzate le argomentazioni del collega Lo Presti, nondimeno crede opportuno che la Giunta si attenga ai precedenti menzionati dal Presidente, del quale quindi approva la proposta senza riserve.

Maurizio PANIZ (PdL) osserva che delle due l'una: o i termini assegnati alle parti del giudizio d'appello per riassumere il processo sono ancora aperti e allora occorre che la difesa dell'onorevole Miccichè si faccia parte diligente in tal senso e promuova la riassunzione del procedimento, di modo che la corte d'appello possa assumere le proprie determinazioni ed eventualmente riformare la sentenza di condanna di primo grado; oppure quei termini sono scaduti e allora la corte d'appello non può più proseguire nella trattazione dell'affare. In entrambi i casi quel che contrasta con la deliberazione parlamentare è l'esecuzione della sentenza di primo grado, sicché la difesa del deputato Miccichè deve opporsi all'esecuzione. In definitiva, concorda con la proposta del Presidente, che prefigura un'opportuna forma di leale collaborazione tra poteri.

Marilena SAMPERI (PD), preso atto della ricostruzione del collega Lo Presti, nondimeno preferisce aderire ai rilievi del deputato Paniz e conclusivamente alla proposta del Presidente.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), rilevata la disinvoltura dei difensori delle parti attrici, che stanno portando a esecuzione un titolo che ormai appare privo di efficacia, concorda con il collega Paniz ed è quindi favorevole alla proposta del Presidente.

Francesco Paolo SISTO (PdL) si domanda se non vi siano spazi sin d'ora perché la Camera elevi un conflitto d'attribuzione nei confronti del tribunale civile di Ragusa che sta procedendo in via esecutiva.

Marilena SAMPERI (PD), a tale ultimo proposito, osserva che non vi sono ancora atti del tribunale di Ragusa che ne costituiscano espressione di volontà definitiva in contrasto con la deliberazione di insindacabilità assunta dalla Camera.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, prendendo atto conclusivamente dei contenuti del dibattito, ritiene maturato sulla sua posizione un ampio consenso, sicché



conferma la sua proposta. Avverte che, ove questa fosse approvata, ne riferirà al Presidente della Camera e che si riterrà altresì autorizzato a restituire alla corte d'appello di Catania eventuali documenti sul caso ancora in possesso della Giunta.

La Giunta concorda all'unanimità.

**La seduta termina alle 10.10.**

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*SEGUITO DELL'ESAME DELLA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ*

*NEL PROCEDIMENTO CIVILE NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO SILVIO BERLUSCONI PENDENTE PRESSO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI (ATTO DI CITAZIONE DEL DOTTOR RENATO SORU) (REL.: BIANCONI)*

*ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ AVANZATE DAL DEPUTATO FURIO COLOMBO, NELL'AMBITO DI DUE PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI PRESSO LE AUTORITÀ GIUDIZIARIE RISPETTIVAMENTE DI GROSSETO (ATTO DI CITAZIONE DEL DOTTOR LEONARDO MARRAS) E DI MILANO (ATTO DI CITAZIONE DEL DOTTOR CARLO ALESSANDRO PURI NEGRI) (REL.: SAMPERI)*



## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5520-B Governo ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	16
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	42

##### SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 dicembre 2012. – Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

#### La seduta comincia alle 10.

**Decreto-legge 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5520-B Governo.**

(*Esame e conclusione*).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri, il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e

funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa, già approvato dalla Camera dei deputati. Nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni, riunitosi ieri, si è convenuto di fissare per le ore 10 odierne il termine per la presentazione di emendamenti, che saranno posti in votazione a partire dalle ore 11.30. Si è convenuto altresì che il mandato al relatore sarà conferito entro le ore 13.

Comunica che il Comitato per la legislazione ha espresso il parere di competenza sul provvedimento in esame.

Pierangelo FERRARI (PD), *relatore per la I Commissione*, prima di illustrare alle Commissioni riunite il contenuto delle modifiche apportate dal Senato al decreto legge in esame per le parti che rientrano nelle competenze della I Commissione, desidera svolgere alcune considerazioni sulla questione relativa alla disciplina dei vitalizi dei consiglieri regionali, contenuta dall'articolo 2 del testo.

Tale questione è stata oggetto nelle scorse settimane di numerosi articoli di stampa, i quali hanno in alcuni casi riportato informazioni non corrette sul contenuto delle disposizioni in materia e sui lavori del Parlamento. Non intende, peraltro, in alcun modo sollevare una polemica nei confronti degli organi di informazione, i quali sono naturalmente liberi di riportare i più diversi commenti e le più disparate opinioni sui lavori parlamentari. Si tratta invece di fare chiarezza sul reale contenuto delle norme che il Parlamento ha fin qui approvato e sugli obiettivi che il lavoro delle Commissioni ha inteso realizzare con le modifiche apportate al testo del Governo.

Secondo quanto riportato da alcuni autorevoli organi di informazione, le disposizioni in questione sarebbero state modificate dal Parlamento per salvare i vitalizi dei consiglieri regionali, in tal modo impedendo l'azione moralizzatrice verso alcuni esponenti della politica regionale accusati di gravi reati.

Si tratta, a suo giudizio, di affermazioni prive di fondamento.

Ricorda, infatti, come il decreto legge cosiddetto « Tremonti » (n. 138 del 2011), prevedeva la riduzione del numero dei consiglieri regionali e stabiliva il passaggio, entro sei mesi dalla data in vigore del decreto stesso e a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla medesima data, il passaggio al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali.

Il decreto in esame, nel testo originario del Governo, prevede che le regioni che non si siano adeguate al decreto Tremonti possano corrispondere trattamenti pensionistici solo nei casi in cui vi siano i requisiti dei sessanta anni e dello svolgimento di dieci anni di mandato consiliare. Ma tale limitazione — questo punto va sottolineato con forza perché è quello oggetto di più frequente fraintendimento — vale solo fino all'adeguamento a quanto disposto dal decreto Tremonti. Non si tratta, quindi, in alcun modo dell'introduzione a regime di nuovi requisiti. Il testo

del decreto del Governo ribadisce che resta ferma in ogni caso l'abolizione dei vitalizi già disposta dalle regioni.

A tal proposito, ricorda che in sede di esame parlamentare si è appurato che ben diciannove sono le regioni che hanno abolito i vitalizi o sono passate al regime contributivo. Alla luce di tale constatazione, la Camera, nel corso dell'esame in prima lettura, ha ritenuto di modificare la formulazione della norma per chiarire meglio la portata delle disposizioni contenute nel testo del Governo.

Alla luce di tale ricostruzione, ritiene offensiva per sé, per la collega relatrice Moroni e per il lavoro delle Commissioni e dell'intero Parlamento una ricostruzione dei fatti che parla di manipolazione del testo del Governo al fine di reintrodurre i vitalizi per i consiglieri regionali. Questo non risponde al vero: tutte le opinioni possono essere liberamente espresse, ma i fatti sono quelli che egli ha voluto ricostruire per portare, su queste delicate questioni, chiarezza e verità.

Passando all'illustrazione degli articoli, fa presente che, come relatore per la I Commissione, si soffermerà sui seguenti articoli, che sono stati oggetto di modifiche nel corso dell'esame presso il Senato: articoli 1, 1-bis, 2 e 3 — fino alla lettera o) — e 10. Sugli altri articoli riferirà la collega Moroni, relatrice per la V Commissione.

Riguardo all'articolo 1, fa presente che è stato modificato il comma 10, che disciplina il controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari delle Assemblee regionali. Le modifiche introdotte presso il Senato riguardano il termine entro il quale la competente sezione deve pronunciarsi sulla regolarità del rendiconto ridotto da sessanta a trenta giorni dal ricevimento e la previsione di un silenzio assenso in caso di inutile decorso del suddetto termine.

Sono stati altresì aggiunti i nuovi commi 13, 14 e 15 all'articolo 1 che consentono alle regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria, di chiedere una anticipazione di cassa, di importo non superiore a 50 milioni di euro, per il

pagamento delle spese correnti già impegnate, relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture. L'erogazione della anticipazione straordinario deve avvenire con decreto del Presidente del Consiglio, in cui sono altresì stabilite le modalità di restituzione della stessa, in un periodo massimo di 5 anni.

Ricorda che le regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria previsti all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge n. 78 del 2012, sono quelle in cui sia stato certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009. La norma, benché formulata in termini generali, è applicabile alla sola regione Campania, in quanto è l'unica regione in cui è stato certificato la non osservanza del patto di stabilità per il 2009. Il comma 22 del citato articolo 14, in particolare, consente al Presidente della regione, nella qualità di commissario *ad acta*, la predisposizione di un piano di stabilizzazione finanziaria. Il piano è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina uno o più commissari *ad acta*, per l'adozione e l'attuazione degli atti ivi indicati.

Il comma 15 dispone sulla copertura finanziaria, ponendo gli oneri – nella misura massima di 50 milioni – a carico del Fondo di rotazione previsto dall'articolo 4, comma 5, del presente decreto-legge.

In realtà, il suddetto comma 5 non disciplina uno specifico Fondo, ma prevede che per il 2012 al «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali», istituito dal comma 1 del medesimo articolo 4, ma disciplinato dall'articolo 243-*ter* del TUEL (introdotto dal precedente articolo 3, comma 1, lettera r), del provvedimento in esame) affluiscano 498 milioni – cioè una i quota parte delle risorse di parte corrente stanziata ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 1 del 2012 sul fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente, destinate ad

accelerare il pagamento dei crediti commerciali verso la pubblica amministrazione – da destinare esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Sarebbe pertanto più corretto far riferimento «a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 5», in luogo del «Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 5».

Ricorda inoltre che il decreto legge 95 del 2012, all'articolo 16, comma 12-*septies*, consente alle regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria – vale a dire alla regione Campania – di anticipare al 2013 l'aumento dell'addizionale IRPEF di 1,1 punto percentuale consentito alle regioni, dal decreto legislativo n. 68 del 2011 (articolo 6, comma 1) in relazione all'anno 2014.

Per quanto riguarda l'articolo 1-*bis*, ricorda che le modifiche apportate dal Senato stabiliscono che le verifiche ivi previste siano attivate anche attraverso le rilevazioni del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) per quanto concerne gli indicatori di cui alle lettere a), b) e c), e le rilevazioni del Ministero dell'interno e del Dipartimento per gli affari regionali, rispettivamente per gli enti locali e le regioni, quanto all'indicatore di cui alla lettera c-*bis*).

Ricorda che gli indicatori in questione sono i seguenti: ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria (lettera a); disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio (lettera b); anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi (lettera c); aumento non giustificato delle spese in favore dei gruppi consiliari e degli organi istituzionali dell'ente interessato (lettera c-*bis*).

Con le medesime modifiche si dispone, conseguentemente, che la comunicazione alla Corte dei conti sugli eventuali squilibri debba far riferimento alle rilevazioni SIOPE per i primi tre indicatori ed invece

a quelle del Ministero dell'interno e del Dipartimento degli affari regionali per il quarto indicatore.

Rileva che mentre le modalità di effettuazione delle rilevazioni SIOPE hanno una specifica regolamentazione, questa non appare precisata per quanto concerne le rilevazioni affidate dall'articolo 1-*bis* al Ministero dell'interno ed al Dipartimento per gli affari regionali.

In merito all'articolo 2, le modifiche del Senato hanno riguardato solo il comma 3: com'è noto, tale articolo prevede che le regioni documentino l'adozione delle misure di riduzione dei costi della politica richiamate dal comma 1 con una comunicazione alla Presidenza del Consiglio ed al Ministero dell'economia e finanze. Per l'invio della comunicazione il primo periodo del comma 3 prevede dei termini stabiliti in via generale (ossia entro il 7 gennaio 2013, oppure entro sei mesi e mezzo dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione, se si tratta di interventi che presuppongono modifiche statutarie).

Il secondo periodo del comma 3 stabilisce un termine diverso – sei mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale – per le regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il presidente della regione abbia presentato le dimissioni ovvero entro novanta giorni dalla suddetta data si debbano svolgere le consultazioni elettorali.

Quest'ultimo termine di novanta giorni è stato ampliato nel corso dell'esame presso il Senato a centottanta giorni.

Ricorda che il diverso termine previsto dal secondo periodo del comma 3 riguarda solo l'attuazione delle misure di cui al comma 1 che necessitano di modifiche statutarie e non anche quelle che possono essere attuate con leggi regionali ordinarie o altri atti: per queste ultime rimane fermo, anche per le regioni con i consigli sciolti, il termine del 7 gennaio 2013.

Si sofferma quindi sulle modifiche che hanno riguardato l'articolo 3, per le parti di competenza della I Commissione (lettere da *a*) ad *o*)).

Il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 3 interviene in materia di anagrafe patrimoniale degli amministratori degli enti locali con più di 15.000 abitanti, in parallelo a quanto previsto per le regioni dall'articolo 2, comma 1, lettera *e*), introducendo nel TUEL l'articolo 41-*bis*.

Per effetto di tale disposizione gli enti locali devono disciplinare, con propri regolamenti, le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro competenza. Tali regolamenti dovranno essere coerenti con principi specificamente indicati tra i quali rientra la previsione di una dichiarazione da pubblicare sul sito *internet*.

Il Senato ha modificato la disposizione nella parte in cui prevedeva che la pubblicazione della dichiarazione avvenisse « annualmente, all'inizio e alla fine del mandato », chiarendo che la pubblicazione avviene « annualmente, nonché all'inizio e alla fine del mandato ».

Il Senato ha poi soppresso la lettera *c*) del comma 1 che recava disposizioni in merito alla revoca dell'incarico di responsabile del servizio finanziario, attraverso una modifica all'articolo 109 del TUEL. Il citato articolo 109 disciplina il conferimento nonché la revoca di funzioni dirigenziali.

In particolare, il comma 2 prevede che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, la direzione degli uffici e servizi nonché tutti i compiti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, possono essere attribuiti, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Con la novella veniva inserito un nuovo comma 2-*bis*, in virtù del quale l'incarico di responsabile del servizio finanziario

può essere revocato, solo in caso di gravi irregolarità riscontrate nell'esercizio delle funzioni assegnate.

La revoca è disposta con ordinanza del legale rappresentante dell'Ente, previo parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti (testo così modificato nel corso dell'esame alla Camera).

Il testo contenuto nella versione originaria del decreto-legge prevedeva il parere obbligatorio del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze — RGS.

Nel corso dell'esame al Senato è stata modificata la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 3, la quale sostituisce l'articolo 147 del TUEL, relativo alle tipologie di controlli interni degli enti locali, con cinque nuovi articoli da 147 a 147-*quinquies*, volti a ridisegnare l'intero sistema.

In particolare, a seguito dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, l'applicazione dei controlli interni, e specificamente il controllo dello stato di attuazione di indirizzi ed obiettivi gestionali e della qualità dei servizi erogati, il controllo strategico nonché i controlli sulle società partecipate è stata graduata temporalmente, in sede di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti; a quelli con popolazione superiore a 50.000 abitanti a decorrere dal 2014 e 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.

Il testo della norma, come approvato in prima lettura presso la Camera, prevedeva invece che i citati controlli operassero per gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Inoltre, per ciò che concerne il controllo di regolarità amministrativo contabile (capoverso Art. 147-*bis* della lettera *d*)), a seguito delle modifiche apportate dal Senato: è stata soppressa il controllo di regolarità contabile, e mantenuto il solo controllo di regolarità amministrativa, nella fase preventiva di formazione dell'atto; è stato precisato che il suddetto controllo di regolarità è effettuato — anziché è inoltre effettuato — dal responsabile del servizio finanziario; sono stati soppressi, dall'elenco delle tipologie di atti

assoggettate al controllo amministrativo contabile nella fase successiva di formazione dell'atto, gli atti di accertamento di entrata e gli atti di liquidazione della spesa. Rimangono invece assoggettati al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Infine, al Senato è stata introdotta la previsione secondo la quale l'invio delle risultanze del controllo di regolarità amministrativo contabile successivo ai responsabili dei servizi deve avvenire unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità.

Per ciò che attiene al controllo strategico (cpv. Art. 147-*ter* della lettera *d*)), nel corso dell'esame al Senato è stato precisato che l'unità preposta a tale controllo è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale.

Nel testo della norma, come approvato dalla Camera, era invece previsto che l'unità preposta a tale controllo fosse sotto la direzione del segretario generale, senza menzione del direttore generale.

Al Senato, è stata inoltre soppressa la previsione che demandava la definizione delle modalità per l'elaborazione dei rapporti periodici da parte dell'unità preposta al controllo strategico al regolamento di contabilità dell'ente in base a quanto previsto dallo statuto.

Infine, al Senato è stata introdotta una precisazione relativamente al controllo sulle società partecipate dall'ente locale (cpv. Art. 147-*quater* della lettera *d*)).

Relativamente a tale controllo, che non si applica né alle società quotate, né a quelle da esse controllate, è stato specificato in seconda lettura, che a tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al provvedimento in commento, si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

La lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge interviene, sostituendolo, sull'articolo 148 del TUEL, am-



pliando consistentemente la funzione di controllo della Corte dei conti. In tale ambito, la lettera in esame dispone, tra l'altro, che la stessa verifichi, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale, ed, inoltre, « il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali ».

Tale ultima espressione è stata soppressa nel corso dell'esame presso il Senato.

Inoltre il Senato ha introdotto nel testo del decreto-legge il comma 1-*bis*: in realtà si tratta soltanto di una diversa collocazione di quanto già previsto alla lettera *e*), quale comma 4 dell'articolo 148-*bis* del TUEL introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati.

La disposizione in esame stabilisce l'abrogazione del comma 168 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede che se le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno. Fa presente che tale abrogazione è da ritenersi coerente con la nuova disciplina dei controlli di gestione introdotta dalla lettera *e*) medesima, che ha riformulato l'articolo 148 del TUEL.

Al medesimo articolo 3, comma 1, è stata introdotta una lettera *g-bis*), nel corso dell'esame al Senato, volta inserire, nell'articolo 169 del TUEL, relativo al Piano esecutivo di gestione, un nuovo comma 3-*bis*, il quale prevede che il Piano – già elaborato ai sensi della normativa vigente in conformità del bilancio di previsione annuale dell'ente locale – è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica.

Inoltre, si prevede che nel Piano siano organicamente unificati sia il piano della performance di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009 sia il piano dettagliato degli obiettivi gestionali di cui all'articolo 108, comma 1 del TUEL.

Tale unificazione è finalizzata a semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente.

Com'è noto, l'articolo 169 del TUEL prevede disciplina il Piano esecutivo di gestione, prevedendo, al comma 1, che esso sia definito dall'organo esecutivo sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio e prima dell'inizio dell'esercizio. Con il Piano sono determinati gli obiettivi di gestione ed affidati gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

Ai sensi del comma 2, il piano contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.

Ai sensi del comma 3, l'applicazione del Piano è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

La lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 3 integra le disposizioni recate dall'articolo 187 del TUEL, vietando l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato agli enti locali che si trovino in particolari situazioni, quali quelle previste dagli articoli 195 e 222 del TUEL, vale a dire, nel caso in cui l'ente abbia deliberato anticipazioni di tesoreria o abbia deliberato l'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti.

Il divieto è diretto agli enti locali che avendo deliberato l'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti non abbiano ancora provveduto a ricostituire la consistenza delle somme vincolate o che avendo deliberato anticipazioni di tesoreria non abbiano ancora provveduto al relativo rimborso.

Nel corso dell'esame al Senato, la norma è stata modificata al fine di consentire ai suddetti enti locali di utilizzare l'avanzo di amministrazione qualora esso sia destinato alla realizzazione dei prov-

vedimenti finalizzati alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, di cui all'articolo 193 del TUEL.

La lettera *i)* del comma 1 dell'articolo 3, sostituisce le disposizioni recate dal comma 3 dell'articolo 191 del TUEL, relativo alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, con riferimento specifico alle spese relative ai lavori pubblici di somma urgenza, prevedendone l'approvazione da parte dell'organo consiliare.

In particolare, la norma prevede che la Giunta debba sottoporre il provvedimento di riconoscimento della spesa, prevedendone la relativa copertura finanziaria, al Consiglio secondo le medesime modalità richieste per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio (di cui all'articolo 194 del TUEL) che richiede una apposita delibera consiliare. Il provvedimento di riconoscimento viene adottato dal Consiglio entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta.

Nel corso dell'esame al Senato, la norma è stata modificata al fine di precisare che le modalità di sottoposizione al Consiglio del provvedimento di riconoscimento della spesa sono quelle previste dall'articolo 194, comma 1, lettera *e)*, vale a dire quelle relative al riconoscimento di una specifica tipologia di debiti fuori bilancio, quali quelli derivanti da acquisizione di beni e servizi, in violazione delle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese di cui all'articolo 191 del TUEL, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Peraltro, non risulta del tutto chiara la portata della modifica apportata alla norma in esame che sembrerebbe voler equiparare il provvedimento di riconoscimento della spesa relativa a lavori di somma urgenza al provvedimento di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, da valutare quindi rispetto alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni, posto che la legittimità dei debiti fuori bilancio

è riconosciuta, in ogni caso, anche per le altre tipologie di debiti fuori bilancio, con deliberazione consiliare.

La lettera *i-bis)* del comma 1 dell'articolo 3, che modifica l'articolo 222 del TUEL, è volta ad innalzare i limiti massimi di anticipazioni di tesoreria per gli enti locali in stato di dissesto economico-finanziario, che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente.

L'innalzamento dei limiti massimi è concesso per la durata di sei mesi a decorrere dalla data in cui è stata certificata la grave indisponibilità di cassa.

Nel corso dell'esame al Senato, la norma è stata modificata al fine di introdurre il divieto di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e di impegnare risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.

L'articolo 3, comma 1, lettera *m-bis)* del decreto legge introduce poi una specifica disciplina per l'organo di revisione contabile nelle unioni di comuni, modificando a tal fine l'articolo 234 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000).

L'articolo 234 del TUEL dispone che il collegio dei revisori sia composto da tre membri scelti rispettivamente uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili – che svolge la funzione di presidente –, uno dall'albo dei dottori commercialisti ed uno dall'albo dei ragionieri (comma 2). Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le unioni dei comuni, la revisione è invece affidata ad un solo membro, eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione dei comuni a maggioranza assoluta e scelto tra i soggetti sopradetti (comma 3).

La lettera *m-bis)* elimina nella sopradetta disciplina recata da comma 3 il riferimento alle unioni dei comuni e stabilisce, inserendo un comma *3-bis)* nell'articolo 234, che nelle unioni dei comuni il collegio sia composto da tre membri, e che



tale collegio svolga le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione medesima.

Tale disposizione è stata ulteriormente modificata presso il Senato, che al comma 3 mantiene la previsione relativa alle unioni dei comuni, precisando tuttavia, al successivo comma 3-*bis* che nelle medesime unioni «che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte» (e quindi non più in tutte le unioni, come nel testo approvato dalla Camera) il collegio, composto da tre membri, svolga la funzione di revisione per tutti i comuni partecipanti all'unione.

Infine, per quanto riguarda l'articolo 10, il comma 6 demanda a una fonte sub-legislativa la riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle funzioni trasferite e disciplinare l'inquadramento del personale conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) e della Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL).

L'atto di riorganizzazione deve esser emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

Con il medesimo atto, ai fini dell'inquadramento del personale con contratto a tempo indeterminato, si provvede all'istituzione di una apposita sezione dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno corrispondente al numero degli inquadramenti da disporre ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 31-*quater* del decreto-legge n. 78 del 2010 e del comma 3 dell'articolo 10. La disposizione mantiene il numero delle strutture dirigenziali di livello generale e non generale, risultante dall'applicazione delle mi-

sure di riduzione degli assetti organizzativi già disposti dal decreto-legge n. 95 del 2012 (cd. *spending review*).

Va quindi ricordato come, nel testo trasmesso dalla Camera al Senato, l'atto in questione era individuato in un regolamento di organizzazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988.

Il comma 4-*bis* richiama il procedimento previsto per i regolamenti di delegificazione del comma 2 dello stesso articolo 17 – decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia – ed indica specifici criteri da seguire ai fini dell'organizzazione delle strutture.

Nel corso dell'esame presso il Senato è stato modificato il riferimento che costituisce la base normativa per l'adozione del regolamento di organizzazione, individuata non più nel citato comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, ma nell'articolo 2, comma 10-*ter*, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tale riferimento normativo riguarda i regolamenti da adottare per la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, per i quali è previsto il termine del 31 dicembre 2012. Essi sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base della proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sottoposti a controllo preventivo di legittimità e oggetto di eventuale parere del Consiglio di Stato se richiesto dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Sottolinea che, per effetto del mutamento della base normativa di riferimento, il regolamento di organizzazione previsto dalla disposizione in esame non risulta più sottoposto al preventivo parere parlamentare e il parere del Consiglio di Stato assume carattere eventuale in quanto la

relativa richiesta costituisce una facoltà del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene importanti e del tutto condivisibili le considerazioni espresse dal relatore per la I Commissione, onorevole Ferrari all'inizio del proprio intervento: non è tollerabile che si scrivano articoli di giornale senza aver prima letto e compreso la portata delle disposizioni oggetto di esame da parte del Parlamento. Rileva l'opportunità che le considerazioni svolte dal relatore siano riportate anche in occasione del dibattito in Assemblea.

Raffaele VOLPI (LNP) ritiene che l'intervento svolto dal relatore, onorevole Ferrari, ponga una questione rilevante che riguarda anche la comunicazione istituzionale della Camera dei deputati.

Ritiene inaccettabile che non si assumano iniziative di fronte ad una rappresentazione che descrive i parlamentari come un branco di banditi che nottetempo realizza operazioni occulte. A suo avviso, spesso l'atteggiamento della stampa è quello di sostenere per partito preso le posizioni del Governo anche quando queste sono sbagliate, mettendo invece sistematicamente in ombra l'operato del Parlamento anche quando è chiaramente teso a correggere errori dell'Esecutivo. Questo atteggiamento mina la serietà e l'autorevolezza del lavoro Parlamentare e non consente all'opinione pubblica di apprezzare gli sforzi, che indubbiamente ci sono, per migliorare la qualità della politica.

Ringrazia quindi il collega Ferrari per aver posto la questione correttamente e con grande onestà intellettuale.

Fabio MERONI (LNP) intende evidenziare anch'egli come abbia avuto personalmente la riprova dell'evidente disinformazione che viene fatta dalla stampa e dalla televisione. Rispetto ad iniziative da lui promosse riguardo alla provincia di Monza e Brianza l'unica cosa che ha interessato i giornalisti — e che è stata poi pubblicata sugli organi di stampa — è stato lo stipendio di 4 mila euro dei consiglieri.

Ritiene che al momento opportuno e nella sede appropriata occorrerà affrontare seriamente la questione, anche al fine da comprendere per quali ragioni alcuni giornalisti vengono licenziati per atteggiamenti contrari all'etica professionale mentre altri sono addirittura premiati quando pubblicano notizie contro i parlamentari.

Chiara MORONI (FLpTP), *relatore per la V Commissione*, prima di procedere alla relazione illustrativa, per le parti di competenza, delle modifiche apportate dal Senato al provvedimento in esame, intende preliminarmente dare atto al rappresentante del Governo di aver fornito un grande contributo ai lavori delle Commissioni nel corso dell'*iter* parlamentare in prima lettura.

Deve tuttavia ricordare come in sede di emanazione del decreto-legge in esame il Governo fece dichiarazioni propagandistiche che non corrispondevano poi al testo del provvedimento. Si è trattato quindi di un « equivoco malizioso » che ha visto, da una parte, le intenzioni moralizzatrici dell'Esecutivo e, dall'altra parte, gli interventi del Parlamento che avrebbero ridotto la portata del testo per difendere la cosiddetta casta.

Va invece, a suo avviso, ribadito come le intenzioni rappresentate dal Governo non trovassero invece piena corrispondenza nel testo del decreto-legge, come testé ricordato dal collega Ferrari. Rimarrà quindi sulla carta stampata quanto scritto da Sergio Rizzo sul provvedimento in esame e nella coscienza di ciascuno quanto è stato fatto in sede parlamentare. L'auspicio è che venga letto attentamente il testo del provvedimento e le modifiche apportate in sede parlamentare.

Evidenzia, all'articolo 3, la lettera q) che — introducendo un nuovo comma 3-*bis* all'articolo 243 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali relativo ai controlli centrali sugli enti strutturalmente deficitari — reca l'obbligo di inserire nei contratti di servizio tra gli enti locali e società da questi partecipate, apposite clausole volte a prevedere la riduzione delle spese di personale delle me-

desime società, laddove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale dell'ente.

Osserva che, in virtù delle modifiche apportate dal Senato, le società affidatarie dei contratti di servizio — cui la predetta disposizione si applica — non sono più le società partecipate dagli enti locali, bensì le società controllate dai medesimi enti, con esclusione di quelle quotate in borsa.

Sottolinea inoltre come, nel corso dell'esame in seconda lettura, sia stata introdotta la lettera *q-bis*) la quale reca un'ulteriore modifica all'articolo 243 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Tale lettera ne modifica il comma 6, relativo agli enti locali assoggettati, in via provvisoria, ai controlli centrali previsti dal medesimo articolo 243 per gli enti strutturalmente deficitari.

Osserva, in particolare, che viene sostituita la lettera *a*) al fine di prevedere che l'applicazione in via provvisoria dei citati controlli opera — non più per gli enti locali che non presentano il certificato del rendiconto con l'annessa tabella di valutazione delle loro condizioni deficitarietà strutturale — bensì per gli enti locali che, pur risultando non deficitari dalle risultanze della tabella allegata al rendiconto di gestione, non presentino il certificato al rendiconto della gestione di cui all'articolo 161 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Evidenzia che nel corso dell'esame al Senato sono state apportate diverse modifiche alla lettera *r*) del comma 1 dell'articolo 3, che introduce nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, una serie di disposizioni aggiuntive che disciplinano una nuova procedura per il riequilibrio finanziario pluriennale degli enti per i quali sussistano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto, istituendo al contempo un apposito Fondo di rotazione diretto ad assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali attraverso la concessione di anticipazioni agli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio.

Rileva in particolare che il Senato, con riferimento al nuovo articolo 243-*bis* del

testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, recante la disciplina generale della nuova procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ha in primo luogo modificato il comma 1, prevedendo che i soggetti legittimati ad attivare la procedura sono tutti i comuni e le province per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario; in tal modo è ripristinato il testo vigente del provvedimento, che era stato modificato nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera al fine di circoscrivere l'accesso alla procedura, con riferimento ai comuni, ai soli enti con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti. Evidenzia, altresì, che il Senato ha modificato il comma 5, dell'articolo 243-*bis* del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, estendendo da 5 a 10 anni, compreso quello in corso, la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale che il consiglio dell'ente locale è tenuto a deliberare entro il termine di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di accesso alla procedura di riequilibrio. Da ultimo, osserva che l'altro ramo del Parlamento ha modificato, conseguentemente, il comma 6, recante l'elenco dei contenuti necessari del piano di riequilibrio finanziario deliberato dall'ente locale, e in particolare la lettera *c*), prevedendo che il ripristino dell'equilibrio strutturale di bilancio, il ripiano del disavanzo di amministrazione e di eventuali debiti fuori bilancio, da realizzare con le misure individuate nel piano, avvenga entro il periodo massimo di 10 anni a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano, in luogo del periodo massimo di 5 anni a partire da quello in corso previsto nel testo vigente del decreto-legge.

Osserva che nel corso dell'esame al Senato è stato altresì modificato il nuovo articolo 243-*ter* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali recante la disciplina del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, attraverso il quale lo Stato può concedere anticipazioni, a valere sulla relativa dotazione, a sostegno del risana-

mento degli enti locali che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario.

Evidenzia, in particolare, come sia stato modificato il comma 3, che specifica i criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, elevando da 200 a 300 euro per abitante il limite dell'importo massimo dell'anticipazione attribuibile ai comuni, fermo restando il limite di 20 euro per abitante previsto per le province o per le città metropolitane. Ricorda, in proposito, che il testo vigente del decreto-legge prevede il limite unico di 100 euro per abitante.

Rileva che il Senato ha, inoltre, apportato una modifica al nuovo articolo 243-*quater* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, recante la disciplina procedurale per l'approvazione e il successivo monitoraggio e controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, prevedendo, al comma 1, che oltre ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze anche l'Associazione nazionale dei comuni italiani concorra alla scelta dei rappresentanti della sottocommissione della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, tenuta a svolgere l'istruttoria del piano di riequilibrio finanziario presentato dall'ente locale e a redigere la relazione finale da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Sottolinea, infine, come nel corso dell'esame al Senato sia stato introdotto nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali un ulteriore nuovo articolo 243-*quinquies*, recante una specifica disciplina volta a garantire la stabilità finanziaria degli enti locali scolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

Osserva, in particolare, che il comma 1 del predetto articolo 243-*quinquies* prevede, a favore degli enti locali scolti per infiltrazione e condizionamenti di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio in grado di provo-

care il dissesto, la facoltà, da parte della commissione straordinaria per la gestione dell'ente, di richiedere, entro sei mesi dal suo insediamento, una anticipazione di cassa. Rileva che, ai sensi del comma 2, tale anticipazione, nel limite massimo di 200 euro per abitante, è destinata esclusivamente: al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e ai conseguenti oneri previdenziali; al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari; all'espletamento dei servizi locali indispensabili. Le somme a tali fini concesse non sono oggetto di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata.

L'anticipazione è disposta con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni di euro annui a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-*ter* del testo unico sull'ordinamento degli enti locali introdotto dal provvedimento in esame.

Il medesimo decreto ministeriale stabilisce, altresì, le modalità per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione medesima.

Osserva che Il Senato ha introdotto all'articolo 3 un nuovo comma 1-*ter*, in base al quale qualora a seguito di apposito monitoraggio si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni in materia di Fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 243-*ter* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, introdotto dal provvedimento in esame, i Ministri competenti sono tenuti a proporre annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, gli interventi correttivi necessari per assicurare la copertura dei nuovi o maggiori oneri.

Rileva come sia stato modificato il comma 5-*ter* dell'articolo 3, introdotto in prima lettura dalla Camera, al fine di ridurre da 40 a 20 milioni la misura massima di risorse destinate a favorire il

ripristinò dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente dei comuni che abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario, attraverso l'anticipazione di somme da parte del Ministero dell'interno da destinare ai pagamenti in sofferenza di tali enti.

Fa presente che il Senato ha introdotto il comma 7-bis, che interviene sul decreto legislativo n. 216 del 2011, recante disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard degli enti locali, emanato in attuazione della legge n. 42 del 2009 recante la delega in materia di federalismo fiscale, ed in particolare sull'articolo 3 del medesimo, che provvede ad individuare in via provvisoria le funzioni fondamentali degli enti locali ed esclusivamente ai fini della determinazione dei fabbisogni standard di spesa degli enti stessi, che dovrà concludersi entro il 2013) fino a che non intervenga la legge statale che stabilisca a regime le funzioni medesime.

Poiché sulla materia è successivamente intervenuto, per quanto concerne i comuni, il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 che reca l'elencazione di tali funzioni all'articolo 19, comma 1, mentre, per le province, rimane tuttora ferma l'individuazione provvisoria contenuta nel decreto legislativo n. 216 del 2010, atteso che l'articolo 17 del predetto decreto-legge n. 95 del 2012 rinvia la determinazione a regime delle funzioni stesse all'esito della procedura di riordino, quali enti con compiti di area vasta, di tali enti, al momento non conclusa.

Osserva che la norma in esame aggiunge un comma 1-bis all'articolo 3 del decreto legislativo n. 216, stabilendo che « in ogni caso » ai fini della determinazione dei fabbisogni standard, le modifiche all'elenco delle funzioni fondamentali sono prese in considerazione dal primo anno successivo all'adeguamento dei certificati di conto consuntivo alle modifiche suddette, tenuto anche conto degli esiti dell'armonizzazione degli schemi di bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Per quanto attiene all'articolo 4, rileva che, al comma 1, è stata ridotta di 10 milioni sia per il 2013 che per il 2014 la dotazione del « Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali » al fine compensare gli oneri relativi all'esclusione dal patto di stabilità interno per tali anni delle spese sostenute dai comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione finanziate con risorse proprie dei comuni, provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese ai sensi del successivo articolo 11, comma 1, lettera a), n. 5.1).

Conseguentemente la dotazione del Fondo viene fissata in 30 milioni di euro per il 2012, in 90 milioni per il 2013, in 190 milioni per il 2014 e in 200 milioni per ciascuna annualità dal 2015 al 2020.

Dopo aver segnalato che gli articoli 5 e 8 non sono stati modificati dall'altro ramo del Parlamento, in merito all'articolo 9, osserva che è stato modificato il comma 6-bis e sono stati introdotti i nuovi commi da 6-ter a 6-quinquies. In particolare, per quanto concerne il comma 6-bis – che prevede che entro febbraio 2013 si provveda alla verifica del gettito IMU dell'anno 2012 e che, in base alla suddetta verifica, si provveda all'eventuale, conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni – evidenzia che il Senato ha specificato che tale regolazione avviene nell'ambito delle dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali previste a legislazione vigente; con riguardo al comma 6-ter rileva che esso individua nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2012, le disposizioni di attuazione delle norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali, recate dal comma 3, dell'articolo 91-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come integrato dal comma 6 del presente articolo; Rileva che il comma 6-quater reca



alcune modifiche all'articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012, che ha disposto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli, e dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate, fermi restando la data e gli effetti delle incorporazioni citate. Fa presente, poi, che Il comma 6-*quinquies* sottrae gli immobili delle fondazioni bancarie dall'esenzione IMU disposta, in favore degli enti non commerciali, dall'articolo 7, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo n. 504 del 1992, in relazione allo svolgimento di determinate attività. Di conseguenza anche per gli immobili delle fondazioni bancarie su cui insistono attività non qualificabili come « commerciali », ai sensi delle norme di legge e delle relative disposizioni attuative, sarà dovuta l'imposta municipale, in deroga alle citate disposizioni generali.

Rileva che Il Senato ha introdotto l'articolo 10-*bis* recante disposizioni relative alla gestione della Casa da gioco di Campione d'Italia e alla quantificazione e alla ripartizione del contributo individuato a valere sui proventi annuali, da assegnare alle province di Como, Varese e Lecco nonché al Ministero dell'interno, che sostituiscono la disciplina vigente in materia.

Fa presente, poi, che assai articolate risultano le modifiche apportate all'articolo 11 relativo ad ulteriori interventi per le zone terremotate nel maggio 2012. In particolare, il Senato ha introdotto il comma 01, aggiungendo il comma 8-*bis* all'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, autorizza i comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, individuati nell'allegato 1 al decreto-legge n. 74 del 2012, e le unioni di comuni a cui gli stessi aderiscono, per le annualità 2012 e 2013, ad incrementare le risorse decentrate fino ad un massimo del 5 per cento della spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge finanziaria per il 2007.

Il successivo comma 1, lettera *a*), n. 1-*bis* dispone altresì l'obbligo, per le amministrazioni comunali, di assicurare il rispetto del Patto di stabilità interno, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 76 del decreto-legge n. 112 del 2008, nella determinazione dello stanziamento integrativo. Gli stanziamenti integrativi sono destinati a finanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.

Il comma 1, lettera *a*), n. 2) dell'articolo 11 novella l'articolo 3 del decreto legge n. 74 del 2012 introducendo il comma 1-*bis* che, di fatto, esclude i contratti stipulati dai privati beneficiari dei contributi per l'esecuzione di lavori o l'acquisizione di beni o servizi connessi agli interventi di ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo, previsti dal comma 1, lettera *a*), dello stesso articolo 3, dall'applicazione di talune disposizioni riguardanti i contratti pubblici. Nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che resta, comunque, ferma l'esigenza di assicurare criteri di controllo di economicità e trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche.

Il numero 5-*bis* della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 11 reca un comma aggiuntivo all'articolo 7 del decreto legge n. 74 del 2012, volto ad escludere dal patto di stabilità interno per gli anni 2013 e 2014 le spese sostenute dai Comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione finanziate con risorse proprie dei comuni, provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese.

La deroga è concessa per un importo massimo complessivo, per ciascun anno, di 10 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno è così ripartito tra i comuni delle

regioni interessate: comuni della regione Emilia-Romagna: nei limiti di 9 milioni per ciascun anno; comuni della regione Lombardia: nei limiti di 0,5 milioni per ciascun anno; comuni della regione Veneto: nei limiti di 0,5 milioni per ciascun anno.

La nuova lettera *a)* del comma *3-ter* dell'articolo 11, introdotta nel corso dell'esame al Senato, esclude Motteggiana dall'elenco dei comuni a cui, ove risulti l'esistenza del nesso di causalità tra i danni e gli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, l'articolo *67-septies* del decreto legge n. 83 del 2012 estende l'applicabilità delle disposizioni previste dal decreto legge n. 74 del 2012 e dall'articolo 10 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012.

L'introduzione di tale disposizione è connessa a quanto previsto dal comma *1-quater* dell'articolo 11, introdotto nel corso dell'esame alla Camera e non modificato dal Senato, che consente la diretta e integrale applicabilità delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 74 del 2012 al territorio del comune di Motteggiana in quanto non si fa riferimento all'esistenza del nesso di causalità tra i danni e gli eventi sismici; con tale disposizione il predetto comune è stato inserito, altresì, nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 con cui è stato disposto il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, e precisamente nell'allegato 1 che individua i comuni colpiti dal sisma.

Il comma *3-quater*, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica le norme concernenti il credito d'imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 introdotte dall'articolo *67-octies* del decreto-legge n. 83 del 2012. In particolare, il comma *3-quater* inserisce un nuovo comma *1-bis* al predetto articolo *67-octies* volto ad estendere la platea dei beneficiari del credito di imposta alle imprese ubicate nei territori colpiti dal sisma, che pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute all'esecuzione di interventi di miglioramento sismico finalizzati a garan-

tire il raggiungimento della soglia di sicurezza stabilita dall'articolo 3, comma 10, del medesimo decreto n. 74 del 2012, vale a dire un livello di sicurezza non inferiore al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo.

Il comma 5 prevede per i sostituti d'imposta operanti nelle aree colpite dal sisma del 20 maggio 2012 la regolarizzazione degli omessi adempimenti e versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro, senza applicazione di interessi e sanzioni, attraverso la trattenuta sui dipendenti nei limiti del quinto dello stipendio. Il comma 6 proroga il termine entro il quale effettuare, senza sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Segnala che nel corso dell'esame al Senato la scadenza dei suddetti obblighi è stata spostata dal 16 al 20 dicembre 2012.

Fa presente che i commi da 7 a 12, modificati nel corso dell'esame al Senato, disciplinano la procedura per concedere ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati, in aggiunta ai predetti contributi, la possibilità di chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013. Il predetto finanziamento può essere richiesto, oltre che da tali soggetti, anche dagli esercenti attività commerciali o agricole, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività effettuate nell'esercizio di dette imprese, e dai titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale dichiarato inagibile per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013. I soggetti finanziati dovranno restituire la sola quota capitale del finanziamento, a partire dal 1° luglio 2012 secondo un piano di ammortamento, mentre le spese e gli interessi saranno accollati dallo Stato.



In particolare, rileva che nel corso dell'esame al Senato, il comma 7-*bis* è stato integrato al fine di chiarire, in primo luogo, che fra i titolari di reddito di impresa che possono accedere al finanziamento in oggetto già rientrano i titolari di reddito di impresa commerciale; in secondo luogo, viene precisato che previa integrazione della convenzione tra Cassa depositi e prestiti e ABI di cui al medesimo comma 7, il finanziamento può essere altresì richiesto dai titolari di reddito di lavoro autonomo, dagli esercenti attività agricole nonché dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F, già individuati dalle lettere a) e b).

Per i titolari di reddito di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole è ulteriormente specificata la necessità di possedere requisiti di accesso analoghi a quelli delle altre attività di impresa di cui al comma 7. Viene quindi soppresso il comma 9-*bis* contenente analoga disposizione.

Fa presente che il comma 7-*ter*, interamente sostituito al Senato, stabilisce che tali soggetti devono presentare ai soggetti finanziatori la documentazione prevista dal comma 9.

Segnala che tali modifiche recepiscono integralmente le disposizioni introdotte dal decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194, recante disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012.

Il comma 13-*bis* prevede che la presentazione da parte dell'affidatario della richiesta di subappalto di cui all'articolo 118 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, unitamente alla documentazione ivi prevista, costituisce in ogni caso titolo sufficiente per l'avvio da parte del subappaltatore delle prestazioni oggetto di subaffidamento e del suo ingresso nel cantiere. Nel corso

dell'esame al Senato è stato specificato che la richiesta presentata dall'affidatario deve riguardare il subappalto di lavori.

Da ultimo osserva che il comma 13-*quater* prolunga fino al 30 giugno 2013, e dunque di ulteriori sei mesi rispetto al termine originario del 31 dicembre 2012, la sospensione dei termini processuali prevista dal decreto-legge n. 74 del 2012 sul terremoto del maggio scorso che ha interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. La disposizione prolunga di sei mesi la sola sospensione dei termini processuali comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione. Non viene, invece, prolungata la sospensione dei termini per gli adempimenti contrattuali, prevista dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 74 del 2012, né vengono espressamente prolungati i termini previsti dal terzo periodo della disposizione richiamata, relativi, tra l'altro, alle procedure concorsuali.

Mario TASSONE (UdCpTP) dà atto al relatore di aver contribuito con un grande impegno al miglioramento del provvedimento in esame. Le modifiche apportate dal Senato non appaiono sconvolgenti; alcune sono nella direzione di una maggiore razionalizzazione.

Richiamando quanto testé evidenziato dal collega Ferrari, rileva come il Parlamento abbia lavorato intensamente su una materia molto complessa e ci si sarebbe aspettati almeno un riconoscimento di quanto fatto. Ciò che è avvenuto costituisce un problema di decadenza delle istituzioni, della democrazia rappresentativa, di una classe dirigente del paese che subisce attacchi continui.

È indubbio che il lavoro del Parlamento non ha nell'opinione pubblica grande considerazione: questo è lo snodo anche rispetto alla norma approvata, su cui si è soffermato il collega Ferrari. È invece a suo avviso importante restituire credibilità al lavoro svolto dal Parlamento

e, più in generale, dalle istituzioni democratiche rappresentative. Questa costituisce la questione fondamentale.

Ricorda come il provvedimento in esame è stato modificato in prima lettura per assicurare l'obiettivo di riqualificazione delle realtà istituzionali nel Paese, definendo i controlli da tutti auspicati.

Occorre solidarietà tra il Parlamento e le istituzioni e non comprende perché si debba sempre assistere ad un atteggiamento silente da parte della Presidenza della Camera, come se ci fossero delle colpe da nascondere. Non era finora mai successo che il Parlamento fosse così « schiaffeggiato » nel corso di un'intera legislatura senza alcuna reazione da parte del titolare dell'istituzione. Lo dice una persona che da molto tempo svolge il proprio lavoro in Parlamento, sempre con grande dignità.

Maino MARCHI (PD) si associa alle valutazioni testé svolte dai relatori riguardo alle modifiche apportate al provvedimento in esame nel corso dell'esame svolto presso i due rami del Parlamento. Riguardo alle modifiche apportate dal Senato, fa presente che la Camera è solo nella condizione di doverle recepire, considerati i tempi per la conversione del decreto-legge.

Chiede al Governo un chiarimento riguardo alle modifiche apportate dal Senato con riferimento all'articolo 9, comma 6-bis, relativo ai rapporti tra lo Stato e gli enti locali in merito all'IMU. Il ragionamento fatto alla Camera, che ha portato alla definizione del comma 6-bis, si basava sul fatto che solo all'inizio dell'anno prossimo si avrà piena contezza del gettito della nuova imposta e si potrà valutare la correttezza delle previsioni fatte con il decreto-legge n. 201 del 2011 ovvero, se ve ne fosse la necessità, di apportare correzioni nei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni. Dalle modifiche apportate dal Senato sembra invece derivare che la regolazione dei rapporti finanziari non è più piena ma limitata nell'ambito delle dotazioni del fondo ivi richiamato. Conseguentemente, si potrà eventualmente regolare i

rapporti se è stato attribuito troppo ad un comune rispetto ad un altro ma non si potranno rivedere le risorse nel loro complesso. Il rischio è quindi di aver vanificato quanto si intendeva fare con il testo proposto alla Camera: ribadisce quindi la necessità di un chiarimento da parte del Governo.

Per quanto attiene alle disposizioni relative alle zone terremotate nel maggio 2012, rileva come – anche tenendo conto delle previsioni del decreto-legge nel frattempo intervenuto – vi sia stato un ulteriore miglioramento del testo rispetto a quello definito dalla Camera. Resta tuttavia il fatto che anche al Senato su alcuni punti, tra cui alcuni già sollevati alla Camera, la Commissione aveva convenuto all'unanimità ma gli stessi non sono poi stati riproposti nel maxiemendamento su cui il Governo ha posto la questione di fiducia al Senato.

Si tratta di un avvenimento non positivo nei rapporti tra il Parlamento e il Governo, che costituisce un precedente pericoloso. È consapevole comunque che è in corso un'azione per il recepimento delle questioni già affrontate e di cui ribadisce la validità, non trattandosi di sconti ma di dilazioni di pagamenti che verranno comunque onorati nonostante il forte peso che ha avuto il terremoto sulle attività produttive dell'area coinvolta.

Auspica quindi che quanto prima sia possibile dare risposte adeguate a richieste pienamente legittime.

Alfredo MANTOVANO (Pdl) intende soffermarsi sulle considerazioni svolte dal collega Ferrari, evidenziando come si tratti di una vicenda che non va fatta cadere. Avendo seguito i lavori delle Commissioni sul provvedimento in prima lettura ed avendo visto personalmente lo scrupolo con cui i relatori hanno approfondito e valutato ogni aspetto del decreto-legge, ha assistito con sorpresa e sconcerto ai commenti fatti in proposito su molte testate giornalistiche anche importanti.

Rileva che, come talora accade da un anno a questa parte, il Governo ha ripreso alcuni aspetti di un testo che già esisteva,

in questo caso la manovra estiva del 2011, che in larga parte era già stata attuata dalle regioni. Come spesso accade agli studenti che frettolosamente si preparano prima di un esame, il testo conteneva una serie di « pasticci » che i lavori delle Commissioni e dell'Assemblea hanno poi dipanato.

Rileva che qualcosa di analogo sta accadendo in questi giorni riguardo alle prefetture e alle questure. Infatti, prima ancora della conversione del decreto-legge in materia di province, vi è già un piano di accorpamento di tali strutture.

Ritiene quindi che in questa vicenda gli stessi presidenti delle Commissioni debbano sollecitare la Presidenza della Camera ad intervenire con forme di comunicazione che richiamino alla necessità di riconoscere la serietà del lavoro svolto dal Parlamento ed una maggiore aderenza alla realtà.

Sul tema dei vitalizi ai consiglieri regionali è evidente che la Camera ha migliorato e reso pienamente applicabili quelle che erano le intenzioni del Governo e della maggioranza degli italiani. Occorre quindi dire con chiarezza che in questo modo si è evitato un « pasticcio » e non vi è stato in alcun modo un ripristino di privilegi. Se non viene assunta una posizione chiara da parte della Presidenza della Camera continuerà ad esserci una situazione mortificante ed insostenibile per chi lavora seriamente.

Piergusido VANALLI (LNP) non si stupisce più di tanto di quanto testé rappresentato poiché il suo gruppo è abituato a vedere stravolti dagli organi di stampa il contenuto e la *ratio* dei provvedimenti adottati o proposti, soprattutto in tema di federalismo, che costantemente è stato fatto chirurgicamente « abortire » da destra e da sinistra ogni volta che cercava di nascere.

Si stupisce invece della sorpresa manifestata oggi da chi ha finora utilizzato la stampa per denigrare gli altri. Si vedrà infatti che i risultati ottenuti con il lavoro vengono costantemente sminuiti se non

stravolti, salvo quando i giornalisti diventano amici perché ne hanno un tornaconto.

Rileva che il Presidente della Camera riveste tale carica da cinque anni e il suo silenzio è sempre stato tale; adesso si vorrebbe uno scatto di orgoglio da chi non è stato in grado di trovarlo in quaranta anni di vita politica. È lo stesso scatto di orgoglio che il suo gruppo gli chiedeva due anni fa, chiedendogli di fare cose che aveva promesso.

Rileva infine che il lavoro delle Commissioni in prima lettura ha consentito perfino al suo gruppo, che vi ha contribuito, di non votare in senso contrario sul provvedimento, avendolo migliorato per quanto più possibile. Non è invece ottimista sull'attuazione dello stesso, visti i problemi già emersi riguardo agli enti locali.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) osserva preliminarmente che nel dibattito non deve trascurarsi di evidenziare che, anche grazie al lavoro svolto in prima lettura dalla Camera dei deputati, il testo del decreto-legge è stato sensibilmente migliorato. Esprime, tuttavia, perplessità circa alcune delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento con riferimento alla disciplina del Fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Osserva, infatti, che nella procedura di riequilibrio per i comuni in stato di pre-dissesto si condiziona l'accesso alle risorse del Fondo all'adozione di impegni sostanzialmente analoghi a quelli imposti ai comuni in condizione di dissesto, mentre nell'estendere l'accesso al fondo anche agli enti locali sciolti a causa di infiltrazioni e di condizionamenti di tipo mafioso non si impongono a tali enti i medesimi vincoli previsti per i comuni in pre-dissesto. Pur ritenendo apprezzabile l'estensione, che assicura un sostegno a comuni che affrontano situazioni particolarmente delicate, invita a considerare un più equilibrato trattamento tra le due diverse categorie di enti locali. Analogamente, osserva che i commi da 13 a 15 dell'articolo 1, introdotti dal Senato, prevedono un'anticipazione di cassa per re-

gioni sottoposte a piani di stabilizzazione finanziaria, che, seppure astrattamente condivisibile, non condiziona l'erogazione a specifiche condizioni.

Antonio BORGHESI (IdV) segnala l'esigenza di un intervento correttivo riferito alla materia dei vitalizi dei consiglieri regionali, dichiarandosi tuttavia consapevole che la questione non potrà trovare soluzione nel corso dell'esame del decreto, in considerazione dei tempi a disposizione della Camera, che, per non porre a rischio la conversione in legge del provvedimento, non potrà introdurre modifiche al testo trasmesso dal Senato. Osserva, infatti, che nel corso dell'esame in prima lettura non aveva avuto modo di cogliere gli effetti della formulazione della lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, evidenziando come la mancata applicazione di tali disposizioni alle regioni che abbiano abolito i vitalizi determini di fatto la salvaguardia di posizioni assai differenziate sul territorio nazionale, consentendo di fatto l'erogazione di vitalizi anche a soggetti che non presentino i requisiti di età e di durata dell'incarico previsti dalla medesima lettera. Consapevole dell'impossibilità di una modifica in questa fase, sottolinea tuttavia l'insostenibilità dell'attuale formulazione della norma e auspica un prossimo intervento legislativo correttivo al riguardo.

Massimo POLLEDRI (LNP), pur dando atto dei miglioramenti apportati dalla Camera al testo presentato dal Governo, specialmente con riferimento alle disposizioni dell'articolo 11, relative al sisma del maggio 2012, segnala alcuni punti critici del testo approvato dal Senato, richiamando in primo luogo la decisione, assunta presso l'altro ramo del Parlamento, di prolungare a dieci anni la durata del periodo concesso per il ripiano del disavanzo e dei debiti fuori bilancio da parte dei comuni che presentino squilibri strutturali di bilancio. Ritiene, infatti, che l'indicazione di una durata temporale eccedente la durata in carica degli organi

elettivi consentirà di scaricare il peso della correzione sui futuri organi, evitando agli amministratori locali di pagare le conseguenze della loro cattiva gestione finanziaria. Segnala, poi, la presenza di vere e proprie disposizioni *ad personam*, come quelle relative agli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose e alle regioni sottoposte a piani di stabilizzazione finanziaria, osservando come per alcune aree del territorio nazionale si reperiscono con facilità risorse che, invece, si stenta a trovare per le esenzioni dal patto di stabilità interno per i comuni interessati dal sisma del 2012, per le quali sono state stanziare somme molto modeste. Per quanto riguarda gli interventi riferiti al sisma del 2012, registra la forte chiusura emersa nel corso dell'esame al Senato a forme di indennizzo per gli operatori economici indirettamente danneggiati dal terremoto, osservando tuttavia che al riguardo permane un problema aperto, che dovrà essere risolto. Con riferimento al tema dei vitalizi, richiama le considerazioni già formulate dai colleghi che lo hanno preceduto nel dibattito, osservando come su un piano generale sia in corso una transizione da una democrazia parlamentare a una non meglio qualificata forma di Governo, nella quale le prerogative del Parlamento sono sminuite e misconosciute, anche in ragione del comportamento della Presidenza della Camera, che non sempre ha adeguatamente tutelato l'immagine di questo ramo del Parlamento. Rileva, peraltro, come anche le esagerate critiche rivolte dall'opposizione di centrosinistra al Presidente del Consiglio Berlusconi abbiano contribuito a diffondere sui mezzi di comunicazione di massa un'immagine negativa delle istituzioni. Si chiede inoltre se fosse questa la sede per realizzare un intervento in materia di gestione della casa da gioco di Campione d'Italia, dichiarandosi altresì complessivamente insoddisfatto della formulazione delle disposizioni in materia di assoggettamento all'IMU degli immobili degli enti non commerciali, osservando come la formulazione proposta nel corso dell'esame in sede referente presso la Camera avrebbe consentito di

superare molte delle problematiche poste dall'applicazione dell'imposta agli enti senza scopo di lucro. Rileva, peraltro, che a tale soluzione non ostava la normativa dell'Unione europea, dichiarando che allo stato non è aperta alcuna procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA, intervenendo in sede di replica, con riferimento al quesito posto dall'onorevole Marchi, rappresenta che le modifiche introdotte al comma 6-bis dell'articolo 9 nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento hanno inteso precisare la portata della disposizione introdotta dalla Camera, precisando che la regolazione debba aver luogo nell'ambito delle dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali previsti a legislazione vigente. Osserva, peraltro, che un giudizio definitivo sulla disposizione e, più in generale, sulla regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni potrà essere espresso solo dopo l'approvazione definitiva del disegno di legge di stabilità, che dovrebbe intervenire su questa materia.

Massimo POLLEDRI (LNP), pur comprendendo la fretta per l'estrema limitatezza dei tempi a disposizione della Camera, evidenzia come il calendario predisposto impedisca di fatto il fisiologico esame delle proposte emendative presentate. Osserva, al riguardo, come sarebbe opportuno modificare le convocazioni della Commissione bilancio per posticipare l'audizione prevista alle 13.30, considerando che l'attività legislativa dovrebbe prevalere su quella conoscitiva.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento. Nell'avvertire che sono state presentate ottantanove proposte emendative (*vedi allegato*), ricorda quindi che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento con riferimento ai progetti di legge già approvati dalla Camera e modificati dal Senato, la Camera delibera solo sulle

modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento e sulle proposte emendative ad esse conseguenti.

Comunica, pertanto, che, in applicazione della richiamata disposizione regolamentare, la Presidenza ha considerato irricevibili sessantotto proposte emendative incidenti su parti non modificate dal Senato e non strettamente consequenziali alle modifiche apportate. Avverte, pertanto, che tali proposte emendative non saranno pubblicate.

Ricorda, infine, che nell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi ieri, si è convenuto che si sarebbe proceduto alle votazioni a partire dalle ore 11.30. Sospende, quindi, la seduta.

**La seduta, sospesa alle 11.10, riprende alle 11.35.**

Pierguido VANALLI (LNP) chiede per quali ragioni solo venti proposte emendative presentate da deputati del suo gruppo sono state considerate ricevibili.

Donato BRUNO, *presidente*, ribadisce che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento con riferimento ai progetti di legge già approvati dalla Camera e modificati dal Senato, la Camera delibera solo sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento e sulle proposte emendative ad esse conseguenti. Le proposte emendative dichiarate irricevibili non rispettano tale previsione.

Matteo BRAGANTINI (LNP) rileva che il Senato ha sostituito tutto l'articolo 1 del disegno di legge di conversione e che pertanto, in astratto, tutte le proposte emendative dovrebbero essere considerate ricevibili.

Donato BRUNO, *presidente*, sottolinea come, al di là dell'aspetto formale, occorra valutare l'effettiva portata dell'emendamento. In fase di terza lettura possono essere considerate ricevibili solo proposte emendative relative a parti effettivamente modificate dal Senato.



Raffaele VOLPI (LNP), ricordando che il decreto-legge scade il 9 dicembre, chiede se derubricare il lavoro della Camera dei deputati rientri in qualche accordo, sottolineando comunque come non sia in ogni caso positivo certificarne l'inutilità. Osserva come il Presidente del Consiglio e gli altri ministri proponenti il decreto-legge non hanno partecipato ai lavori della Commissione, malgrado al Senato, soprattutto nella fase terminale sono accadute cose fuori dall'ordinario. Rileva come la mancata adesione alle prassi e alle procedure vigenti sia imbarazzante e come tutti dovrebbero avere a cuore il rispetto di ciò. Sottolinea come sia ormai chiaro che la mancata approvazione del testo in esame presso il Senato della Repubblica entro venerdì scorso sia ascrivibile non al comportamento dei parlamentari, come riportato anche su certi organi di informazione, ma alla condotta del Governo che ha sbagliato nella presentazione del maxiemendamento. Alla luce di tale esperienza sottolinea come sarebbe necessaria la partecipazione dei ministri ai lavori delle Commissioni parlamentari per comprendere cosa avviene in tale sede. Pur comprendendo la decisione sui tempi di esame del provvedimento, il suo gruppo non ha presentato due proposte emendative perché riteneva che sarebbero state presentate dai relatori in quanto volte a recepire le condizioni formulate dal Comitato per la legislazione. In particolare rileva che il Comitato per la legislazione ha chiesto la soppressione dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del decreto-legge, volto a modificare il termine per l'esercizio della delega per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, di cui all'articolo 40, comma 1, della legge n. 196 del 2009, in quanto sarebbe una violazione del limite del contenuto posto dall'articolo 12, comma 2, lettera a) della legge n. 400 del 1988. Evidenzia come i relatori avrebbero dovuto farsi carico almeno di tale richiesta di modifica e richiama l'articolo 16-bis, comma 6, del regolamento che impone alle Commissioni parlamentari di motivare all'Assemblea le ragioni per le quali abbia

eventualmente ritenuto di non conformarsi al parere espresso dal Comitato per la legislazione. Ricorda in proposito di avere già sollevato la questione in occasione dell'esame di un altro provvedimento in Assemblea. Chiede quindi ai relatori di motivare adeguatamente le ragioni per le quali non riterranno di adeguarsi al parere del Comitato per la legislazione. Sottolinea come i lavori di oggi potrebbero non esser inutili perché esiste una maggioranza parlamentare che dovrebbe pretendere il rispetto delle promesse che il Governo ha effettuato e non accontentarsi di un generico impegno a risolvere le questioni residue nell'ambito dell'esame disegno di legge di stabilità. Ricorda inoltre come il comitato per la legislazione abbia richiamato il Governo ad una maggiore omogeneità e coerenza tra i diversi provvedimenti all'esame delle Camere soprattutto in questa fase della legislatura e ricorda in proposito come le norme sugli enti locali si trovano inevitabilmente ad intrecciarsi con le disposizioni contenute nella cosiddetta carta delle autonomie ancora all'esame del Senato.

Pierangelo FERRARI (PD), *relatore per la I Commissione*, osserva che se i relatori avessero ritenuto quello attuale elusivamente un passaggio di tipo formale, si sarebbero limitati ad esprimere un parere contrario sulle proposte avanzate dall'onorevole Volpi. Viceversa esprime la sua intenzione di interloquire in maniera seria rispetto alle osservazioni formulate dall'onorevole Volpi. In proposito evidenzia che la vera posta in gioco è quella di scegliere se completare il processo di conversione del decreto-legge, ovvero farlo decadere. Evidenzia come questa è la motivazione per la quale, insieme con il relatore per la V Commissione, si trova costretto ad esprimere un parere contrario sulle proposte di modifica avanzate dall'onorevole Volpi. Sottolinea come si tratti di una ragione politica e non di una risposta meramente burocratica, ricordando l'importante contributo svolto dal gruppo della Lega nel corso della prima lettura presso la Camera per apportare

sostanziali miglioramenti al testo. Osserva che, se le Commissioni riunite oggi dovessero modificare il testo in esame, esso finirebbe per decadere inevitabilmente. Chiede quindi quali conseguenze politiche avrebbe anche presso l'opinione pubblica la scelta di far decadere un decreto che riscrive i controlli sugli enti territoriali e attua importanti e attese riduzioni dei costi della politica dei medesimi enti. Pur riconoscendo i limiti del provvedimento e condividendo le osservazioni del Comitato per la legislazione, rileva che le Commissioni sono di fronte ad un'alternativa chiara. Pur consapevole che tali argomentazioni non convinceranno l'onorevole Volpi, esprime tuttavia la convinzione che lui e il suo gruppo non saranno indifferenti alle medesime. Per tali ragioni esprime, anche a nome dell'onorevole Moroni, parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Raffaele VOLPI (LNP), pur ringraziando il relatore Ferrari, evidenzia come la politica dovrebbe dimostrare responsabilità e evidenzia come le argomentazioni addotte non convincano perché, a suo avviso, non si può escludere che il Parlamento eserciti, fino in fondo, il suo dovere di migliorare i testi al suo esame, solo perché essi sono in scadenza. Fa presente che non insisterà in Assemblea per il rispetto del richiamato articolo 16-bis, comma 6, del Regolamento, ma auspica che i relatori dedichino al parere per il Comitato per la legislazione un apposito passaggio della relazione che svolgeranno.

Massimo POLLEDRI (LNP) chiede che si possa discutere sugli emendamenti relativi alle disposizioni in favore delle zone terremotate e chiede al Governo di chiarire i termini dell'accordo tra i presidenti delle regioni terremotate ed il Governo che sarebbe intervenuto nella giornata di ieri. Rileva come vi siano in proposito talune questioni che andrebbero comunque chiarite. Chiede, a nome di tutti i deputati del suo gruppo presenti nelle Commissioni riunite di sottoscrivere l'emendamento Mura 11.1.

Maino MARCHI (PD), pur auspicando una risposta del Governo sulle questioni sollevate, osserva che, se il decreto-legge in esame non fosse convertito, vi sarebbe un disastro per le popolazioni residenti nelle regioni terremotate ben più grave dei problemi politici cui ha fatto riferimento il relatore Ferrari. Rileva come malgrado i limiti del provvedimento la mancata conversione farebbe venire meno tutti i benefici comunque previsti.

Donato BRUNO, *presidente*, annuncia che gli emendamenti Vanalli 3.17 e D'Amico 3.16 sono stati ritirati dai presentatori.

Massimo POLLEDRI (LNP) ricorda che nelle regioni interessate vi sono state fiaccolate per chiedere modifiche al decreto in esame cui hanno partecipato anche esponenti del Partito Democratico.

Maino MARCHI (PD) ricorda che tali manifestazioni si sono svolte durante l'esame del provvedimento da parte del Senato, e quindi in tempo utile per l'approvazione di eventuali modifiche.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA fa presente che dalle riunioni delle tre regioni interessate è emerso un accordo nel quale è stata confermata la posizione già preannunciata al Senato. In particolare, fa presente che il Governo si è impegnato a presentare due proposte emendative, una in materia di danno indiretto, sul cui testo è in corso un approfondimento al fine di assicurare la compatibilità con la normativa europea, che richiede una diretta correlazione tra il danno subito e l'evento sismico, annunciando che sarà fornita di ciò un'apposita certificazione. Fa presente che sarà presentata una seconda proposta emendativa relativa alla cosiddetta busta pesante in merito alla quale è in corso una verifica con l'INPS. Conferma che entrambe le proposte emendative saranno presentate entro la giornata di venerdì e saranno riferite al disegno di legge di stabilità all'esame del Senato. Comunica che anche



i presidenti delle regioni interessate hanno convenuto su tale procedura e s'impegna a nome del Governo sulla risoluzione di tali questioni, annunciando anche la disponibilità a confermare ciò nel corso dell'esame in Assemblea. Evidenzia come al Senato, malgrado taluni incidenti di carattere meramente procedurale, le forze politiche hanno mantenuto lo stesso atteggiamento costruttivo che ha caratterizzato l'esame del provvedimento in esame presso la Camera, e ricorda che l'apposizione della questione di fiducia non ha consentito alle forze di opposizione di esprimere la propria astensione come avvenuto presso questo ramo del Parlamento. Esprimendo grande rispetto per il lavoro della Camera, con riferimento al parere per il Comitato per la legislazione, rileva che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione è stata introdotta al Senato sulla base di proposte di iniziativa parlamentare. Ricorda in proposito come presso i due rami del Parlamento sussistano regole diverse sull'ammissibilità che, a suo avviso, dovrebbero essere uniformate. Ringrazia quindi i relatori per la comprensione manifestata e l'onorevole Volpi per avere sollevato la questione, malgrado le condizioni politiche e procedurali non ne consentano una soluzione in questa fase.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il proprio emendamento 3.1, ricordando come la questione attenga ai limiti per l'applicazione dei controlli interni che vengono qui graduati. Fa presente come spesso sono i piccoli comuni che presentano situazioni che dovrebbero essere monitorate ed in questo senso è stato presentato dal suo gruppo un emendamento volto a ripristinare il testo definito alla Camera. Peraltro, preso atto di quanto emerso dal dibattito, ritira il proprio emendamento 3.1.

Massimo BITONCI (LNP) illustra il proprio emendamento 3.13, ricordando come ci si trova di fronte ad una serie di controlli che sono stati graduati in sede applicativa. Occorre tuttavia tenere pre-

sente che i comuni di piccole dimensioni hanno poco personale e dotazioni differenti rispetto ai grandi comuni. L'emendamento è volto a rivedere il testo affinché la soglia minima di applicazione delle norme venga graduata per i comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Bitonci 3.13 e Simonetti 3.14.

Pierguido VANALLI (LNP) illustra il proprio emendamento 3.9, che riguarda il controllo strategico degli enti locali da effettuare attraverso strutture chiamate a compierlo. L'emendamento del suo gruppo è volto a prevedere che tale struttura sia identificata nel sindaco, in quanto eletto democraticamente a differenza del segretario comunale, richiamato nel testo. Va inoltre considerato che per gli enti locali di piccole dimensioni le figure apicali sono nominate direttamente dal sindaco e allo stesso rispondono. Tanto più, quindi, è opportuno approvare il proprio emendamento 3.9.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Vanalli 3.9 e Bragantini 3.32.

Maria Piera PASTORE (LNP) illustra il proprio emendamento 3.18 che riguarda i controlli sulle società partecipate, che nel testo approvato dal Senato vengono graduati in base alla popolazione. Il proprio emendamento propone di effettuare tali controlli a partire dai comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Pastore 3.18 e Bragantini 3.35.

Matteo BRAGANTINI (LNP) illustra il proprio emendamento 3.19, volto a sopprimere all'articolo 3, capoverso 148-bis, lettera h), capoverso 3-bis, le parole: « fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 ». Si tratta di un profilo molto importante che

potrebbe andare a beneficio delle finanze pubbliche.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni gli emendamenti Bragantini 3.19 e Simonetti 3.37.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il proprio emendamento 3.2, finalizzato a sostituire in riferimento alle società controllate con quello alle società partecipate, ritenendo che il termine utilizzato dal Senato limiti molto il campo di applicazione della norma che attiene alla riduzione delle spese per il personale a determinate condizioni.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente come, a suo avviso, la nozione di società controllata sia più ampia di quello di società partecipata, poiché nel primo caso sono ricomprese anche le società controllate « a cascata ».

Raffaele VOLPI (LNP) rileva come a suo avviso la nozione di società controllata sottintenda, diversamente da quella di società partecipata, che si abbia la maggioranza azionaria dell'ente.

Antonio BORGHESI (IdV) ritira il proprio emendamento 3.2.

Roberto SIMONETTI (LNP) illustra il proprio emendamento 3.23, che attiene al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, proponendo di sostituire alcuni elementi contenuti nel testo approvato dal Senato. Ricorda come la questione sia stata discussa anche nel corso dell'esame alla Camera in prima lettura, prevedendo che i comuni capoluogo avessero una quota *pro-capite* maggiore: la conseguenza è, nel concreto, che si svuotano le dotazioni di molti comuni per darle a quelli di Napoli e di Reggio Calabria.

Rileva come con il proprio emendamento 3.23 venga proposta una soluzione che consente di distribuire in modo uniforme queste somme. Rileva oltretutto come nel 2013 saranno ancora di più i

comuni in dissesto finanziario non per incapacità di gestione ma a causa della politica di irrigidimento che ha caratterizzato il Governo riguardo ai trasferimenti agli enti locali.

Le Commissioni respingono l'emendamento Simonetti 3.23.

Pierguso VANALLI (LNP) illustra il proprio emendamento 3.26, volto a sopprimere le disposizioni finalizzate ad interventi finanziari in favore degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. Intravede infatti il rischio di un'applicazione distorta di tali norme per aggirare la normativa vigente nei confronti di comuni al limite del dissesto.

Maino MARCHI (PD) non ritiene che vi possa essere un interesse ad aggirare la norma nel senso testé prospettato dal collega Vanalli, anche perché ne conseguirebbe lo scioglimento dell'intero consiglio comunale.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che le modifiche apportate dal Senato alle disposizioni in esame siano state peggiorative, portando al paradosso per cui diviene quasi conveniente arrivare al dissesto. Il termine di dieci anni vorrà dire, nella sostanza, che nessuno pagherà più. Si chiede oltretutto se tali disposizioni siano coerenti con la normativa dell'Unione europea.

Rileva inoltre come venga previsto che i piani di rientro dei comuni siano controllati dallo stesso controllato, avendo posto tale funzione in capo all'ANCI. Ritiene evidente che ci si trova di fronte ad una incompatibilità assoluta.

Evidenzia altresì come vada ben tenuto presente che ci sono organismi dell'ANCI come le fondazioni, composti da una serie di persone « trombate » o da ex sindaci che arrivano a guadagnare più di un presidente di regione, che è sicuramente esposto a rischi e a difficoltà molto maggiori.

Matteo BRAGANTINI (LNP) rileva come con le modifiche apportate dal Se-

nato riguardo agli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso si dà un anticipo di cassa a questi enti in condizioni di dissesto invece di assegnare aiuti finanziari agli enti più virtuosi che faticano quotidianamente per avere i conti in ordine ed una gestione corretta.

Rileva inoltre che gli oneri di tale disposizione sono posti, in gran parte, a carico del fondo per il dissesto idrogeologico. Ritieni quindi indegno che si proceda in questo modo, togliendo le risorse che erano previste in favore di un problema realmente esistente nel Paese per darle a comuni sciolti per infiltrazione mafiosa. Sarebbe meglio chiedere i danni a chi ha votato tali persone. Analogamente in questi giorni si prospetta un aumento delle tariffe dell'acqua per ripianare i debiti di chi ha gestito male le risorse idriche.

Raffaele VOLPI (LNP) ricorda come la questione in esame sia stata molto dibattuta nel corso dell'esame in prima lettura e che occorrerebbe prevedere una soluzione più perequativa rispetto alle necessità. Ritieni che si tratti di una questione non posta solo dal suo gruppo ma che investe un problema evidente rispetto ad una grande città del Mezzogiorno. La Corte dei conti ha detto chiaramente che il comune di Napoli non restituirà mai le risorse in questione considerato l'ampio e complesso contenzioso in atto. Sarebbe quindi quanto mai opportuno prevedere forme di responsabilità — che invece non ci saranno — verso amministratori incapaci di svolgere i loro compiti. Ci si trova inoltre di fronte ad un sindaco che non si assumerà, in questo modo, le proprie responsabilità.

Le Commissioni respingono l'emendamento Vanalli 3.26.

Maria Piera PASTORE (LNP) illustra il proprio emendamento 3.27, che riguarda il tema su cui è in corso la discussione, proponendo almeno di ridurre la quota *pro-capite* da 200 euro a 50 euro.

Raffaele VOLPI (LNP) comprende le difficoltà dei comuni che hanno subito lo scioglimento per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ma ritiene che questo non possa essere un elemento premiale. Chiede che almeno la riduzione proposta con l'emendamento Pastore 3.27 venga accolta.

Pierguso VANALLI (LNP) non vorrebbe che a seguito della disposizione in esame si assistesse a fenomeni distorti che si potrebbero definire di « turismo » per scioglimento per fenomeni di infiltrazione mafiosa con personaggi che si spostano da un comune ad un altro. Il rischio è dunque di effetti distorsivi della norma: ribadisce quindi l'esigenza di riflettere attentamente sulla norma in esame prima di votarla.

Fabio MERONI (LNP) ricorda come la questione investa anche le rate dei mutui: con la norma in esame si dà anche la possibilità a questi comuni di pagare i mutui contratti, mentre in altre parti del provvedimento si segue una logica differente nonostante si tratti di comuni virtuosi.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Pastore 3.27, Vanalli 3.7 e Bragantini 4.2.

Raffaele VOLPI (LNP) illustra l'emendamento 9.4, di cui è primo firmatario, evidenziando come risponderebbe a ragioni di equità prevedere un'esenzione dal pagamento dell'IMU per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito agli ascendenti o ai discendenti.

Simonetta RUBINATO (PD) osserva che l'emendamento Volpi 9.4, pur presentando analogie con una proposta emendativa da lei presentata nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità, non appare condivisibile, in quanto non equipara gli immobili concessi in comodato ai familiari fino al primo grado all'abitazione principale, ma prevede una specifica esenzione dall'imposta per tali immobili, che, per-

tanto, gioverebbero di un regime di maggior favore rispetto alla casa destinata all'abitazione. Segnala, in ogni caso, che un suo ordine del giorno su questa materia è stato accolto dal Governo.

Matteo BRAGANTINI (LNP), con riferimento all'emendamento Volpi 9.4, evidenzia che il suo gruppo ha condotto una battaglia per escludere un aggravio della tassazione per gli immobili concessi in comodato ai familiari di primo grado sin dall'esame del decreto-legge n. 201 del 2011, quando le proposte emendative presentate al riguardo furono respinte e gli ordini del giorno in materia non furono accolti dal Governo, che invece accolse un ordine del giorno solo pochi mesi più tardi. Denuncia, al riguardo, un atteggiamento incoerente del PD e dell'UdC, che a livello nazionale hanno approvato le disposizioni che hanno istituito l'IMU senza prevedere esenzioni o agevolazioni, mentre a livello territoriale lamentano la tassazione degli immobili concessi in comodato ai familiari più stretti. Osserva, in proposito, che gli immobili concessi in comodato sono spesso il frutto di sacrifici finanziari di famiglie di modeste condizioni che hanno acquistato un'abitazione bifamiliare, destinando una delle due unità abitative ai figli. Rileva, altresì, che in queste situazioni è difficile ipotizzare un passaggio di proprietà che attribuisca la titolarità dell'immobile al comodatario, in quanto le famiglie sono restie a realizzare un'operazione che potrebbe creare liti e incomprensioni tra i figli. Chiede, pertanto, di farsi carico di una situazione che danneggia gravemente famiglie di anziani, lamentando nuovamente l'atteggiamento irresponsabile dei gruppi del PD e dell'UdC che in questa sede si oppongono a misure che, invece, invocano a livello territoriale.

Rolando NANNICINI (PD) invita a considerare che l'IMU assorbe anche la componente immobiliare dell'IRPEF e le relative addizionali.

Le Commissioni respingono l'emendamento Volpi 9.4.

Pierguido VANALLI (LNP) illustra l'emendamento Bitonci 9.5, di cui raccomanda l'approvazione, osservando come sia un fenomeno assolutamente comune in alcune realtà territoriali la presenza di due autorimesse per una sola abitazione. Rileva, tuttavia, che attualmente la prima autorimessa è considerata come unità pertinente, mentre la seconda è tassata come un bene di lusso, ancorché spesso siano gli stessi enti territoriali a richiedere la realizzazione di tali unità immobiliari, imponendo anche i relativi oneri di urbanizzazione. Osserva, dal resto, come un problema analogo si ponga anche per le strutture realizzate in territori montuosi o boschivi per essere destinate a ricovero di attrezzi e mezzi agricoli, spesso utilizzati per il mantenimento in condizioni di praticabilità dei boschi e dei territori non urbanizzati.

Matteo BRAGANTINI (LNP) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Bitonci 9.5, evidenziando come non si possa prevedere un regime fiscale penalizzante per la seconda autorimessa che costituisce sostanzialmente una pertinenza dell'abitazione principale. Osserva, del resto, che risponde ad un interesse pubblico evitare un'eccessiva presenza di veicoli sulle strade, come dimostrano le previsioni contenute nei regolamenti edilizi a livello territoriale.

Roberto SIMONETTI (LNP) invita ad approvare l'emendamento Bitonci 9.5, da lui sottoscritto, evidenziando come le disposizioni relative all'IMU dimostrino in modo evidente come il Governo intenda « fare cassa » attraverso la tassazione realizzata a livello territoriale. Osserva, peraltro, che non tutti i comuni seguono comportamenti coerenti, in quanto alcuni consentono di accatastare come unità pertinente anche immobili siti a grande distanza dall'unità principale, mentre altri sono più severi. Ritiene, pertanto, auspicabile una correzione alla normativa vigente nel senso indicato dall'emendamento Bitonci 9.5.

Raffaele VOLPI (LNP) ritiene che gli interventi dei colleghi che lo hanno preceduto abbiano chiarito in modo efficace la rilevanza delle questioni affrontate dall'emendamento Bitonci 9.5 e invita, pertanto, ad approvare tale proposta emendativa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bitonci 9.5.

Massimo POLLEDRI (LNP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 9.6, volto a prevedere un'esenzione dall'IMU per gli immobili accatastati e dichiarati inagibili siti nelle aree interessate dal sisma del maggio 2012, sottolineando come si tratti di una misura attesa dalle popolazioni.

Le Commissioni respingono l'emendamento Polledri 9.6.

Antonio BORGHESI (IdV) ritira l'emendamento Mura 11.1, di cui è firmatario.

Donato BRUNO, *presidente*, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative presentate, comunica che le Commissioni VI, VIII e XI hanno espresso parere favorevole mentre la X Commissione e la Commissione per le questioni regionali non si sono espresse.

Antonio BORGHESI (IdV) annuncia l'astensione del proprio gruppo sulla votazione del mandato ai relatori a riferire in senso favorevole all'Assemblea.

Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori, onorevole Ferrari e onorevole Moroni, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 13.15.**



ALLEGATO

**Decreto-legge 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa (C. 5520-B Governo).**

**EMENDAMENTI**

ART. 3.

*Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 147, comma 3, sostituire le parole:* con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 *con le seguenti:* con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

*Conseguentemente, alla medesima lettera:*

*capoverso ART. 147-ter:*

*comma 1:*

*primo periodo, sostituire le parole:* con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 *con le seguenti:* con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

*secondo periodo, sostituire le parole:* con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 *con le seguenti:* con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

*comma 5, primo periodo, sostituire le parole:* con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a

15.000 abitanti a decorrere dal 2015 *con le seguenti:* con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

**3. 1. Borghesi, Favia, Mura.**

*Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 147, comma 3, sostituire le parole:* con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 *con le seguenti:* con popolazione superiore a 30.000 persone.

*Conseguentemente, alla medesima lettera:*

*capoverso ART. 147-ter:*

*comma 1:*

*primo periodo, sostituire le parole:* con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 *con le seguenti:* con popolazione superiore a 30.000 persone;

*secondo periodo, sostituire le parole:* con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 *con le seguenti:* con popolazione superiore a 30.000 persone;

*comma 5, primo periodo, sostituire le parole:* con popolazione superiore a



100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 con le seguenti: con popolazione superiore a 30.000 persone.

- 3. 13.** Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Vanalli, Pastore, Bragantini, Meroni, Volpi.

*Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 147-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: amministrativa aggiungere le seguenti: e contabile.*

- 3. 14.** Simonetti, Polledri, D'Amico, Vanalli, Pastore, Bragantini, Meroni, Volpi, Bitonci.

*Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 147-ter, comma 2, sostituire le parole: la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale con le seguenti: l'esclusiva direzione del segretario comunale.*

- 3. 17.** Vanalli, Pastore, Bragantini, Meroni, Volpi, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

*Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 147-ter, comma 2, sostituire le parole: del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale con le seguenti: del segretario comunale.*

- 3. 16.** D'Amico, Vanalli, Pastore, Bragantini, Meroni, Volpi, Bitonci, Simonetti, Polledri.

*Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 147-ter, comma 2, sostituire le parole: segretario comunale con la seguente: sindaco.*

- 3. 9.** Vanalli, Bitonci, Volpi, Pastore, Bragantini, Simonetti, D'Amico, Meroni.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso ART. 147-quater.*

- 3. 32.** Bragantini, Vanalli, Bitonci, Pastore, Polledri, Simonetti, D'Amico, Volpi, Meroni.

*Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 147-quater, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 con le seguenti: con popolazione superiore a 30.000 persone.*

- 3. 18.** Pastore, Bragantini, Meroni, Volpi, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Vanalli.

*Al comma 1, sopprimere la lettera g-bis).*

- 3. 35.** Bragantini, Pastore, Vanalli, Bitonci, Volpi, Polledri, Simonetti, D'Amico, Meroni.

*Al comma 1, lettera h), capoverso 3-bis, sopprimere le parole: , fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.*

- 3. 19.** Bragantini, Meroni, Volpi, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Vanalli, Pastore.

*Al comma 1, sopprimere la lettera q).*

- 3. 37.** Simonetti, Vanalli, Pastore, Volpi, Bitonci, Meroni, Bragantini, Polledri, D'Amico.

*Al comma 1, lettera q), capoverso 3-bis, sostituire la parola: controllate con la seguente: partecipate.*

- 3. 2.** Borghesi, Favia, Mura.

*Al comma 1, lettera r), capoverso ART. 243-ter, comma 3, alinea, sostituire le pa-*

*role*: 300 per abitante per i comuni *con le seguenti*: 100 per abitante per i comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, euro 200 per abitante per i comuni con popolazione tra 100.000 e 500.000 abitanti, euro 300 per abitante per i comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti.

- 3. 23.** Simonetti, Polledri, D'Amico, Vanalli, Pastore, Bragantini, Meroni, Volpi, Bitonci.

*Al comma 1, lettera r), sopprimere il capoverso ART. 243-quinquies.*

- 3. 26.** Vanalli, Pastore, Bragantini, Meroni, Volpi, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

*Al comma 1, lettera r), capoverso ART. 243-quinquies, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 200 con la seguente: 50.*

- 3. 27.** Pastore, Bragantini, Meroni, Volpi, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Vanalli.

*Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:*

*7-ter.* Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- 3. 7.** Vanalli, Bitonci, Bragantini, Pastore, Polledri, D'Amico, Simonetti, Meroni, Volpi.

#### ART. 4.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 90 milioni di euro per l'anno 2013, 190 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2013, 100 milioni di euro.*

- 4. 2.** Bragantini, Meroni, Volpi, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Vanalli, Pastore.

#### ART. 9.

*Al comma 6-quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Sono altresì esentati dal pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovuta per l'unità immobiliare non adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari fino al primo grado. La disposizione di cui al precedente periodo opera nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2012 e 2013; al minore introito derivante dalla disposizione si ricorre attraverso le risorse di cui all'articolo 4 del presente decreto.

- 9. 4.** Volpi, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Vanalli, Pastore, Bragantini, Meroni.

*Al comma 6-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* All'articolo 13, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo » sono soppresse.

- 9. 5.** Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Vanalli, Pastore, Bragantini, Meroni, Volpi.

*Al comma 6-quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'imposta non è dovuta per l'anno 2013 per gli immobili accatastati e dichiarati inagibili nell'area interessata dal

terremoto del maggio 2012 ovvero nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 ». La disposizione di cui al precedente periodo opera nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2012 e 2013; al minore introito derivante dalla disposizione si ricorre attraverso le risorse di cui all'articolo 4 del presente decreto

**9. 6.** Polledri, Rainieri, Pini, Bitonci, Simonetti, D'Amico, Vanalli, Pastore, Bragantini, Meroni, Volpi.

ART. 11.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 20 dicembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2013.*

*Conseguentemente:*

*al comma 6, sostituire le parole: 20 dicembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2013;*

*al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare corrispondenti maggiori entrate.*

**11. 1.** Mura, Borghesi, Favia, Piffari.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle isole. C. 4093 Siragusa, C. 4995 Pes e C. 5268 Siragusa ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato</i> ) .....	46
ALLEGATO ( <i>Testo unificato elaborato dal comitato ristretto, adottato come nuovo testo base dalla Commissione</i> ) .....	48
Disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle isole. Testo unificato C. 4093 Siragusa, C. 4995 Pes e C. 5268 Siragusa ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	47

##### SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del presidente della VII Commissione, Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario all'istruzione, università e ricerca, Marco Rossi Doria.

##### La seduta comincia alle 13.

**Disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle isole. C. 4093 Siragusa, C. 4995 Pes e C. 5268 Siragusa.**  
(*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 novembre.

Alessandra SIRAGUSA (PD), *relatore per la VII Commissione*, esprime soddisfazione per il proficuo lavoro svolto dalle Commissioni, finalizzato ad assicurare il

principio della continuità didattica nei territori disagiati, cercando di individuare le modalità più idonee a tale scopo. Ringrazia, in particolare, i membri della Commissione lavoro che hanno seguito l'attività del Comitato ristretto che ha elaborato il testo ora in esame. Anche a nome della collega Pelino, propone quindi di adottare come nuovo testo per il seguito dell'esame il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato*).

Paola PELINO (PdL), *relatore per la XI Commissione*, osserva che il testo unificato, testé illustrato dal relatore per la VII Commissione, rappresenta il risultato di un lavoro condiviso svolto dai gruppi, che ha consentito di individuare un punto di equilibrio tra le esigenze di continuità didattica delle scuole presenti nei territori disagiati e la fase di oggettiva difficoltà economica in cui versa il Paese. Dopo avere messo in evidenza che tale provvedimento tende, pertanto, a porre rimedio anche a talune pesanti limitazioni di funzionalità imposte agli istituti dai recenti

interventi di revisione della spesa pubblica, auspica che su di esso si registri un ampio consenso, anche ai fini di un suo possibile trasferimento alla sede legislativa.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, si associa ai ringraziamenti ai colleghi della Commissione lavoro per l'efficace lavoro compiuto ai fini dell'elaborazione del testo in esame.

Paola GOISIS (LNP) rileva come il testo in esame sia diverso da quello esaminato nel Comitato ristretto, in particolare all'articolo 4.

Alessandra SIRAGUSA (PD), *relatore per la VII Commissione*, rassicura l'onorevole Goisis sul fatto che il testo riflette quello esaminato in Comitato ristretto. In particolare all'articolo 4, si è inserito il solo comma 5, relativo alla copertura finanziaria, differendo dal testo previgente per ipotesi configurate come alternative.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, sulla base di quanto indicato dai relatori, propone quindi di adottare il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, come nuovo testo base per il prosieguo dell'esame.

La Commissione adotta quindi il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, come nuovo testo per il seguito dell'esame in sede referente.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 15 della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.15.**

**Disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle isole.**

**Testo unificato C. 4093 Siragusa, C. 4995 Pes e C. 5268 Siragusa.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

**La seduta comincia alle 15.45.**

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta odierna.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti e che pertanto, il testo sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia la presentazione di proposte emendative, che potranno essere esaminate allorché il provvedimento sarà trasferito in sede legislativa.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia quindi l'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

ALLEGATO

**Disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle isole (C. 4093 Siragusa, C. 4995 Pes e C. 5268 Siragusa).**

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO,  
ADOTTATO COME NUOVO TESTO BASE DALLA COMMISSIONE**

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. Al fine di garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità, di salvaguardare la continuità territoriale, di assicurare parità di trattamento a tutti i minori, nonché di garantire l'obbligo di istruzione e la qualità del sistema scolastico anche nei territori geograficamente svantaggiati e in quelli a bassa densità demografica, la presente legge riconosce e valorizza le scuole di montagna e delle piccole isole, nonché le scuole dei territori a bassa densità demografica, definite ai sensi dell'articolo 2.

## ART. 2.

*(Individuazione delle istituzioni scolastiche destinatarie degli interventi).*

1. Ai fini di cui alla presente legge:

a) per scuole di montagna si intendono i plessi scolastici situati nei comuni montani individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tra quelli situati nei territori caratterizzati da difficoltà di comunicazione e di trasporto tali da rendere svantaggioso il raggiungimento

di un centro urbano presso il quale sono presenti scuole del medesimo ordine e grado;

b) per scuole delle piccole isole si intendono i plessi scolastici situati nelle isole minori;

c) per scuole dei territori a bassa densità demografica si intendono i plessi scolastici situati in territori che presentano una densità di popolazione inferiore a 80 abitanti per chilometro quadrato.

## ART. 3.

*(Interventi per l'installazione di nuove tecnologie).*

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina agli istituti scolastici di cui all'articolo 2 un finanziamento per l'installazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche.

2. A decorrere dall'anno 2013 è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo per le finalità di cui al comma 1, con una dotazione di 700.000 euro annui. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2013 e 2014 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello



stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ART. 4.

*(Incentivi a favore della continuità didattica).*

1. Gli incarichi a tempo determinato dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di ruolo, per le scuole di ogni ordine e grado di cui all'articolo 2 hanno di norma validità triennale. La validità degli incarichi di cui al periodo precedente può essere ridotta a uno o due anni, qualora il personale incaricato non abbia effettivamente prestato servizio in modo continuativo per l'intero anno scolastico sino al termine delle lezioni o nel caso in cui intervengano, negli anni successivi al primo, differenti e comprovate esigenze organizzative.

2. Ai dirigenti scolastici, ai docenti e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di ruolo, che fanno espressa richiesta di servizio nelle scuole di cui all'articolo 2 e che dimostrano di possedere contestualmente residenza e domicilio nei territori in cui tali scuole sono situate, è attribuita la precedenza di nomina nell'ordine delle rispettive graduatorie, nei trasferimenti, nei passaggi di cattedra e negli incarichi a tempo indeterminato.

3. Ai dirigenti scolastici, ai docenti e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di ruolo, assunto a tempo determinato o a tempo indeterminato e non residente, che presta effettivamente servizio in modo continuativo nelle scuole di cui all'articolo 2, è riconosciuta l'equiparazione ai residenti circa il diritto alla riduzione del costo del biglietto dei trasporti marittimi e terrestri, ove previsto.

4. Il servizio effettivamente prestato, in modo continuativo, dal personale docente

con contratto di lavoro a tempo determinato assegnato a pluriclassi nelle scuole di ogni ordine e grado di cui all'articolo 2 è valutato in misura doppia.

5. Per le finalità di cui al comma 3, è istituito a decorrere dall'anno 2013, presso il Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 500.000 euro, destinato a finanziare il concorso delle regioni alle spese di trasporto sostenute dai docenti per raggiungere le località dove sono ubicati gli istituti scolastici di cui alla presente legge. Il contributo è riconosciuto nella misura prevista per i residenti nelle località interessate. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2013 e 2014 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. In sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il Fondo è ripartito tra le regioni dove sono ubicati gli istituti scolastici di cui alla presente legge.

ART. 5.

*(Supplenze brevi).*

1. Al fine di assicurare la tempestività della sostituzione dei docenti assenti nelle scuole di cui all'articolo 2, ove si debba ricorrere a supplenze temporanee, limitatamente alle supplenze di durata non superiore a un mese, è assicurata la precedenza assoluta ai docenti che dimostrano di possedere contestualmente residenza e domicilio nel territorio nel quale è conferita la supplenza. Le supplenze non sono prorogabili.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	50
AUDIZIONI:	
Seguito dell'audizione del Ministro per lo sviluppo economico, infrastrutture e trasporti, Corrado Passera, sulla strategia energetica nazionale ( <i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	50

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 5 dicembre 2012.*

L'ufficio di presidenza congiunto si è riunito dalle 13.30 alle 13.40.

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente della VIII Commissione, Roberto TORTOLI. — Interviene il Ministro per lo sviluppo economico, infrastrutture e trasporti, Corrado Passera.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Seguito dell'audizione del Ministro per lo sviluppo economico, infrastrutture e trasporti, Corrado Passera, sulla strategia energetica nazionale.**

*(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).*

Roberto TORTOLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda altresì che, dopo la relazione del Ministro svoltasi nella seduta del 22

novembre 2012, alcuni deputati avevano fatto pervenire al Ministro medesimo quesiti sui temi oggetto della sua audizione.

Chiede, quindi, se, prima di dare la parola al Ministro Passera, vi siano deputati che intendano porre ulteriori quesiti e osservazioni.

Intervengono, quindi, per formulare ulteriori quesiti e osservazioni, i deputati Federico TESTA (PD), Ermete REALACCI (PD), Aldo DI BIAGIO (FLpTP), Giuseppe VATINNO (IdV), Armando DIONISI (UdCpTP), Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), Laura FRONER (PD) e Stefano SAGLIA (Pdl).

Il Ministro Corrado PASSERA fornisce risposte e precisazioni in ordine ai quesiti formulati dai deputati successivamente alla relazione svolta nella seduta del 22 novembre 2012, nonché a quelli ulteriori avanzati dai deputati nella seduta odierna.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.**

*N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-07883 Bernardini: Sul centro di identificazione ed espulsione (CIE) di Palazzo San Gervasio a Potenza.	
5-06564 Vилlecco Calipari: Sui centri di identificazione ed espulsione (CIE) .....	52
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	60
5-05810 Grimoldi: Uso del logo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco .....	52
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	63
5-07726 Farina Coscioni: Guanti in dotazione ai Vigili del fuoco .....	53
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	64
5-05262 Marco Carra: Su una procedura selettiva per l'assunzione di Vigili del fuoco ....	53
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	66
5-08396 Codurelli: Riorganizzazione dei Nuclei sommozzatori del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, con particolare riguardo alla Lombardia .....	53
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	67
5-07998 Livia Turco: Attestazione della presenza dello straniero sul territorio italiano ....	54

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina a tutela delle persone affette dal morbo celiaco. Nuovo testo C. 4894 Palagiano (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	54
ALLEGATO 6 (Parere approvato) .....	68
Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali. C. 4699 Sbai (Parere alla XI Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	54
ALLEGATO 7 (Parere approvato) .....	69
Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi. C. 5584, approvata dal Senato (Parere alla X Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	54
ALLEGATO 8 (Parere approvato) .....	70
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 Nastri ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni) ....	55
ALLEGATO 9 (Parere approvato) .....	71
Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della costituzione. C. 5603 Giancarlo Giorgetti (Parere alla V Commissione) (Esame e rinvio) .....	55

#### INTERROGAZIONI

Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. —

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Giovanna Ferrara.

**La seduta comincia alle 14.05.**

**5-07883 Bernardini: Sul centro di identificazione ed espulsione (CIE) di Palazzo San Gervasio a Potenza.**

**5-06564 Vilecco Calipari: Sui centri di identificazione ed espulsione (CIE).**

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che le interrogazioni 5-07883 Bernardini e 5-06564 Vilecco Calipari, vertendo sul medesimo argomento, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Giovanni FERRARA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, non può dichiararsi soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Auspicava, infatti, che con il nuovo Esecutivo si arrivasse ad una fase di smantellamento dei CIE, che sono in Italia luoghi peggiori del carcere, dove vengono tenute persone anche se non hanno commesso reati. Alcuni dei soggetti che si trovano nei CIE escono dal carcere ma hanno già scontato la loro pena. Vista la propria opinione sui carceri italiani sottolinea che affermare che i CIE sono ancora peggiori possa rendere l'idea della gravità della situazione.

Ricorda come in questi luoghi vi è un'ampia diffusione di psicofarmaci, anche perché altrimenti sarebbe ancora più difficile trattenervi le persone. Non comprende inoltre per quali ragioni non si proceda ad una identificazione delle persone quando queste sono in carcere.

Prende atto di quanto evidenziato oggi dal sottosegretario riguardo all'intenzione di fare il possibile affinché i centri in questione abbiano le caratteristiche previste dalla Convenzioni internazionali. Deve tuttavia rilevare come da più parti, anche in occasione di recenti visite, è stato evidenziato come si tratti di luoghi peggiori delle carceri, paragonabili forse solo agli zoo, con strutture articolate in gabbie. In questi luoghi non vi è neanche la possibilità, consentita in carcere, di svolgere alcune attività lavorative e ricreative.

Auspica inoltre che — se si decide di continuare a mantenere i CIE — non si

procede ancora con le gare al ribasso, che non sono in grado in alcun modo di assicurare i necessari *standard*.

Roberto ZACCARIA (PD), cofirmatario dell'interrogazione 5-06564 Vilecco Calipari, replicando, aggiunge che sui CIE il suo gruppo ha svolto un'indagine sistematica, con visite *in loco*, che si è conclusa con un rapporto che giunge a considerazioni molto vicine a quelle testé evidenziate dalla collega Bernardini.

Rileva come la questione del CIE sia molto complessa e la loro chiusura non risolve il problema per cui sono stati creati. L'idea è quella di un superamento di questo modello.

La condizione di queste persone sottoposte a provvedimenti di natura amministrativa e non a detenzione, pone una serie di problemi di costituzionalità: è quindi necessario cercare di rendere la permanenza in questi luoghi la più breve possibile. Ricorda infatti che i problemi si sono aggravati anziché risolti quando è stata portata da sei a dodici mesi la durata massima consentita.

Ricorda altresì come alcuni anni fa è stata adottata una circolare degli allora ministri Amato e Mastella che cercava di risolvere il problema dell'identificazione delle persone nelle carceri. Si tratta, infatti, di una questione molto seria, dovuta anche al fatto che le autorità diplomatiche sono contrarie a completare le pratiche di identificazione nelle carceri mentre ciò diviene un po' più semplice nei CIE.

Ritiene infine che la situazione peggiori anche a causa della promiscuità tra persone molto diverse tra loro. Concorda inoltre con la collega Bernardini sulla necessità di evitare le gare al ribasso, anche perché i costi divengono comunque molto elevati per le forze dell'ordine e per l'intero sistema Paese.

**5-05810 Grimoldi: Uso del logo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.**

Il sottosegretario Giovanni FERRARA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Giovanni FERRARA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Raffaele VOLPI (LNP), cofirmatario, replicando si dichiara insoddisfatto della risposta del sottosegretario.

Sottolinea, infatti, il carattere meritorio dell'Associazione di vigili del fuoco volontari di Lissone e chiama a testimone di ciò il collega Meroni, che per due mandati è stato sindaco di quel paese. Si tratta di un'associazione *onlus*, iscritta all'albo regionale, che collabora col Comune e fornisce attrezzature.

Riguardo al fatto che l'associazione non faccia più uso del marchio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, osserva che si tratta di un passo inevitabile in presenza di una diffida. Non gli sembra, invece, corretto, l'atteggiamento del Capo del dipartimento verso l'associazione, atteggiamento che non lo mette in buona luce. Nel dichiarare che la risposta fornita dal sottosegretario sarà portata a conoscenza del territorio interessato, si chiede, infine, cosa ci sia dietro alla questione oggetto dell'interrogazione, se non la solita diafrasi tra vigili del fuoco effettivi e vigili del fuoco volontari.

**5-07726 Farina Coscioni: Guanti in dotazione ai Vigili del fuoco.**

Il sottosegretario Giovanni FERRARA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maurizio TURCO (PD), cofirmatario, replicando si dichiara del tutto insoddisfatto. Osserva che i vigili del fuoco saranno delusi nell'apprendere che esiste un sistema di sicurezza più idoneo di quello attualmente in uso, ma che sarà utilizzato a partire dalla prossima fornitura. Sottolinea che i vigili del fuoco rimasti ustionati erano vigili del fuoco esperti e che, quindi, non regge l'ipotesi che gli incidenti in questione siano stati causati dalla loro imperizia.

In ogni caso, la notizia di un nuovo bando per la fornitura di guanti è senz'altro una rilevante novità che risponde parzialmente ai quesiti posti nell'interrogazione che non sono solo degli interroganti ma ancora di più dei vigili del fuoco.

**5-05262 Marco Carra: Su una procedura selettiva per l'assunzione di Vigili del fuoco.**

Il sottosegretario Giovanni FERRARA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marco CARRA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del sottosegretario e della sua esaustiva illustrazione dei fatti, che può personalmente confermare, avendo avuto contatti diretti con gli interessati.

Auspica che le sentenze che dovranno essere pronunciate siano favorevoli ai vigili del fuoco oggetto dell'interrogazione. Ricorda che si tratta di soggetti che, nel prendere servizio presso il Corpo dei vigili del fuoco, hanno sottoscritto l'impegno a non svolgere altro lavoro e che, di conseguenza, si sono licenziati dai precedenti impieghi. Allo stato attuale, quindi, sono disoccupati.

Auspica, in conclusione, che l'amministrazione dello Stato possa porre rimedio a questa situazione che rischia di diventare drammatica.

**5-08396 Codurelli: Riorganizzazione dei Nuclei sommozzatori del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, con particolare riguardo alla Lombardia.**

Il sottosegretario Giovanni FERRARA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Lucia CODURELLI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta. La risposta fornita dal sottosegretario conferma, infatti, la sua preoccupazione.

Il sottosegretario ha citato altre realtà di accorpamenti, ma desidera sottolineare che in questo processo di ristrutturazione



non si è tenuto conto della particolare situazione della Lombardia, non solo rispetto all'elevato numero di abitanti, ma in particolare per la presenza di fiumi e di ben cinque bacini. Non è quindi comprensibile l'accorpamento con Milano del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Como.

Rileva inoltre la specificità dei sommozzatori che assicurano il soccorso e la tutela della sicurezza. Il nucleo di Como è, dunque, parte importante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il fatto che soffra di mancanza di risorse non ne giustifica certo la chiusura.

Tornerà, insieme con la collega Braga, confermataria dell'interrogazione, a sollecitare il Ministro dell'interno a tenere conto, nell'opera di ristrutturazione e di tagli, delle esigenze di sicurezza e di soccorso assicurate, lo ribadisce, dal nucleo oggetto dell'interrogazione.

**5-07998 Livia Turco: Attestazione della presenza dello straniero sul territorio italiano.**

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, constatata l'assenza dell'onorevole Livia Turco, s'intende che abbia rinunciato all'interrogazione in titolo.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.45.**

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 15.50.**

**Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina a tutela delle persone affette dal morbo celiaco.**

**Nuovo testo C. 4894 Palagianò.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra brevemente il provvedimento in esame e formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.**  
**C. 4699 Sbai.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi.**

**C. 5584, approvata dal Senato.**

(Parere alla X Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 8*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale.**

**Testo unificato C. 3905 Nastri ed abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 novembre 2012.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, richiamando quanto già evidenziato nella relazione svolta nella precedente seduta, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 9*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della costituzione.**

**C. 5603 Giancarlo Giorgetti.**

(Parere alla V Commissione).

*(Esame e rinvio).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, avverte che, considerata la complessità della proposta in esame, si riserva di presentare una proposta di parere nella prossima seduta. Ricorda quindi che la proposta di legge in esame reca disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, ai sensi del nuovo sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, il quale prevede che il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e dei criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le

spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni siano stabiliti da una apposita legge che dovrà essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

Oltre a quanto previsto dal nuovo sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione il testo attua l'articolo 5, commi 1-3, della citata legge costituzionale n. 1 del 2012, che specifica i contenuti e gli ambiti che dovrà disciplinare la predetta legge, cosiddetta « rinforzata », la cui approvazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2013.

La relazione illustrativa della proposta di legge, nel rilevare come la stessa intenda dare attuazione alle disposizioni costituzionali sopra richiamate; la relazione evidenzia, in particolare, come l'esigenza di assicurare una tempestiva definizione della disciplina di dettaglio del principio del pareggio di bilancio sia connessa anche alla raccomandazione del Consiglio del 10 luglio 2012 sul Programma nazionale di riforma 2012 dell'Italia, la quale sollecita il nostro Paese all'adozione di provvedimenti nel periodo 2012-2013 volti a « garantire che il chiarimento delle caratteristiche chiave del pareggio di bilancio inserito nella Costituzione, ivi compreso un adeguato coordinamento tra i diversi livelli amministrativi, sia coerente con il quadro dell'Unione europea ».

Più specificamente la proposta di legge reca, ai sensi delle citate norme costituzionali, disposizioni volte a dare attuazione al principio dell'equilibrio tra entrate e spese del bilancio delle pubbliche amministrazioni e della sostenibilità del debito pubblico (Capi II-V, articoli 3-13), disciplina i contenuti della legge di bilancio (Capo VI, articoli 14-15) e istituisce l'Organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio (Capo VII, articoli 16-19). La proposta reca, inoltre, norme relative alle funzioni di controllo della Corte dei Conti

sui bilanci delle amministrazioni pubbliche, nonché disposizioni finali di coordinamento con la legge di contabilità e finanza pubblica n.196 del 2009 (Capo VIII, articoli 20 e 21).

Più in dettaglio, il Capo I della proposta di legge (articoli 1 e 2) reca l'oggetto e le definizioni, specificando il carattere di legge «rinforzata» del provvedimento — che potrà essere modificato esclusivamente da una legge successiva adottata con la medesima maggioranza assoluta disposta dall'articolo 81, sesto comma, della Costituzione —, e indicando le definizioni utilizzate nell'ambito della legge, con espliciti rinvii a quanto previsto nell'ordinamento dell'Unione europea.

Il Capo II, ribadisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche, sancito in via costituzionale ai sensi del nuovo comma 1 dell'articolo 97 della Costituzione, di assicurare l'equilibrio dei bilanci, specificando (articolo 3) che tale equilibrio corrisponde all'obiettivo di medio termine, ossia al valore del saldo strutturale individuato sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea, che per l'Italia è attualmente il pareggio di bilancio calcolato in termini strutturali, ossia corretto per tenere conto degli effetti del ciclo economico e al netto delle misure *una tantum*.

L'equilibrio dei bilanci s'intende conseguito, peraltro, quando il saldo strutturale, calcolato in sede di consuntivo, evidenzia uno scostamento dall'obiettivo di medio termine inferiore allo 0,5 per cento del PIL, ovvero quando assicura il rispetto del percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine nei casi di eventi eccezionali — che consentono il ricorso all'indebitamento — e di scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale, ovvero quando evidenzia uno scostamento dal medesimo percorso inferiore alla predetta percentuale dello 0,5 per cento del PIL indicata all'articolo 8, comma 1.

In attuazione del nuovo primo comma dell'articolo 97 della Costituzione, la proposta di legge ribadisce altresì (articolo 4) l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di assicurare la sostenibilità del debito

pubblico, specificando che qualora il rapporto debito/PIL superi il valore di riferimento definito dall'ordinamento dell'Unione europea (60 per cento del PIL), in sede di definizione degli obiettivi si debba tenere conto della necessità di garantire una riduzione dell'eccedenza rispetto a tale valore in coerenza con quanto previsto dal medesimo ordinamento, ai sensi del quale gli Stati il cui debito supera il 60 per cento del PIL dovranno adottare interventi per ridurlo con un ritmo adeguato, assumendo come riferimento una diminuzione dell'eccedenza di debito al ritmo di un ventesimo all'anno in media negli ultimi tre anni.

In attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge costituzionale n. 1 del 2012, la proposta di legge reca le regole sulla spesa, stabilendo (articolo 5) che il tasso annuo programmato di crescita della spesa delle pubbliche amministrazioni non possa essere superiore al tasso di riferimento calcolato in coerenza con la normativa dell'Unione europea e che i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio debbano indicare, per il triennio di riferimento, il livello massimo in termini nominali articolato per sottosectori della spesa delle pubbliche amministrazioni.

La proposta dà quindi attuazione (articolo 6) al secondo comma del nuovo articolo 81 della Costituzione, che consente il ricorso all'indebitamento al verificarsi di eventi eccezionali, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. In tale ambito viene specificato che per eventi eccezionali si intendono i periodi di grave recessione economica relativi anche dell'area dell'euro o all'intera Unione europea e gli eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi inclusi quelli relativi alla difesa e alla sicurezza della Repubblica, nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.

Quanto alla procedura di autorizzazione, si prevede che il Governo, qualora ritenga indispensabile discostarsi tempo-

raneamente dall'obiettivo programmatico per fronteggiare i suddetti gli eventi eccezionali, sentita la Commissione europea, presenti alle Camere una relazione di aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, nonché le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico.

Il piano di rientro deve prevedere in ogni caso una correzione annuale dello scostamento in termini strutturali rispetto all'obiettivo programmatico non inferiore allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo.

Il Capo III della proposta di legge reca una specifica disciplina tesa a far fronte ad eventuali scostamenti degli andamenti di finanza pubblica rispetto agli obiettivi programmatici, diversi da quelli già considerati per il caso di eventi eccezionali, prevedendo a tal fine un meccanismo di correzione volto ad assicurare il ritorno all'obiettivo programmatico.

Viene in proposito introdotta (articolo 7) una procedura volta a prevenire tale eventualità, affidando al Ministro dell'economia e delle finanze l'effettuazione di una attività di monitoraggio in corso d'anno sugli andamenti di finanza pubblica: qualora da tale attività emerga il rischio che si determinino scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici, il Governo «rende comunicazioni in merito alle Camere», cui, pertanto spetteranno le conseguenti eventuali determinazioni. Qualora, ciò nonostante, si determinino scostamenti, diversi da quelli eccezionali, già previsti dal precedente articolo 6 del disegno di legge in esame, il Governo, ai sensi dell'articolo 8, verifica, in base ai dati di consuntivo, se rispetto all'obiettivo programmatico si registri una deviazione corrispondente ad almeno lo 0,5 per cento del Pil riferita al risultato dell'esercizio precedente ovvero, in termini cumulati, a quelli dei due esercizi precedenti; qualora tali scostamenti si possano riflettere anche sugli obiettivi per l'anno

in corso e per quelli successivi del periodo di programmazione, deve evidenziarne le cause ed indicare le misure correttive tali da assicurare il ritorno all'obiettivo programmatico entro l'anno successivo a quello in cui si è rilevato lo scostamento.

Il Capo IV reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico. Viene a tale fine preliminarmente stabilito (articolo 9) che i bilanci delle autonomie territoriali si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano un pareggio del saldo complessivo di bilancio e il pareggio del saldo di parte corrente, ossia, in particolare: *a)* un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; *b)* un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti (la quota in conto interessi è già inclusa nell'ambito delle spese correnti).

Quanto al ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali, previsto solo per finanziare spese di investimento e con l'obbligo di adozione di piani di ammortamento per il rimborso del debito, viene stabilita (articolo 10) una procedura di intesa a livello regionale per consentire che l'accesso al debito dei singoli enti avvenga nei limiti consentiti dalla necessità di assicurare, per l'anno di riferimento, l'equilibrio complessivo a livello di comparto regionale, misurato in termini di cassa.

Una specifica disciplina è dettata (articolo 11) per il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, che prevede a tal fine l'istituzione di un Fondo straordinario, alimentato da quota parte delle risorse derivanti dal ricorso dello Stato all'indebita-

mento consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo del saldo del conto consolidato.

Viene infine stabilito un concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico (articolo 12), prevedendo che nelle fasi favorevoli del ciclo economico sia determinata, nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, la misura del contributo del complesso dei predetti enti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, a valere sulle maggiori entrate locali derivanti dal ciclo. È relativo alla definizione del concetto di equilibrio del bilancio per le amministrazioni pubbliche non territoriali.

Con il Capo V, per quanto concerne le amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano la contabilità finanziaria si dispone (articolo 13) che l'equilibrio del bilancio sia conseguito qualora, sia in sede di bilancio di previsione che in quella di rendiconto, si registri un saldo, in termini di cassa e di competenza, in pareggio o positivo, tra le entrate finali e le spese finali.

Il Capo VI reca le norme relative al bilancio dello Stato, definendo (articolo 14) sia il principio dell'equilibrio del bilancio dello Stato — stabilendo che esso corrisponde, sia in sede di bilancio di previsione che in sede di rendiconto, ad un valore del saldo netto, da finanziare o da impiegare, coerente con gli obiettivi programmatici di equilibrio stabiliti nei documenti di programmazione finanziaria — sia il contenuto proprio della legge di bilancio. A tale ultimo riguardo (articolo 15), la disciplina proposta prevede, sostanzialmente, l'unificazione in un unico documento (la legge di bilancio) degli attuali contenuti della legge di stabilità e della legge di bilancio, ciò in coerenza con la scelta costituzionale di conferire al bilancio una valenza di legge sostanziale. Oltre a formalizzare le previsioni di entrata e di spesa in base alla disciplina vigente, la legge di bilancio potrà quindi assumere una portata sostanziale, attraverso l'introduzione di disposizioni volte a innovare la legislazione vigente.

Il Capo VII reca l'istituzione dell'organismo indipendente previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *f*), della citata legge costituzionale, che viene denominato (articolo 16) « Ufficio parlamentare di bilancio », avente le funzioni di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio. L'Ufficio, con sede presso le Camere, ha una composizione collegiale di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati d'intesa dai Presidenti delle Camere nell'ambito di un elenco di dieci soggetti — appartenenti a specifiche categorie — indicati dalle Commissioni bilancio di ciascuna Camera a maggioranza dei 2/3 dei rispettivi componenti. I membri, la cui opera è incompatibile con altre attività professionale, durano in carica 6 anni e non possono essere confermati.

Con riguardo al personale, l'articolo 17 ne affida la scelta al Consiglio, nell'ambito di unità che possono essere scelte tra i dipendenti delle Camere, delle pubbliche amministrazioni, ovvero mediante contratti a tempo determinato di diritto privato, con apposite procedure selettive; la complessiva dotazione è stabilita in 30 unità per i primi tre anni di attività dell'Ufficio, e fino a 40 unità successivamente, con possibilità, inoltre, di avvalimento di consulenti ed esperti, da scegliersi nell'ambito di un apposito elenco predisposto dall'Ufficio medesimo. Quanto alle funzioni, l'articolo 18 prevede che le stesse concernano, oltre che le attività di previsione e di verifica sul quadro macroeconomico e sugli andamenti di finanza pubblica, anche il conseguimento degli obiettivi finanziari, l'osservanza delle regole di bilancio e, inoltre, la sostenibilità della finanza pubblica nel lungo periodo. La dotazione finanziaria è stabilita dall'articolo 19.

Il Capo VIII reca norme volte ad affidare nuove funzioni di controllo alla Corte dei conti (articolo 20) sui bilanci delle amministrazioni pubbliche, prevedendo tra l'altro che la Corte parifichi, secondo le modalità già stabilite per il rendiconto dello Stato i bilanci delle regioni a statuto



ordinario nonché disposizioni finali (articolo 21) di coordinamento con la vigente disciplina contabile. Ad eccezione del Capo IV, concernente l'equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali, e della nuova disciplina in materia di contenuto della legge di bilancio, di cui si prevede l'applicazione a decorrere dal 1°

gennaio 2015, le disposizioni della proposta di legge in esame si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**

## ALLEGATO 1

**5-07883 Bernardini: Sul centro di identificazione ed espulsione (CIE) di Palazzo San Gervasio a Potenza.****5-06564 Villecco Calipari: Sui centri di identificazione ed espulsione (CIE).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente alle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno presentate dall'Onorevole Bernardini e dall'Onorevole Villecco Calipari, con le quali si chiedono notizie in merito al CIE di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza.

Come è noto, il centro di Palazzo San Gervasio, è stato attivato per l'accoglienza di cittadini extracomunitari provenienti dal Nord Africa, in relazione alle fasi acute dell'emergenza umanitaria. La struttura ha ospitato, circa 500 stranieri, prevalentemente tunisini, sino al 18 aprile 2011, allorché, rilasciati i permessi di soggiorno per motivi umanitari a tutti gli occupanti, il centro è stato completamente svuotato.

Successivamente, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del successivo 21 aprile, la struttura è stata trasformata in Centro di Identificazione ed Espulsione temporaneo, con una capienza massima di 100 unità.

Conseguentemente sono stati resi necessari lavori di messa in sicurezza, nonché l'adeguamento dei servizi igienico sanitari, al fine di ospitare circa 90 cittadini tunisini, successivamente espulsi.

Il Prefetto di Potenza con decreto del 7 giugno 2011, ha istituito una commissione che ha effettuato sopralluoghi presso la struttura.

In particolare, è stato verificato che i servizi igienici, sebbene oggetto più volte di atti vandalici, erano stati sistematicamente ripristinati e che l'assistenza sanitaria,

assicurata dall'ente gestore, veniva integrata con la presenza di un medico per dodici ore al giorno, di personale infermieristico ventiquattro ore su ventiquattro, nonché con la disponibilità di un'ambulanza del 118.

Le operazioni di progressivo svuotamento della struttura sono terminate il 23 giugno 2011, data dalla quale il centro risulta pertanto inutilizzato. Si è provveduto, quindi, allo smantellamento della tendopoli e di tutte le strutture mobili rese fatiscenti dai migranti.

Dopo la proroga dello stato di emergenza umanitaria sino al 31 dicembre 2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto la prosecuzione dell'attività del centro di Palazzo San Gervasio, per una capienza di 150 posti. In attesa della ristrutturazione, il Centro comunque non ha più ospitato cittadini extracomunitari.

Infatti, già nel mese di luglio 2011 è stata siglata dalla Prefettura di Potenza e dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Puglia e la Basilicata una convenzione per l'esecuzione dei lavori di adeguamento e ristrutturazione del CIE.

Al riguardo, lo scorso 17 ottobre la Commissione Tecnico-Consultiva del Ministero dell'interno ha approvato il progetto definitivo, redatto dal predetto Provveditorato, con il quale si prevede la costruzione di moduli abitativi costituiti da prefabbricati suddivisi in zone dedicate, dotate di impianti di condizionamento ter-

mico e di ventilazione. Il Provveditorato, in qualità di stazione appaltante, provvederà entro la fine dell'anno a bandire la gara per appaltare i lavori, il cui inizio è previsto per marzo 2013.

Ed è proprio con l'obiettivo di ampliare la ricettività generale dei C.I.E. che il Ministero dell'Interno si è attivato affinché strutture temporanee presenti nei comuni di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), di Trapani, località Kinisia e di Palazzo San Gervasio (Potenza), potessero essere utilizzate in via definitiva.

Peraltro, la misura del trattenimento si è dimostrata utile per consentire l'identificazione dello straniero, tenuto conto che alcune Rappresentanze diplomatiche, interessate al riguardo, hanno tempi di risposta non brevi.

In merito alla questione relativa all'accesso al CIE, voglio ricordare che le associazioni e gli avvocati che avevano fatto richiesta di incontrare i migranti erano stati autorizzati ad accedere alla struttura, secondo le indicazioni generali valide per tutti i centri presenti sul territorio nazionale.

Al fine di garantire la massima trasparenza, il Ministro dell'interno ha anche emanato il 13 dicembre 2011 una direttiva relativa alle modalità di accesso ai Centri, con la quale sono stati confermati pressoché integralmente i contenuti della precedente disposizione del 24 aprile 2007, salvo alcune eccezioni determinate da esigenze di ordine o sicurezza pubblica, valutate dai Prefetti.

Nell'autorizzare l'ingresso viene sempre richiamata l'attenzione circa il puntuale rispetto di specifiche prescrizioni volte a tutelare la sicurezza e i diritti degli ospiti e, in particolare, il diritto alla *privacy*.

I consistenti flussi di immigrazione degli ultimi anni hanno richiesto la realizzazione di un sistema dotato di adeguate articolazioni logistiche e strutturali in grado di accogliere le particolari categorie di soggetti ospitati.

Il Ministero dell'interno e, in particolare, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione valuta con la massima attenzione le condizioni di vivibilità in tali

strutture, individuando gli interventi ritenuti necessari ad assicurare un migliore *standard* di accoglienza e un maggiore livello di sicurezza per gli ospiti e per gli operatori.

È noto che gli standard dei servizi, qualitativi e quantitativi, proprio allo scopo di realizzare condizioni uniformi, debbono corrispondere a un capitolato unico d'appalto e tendere a garantire, secondo il principio di uguaglianza, l'assoluto rispetto delle diverse appartenenze culturali, etniche, linguistiche e delle credenze religiose.

In merito allo specifico quesito relativo al sistema di *audit*, ricordo che le Prefetture svolgono attività di controllo e di monitoraggio diretta alla verifica degli standard di accoglienza previsti nel capitolato.

Il sistema di *audit* prevede l'invio alle Prefetture di apposite schede di rilevazione semestrale, contenenti specifiche domande sui servizi erogati, compresi quelli dedicati all'assistenza sanitaria ed al tempo libero.

La rilevazione è finalizzata anche a riscontrare eventuali criticità nella gestione dei centri, al fine di porre in essere interventi migliorativi delle condizioni di accoglienza.

Per quanto concerne il primo semestre 2011, nonostante lo stato di emergenza umanitaria relativa all'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dal Nord-Africa, dai dati raccolti è emersa una sostanziale corrispondenza tra gli standard dei servizi resi dal gestore e quanto previsto dal capitolato unico d'appalto. È emersa, altresì, l'esigenza di dedicare particolare attenzione alla rilevazione delle attività di carattere ludico e socio-culturale nei CIE ed alla partecipazione degli stranieri a tali attività.

Allo stato attuale sono in corso di elaborazione i dati relativi al secondo semestre 2011 ed al primo semestre 2012.

Inoltre, presso i centri governativi opera il progetto *Presidium*, giunto alla VII annualità, svolto in collaborazione con le Organizzazioni internazionali del settore, che prevede, accanto a servizi di assistenza

sociale e supporto umanitario agli immigrati, anche il monitoraggio sulle procedure di accoglienza, con particolare attenzione al rispetto dei diritti umani.

In fase di rinnovo del progetto *Presidium* per l'anno 2013, verrà rafforzata la collaborazione tra il Ministero dell'interno e le organizzazioni partecipanti, sotto il profilo del monitoraggio. In particolare,

verrà prevista l'istituzione di apposite commissioni presso le Prefetture territorialmente competenti, a cui parteciperanno anche rappresentanti delle predette organizzazioni. Le commissioni avranno il compito, tra l'altro, di verificare e valutare i dati raccolti nell'ambito delle rilevazioni semestrali, prima dell'invio al Ministero dell'interno.

## ALLEGATO 2

**5-05810 Grimoldi: Uso del logo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione all'ordine del giorno, gli Onorevoli Grimoldi e Cavallotto chiedono di conoscere le ragioni che impediscono all'Associazione Civici Pompieri di Lissone, di utilizzare il logo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco allo scopo di pubblicizzare le proprie iniziative.

Devo premettere, innanzitutto, che ai sensi dell'articolo 15-*bis* della legge 26 febbraio 2010, n. 26, (di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195), l'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è esclusivamente riservato agli operatori appartenenti al corpo stesso. Resta, tuttavia, ferma la facoltà del Capo Dipartimento di autorizzare, anche attraverso apposite convenzioni, l'uso temporaneo dei predetti segni, denominazioni, stemmi ed emblemi.

Le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a diffidare l'Associazione Civici Pompieri di Lissone ad utilizzare il logo dei Vigili del Fuoco, pertanto, vanno ricercate nella mancanza di qualsiasi attività convenzionale o autorizzativa.

Da informazioni assunte dal locale Comando Provinciale, l'Associazione ha peraltro recepito l'esigenza rappresentata eliminando la fiamma del Corpo Nazionale VV.FF. dal proprio logo.

Pertanto i rapporti che attualmente intercorrono con la predetta Associazione sono improntati alla massima correttezza e collaborazione, tanto che recentemente è stata anche stipulata una Convenzione con il Comando Provinciale con finalità di tipo formativo, che prevede attività di istruzione e promozione rivolte agli aspiranti vigili volontari.

## ALLEGATO 3

**5-07726 Farina Coscioni: Guanti in dotazione ai Vigili del fuoco.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno, l'Onorevole Farina Coscioni ed altri chiedono di conoscere quali verifiche ed iniziative intenda porre in essere il Governo in merito ai casi di ustioni riportate alle mani da personale di alcuni Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

Tali episodi hanno interessato in particolare alcuni Vigili del Fuoco dei Comandi Provinciali di Vicenza, Viterbo, Modena, Pesaro ed Arezzo.

Al riguardo, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha disposto l'immediato avvio di tutti gli accertamenti necessari a verificare le circostanze e la dinamica degli incidenti, nonché le condizioni tecniche dei guanti da intervento, al fine di assicurare la garanzia dell'incolumità degli operatori del soccorso pubblico.

È stato pertanto disposto l'immediato prelievo, presso i Comandi Provinciali interessati, di campioni appartenenti alla medesima partita di guanti utilizzati dai Vigili rimasti infortunati.

I predetti campioni sono stati consegnati a un laboratorio certificato, segnalato dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), che li ha sottoposti alle prove di resistenza al calore, al fine di verificare il possesso delle condizioni tecniche prescritte dalla normativa di settore.

Le prove hanno confermato i livelli di protezione indicati dal fabbricante e verificati dalla Commissione di Collaudo: i dispositivi raggiungono valori di resistenza al calore superiori a quelli richiesti dalla normativa europea.

Contemporaneamente alle analisi sui guanti, è stata disposta la costituzione di apposita Commissione di verifica, compo-

sta da dirigenti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con specifica competenza in materia, con il compito di acquisire ogni utile elemento di conoscenza in ordine agli infortuni.

La Commissione si è recata presso i Comandi Provinciali in cui si sono verificati gli incidenti ed ha effettuato specifiche indagini su ogni episodio, riscontrando che essi sono stati causati da condizioni operative più severe rispetto al livello di protezione offerto dal Dispositivo di Protezione Individuale e dal superamento dei tempi ammissibili di contatto o di esposizione.

Alcuni degli episodi analizzati hanno evidenziato come, anche in scenari d'incendio del tutto ordinari, si possa verificare un superamento del limite protettivo offerto dai guanti e, soprattutto, che il superamento di questo limite può essere avvertito dall'operatore solo dopo la compromissione dell'epidermide e del derma.

La tecnologia nella produzione dei Dispositivi di Protezione Individuale ha dei limiti oggettivi nell'elevare il grado di isolamento termico di un indumento protettivo, che deve salvaguardare le esigenze ergonomiche e di destrezza connesse all'attività del vigile del fuoco. Un livello di isolamento maggiore mediante un ispessimento del tessuto sarebbe, infatti, controproducente per la sicurezza dell'operatore sia a causa della diminuita capacità di articolazione delle mani, sia per la maggiore capacità di accumulo di energia termica dell'indumento.

A seguito delle risultanze delle indagini effettuate, l'Amministrazione dell'interno ha previsto che la gara per la fornitura di guanti protettivi per Vigili del Fuoco -



inserita nel programma di previsione per l'anno 2013 – farà riferimento ad un nuovo capitolato tecnico che prevede un ulteriore miglioramento delle caratteristiche di resistenza al fuoco.

In particolare sarà aumentata la resistenza al calore convettivo, radiante e per contatto, tenendo comunque presente che il contemporaneo rispetto degli altri, già citati, requisiti – quali quelli meccanici ed ergonomici – costituisce, comunque, un limite insuperabile all'innalzamento del grado di isolamento termico.

Voglio assicurare che l'incolumità degli operatori dei Vigili del Fuoco, quotidianamente impegnati in rischiosi interventi di

soccorso, rappresenta obiettivo prioritario ed imprescindibile dell'azione del Governo e del Ministero dell'interno in particolare.

Infatti, per il corretto uso di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale, in uso ai Vigili del Fuoco esiste uno specifico modulo addestrativo inserito nel percorso formativo di base degli allievi Vigili del Fuoco.

L'Amministrazione dell'interno, inoltre, continuerà a porre in essere ogni necessaria, ulteriore iniziativa per salvaguardare la salute degli operatori, prevedendo – ove necessario – sia modifiche delle procedure, sia mirati interventi in sede informativa.

## ALLEGATO 4

**5-05262 Carra: Su una procedura selettiva per l'assunzione di Vigili del fuoco.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta, gli Onorevoli Carra e Laratta chiedono quali iniziative intenda assumere il Ministro dell'interno per la riassunzione di 14 vigili del fuoco ai quali, per effetto dell'esito finale di un lungo contenzioso giurisdizionale conclusosi con sfavorevole sentenza del Consiglio di Stato (n. 9/2011), è stato notificato l'avviso di avvio di procedimento finalizzato all'annullamento della nomina a vigile del fuoco.

La vicenda trae origine dalla procedura cosiddetta di « stabilizzazione » dei vigili del fuoco volontari bandita nell'anno 2007, alla quale detti vigili parteciparono pur non essendo in possesso di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione (aver effettuato almeno 120 giorni di richiamo in servizio come volontari nel quinquennio antecedente la data del 1° gennaio 2007).

Inizialmente esclusi dal concorso gli interessati furono ammessi, su decisione cautelare del Consiglio di Stato, alla procedura selettiva: solo 11 superarono le prove previste e vennero assunti con riserva dell'esito del giudizio di merito.

Il Consiglio di Stato, con sentenza definitiva n. 9/2011, nel rigettare il ricorso principale ha stabilito che i candidati non avevano il requisito necessario per partecipare al concorso, avendo rilevato « la

legittimità dei provvedimenti dell'Amministrazione impugnati in primo grado ».

L'Amministrazione ha dovuto adottare, pertanto, un provvedimento che – sciogliendo la riserva contenuta nei propri decreti ministeriali di assunzione – ha decretato l'annullamento della nomina dei vigili del fuoco.

Avverso il provvedimento, gli interessati hanno proposto ricorso al TAR della Campania ed al TAR della Calabria, con contestuale istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

Con appositi decreti cautelari, il TAR della Campania, lo scorso 20 settembre, ha accolto l'istanza di sospensione dell'annullamento della nomina di 7 ricorrenti, fissando l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 24 ottobre 2013.

Gli aspiranti vigili del fuoco, pertanto, sono stati provvisoriamente riammessi in servizio con riserva dell'esito della discussione collegiale dell'istanza.

Anche il TAR Calabria ha accolto la richiesta di sospensione proposta dai restanti 4 ricorrenti, i quali saranno pertanto riammessi in servizio con riserva dell'esito del giudizio di merito fissato per il 22 febbraio del prossimo anno.

Fino alle date indicate dall'Autorità giudiziaria amministrativa, pertanto, gli interessati permarranno in servizio con riserva dell'esito del giudizio di merito.

## ALLEGATO 5

**5-08396 Codurelli: Riorganizzazione dei Nuclei sommozzatori del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, con particolare riguardo alla Lombardia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione all'ordine del giorno gli Onorevoli Codurelli e Braga chiedono al Ministero dell'interno notizie in merito alla chiusura del nucleo sommozzatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Como.

Al riguardo, ricordo che, al fine di razionalizzare le risorse e di contenere la spesa pubblica è in fase di attuazione un progetto di riorganizzazione del servizio dei Nuclei Sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

Lo studio ha preso in esame dati e parametri, quali il rischio idraulico, le tipologie di interventi, nonché la distribuzione dei turni di servizio, in ragione dell'efficienza e dell'efficacia della risposta operativa alla domanda di soccorso tecnico.

L'analisi evidenzia la necessità di una progressiva riduzione dei Nuclei dagli attuali 28 a 21 ed il conseguente trasferimento del personale presso le strutture specialistiche vicine.

La riorganizzazione tiene anche conto dell'organico ridotto e dei turni di servizio coperti. Infatti, i nuclei con ridotto organico sono in grado di coprire solo un

turno sui quattro in cui si articola il servizio, determinando una gestione onerosa in termini di risorse logistiche ed umane.

L'esiguità dell'organico rende, inoltre, difficoltosa l'organizzazione dell'attività di addestramento che, per questa particolare tipologia di servizio di soccorso, risulta essere quanto mai indispensabile.

In particolare, il Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Como, verrà accorpato – in ambito di soccorso acquatico regionale – al Nucleo del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Milano, in collaborazione con il Nucleo Elicotteri di Varese Malpensa.

L'accorpamento del Nucleo di Como con quello di Milano – previsto nel nuovo assetto territoriale – potrà consentire, da una parte, una riduzione dei costi di gestione e, dall'altra, una razionalizzazione operativa dei dispositivi.

Nell'ambito dello stesso programma di riorganizzazione è prevista la soppressione dei nuclei di Ferrara, La Spezia, Grosseto, Viterbo, Brindisi e Salerno con la destinazione ai nuclei vicini delle risorse umane e strumentali in dotazione.

## ALLEGATO 6

**Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina a tutela delle persone affette dal morbo celiaco (Nuovo testo C. 4894 Palagiano).**

**PARERE APPROVATO**

Le comunico che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, da me presieduto, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4894 Palagiano, recante « Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina a tutela delle persone affette dal morbo celiaco »;

considerato che il provvedimento è riconducibile alla materia « tutela della salute », che rientra negli ambiti di potestà

legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

richiamata, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale n. 8 del 2011, secondo cui competono allo Stato le responsabilità relative alla sperimentazione e alla certificazione d'efficacia e di non nocività delle sostanze farmaceutiche e del loro impiego terapeutico a tutela della salute pubblica,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 7

**Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali (C. 4699 Sbai).**

**PARERE APPROVATO**

Le comunico che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, da me presieduto, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 4699 Sbai, recante « Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali »;

rilevato che il provvedimento è riconducibile alla materia di potestà esclusiva statale « ordinamento civile », ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione;

preso atto che il provvedimento è ispirato dal principio di uguaglianza e non discriminazione di cui all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, secondo il quale « tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**



## ALLEGATO 8

**Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi (C. 5584, approvata dal Senato).****PARERE APPROVATO**

Le comunico che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, da me presieduto, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 5584, approvata dal Senato, recante « Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi »;

considerato che il provvedimento investe, in via prevalente, la materia « tutela della concorrenza » che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riserva alla competenza esclusiva dello Stato;

richiamata, altresì, la giurisprudenza costituzionale in tema di marchi e segni distintivi e, in particolare, la sentenza

della Corte Costituzionale n. 368 del 2008, in cui è stata rilevato la sostanziale convergenza della disciplina di tutti i segni distintivi verso una identica funzione e la molteplicità degli interessi dalla stessa tutelati; si tratta di una convergenza agevolmente desumibile dalle norme nazionali che, tra l'altro, hanno ricondotto alla « proprietà industriale » i molteplici segni distintivi, stabilendo il principio dell'unitarietà degli stessi (articoli 1 e 22 del decreto legislativo n. 30 del 2005), in quanto tutti costituiscono mezzi di designazione e presentazione di un prodotto, occorrendo che la loro regolamentazione sia ispirata al divieto di inganno dei consumatori, alla tutela degli imprenditori ed all'esigenza di garantire la corretta e libera esplicazione dell'iniziativa economica,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 9

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale (Testo unificato C. 3905  
Nastri ed abb.).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3905 Nastri ed abbinate, recante « Disposizioni in materia di agricoltura sociale », come risultante dall'esame in sede referente;

rilevato che:

il provvedimento è riconducibile prevalentemente alle materie agricoltura e servizi sociali, che rientrano nella competenza legislativa residuale delle regioni;

alcune regioni hanno già adottato proprie leggi in materia di agricoltura sociale;

l'articolo 1 del provvedimento in esame, nel dichiarare le finalità della legge, si richiama al rispetto dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lett. *m*), della Costituzione, che rimette alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

l'articolo 3 del testo in esame dispone che le regioni adeguino le proprie leggi al fine di consentire l'accreditamento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi; che il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni avvengano secondo le disposizioni previste dal soggetto accreditante competente per l'attività, in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'articolo 7; e che le imprese accreditate sulla base del possesso

di requisiti minimi (che si intendono definiti dalle regioni) siano iscritte in un elenco ufficiale costituito a livello regionale;

il richiamo all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione non appare sufficiente a ricondurre il provvedimento in esame nell'alveo della materia di cui alla citata lettera *m*): infatti secondo la giurisprudenza costituzionale l'attribuzione allo Stato della competenza esclusiva su tale materia si riferisce alla fissazione dei livelli strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto (tra le altre, si vedano le sentenze n. 168 e n. 50 del 2008; n. 322 del 2009 e n. 248 del 2011);

sempre secondo la Corte costituzionale, la potestà legislativa statale sulla determinazione dei livelli strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale può essere invocata in relazione a specifiche prestazioni delle quali le norme statali definiscono il livello essenziale di erogazione (sentenze n. 423 del 2004, n. 285 e n. 120 del 2005 e n. 328 del 2006): quella di cui alla lettera *m*) citata non costituisce, infatti, una « materia » in senso stretto, bensì una competenza trasversale, idonea cioè ad investire tutte le materie, consentendo una restrizione dell'autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costi-

tuzione (sentenza n. 387 del 2007) e, appunto per questo, non permette allo Stato di individuare il fondamento costituzionale della disciplina di interi settori materiali (sentenze n. 383 e n. 285 del 2005);

d'altro canto, ancora secondo la Corte costituzionale, la lettera m) può essere invocata anche nei particolari casi in cui la determinazione del livello essenziale di una prestazione non permetta, da sola, di realizzare utilmente la finalità di garanzia dallo stesso prevista, espressiva anche dello stretto legame esistente tra tale parametro ed i principi di cui agli articoli 2 e 3, comma secondo, della Costituzione, che garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo e l'uguaglianza in senso sostanziale dei cittadini (sentenza n. 10 del 2010);

considerato che:

l'articolo 3 prevede altresì che, in caso di inerzia delle regioni, il Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, definisca con decreto i requisiti minimi necessari per l'accreditamento delle imprese e la conseguente iscrizione nell'elenco ufficiale costituito a livello regionale;

la sentenza n. 240 della 2004 della Corte costituzionale, nel chiarire i limiti entro i quali il legislatore statale può disciplinare il potere sostitutivo nei confronti delle regioni, ha indicato la necessità che «l'esercizio dei poteri sostitutivi sia previsto e disciplinato dalla legge, la quale deve altresì definirne i presupposti sostanziali e procedurali; che la sostituzione riguardi il compimento di atti o attività prive di discrezionalità nell'an; che il potere sostitutivo sia esercitato da un

organo di Governo o sulla base di una decisione di questo; che la legge predisponga congrue garanzie procedurali, in conformità al principio di leale collaborazione »;

in particolare, le « congrue garanzie procedurali, in conformità al principio di leale collaborazione » appaiono predisposte dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, al quale occorrerebbe quindi fare richiamo: tale articolo prevede che « nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegni all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario »;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1 sia soppresso il richiamo all'articolo 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione;

2) l'articolo 3, comma 1, sia riformulato nel senso di prevedere la facoltà per le regioni di dettare norme per l'accreditamento degli operatori dell'agricoltura sociale nell'ambito del sistema regionale di gestione dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 2 del provvedimento; sia conseguentemente soppresso il comma 2 del medesimo articolo 3.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI:

5-08320 Bernardini: Sul suicidio di un assistente della polizia penitenziaria del carcere di Poggioreale ..... 74

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ..... 80

5-08322 Bernardini: Sulle carenze strutturali e trattamentali della casa circondariale di Marsala e sul decreto di chiusura del carcere stesso ..... 74

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ..... 82

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 75

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di adozioni da parte delle famiglie affidatarie. C. 3459 Vassallo, C. 3854 Savino, C. 4077 Motta, C. 4279 Lupi e C. 4326 Giammanco. (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione testo base) ..... 75

ALLEGATO 3 (Testo unificato) ..... 83

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009. C. 5508 Governo. (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ..... 75

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012. C. 5509 Governo. (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ..... 76

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011. C. 5511 Governo. (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ..... 77

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi. C. 5584, approvata dal Senato. (Parere alla X Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ..... 77

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. C. 3303 Lucà ed abb.). (Parere alla XII Commissione) (Rinvio del seguito dell'esame) ..... 78

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1235 Ferranti, recante modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, di Tullio Padovani, ordinario di diritto penale presso la Scuola superiore S. Anna di Pisa nonché di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Unione camere penali italiane .....	78
AVVERTENZA .....	79

## INTERROGAZIONI

*Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Antonino Gullo.*

**La seduta comincia alle 12.30.**

**5-08320 Bernardini: Sul suicidio di un assistente della polizia penitenziaria del carcere di Poggioreale.**

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rita BERNARDINI (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta del Governo, che pensa di risolvere il tragico fenomeno dei suicidi di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che prestano servizio presso istituti penitenziari attraverso l'istituzione di un numero verde dedicato proprio agli operatori penitenziari. Non si tiene conto invece che lo stress al quale sono sottoposti gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, dipende sia dalle gravi carenze strutturali dell'ambiente nel quale operano che dalle stesse condizioni di lavoro (turni massacranti, rinuncia a turni di riposo e a ferie, continue situazioni di emergenza). Inoltre molti agenti penitenziari lavorano a centinaia di chilometri dalle loro famiglie, non avendo peraltro quelle soddisfazioni lavorative che meriterebbero, non essendo ad esempio equiparati agli appartenenti alle altre forze di polizia. Ritiene pertanto che per cercare di porre rimedio al fenomeno dei suicidi da parte degli agenti della polizia penitenziaria sarebbe opportuno sanare le

gravi carenze che caratterizzano il loro lavoro.

**5-08322 Bernardini: Sulle carenze strutturali e trattamenti della casa circondariale di Marsala e sul decreto di chiusura del carcere stesso.**

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rita BERNARDINI (PD) si dichiara insoddisfatta rilevando come la ragione che giustificherebbe la chiusura del carcere di Marsala sia del tutto pretestuosa, in quanto la circostanza che si tratta di un penitenziario che trova sede nel centro storico cittadino è comune a molte altre carceri, come ad esempio Regina Coeli, Poggioreale ed il carcere di Bologna, senza che si sia sentita l'esigenza di chiuderle. Non si tiene peraltro conto che nelle carceri di piccole dimensioni, come il carcere di Marsala si riesce a raggiungere un ottimo rapporto umano tra il personale penitenziario ed i detenuti al contrario di quanto avviene nelle carceri più grandi. In merito alla questione della richiesta di due detenuti di essere trasferiti in altri istituti, sottolinea quanto paradossale sia la risposta del Governo laddove si giustifica il mancato trasferimento attraverso il sovraffollamento degli istituti nei quali effettuare il trasferimento stesso. Non si tiene conto che il medesimo sovraffollamento vi è anche negli istituti dai quali si chiede di essere trasferiti. La circostanza poi che non sarebbe pervenuta all'amministrazione penitenziaria una delle richieste di trasferimento è un elemento che dovrebbe far riflettere il DAP sulla mancanza di conoscenza da parte dei detenuti dei loro diritti e doveri. Invita su quest'ul-



timo punto il Ministro Severino ad attuare quanto da lei preannunciato circa la pubblicazione e divulgazione nelle carceri di una Carta dei diritti e doveri dei detenuti.

**La seduta termina alle 12.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 13.15.

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Antonino Gullo.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

**Disposizioni in materia di adozioni da parte delle famiglie affidatarie.**  
**C. 3459 Vassallo, C. 3854 Savino, C. 4077 Motta, C. 4279 Lupi e C. 4326 Giammanco.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione testo base).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 4 dicembre 2012.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, presenta una proposta di testo unificato (*vedi allegato 3*) da adottare come testo base che tiene conto sia delle diverse proposte di legge abbinata che delle audizioni svoltesi ieri.

Ritiene che, dopo le naturali verifiche in sede parlamentare e le eventuali modifiche che si potrebbero apportare al testo per migliorarlo, si potrebbe arrivare ad una rapida definizione di un testo da portare in Aula ovvero da trasferire in sede legislativa. Rileva di aver assunto come « linea-guida » della proposta di testo unificato l'intervento del Presidente del tribunale dei minori di Roma, Melita Ca-

vallo, prendendo anche alcuni spunti dalle relazioni degli altri auditi, con particolare riferimento al riflesso sul territorio di talune statuizioni normative contenute nelle proposte abbinata.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, pone in votazione la proposta di testo unificato del relatore.

La Commissione adotta come testo base il testo unificato proposto dal relatore (*vedi allegato 3*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 12 dicembre prossimo, alle ore 14.

**La seduta termina alle 13.30.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Antonino Gullo.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009. C. 5508 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione. – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Angela Napoli, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra il contenuto del provvedimento.

Osserva come l'Accordo di cooperazione tra Italia ed Estonia, siglato a Tallin l'8 settembre 2009, sia finalizzato al rafforzamento degli sforzi comuni nella lotta contro la criminalità organizzata in tutte le sue manifestazioni, il terrorismo e il narcotraffico con l'obiettivo, più in generale, di meglio tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica nei due Paesi, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e agli accordi internazionali da entrambi riconosciuti.

L'Accordo, che si compone di 16 articoli, si basa essenzialmente – come sottolineato nella relazione illustrativa che corredata di disegno di legge di ratifica – sulla previsione di un costante scambio informativo finalizzato alla cooperazione bilaterale nelle materie d'interesse comune ai due Paesi.

L'articolo 1, segnatamente, prevede che le Parti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali vigenti, intraprendano ogni attività finalizzata ad intensificare gli sforzi comuni a contrasto della criminalità organizzata, del terrorismo e del narcotraffico; a tale fine sono previste regolari consultazioni tra i rappresentanti dei Ministeri dell'Interno dei due Paesi.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, segnala l'articolo 3, in base al quale le Parti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e fatti salvi gli obblighi derivanti da altri accordi bilaterali o multilaterali, promuoveranno reciprocamente, su richiesta, procedure di indagine su attività relative a criminalità organizzata e prevenzione di atti terroristici, dando immediata comunicazione dei risultati.

Ai sensi dell'articolo 6 la cooperazione bilaterale comprende, sempre conformemente alle rispettive normative nazionali, la ricerca delle persone perseguite per un reato o ricercate per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza.

Segnala, inoltre, l'articolo 10 che prevede adeguata tutela per le informazioni e i dati sensibili, che potranno essere scambiati conformemente al diritto interno di ciascuna Parte.

Rileva infine come il disegno di legge di ratifica presenti un contenuto tipico che non pone questioni di rilievo per la Commissione giustizia.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012.**

**C. 5509 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Scelli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, osserva come l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012, sia stato redatto sulla base del modello TIEA (*Tax information Exchange agreement*) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002, che consiste in un accordo finalizzato allo scambio di informazioni tra gli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare una convenzione contro le doppie imposizioni.

L'Accordo in esame si compone di 13 articoli.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala l'articolo 11, che prevede la possibilità di avviare una procedura amichevole al fine della risoluzione di controversie tra le Parti riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo.

Rileva infine come il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo rechi un contenuto tipico e non ponga questioni di rilievo.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011.**

**C. 5511 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Scelli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, osserva come il Protocollo in esame, firmato a Città del Messico il 23 giugno 2011, modifichi la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

Il Protocollo si compone di tre paragrafi, che introducono una innovazione di carattere formale e definitorio, relativa alla denominazione del Ministero dell'economia e delle finanze, e prevedono una più ampia cooperazione tra le amministrazioni dei due Paesi comprensiva, tra l'altro, dell'inopponibilità del segreto bancario, del rafforzamento della cooperazione nella lotta all'evasione e dell'adesione agli *standard* dell'OCSE in materia.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica reca un contenuto tipico che non pone questioni di rilievo.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi.**

**C. 5584, approvata dal Senato.**

(Parere alla X Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), *relatore*, osserva come il provvedimento, approvato dal Senato il 14 novembre, rechi talune norme in materia di utilizzo dei termini « cuoi », « pelle » e « pelliccia », già disciplinati dalla legge 16 dicembre 1966, n. 1112, di cui si dispone l'abrogazione.

In particolare l'articolo 1 contiene la definizione di « cuoio », « pelle » e « pelliccia », definendo la lavorazione e le caratteristiche dei relativi prodotti.

L'articolo 2 prevede che le imprese specializzate nella lavorazione dei citati prodotti siano soggette alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute dei consumatori, dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente, secondo modelli di organizzazione, di gestione e di lavorazione certificati da enti terzi all'uopo accreditati secondo le vigenti normative nazionali ed internazionali.

Infine è prevista la possibilità per le associazioni dei produttori, dei consumatori e dei lavoratori maggiormente rappresentative di riunirsi in consorzi per garantire l'origine geografica, la natura e la qualità dei prodotti di cui all'articolo 1.

L'articolo 3 riproduce con qualche modifica l'articolo 3 della legge n. 1112 del

1966 che già prevede il divieto di mettere in vendita o altrimenti in commercio, con i termini cuoio, pelle, pelliccia, prodotti che non siano ottenuti esclusivamente secondo le lavorazioni e i trattamenti di cui all'articolo 1.

Più in particolare, l'articolo 3 in esame conferma il predetto divieto aggiungendo che esso si applica anche nel caso in cui tali termini siano usati come aggettivi e sostantivi, inseriti quali prefissi o suffissi o sotto nomi generici di « pellame », « pelletteria » o « pellicceria » ed anche se tradotti in lingua diversa dall'italiano (comma 1). Il comma 2 precisa che per i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che comunque utilizzano la dicitura italiana dei termini « cuoi », « pelle » e « pelliccia », l'etichetta deve indicare lo Stato di provenienza.

L'articolo 4 modifica l'entità della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 5 della legge n. 1112 del 1966 in caso di violazione dei divieti ivi previsti, prevedendo che la stessa consista nel pagamento di una somma non inferiore ad 10.000 euro e non superiore a 50.000 euro, unitamente al sequestro amministrativo della merce (attualmente l'articolo 5 della legge n. 1112 del 1966 prevede una sanzione consistente nel pagamento di una somma non inferiore a 60.000 e non superiore a 1.500.000 lire). Viene, altresì, prevista anche la legittimazione ad agire a favore delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e regolarmente costituite.

Con l'articolo 5, infine, viene abrogata la legge 16 dicembre 1966, n. 1112, ed è prevista la clausola di invarianza dei saldi di finanza pubblica.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Manlio CONTENUTO (PdL) pur preannunciando il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, esprime talune perplessità sulla formulazione del testo e, in particolare, sull'articolo 3, comma 2, dal quale non risulta chiaro quale sia il soggetto sul quale dovrebbe gravare l'obbligo di etichettatura.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) fa presente di essersi posto il medesimo dubbio dell'onorevole Contente e di averlo superato ritenendo che l'obbligo previsto dall'articolo 3, comma 2, gravi sull'importatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. C. 3303 Lucà ed abb.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver rilevato che nessuno chiede di intervenire, avverte che entro la prossima settimana la Commissione esprimerà comunque il parere sul testo in esame. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 5 dicembre 2012.*

**Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1235 Ferranti, recante modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, di Tullio Padovani, ordinario di diritto penale presso la Scuola superiore S. Anna di Pisa nonché di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Unione camere penali italiane.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.30.

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*SEDE CONSULTIVA*

*Riforma della legislazione in materia portuale.*

*C. 5453, approvato in un testo unificato dal Senato, e C. 2311 Meta.*

*SEDE REFERENTE*

*Modifica dell'articolo 2947 del codice civile, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.*

*C. 3070, approvata dal Senato.*

*INTERROGAZIONI*

*5-08070 Borghesi: Sull'autorizzazione all'assunzione di tutti i vincitori del concorso per profilo professionale di educatore, concorso pubblicato nella G.U. n. 30 del 16 aprile 2004.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

*Deliberazione di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1235 Ferranti recante modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.*



## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-08320 Bernardini: Sul suicidio di un assistente della polizia penitenziaria del carcere di Poggioreale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Bernardini, con riferimento al tragico suicidio di un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che prestava servizio presso l'Istituto di Napoli Poggioreale, si osserva che il disagio ed il rischio suicidario del personale ha sempre costituito oggetto di un'attenta analisi da parte dell'Amministrazione penitenziaria che, nel corso degli anni, ha attivato laboratori e corsi di formazione sull'argomento.

Come già evidenziato nella seduta dell'8 novembre 2012, sono numerose le iniziative intraprese dal Ministero della Giustizia per contenere le cause di disagio che possono condurre a tali tragici gesti.

In particolare, si segnala che nel 2011 è stato istituito un gruppo di studio, composto da elementi interni all'Amministrazione penitenziaria e da psichiatri esperti del fenomeno suicidario; detto gruppo di studio, al termine dei lavori, ha prodotto un *report* indicando, tra gli obiettivi, l'istituzione di un numero verde e del servizio di help line a livello nazionale, dedicato agli operatori penitenziari. Il numero verde, non appena istituito, sarà adeguatamente pubblicizzato attraverso una campagna di sensibilizzazione tra il personale, anche tramite la distribuzione di una brochure informativa.

Questo servizio, che verrà fornito a livello nazionale, si affiancherà ad esperienze già attivate a livello regionale, grazie ad intese tra i Provveditorati, le direzioni di istituti penitenziari e le aziende sanitarie locali.

Sul versante della formazione, l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari ha predi-

sposto un progetto a favore del personale di polizia penitenziaria finalizzato all'analisi delle fonti di stress. Analogamente, la Direzione Generale del personale e della formazione ha inserito, nel programma del 165° corso per allievi agenti, ancora in fase di svolgimento, un approfondimento dedicato al fenomeno.

Da ultimo, si rappresenta che il 31 luglio scorso, il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria si è incontrato con le organizzazioni sindacali per affrontare le tematiche riguardanti le condizioni di disagio della polizia penitenziaria, cercando di individuare, in una logica condivisa con i rappresentanti dei lavoratori, gli interventi più idonei a fronteggiare una realtà drammatica, pur nella consapevolezza che il gesto auto-soppressivo si fonda su motivazioni profondamente soggettive e su fattori che spesso non consentono alcuna previsione.

Il problema, ovviamente, necessita di essere affrontato in un contesto complesso, coinvolgendo le competenze di diversi interlocutori istituzionali che devono impegnarsi per migliorare le condizioni operative del personale, prestando attenzione al manifestarsi del disagio.

In tale ottica, devono essere valutati sia i piani di mobilità messi in atto dall'Amministrazione penitenziaria per ristabilire un'equilibrata politica di riavvicinamento del personale al proprio nucleo familiare, sia la disponibilità diretta di fondi, dall'inizio del corrente anno, per ogni singolo Provveditorato regionale per

« riqualificare le caserme » o adeguare i luoghi di lavoro alla normativa in materia di sicurezza, sia, infine, i progetti relativi all'edilizia convenzionata o alle strutture sportive.

Le misure fino ad ora adottate non possono certo esaurire l'azione dell'Amministrazione, che ha avviato le diverse iniziative nell'ambito di un percorso che dovrà essere di continuo miglioramento.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-08322 Bernardini: Sulle carenze strutturali e trattamentali della casa circondariale di Marsala e sul decreto di chiusura del carcere stesso.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in discussione, rappresento che la Casa Circondariale di Marsala è stata chiusa con decreto ministeriale del 6 marzo 2012 in considerazione della inidoneità del carcere – ubicato in un castello sito nel centro storico cittadino – ad ospitare una moderna struttura penitenziaria, tenuto conto sia delle caratteristiche architettoniche e dimensionali, sia delle condizioni strutturali ed igienico-sanitarie, gravemente precarie.

Proprio in considerazione dell'inadeguatezza di tale struttura, sin dagli anni ottanta era stata prevista la costruzione di un nuovo istituto, da realizzare a cura del Ministero dei Lavori Pubblici; tale progetto non è andato tuttavia a buon fine per un contenzioso instauratosi con il concessionario dei lavori.

Siffatta previsione era stata, poi, confermata dal Piano Carceri che, nella sua stesura originaria, prevedeva la costruzione di un istituto a Marsala per 450 posti detentivi. Tale intervento è stato successivamente stralciato in ragione dei

tagli effettuati dal CIPE, che hanno comportato la necessità di rimodulare l'originario Piano e riprogrammare le esigenze dell'Amministrazione penitenziaria, tenendo conto della consistenza delle risorse finanziarie disponibili.

Pertanto, in attuazione del provvedimento di chiusura menzionato, il 5 novembre ultimo scorso sono terminate le operazioni di sfollamento dei 37 detenuti ancora presenti presso l'istituto di Marsala, che sono stati pertanto trasferiti negli istituti vicini.

Con specifico riferimento, infine, alla richiesta di due detenuti di essere trasferiti, l'uno in un istituto della Lombardia o dell'Emilia e l'altro in un istituto palermitano, comunico, quanto alla prima richiesta, che la stessa non è stata accolta a causa dello stato di sovraffollamento degli istituti penitenziari delle Regioni indicate, mentre, quanto alla seconda richiesta, rappresento che nessuna istanza di trasferimento risulta mai inoltrata dal secondo detenuto.

## ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di adozioni da parte delle famiglie affidatarie.  
C. 3459 Vassallo, C. 3854 Savino, C. 4077 Motta, C. 4279 Lupi e C.  
4326 Giammanco.**

**TESTO UNIFICATO**

## ART. 1.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Qualora, in ragione di un prolungato periodo di affidamento, il minore dichiarato adottabile risulti unito alla famiglia affidataria da un rapporto stabile e duraturo e da un legame affettivo significativo, la famiglia affidataria, ove sussistono i requisiti previsti dall'articolo 6, è valutata preferibilmente ai fini adottivi. In tali casi, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi precedenti, tiene conto dell'attività dei servizi sociali ».

## ART. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modi-

ficazioni, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « ed ha facoltà di presentare memorie nell'interesse del minore ».

## ART. 3.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Ai fini della presente legge, le associazioni familiari sono enti senza fini di lucro che raggruppano famiglie affidatarie e che svolgono attività tese a favorire il buon andamento degli affidi. Le associazioni familiari possono collaborare con i servizi sociali, svolgendo attività di sensibilizzazione e formazione dell'opinione pubblica, anche mediante corsi di preparazione delle famiglie e operatori, segnalando famiglie disponibili all'affido, favorendo il dialogo e il confronto tra le famiglie coinvolte in esperienze di affido, offrendo alle famiglie affidatarie sostegno educativo e psicologico ed assistendo i propri associati nei rapporti con i servizi pubblici ».

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO:	
Comunicazioni del Presidente .....	84
COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Comitato di presidenza del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) ....	85
INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:	
Incontro con una delegazione della Commissione affari esteri dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Ungheria .....	85

#### COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO

*Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza  
del presidente Simone Andrea CROLLA.*

**La seduta comincia alle 8.40.**

#### Comunicazioni del Presidente

Simone Andrea CROLLA, *presidente*, ringrazia in primo luogo per l'onore che gli è stato concesso di presiedere il Comitato permanente sugli italiani all'estero. Auspica di poter contribuire a sviluppare il rapporto, a suo avviso fondamentale, con quella parte d'Italia che risiede al di

fuori dei confini nazionali, assicurando un impegno costante in tal senso.

Ritiene che l'imminente audizione del Comitato di presidenza del Consiglio generale degli italiani all'estero rappresenti una utilissima introduzione ai temi da trattare all'interno del Comitato permanente. Giudica necessario un impegno assiduo, con cadenza settimanale, per utilizzare al meglio lo scarso tempo disponibile prima della fine della legislatura. Ribadisce, in conclusione, la sua intenzione di svolgere una funzione di ascolto e di supporto in relazione a tutte le problematiche connesse alle collettività italiane all'estero.

Comunica che il Comitato sarà riconvocato la prossima settimana per la programmazione dei suoi lavori.

**La seduta termina alle 8.45.**

**COMITATO PERMANENTE  
SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 5 dicembre 2012.*

**Audizione del Comitato di presidenza del Consiglio  
generale degli italiani all'estero (CGIE).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.45 alle 10.10.

**INCONTRI CON DELEGAZIONI  
DI PARLAMENTI STRANIERI**

*Mercoledì 5 dicembre 2012.*

**Incontro con una delegazione della Commissione  
affari esteri dell'Assemblea nazionale della Repub-  
blica di Ungheria.**

L'incontro informale si è svolto dalle 14.10 alle 15.35.



## IV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

- 7-00793 Ascierto: Sull'attuazione dell'articolo 402 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, con riguardo al rilascio e alla durata delle concessioni per la realizzazione di alloggi di servizio della Difesa, nonché alla determinazione dei canoni per gli alloggi realizzati o ristrutturati.
- 7-00999 De Angelis: Sul programma pluriennale di acquisizione di alloggi della Difesa e sulla modalità di gestione e alienazione del patrimonio alloggiativo (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) ..... 86

#### SEDE REFERENTE:

- Autorizzazione di spesa per la bonifica dei poligoni militari di tiro. C. 5534-*duodecies* Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 88
- Disposizioni concernenti la vendita, l'usufrutto e i canoni degli alloggi del Ministero della difesa. C. 5154 Di Biagio, C. 5160 Biancofiore, C. 5400 Ruggia, C. 5491 Bosi C. 5566 Di Stanislao e C. 5581 Laganà Fortugno (*Seguito dell'esame e rinvio – abbinamento delle proposte C. 5566 Di Stanislao C. 5581 Laganà Fortugno*) ..... 89

#### AUDIZIONI:

- Audizione del Segretario Generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, Gen. Sq. A. Claudio Debertolis, sullo stato di avanzamento del programma d'armamento Joint Strike Fighter (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) ..... 89

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 89

#### COMITATO RISTRETTO:

- Disposizioni concernenti la vendita, l'usufrutto e i canoni degli alloggi del Ministero della difesa. C. 5154 Di Biagio, C. 5160 Biancofiore, C. 5400 Ruggia, C. 5491 Bosi e C. 5566 Di Stanislao ..... 89

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.*

**La seduta comincia alle 14.**

**7-00793 Ascierto: Sull'attuazione dell'articolo 402 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, con riguardo al rilascio e alla durata delle concessioni per la realizzazione di alloggi di servizio della Difesa, nonché alla determinazione dei canoni per gli alloggi realizzati o ristrutturati.**

**7-00999 De Angelis: Sul programma pluriennale di acquisizione di alloggi della Difesa e sulla modalità di gestione e alienazione del patrimonio alloggiativo.**  
(*Seguito della discussione congiunta e rinvio*).

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che l'attività conoscitiva sulla risoluzione 7-00793, svolta congiuntamente alla risoluzione n. 7-00999 De Angelis, sul programma pluriennale di acquisizione di alloggi della Difesa e sulla modalità di gestione e alienazione del patrimonio alloggiativo, si è conclusa nella seduta del 6 novembre 2012.

Propone, quindi, di proseguire congiuntamente la discussione delle risoluzioni in titolo.

La Commissione concorda.

Il sottosegretario Filippo MILONE, nel ricordare di avere già espresso le proprie valutazioni in relazione alla risoluzione presentata dall'onorevole Ascierio, si sofferma sui contenuti della risoluzione n. 7-00999, a firma degli onorevoli De Angelis e Ruggia, giudicandone condivisibili le premesse.

Tuttavia, fa presente – con riferimento al piano di dismissione degli alloggi della Difesa e ai numerosi ostacoli che ne rallentano l'attuazione – che, per la prima volta, con la normativa citata nell'atto, un'amministrazione pubblica ha dovuto affrontare un complesso processo di vendita diretta di alloggi. Finora, infatti, tali vendite sono state realizzate mediante cartolarizzazioni o mediante ricorso a una società « veicolo ».

Ricorda, quindi, che l'effettivo avvio delle procedure di vendita ha richiesto i seguenti numerosi passaggi: approvazione della normativa regolamentare; individuazione di alloggi con le caratteristiche richieste dalla normativa di riferimento da parte della componente tecnico-operativa; adozione del decreto di individuazione degli alloggi da alienare, avvenuta nel marzo 2011. Infine, si sono svolte complesse attività prodromiche da parte della competente direzione generale tecnica: stipula di una convenzione con l'Ordine dei Geometri per le procedure inventariali e con il Consiglio del Notariato per la successiva attività di rogito, attività preparatoria delle regolarizzazioni catastali di tutti gli immobili, relazioni tecniche propeedeutiche alla stima, determinazione del prezzo di vendita, acquisizione della congruità da parte dell'Agenzia del Demanio e, da ultimo, classificazione degli immobili.

Segnala che la possibilità di stipula del rogito è stata condizionata dalla necessità della registrazione del singolo contratto da parte della Corte dei Conti, condizione di efficacia del contratto, in assenza della quale non era possibile per gli acquirenti

accedere ai finanziamenti. A ciò si è ovviato solo con un'apposita modifica normativa che ha escluso il controllo preventivo della Corte, ma che ha comportato, in via preliminare, la predisposizione di un decreto ministeriale, sottoposto al controllo preventivo della Corte, per la definizione dei contenuti essenziali dei contratti. Allo stato, dunque, sono 180 gli alloggi le cui procedure sono mature per il rogito.

Dopo aver fatto questa premessa, si sofferma analiticamente sulla parte dispositiva dell'atto di indirizzo.

In primo luogo, ritiene che possa essere accolto il primo impegno formulato nella risoluzione in oggetto.

Non ritiene, invece, che possa essere accolto integralmente il secondo impegno. Al riguardo fa presente che le recenti sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali, cui si fa indiretto riferimento, hanno invece confermato appieno la legittimità delle procedure poste in essere dall'Amministrazione della difesa, e non hanno rilevato alcunché sulla presunta lentezza delle stesse, limitandosi a censurare uno specifico difetto di istruttoria nelle procedure di accatastamento (peraltro di competenza dell'Agenzia del Territorio) e ad affermare la spettanza degli oneri di regolarizzazione catastale (comunque anticipati dalla Difesa) all'amministrazione e non agli acquirenti.

Osserva, dunque, che di tale impegno può comunque essere accolta la parte *sub* lettera a) relativa al prezzo di vendita degli alloggi, essendo questo già decurtato del 30 per cento in favore degli occupanti in base alla normativa vigente ed essendo previste ulteriori decurtazioni in base al reddito virtuale degli stessi.

Non ritiene, invece, che possa essere accolta la parte *sub* lettera b). Infatti, ai sensi dell'articolo 6, comma 21-*quater*, del decreto-legge n. 78 del 2010, la rideterminazione del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio della Difesa deve basarsi sui prezzi di mercato.

Con riferimento alla parte dell'impegno relativa alla lettera c), osserva che l'istituto dell'acquisto dell'usufrutto in solido non è

previsto dal nostro ordinamento giuridico. Inoltre, in tale ambito, risulta già approvata, in data 29 maggio 2012, dalla IV Commissione Difesa della Camera, la risoluzione 8-00177 Ruggia. Pertanto propone di riformulare tale parte riproducendo integralmente l'impegno già approvato nel citato atto di indirizzo.

Non può essere, invece, accolta la parte dell'impegno *sub* lettera *d*), poiché quanto contemplato in essa non trova fondamento nella legge e potrebbe ampliare eccessivamente il numero degli alloggi occupati da porre in vendita rispetto a quelli liberi.

Passando al terzo degli impegni osserva che non esistono controindicazioni al suo pieno accoglimento. Al riguardo, giova però precisare che presupposti per l'utilizzo dello strumento sono: la realizzazione degli alloggi nelle località individuate dalla Difesa; il prioritario soddisfacimento delle esigenze allocative del personale in servizio della Difesa; la definizione delle graduatorie sul singolo intervento da parte della componente tecnico-operativa; il rispetto delle regole di trasparenza e pubblicità delle procedure concessorie. In proposito desidera richiamare all'attenzione della Commissione il fatto che è attualmente all'esame dei competenti organi tecnici del Dicastero un progetto pilota nel comune di Sesto Fiorentino, dove, a seguito di istanza di una cooperativa edilizia di appartenenti alle Forze armate, lo stato maggiore della Difesa ha avviato un'indagine volta ad accertare il numero del personale interessato all'iniziativa e a definire criteri condivisi per la formazione delle graduatorie ai sensi dell'articolo 402, comma 7. Inoltre l'esigenza è stata inserita nel programma infrastrutturale dello stato maggiore dell'Esercito. Infine, la Direzione generale dei lavori e del demanio ha definito un *iter* procedurale da seguire, elaborato uno studio di prefattibilità sugli alloggi da realizzare, interessato il Comune con riferimento all'area prescelta, avviato i contatti con l'Agenzia del Demanio per il calcolo del valore del diritto di superficie, proposto gli elementi fondamentali per

l'elaborazione delle direttive tecniche per la procedura di riscatto ai sensi del comma 11 del citato articolo 402.

Il quarto e il quinto degli impegni non presentano profili problematici e pertanto possono essere accolti.

Con riferimento all'ultimo impegno, fa presente che esso non presenta aspetti problematici, purché sia precisato che le graduatorie possono essere stabilite in relazione all'individuazione di singoli interventi. In tal senso, è auspicabile che, in base alle esigenze individuate dall'amministrazione, vengano raccolte le iniziative di cooperative interessate.

Antonio RUGGHIA (PD), alla luce di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, ritiene opportuno predisporre un nuovo testo dell'atto di cui è cofirmatario, riservandosi di presentarlo in una prossima seduta.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Autorizzazione di spesa per la bonifica dei poligoni militari di tiro.**

**C. 5534-duodecies Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 dicembre 2012.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che non sono state presentate proposte emendative. Pertanto, il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni concernenti la vendita, l'usufrutto e i canoni degli alloggi del Ministero della difesa. C. 5154 Di Biagio, C. 5160 Biancofiore, C. 5400 Ruggia, C. 5491 Bosi C. 5566 Di Stanislao e C. 5581 Laganà Fortugno.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – abbinamento delle proposte C. 5566 Di Stanislao C. 5581 Laganà Fortugno).*

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che la presidenza ha disposto l'abbinamento delle proposte C. 5566 Di Stanislao e C. 5581 Laganà Fortugno alle proposte attualmente all'esame del Comitato ristretto, in quanto vertenti su identica materia. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Audizione del Segretario Generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, Gen. Sq. A. Claudio Debertolis, sullo stato di avanzamento del programma d'armamento Joint Strike Fighter.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Claudio DEBERTOLIS, *Segretario Generale della difesa e Direttore nazionale*

*degli armamenti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Augusto DI STANISLAO (IdV), Edmondo CIRIELLI, *presidente*, Federica MOGHERINI REBESANI (PD), Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), Antonio RUGGHIA (PD).

Claudio DEBERTOLIS, *Segretario Generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti*, risponde ai quesiti e alle osservazioni formulati.

Intervengono per formulare ulteriori quesiti e osservazioni Augusto DI STANISLAO (IdV) e Federica MOGHERINI REBESANI (PD).

Claudio DEBERTOLIS, *Segretario Generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti*, risponde agli ulteriori quesiti e osservazioni formulati.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.25.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 5 dicembre 2012.*

**Disposizioni concernenti la vendita, l'usufrutto e i canoni degli alloggi del Ministero della difesa. C. 5154 Di Biagio, C. 5160 Biancofiore, C. 5400 Ruggia, C. 5491 Bosi e C. 5566 Di Stanislao.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	91
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 5603, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio del bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.	
Audizione del Direttore centrale per la ricerca economica e le relazioni internazionali della Banca D'Italia, Daniele Franco ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	91

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	91
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 5603, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio del bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.	
Audizione del Direttore per le politiche di bilancio presso la Direzione generale affari economici e finanziari – ECFIN della Commissione europea, Lucio Pench ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	91

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Gran Jamahiriya araba libica popolare socialista per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009. C. 5271 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i> ) ...	92
ALLEGATO ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	98
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001. C. 5586 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	94
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011. C. 5585 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	95
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009. C. 5508 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	95
Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali, geografico-storiche e linguistiche delle comunità territoriali e regionali. Nuovo testo C. 1428 (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i> ) .....	96



## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. C. 5603 Giancarlo Giorgetti (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 97

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.*

**La seduta comincia alle 8.35.****Sulla pubblicità dei lavori.**

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 5603, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio del bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.**

**Audizione del Direttore centrale per la ricerca economica e le relazioni internazionali della Banca D'Italia, Daniele Franco.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, introduce l'audizione.

Daniele FRANCO, *Direttore centrale per la Ricerca economica e le relazioni istituzionali della Banca d'Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Massimo BITONCI (LNP), Pier Paolo BARETTA (PD), Renato CAMBURSANO (Misto), Amedeo CICCANTI (UdCpTP), Renato BRUNETTA (PdL) e Lino DUILIO (PD), ai quali replica Daniele FRANCO, *Direttore centrale per la Ricerca economica e le relazioni istituzionali della Banca d'Italia*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il Direttore centrale per la Ricerca economica e le relazioni istituzionali della Banca d'Italia per il significativo contributo fornito all'indagine conoscitiva.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.50.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.*

**La seduta comincia alle 13.45.****Sulla pubblicità dei lavori.**

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 5603, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio del bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.**

**Audizione del Direttore per le politiche di bilancio presso la Direzione generale affari economici e finanziari – ECFIN della Commissione europea, Lucio Pench.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, introduce l'audizione.



Lucio PENCH, *Direttore per le politiche di bilancio presso la Direzione generale affari economici e finanziari – ECFIN della Commissione europea*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Amedeo CICCANTI (UdCpTP), Lino DUILIO (PD), Alberto GIORGETTI (PdL), Renato CAMBURSANO (Misto) e Giulio CALVISI (PD), ai quali replica Lucio PENCH, *Direttore per le politiche di bilancio presso la Direzione generale affari economici e finanziari – ECFIN della Commissione europea*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il dottor Lucio PENCH per il significativo contributo fornito all'indagine conoscitiva.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.50.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Gran Jamahiriya araba libica popolare socialista per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009.**

**C. 5271 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maino MARCHI (PD) ricorda che il disegno di legge in esame, corredato di relazione tecnica, autorizza la ratifica e l'esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Gran Jamahiriya araba libica popolare socialista per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, stipulata a Roma il 10 giugno 2009.

Con riferimento all'articolo 8 della Convenzione, in materia di utili d'impresa, ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi di dettaglio in merito ai criteri sottostanti l'ipotesi, adottata dalla relazione tecnica, di una perdita di capacità impositiva limitata ad un terzo della platea individuata. Rileva, inoltre, tenuto conto della rilevanza delle attività industriali e commerciali di imprese italiane in Libia, che andrebbero forniti elementi volti ad escludere eventuali perdite di gettito dovute alla sottoposizione degli utili di tali attività al regime impositivo libico.

Per quanto concerne l'articolo 11 della Convenzione, in materia di dividendi, rileva che la relazione tecnica quantifica gli effetti di minore entrata conseguenti dalla disposizione in esame utilizzando la sola aliquota al 10 per cento e non anche quella di valore inferiore pari al 5 per cento. Ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi di maggior dettaglio volti a verificare la prudenzialità delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica.

In merito all'articolo 14 della Convenzione, concernente gli utili di capitale, ritiene opportuno disporre di elementi volti a suffragare il carattere prudenziale dell'ipotesi formulata dalla relazione tecnica, relativa all'incidenza delle plusvalenze per circa il 25 per cento, tenuto conto dell'elevata variabilità nel tempo dei flussi in oggetto. Osserva che andrebbero a tal fine, considerati anche i flussi rilevati nelle precedenti annualità.

Per quanto concerne l'articolo 15 della Convenzione, in materia di tassazione delle professioni indipendenti, fa presente come sarebbe opportuno disporre di elementi volti a suffragare il carattere prudentiale dell'ipotesi formulata dalla relazione tecnica, riguardo alla percentuale di soggetti ricadenti nella più favorevole disciplina riportata nella Convenzione.

Con riferimento all'articolo 17 della Convenzione, in materia di compensi e gettoni di presenza, osserva che, secondo la relazione tecnica, il criterio di imputazione indicato dal testo della Convenzione – imponibilità nello Stato estero degli emolumenti erogati da società estere ad amministratori residenti in Italia – non opera in termini esclusivi e ciò consentirebbe allo Stato italiano di sottoporre ad imposta sia i compensi degli amministratori residenti in Italia sia quelli erogati da società italiane a residenti in Libia. Rileva che la norma della Convenzione prevede, invece, che i compensi ricevuti in qualità di amministratori da una società estera siano imponibili nello Stato di residenza della società erogante. Sul punto ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo.

In merito all'articolo 22 della Convenzione, concernente l'imposizione sugli altri redditi, ritiene opportuno disporre di più puntuali elementi di valutazione delle ipotesi sottostanti la stima degli effetti di minore entrata. Segnala che andrebbero inoltre escluse eventuali perdite di gettito connesse a redditi percepiti da soggetti italiani operanti in Libia.

Con riferimento all'articolo 25 della Convenzione, in che disciplina la procedura amichevole di risoluzione delle controversie, fa presente che andrebbero esclusi eventuali oneri connessi all'attività della Commissione prevista dalla norma.

Per quanto concerne, infine, l'articolo 3, comma 1, recante la copertura finanziaria del provvedimento, osserva preliminarmente che, a fronte di una formulazione della norma espressa in termini di previsione di spesa, imputabile invero a minori entrate, non viene inserito nel testo una consequenziale clausola di sal-

vanguardia, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 17, commi 1 e 12, della legge di contabilità e finanza pubblica, a differenza di quanto previsto da altre leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, quali, ad esempio, le leggi n. 42 e 87 del 2011. Rileva che, in altre circostanze, invece, a fronte di minori entrate, l'autorizzazione di spesa è stata formulata in termini di limite massimo, citando, ad esempio le leggi n. 8 del 2011 e 118 del 2010. Fa presente che il Governo dovrebbe quindi chiarire se reputa che gli oneri del provvedimento – che decorrono dal 2013 – siano configurabili in termini di limite massimo di spesa o in termini di previsione della stessa. Ritiene che dovrebbe, quindi, nel primo caso, valutare l'opportunità di riformulare la disposizione in esame utilizzando l'espressione « pari a 2.295.000 euro annui... », anziché « valutato in... ». Osserva che nel secondo caso, invece, dovrebbe valutare la possibilità di aggiungere una clausola di salvaguardia effettiva ed automatica, come prescritto dal citato articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009. Rileva che, in ogni caso, è necessario fare riferimento – nel testo del comma 1 dell'articolo 3 – alle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale per gli anni 2013 e 2014, anziché per il solo anno 2013. Con riferimento all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di cui si prevede l'utilizzo, osserva che lo stesso risulta recare attualmente le necessarie disponibilità ed è presente una specifica finalizzazione nel disegno di legge di stabilità del 2013. Ritiene, comunque, necessario rammentare che la relazione tecnica allegata al disegno di legge in esame afferma di aver valutato le minori entrate derivanti dal provvedimento, predisponendo quindi la consequenziale copertura finanziaria, nell'ipotesi che lo scambio degli strumenti di ratifica tra gli Stati contraenti avvenga entro il 2012.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, con riferimento ai chiarimenti richiesti,

deposita agli atti della Commissione una nota del Dipartimento delle finanze (*vedi allegato*).

Maino MARCHI, *relatore*, tenuto conto della nota richiamata dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5271 Governo, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Gran Jamahiriya araba libica popolare socialista per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

la quantificazione delle minori entrate di cui all'articolo 11 della Convenzione è stata effettuata in via prudenziale e non si è tenuto conto nella sua elaborazione della aliquota del 5 per cento, oltre a quella del 10 per cento, in quanto si è ritenuto che la suddetta aliquota non avesse una rilevante applicazione;

l'utilizzo del rendimento medio del 25 per cento per la quantificazione delle minori entrate derivanti dall'articolo 14 della Convenzione è ritenuto ampiamente prudenziale alla luce dei rendimenti medi osservati sulle tipologie di investimento in esame;

la quantificazione delle minori entrate derivanti dall'articolo 15 della Convenzione in materia di professioni indipendenti è stata effettuata in via prudenziale tenendo conto anche della esiguità dei relativi importi;

rilevata l'opportunità di configurare l'onere in termini di limite massimo di spesa;

nel presupposto che il provvedimento entri in vigore entro il 31 dicembre 2012;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

*all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: valutato in 2.295.000 euro con le seguenti: pari a 2.295.000 euro annui*

*Conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole: per il medesimo anno con le seguenti: per gli anni 2013 e 2014. »*

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001.**

**C. 5586 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maino MARCHI (PD) ricorda che il disegno di legge in esame, approvato in prima lettura al Senato, reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Fa presente di non avere osservazioni da formulare con riferimento per i profili di quantificazione delle disposizioni dell'Accordo. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, osserva che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al Ministero degli affari esteri, reca le necessarie risorse e presenta un'apposita finalizzazione nel disegno di legge di stabilità del 2013. Segnala

che la correttezza della copertura finanziaria, correlata ai relativi oneri che decorrono dall'anno in corso, presuppone l'approvazione e l'entrata in vigore del provvedimento entro il termine del presente esercizio finanziario.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente di non avere osservazioni da formulare in ordine all'ulteriore corso del provvedimento.

Maino MARCHI, *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011.**

**C. 5585 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maino MARCHI (PD) fa presente che il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca la ratifica dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Fa presente di non avere nulla da osservare con riferimento alle disposizioni dell'Accordo, nel presupposto che le convenzioni tra le istituzioni universitarie dei due Paesi per l'istituzione di corsi di studio con titolo finale congiunto, siano stipulate ed attuate senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO dichiara di non avere osservazioni da formulare in ordine all'ulteriore corso del provvedimento

Maino MARCHI, *relatore*, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009.**

**C. 5508 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maino MARCHI, *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento alle disposizioni dell'Accordo di cooperazione, rileva che la relazione tecnica, ai fini della quantificazione degli oneri relativi allo scambio di ufficiali di collegamento, previsto all'articolo 2 dell'Accordo, fa riferimento alle norme recate dall'articolo 1808 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che prevede, fra l'altro, il pagamento dell'assegno di lungo servizio mensile – A.L.S.E. e di una eventuale indennità speciale *ad personam*. Rileva che il medesimo articolo, inoltre, prevede, nel caso in cui il periodo di servizio ecceda i sei mesi, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e più economici del bagaglio e per la spedizione di

mobili e masserizie secondo le misure vigenti per i dipendenti dello Stato. Prevede, altresì, se la durata della destinazione all'estero è superiore a un anno, la facoltà per il militare di trasferire la famiglia all'estero, con diritto al rimborso delle spese di viaggio per il coniuge e i figli conviventi e fiscalmente a carico e delle spese di trasporto di un bagaglio, per ogni persona, nella stessa quantità prevista per il dipendente. Fa presente che tali possibili oneri di trasferimento non risultano quantificati dalla relazione tecnica. Appare, pertanto, necessario che il Governo fornisca il proprio avviso al riguardo. Con riferimento ai corsi di formazione in tecniche investigative, rileva che le disposizioni dell'Accordo prevedono che i medesimi corsi debbano essere organizzati nei due Stati contraenti mentre la relazione tecnica quantifica gli oneri solo in relazione ai corsi organizzati in Italia. Appare necessario, anche su tale aspetto, acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto attiene all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, che reca le disposizioni di copertura finanziaria, con riferimento al comma 1, osserva che l'accantonamento del fondo speciale utilizzato reca le necessarie disponibilità sia per quanto concerne l'esercizio finanziario in corso sia per quelli successivi. Osserva, altresì, che la disponibilità per gli anni successivi al 2012 emerge dal quadro dei fondi speciali di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri per il triennio 2013-2015, previsto dal disegno di legge di stabilità 2013. Con riferimento alla clausola di salvaguardia di cui al comma 2, rileva che la stessa dovrebbe essere integrata al fine di fare riferimento alla riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tenuto conto, inoltre, che il provvedimento, in prima lettura alla Camera, difficilmente potrà trovare attuazione nel 2012 anche in considerazione della ormai prossima scadenza dell'esercizio finanziario in corso, andrebbe valutata l'opportunità di far decorrere l'ambito

temporale degli oneri in esame dall'anno 2013. Su tali aspetti reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di completare l'istruttoria sulle sue implicazioni finanziarie.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto della richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali, geografico-storiche e linguistiche delle comunità territoriali e regionali.**

**Nuovo testo C. 1428.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulio CALVISI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame reca il nuovo testo, elaborato dalla VII Commissione, in materia di apprendimento delle specificità antropologiche, culturali, e storiche delle comunità territoriali e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento ai profili di competenza della Commissione, osserva che la proposta di legge reca disposizioni volte ad arricchire l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche senza approntare risorse da destinare alle attività previste. Sarebbe pertanto necessario che il Governo confermi che tale integrazione dell'offerta scolastica possa essere sostenuta dalle istituzioni interessate con le risorse disponibili a legislazione vigente. Ciò con particolare riferimento alla disposizione del comma 3 che prevede attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti.



Rileva, inoltre, che l'inserimento delle previsioni normative in esame nell'ambito della legge n. 440 del 1997 sembrerebbe presupporre l'imputazione delle finalità di cui alla proposta di legge in esame al Fondo di cui alla medesima legge n. 440. Rileva, peraltro, che tali risorse sono confluite nei fondi di cui alla legge n. 296 del 2006 e non sembrerebbero quindi più disponibili per le finalità in esame. Sul punto ritiene necessario acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo. Segnala in proposito come il provvedimento sia da considerarsi meritorio e come in diverse regioni sono stati adottati strumenti analoghi a quelli proposti nel testo in esame, facendo ricorso a fondi strutturali ovvero ai bilanci regionali. In particolare ricorda come vi sia sul punto un esempio particolarmente virtuoso in Sardegna fin dal 2007.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nell'esprimere parere favorevole sul provvedimento, rileva l'opportunità di aggiungere all'articolo 1, capoverso articolo 3-bis, comma 3, un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

Giulio CALVISI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 1428, recante disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali, geografico – storiche e linguistiche delle comunità territoriali e regionali;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale appare opportuno prevedere una esplicita clausola di invarianza finanziaria;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

*all'articolo 1, capoverso articolo 3-bis, comma 3, dopo le parole: prevedono aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, »*

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.**

**C. 5603 Giancarlo Giorgetti.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 dicembre 2012.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

**La seduta termina alle 15.25.**



ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Gran Jamahiriya araba libica popolare socialista per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009. (C. 5271).

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA  
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO:**



**MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE**

**DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO FISCALI**

Prot. *4752/2012*

Allegati *1*

Roma, **05 DIC. 2012**

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo  
Finanze  
(rif. nota n. *1F-11066 del 4 dicembre 2012*)

**OGGETTO:** A.C. 5271. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Gran Jamahiriya araba libica popolare socialista per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Roma il 10 giugno 2009. Trasmissione scheda tecnica predisposta dal Servizio Bilancio Camera. Iscritto all'o.d.g. della Commissione Bilancio della Camera del 5/12/2012.

In relazione alla nota sopradistinta, si forniscono gli elementi di risposta alle osservazioni del Servizio Bilancio della Camera, sulla verifica delle quantificazioni relative al provvedimento in oggetto.

*MP*

IL DIRETTORE  
Giovanni D'Avanzo

*Nella Pisanelli*

**Oggetto: Ratifica ed Esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Gran  
Jamahiriya Araba Libica popolare socialista per evitare le doppie imposizioni, fatta  
a Roma il 10 Giugno 2009.**

Si inviano le risposte alla scheda elaborata dal Servizio Bilancio della Camera sulla verifica delle quantificazioni relative al provvedimento in oggetto.

Circa l'art.11 (dividendi), il Servizio rileva che "la RT quantifica gli effetti di minore entrata conseguenti dalla disposizione in esame utilizzando la sola aliquota al 10% e non anche quella di valore inferiore pari al 5%. Appare opportuno che il Governo fornisca elementi di maggior dettaglio volti a verificare la prudenzialità delle ipotesi adottate dalla RT".

A tal proposito, si risponde che dall'analisi dei dati puntuali degli anni di imposta dal 2007 al 2010 svolta come descritto nella RT, si evidenzia una elevata variabilità nei flussi: si tratta di circa 14,5 milioni di euro nel 2007, 20 milioni di euro nel 2008, 0,5 milioni di euro nel 2009 ed assenza di importi per il 2010. E' apparso opportuno, pertanto, fare riferimento all'annualità che ha fatto osservare gli importi più elevati, come generico criterio prudenziale, anche in considerazione del fatto che le dinamiche legate a tali flussi reddituali paiono influenzate da molteplici ed imponderabili accadimenti di natura geo-politica ed economica. Peraltro, in sede di stima si è proceduto alla verifica puntuale dei singoli moduli di versamento, e tale analisi ha evidenziato la sostanziale assenza di importi che sottintendessero una partecipazione di tipo qualificato, che avrebbe quindi comportato l'applicazione di un'aliquota di tassazione ridotta al 5%.

Si conferma di conseguenza la congruità della stima già effettuata.

Circa l'art.14 (utili di capitale) il Servizio rileva che "sarebbe opportuno disporre di elementi volti a suffragare il carattere prudenziale dell'ipotesi formulata dalla RT, relativo all'incidenza delle plusvalenze per circa il 25%, tenuto conto dell'elevata variabilità nel tempo dei flussi in oggetto. Andrebbero a tal fine considerati anche i flussi rilevati nelle precedenti annualità".

A tal proposito, si risponde che la scelta di un rendimento medio del 25% ancorchè di difficile definizione perché anch'essa influenzata da molteplici fattori congiunturali, è apparsa ampiamente prudenziale alla luce dei rendimenti medi osservati su analoghe tipologie di investimento, e ciò anche in considerazione degli importi di circoscritta entità. Inoltre l'osservazione dei dati relativa all'ultimo triennio ha portato alla scelta dell'importo più elevato sempre in ottemperanza al già richiamato criterio di prudenza contabile.

Pertanto, si conferma l'importo indicato in relazione tecnica.

Circa l'art.15 (professioni indipendenti) il Servizio rileva che "sarebbe opportuno disporre di elementi volti a suffragare il carattere prudenziale dell'ipotesi formulata dall'RT, riguardo la percentuale di soggetti ricadenti nella più favorevole disciplina riportata nella Convenzione. La prudenzialità della stima andrebbe valutata anche alla luce delle possibilità offerte dai nuovi canali commerciali e dalle nuove professioni che possono essere svolte in prevalenza mediante strumenti informatici e che possono più facilmente dar luogo a comportamenti elusivi".

Si risponde che, trattandosi di redditi pagati dall'Italia ed ivi originati, è presumibile almeno che una buona parte di essi siano comunque conseguiti in Italia, peraltro non esistendo informazioni che possano indicare la modalità esplicativa della natura della professione svolta. Inoltre in considerazione dell'entità limitata degli importi in questione la stima appare restare nell'ambito di apprezzabile prudenzialità. Infine, la congruità di tali importi è suffragata dall'osservazione delle annualità di imposta contigue indicata nella stima, in ragione di una loro sostanziale uniformità nell'ordine di 600 .000 euro in ragione d'anno.

Si conferma quindi, anche in tale caso, la stima prodotta.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5520-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	102
Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. C. 5603 (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i> ) .....	107
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	114

##### SEDE REFERENTE:

Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 5407 Mogherini Rebesani ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	108
--	-----

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08582 Ventucci: Realizzazione dello sportello unico doganale .....	109
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	116
5-08583 Fluvi e altri: Interpretazione della disciplina sanzionatoria relativa al meccanismo dell'inversione contabile in materia di IVA .....	110
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	118
5-08584 Della Vedova e altri: Restituzione del 50 per cento dei tributi versati dai cittadini residenti nei comuni interessati dal sisma che ha colpito nel 2002 la provincia di Catania, i quali non hanno potuto avvalersi della riduzione prevista dall'articolo 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006 .....	110
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	119
5-08586 Barbato: Vicende relative al mancato collocamento in Borsa dei titoli della società SEA Spa .....	111
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	121

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	112
---	-----

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione europea: Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria (COM(2012)510 final), della Proposta di regolamento che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012)511 final) e della Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012)512 final), e

della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 (COM(2012)280 final).

Audizione del Presidente di Federcasse, Alessandro AZZI ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	112
Audizione del Presidente dell'Associazione bancaria italiana, Giuseppe Mussari ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	113

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.*

#### La seduta comincia alle 11.15.

**DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa.**

**C. 5520-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giampaolo FOGLIARDI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, il disegno di legge C. 5520-B, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa.

Passando ad esaminare le sole parti del provvedimento attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze modificate o introdotte, rispetto al testo approvato dalla Camera, nel corso dell'esame al Senato, richiama innanzitutto la modifica apportata alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 3, la quale inserisce nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, cinque nuovi articoli, da 147 a 147-*quinquies*, volti a ridisegnare l'intero sistema dei controlli interni degli enti locali. In tale contesto al Senato, al comma 2 del nuovo articolo 147-*bis*, è stata eliminata la previsione secondo cui sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa anche gli atti di accertamento di entrata.

Alla lettera *q*) del medesimo comma 1 dell'articolo 3, la quale, modificando l'articolo 243 del TUEL, introduce l'obbligo che i contratti di servizio che gli enti locali stipulano con le società da essi controllate, contengano clausole volte a prevedere, nel caso di situazioni di deficit strutturale dell'ente, la riduzione delle spese di personale delle stesse società, il Senato ha specificato che tale obbligo non si applica alle società quotate.

Al comma 6-*bis* dell'articolo 9, il quale prevede che entro il febbraio 2013 si provveda alla verifica del gettito IMU dell'anno 2012 e che, in base alla suddetta verifica, si provveda all'eventuale, conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni, il Senato ha chiarito che tale regolazione avviene nell'ambito delle dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali previste a legislazione vigente.

Il nuovo comma 6-ter del medesimo articolo 9, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, individua nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 274 del 23 novembre 2012, le disposizioni di attuazione delle norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali, recate dall'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 2012, come integrato dal comma 6 dello stesso articolo 9.

Al riguardo rammenta che il citato comma 6, intervenendo sulla disciplina dell'IMU applicabile agli immobili degli enti non commerciali recata dal predetto articolo 91-bis, comma 3, per quanto riguarda l'ambito di applicazione dell'esenzione prevista in favore degli immobili di proprietà di enti non commerciali che abbiano un'utilizzazione « mista » (cioè sia commerciale sia non commerciale), specifica, con riferimento agli immobili per i quali non è possibile individuare la frazione su cui si svolge l'attività non commerciale esente da imposta, che il regolamento del Ministro dell'economia con cui devono essere definite modalità e procedure di presentazione della dichiarazione in base alla quale si accerta la proporzione tra attività commerciali e non commerciali esercitate in uno stesso immobile, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione di tale rapporto, ha anche il compito di individuare i requisiti atti a qualificare le attività come svolte con « modalità non commerciali » (in relazione alle quali sussiste l'esenzione), e di indicare gli elementi per individuare il rapporto proporzionale tra uso commerciale e uso non commerciale dell'immobile.

Le modifiche recate dal comma 6 sono finalizzate a superare i rilievi espressi dal Consiglio di Stato nel parere recentemente adottato sullo schema di regolamento predisposto ai sensi del comma 3 dell'articolo 91-bis, in quanto i giudici amministrativi hanno rilevato come la normativa appena richiamata non demandi « al Ministero di dare generale attuazione alla nuova disci-

plina dell'esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali » e come dunque parte dello schema esuli dall'oggetto del potere regolamentare attribuito dall'articolo 91-bis, in quanto « è diretta a definire i requisiti, generali e di settore, per qualificare le diverse attività come svolte con modalità non commerciali », mirando dunque a delimitare, o comunque a dare una interpretazione, in ordine al carattere non commerciale di determinate attività, in assenza di criteri o altre indicazioni normative atte a specificare la natura non commerciale di un'attività.

Alla luce di tali previsioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 274 del 23 novembre 2012 (quindi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 174 del 2012) è stato pubblicato il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, il quale reca, in primo luogo, le definizioni, tra l'altro, di ente non commerciale, delle attività svolte (previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, istituzionali), delle modalità non commerciali (modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà) e dell'utilizzazione mista. Il decreto definisce quindi i requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali, nonché ulteriori requisiti per quanto riguarda lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie, di attività didattiche, di attività culturali e attività ricreative, nonché di attività sportive.

In tale contesto la norma di cui al comma 6-ter sembra volta a chiarire che i compiti attuativi attribuiti alla fonte regolamentare dal comma 3 dell'articolo 91-bis sono già stati realizzati dal citato decreto ministeriale n. 200 del 2012, la cui base legislativa è stata integrata dal comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge.

Il nuovo comma 6-quater dell'articolo 9, anche esso introdotto nel corso del-



l'esame al Senato, apporta alcune modifiche all'articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012, che ha disposto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) nell'Agenzia delle dogane (che assume la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli) e dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate.

In particolare, fermi restando la data e gli effetti delle incorporazioni citate, la lettera *a*) del comma 6-*quater* modifica il comma 10 del predetto articolo 23-*quater*, il quale reca una serie di novelle al decreto legislativo n. 300 del 1999, istitutivo delle Agenzie fiscali, rese necessarie a seguito delle procedure di riorganizzazione previste dallo stesso articolo 23-*quater*.

In dettaglio, il numero 3) della lettera *d*) del citato comma 10 è modificato al fine di precisare che l'Agenzia richiamata ai commi 3-*bis* e 4 dell'articolo 64 del decreto legislativo n. 300 è l'Agenzia delle entrate.

Viene quindi inserita nel comma 10 una nuova lettera *d-bis*), che modifica l'articolo 67, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 300, in materia di nomina di quella metà dei membri del comitato di gestione delle Agenzie fiscali che deve essere composta da dipendenti di pubbliche amministrazioni (ovvero da soggetti esterni dotati di specifica competenza territoriale) diversi dai dirigenti delle Agenzie stesse. A tale proposito la norma conferma la legittimità della nomina, quali componenti dei predetti comitati di gestione, di quei dirigenti pubblici che siano stati nominati al di fuori dei ruoli della PA ai sensi dell'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, scelti tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato, secondo quanto stabilito.

La lettera *b*) del comma 6-*quater* contiene inoltre una norma di interpretazione autentica volta a circoscrivere la capacità

di deliberazione dei componenti del comitato di gestione della rinnovata Agenzia delle entrate indicati all'articolo 64, comma 4, del decreto legislativo n. 300, alle sole materie concernenti le competenze dell'assorbita Agenzia del territorio.

Il comma 6-*quinquies* dell'articolo 9, a sua volta inserito durante l'esame al Senato, esclude gli immobili delle fondazioni bancarie dall'esenzione IMU disposta, in favore degli enti non commerciali, dall'articolo 7, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo n. 504 del 1992, in relazione allo svolgimento di determinate attività.

Di conseguenza anche per gli immobili delle fondazioni bancarie su cui insistono attività non qualificabili come « commerciali » (ai sensi delle norme di legge e delle relative disposizioni attuative) sarà dovuta l'imposta municipale, in deroga alle citate disposizioni generali.

L'articolo 10-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla gestione della Casa da gioco di Campione d'Italia e sulla quantificazione e ripartizione del contributo individuato a valere sui proventi annuali, da assegnare alle province di Como, Varese e Lecco nonché al Ministero dell'interno, sostituendo la disciplina vigente in materia.

In particolare, il comma 1 autorizza la costituzione, da parte del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2013, di un'apposita società per azioni, soggetta a certificazione di bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri, per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia, al cui capitale sociale partecipa esclusivamente il Comune di Campione d'Italia.

In tale ambito la disposizione prevede che l'utilizzo dello stabile comunale della casa da gioco, nonché i rapporti tra la società di gestione e il Comune di Campione d'Italia, siano disciplinati con apposita convenzione stipulata tra le parti.

Il comma 2 interviene sulla quantificazione del contributo che deve essere annualmente costituito sui proventi della casa da gioco, per assegnare quote di

finanziamento alle province di Como, Varese e Lecco, nonché al Ministero dell'interno.

In particolare, la norma dispone che, a partire dall'inizio di attività della società, sul totale dei proventi annuali di tutti i giochi, al netto del prelievo fiscale, qualora essi siano superiori a 130 milioni di franchi svizzeri, è individuato un contribuente, entro il 3 gennaio dell'anno successivo, secondo un sistema percentuale e progressivo sui proventi medesimi.

La norma prevede un contributo del 3 per cento sui proventi fino a 160 milioni, del 10 per cento sui successivi 10 milioni, del 13 per cento sui successivi 10 milioni e del 16 per cento sulla parte eccedente. Entro il 30 novembre 2015 – e poi ogni biennio – il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, verificherà la percentuale del contributo da applicare agli esercizi successivi e, se del caso, adeguerà la stessa con decreto interministeriale, sentiti il Comune di Campione d'Italia e gli enti territoriali beneficiari del contributo.

Il contributo così determinato è ripartito: per il 40 per cento alla provincia di Como; per il 20 per cento alla provincia di Varese; per il 16 per cento alla provincia di Lecco; per il 24 per cento al Ministero dell'interno.

Le somme attribuite alle province potranno essere utilizzate anche per investimenti in favore dell'economia del territorio, sentita la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, laddove la legislazione vigente prevede che le somme attribuite alle province siano utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche, anche su base transprovinciale o attraverso contributi ai comuni.

In connessione con la nuova disciplina, la norma dispone, a decorrere dalla data di inizio di attività della società, la cessazione di efficacia delle disposizioni previste dai commi 37 e 38 dell'articolo 31 della legge n. 448 del 1998 (legge finanziaria per il 2009), che attualmente regolano le attività e l'utilizzo dei proventi della casa da Gioco di Campione d'Italia.

Il comma 3-*quater* dell'articolo 11, aggiunto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, modifica le norme concernenti la fruizione del credito d'imposta in favore di soggetti esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo che, a seguito del sisma del 20 e del 29 maggio 2012, hanno subito la distruzione o l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, introdotte dall'articolo 67-*octies* del decreto-legge n. 83 del 2012.

In particolare, la nuova disposizione inserisce un nuovo comma 1-*bis* nel predetto articolo 67-*octies*, al fine di estendere la platea dei beneficiari del credito d'imposta alle imprese ubicate nei territori colpiti dal sisma, che pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute all'esecuzione di interventi di miglioramento sismico finalizzati a garantire il raggiungimento della soglia di sicurezza stabilita dall'articolo 3, comma 10, del medesimo decreto n. 74 del 2012, vale a dire un livello di sicurezza non inferiore al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo.

Ai commi 5 e 6 dell'articolo 11, i quali prevedono, rispettivamente, che i sostituti d'imposta operanti nelle aree colpite dal sisma del 20 maggio 2012, debbano regolarizzare gli omessi adempimenti e versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro, senza applicazione di interessi e sanzioni, attraverso la trattenuta sui dipendenti nei limiti del quinto dello stipendio, e che il termine entro il quale effettuare, senza sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, è prorogato al 16 dicembre 2012, nel corso dell'esame al Senato la scadenza dei suddetti obblighi è stata spostata ulteriormente al 20 dicembre 2012.

I commi da 7 a 12 dell'articolo 11, modificati nel corso dell'esame al Senato, disciplinano la procedura per concedere ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la

ricostruzione degli immobili danneggiati, in aggiunta ai predetti contributi, la possibilità di chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

Il predetto finanziamento può essere richiesto, oltre che da tali soggetti, anche dagli esercenti attività commerciali o agricole, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività effettuate nell'esercizio di dette imprese, e dai titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale dichiarato inagibile per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

A tale fine si prevede che i soggetti finanziati dovranno restituire la sola quota capitale del finanziamento, a partire dal 1° luglio 2012 secondo un piano di ammortamento, mentre le spese e gli interessi saranno accollati dallo Stato.

In tale contesto sono state apportate alcune modifiche alla disciplina in materia, che recepiscono integralmente le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 194 del 2012, recante disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012.

In particolare, il comma 7-bis è stato integrato al fine di chiarire, in primo luogo, che fra i titolari di reddito di impresa i quali possono accedere al finanziamento in oggetto già rientrano i titolari di reddito di impresa commerciale. Inoltre si è precisato che, previa integrazione della convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'ABI prevista dal comma 7 dell'articolo, il finanziamento può essere altresì richiesto dai titolari di reddito di lavoro autonomo, dagli esercenti attività agricole nonché dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobi-

liare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F.

Per i titolari di reddito di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole è ulteriormente specificata la necessità di possedere requisiti di accesso analoghi a quelli delle altre attività di impresa. Viene conseguentemente soppresso il comma 9-bis, contenente analoga disposizione.

Il comma 7-ter, interamente sostituito al Senato, stabilisce che tali soggetti devono presentare ai soggetti finanziatori la documentazione prevista dal comma 9, al fine di certificare (mediante autodichiarazione) il possesso dei requisiti per accedere ai contributi, nonché la circostanza che i danni subiti sono stati di entità tale da condizionare una ripresa piena della attività di impresa, e di indicare i versamenti sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione, nonché la copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

A questi fini, per i titolari di reddito di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole, l'autodichiarazione, nella parte riguardante la «ripresa piena dell'attività», si intende riferita alla loro attività di lavoro autonomo ovvero agricola; la stessa parte di autodichiarazione è omessa dai titolari di reddito di lavoro dipendente.

Il nuovo comma 7-quater fa salva la restante procedura prevista dall'articolo.

Non ha invece subito modifiche, rispetto al testo approvato dalla Camera, il comma 1-bis dell'articolo 11, il quale, per i fabbricati rurali situati nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, proroga dal 30 novembre 2012 al 31 maggio 2013 il termine, fissato dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quale i medesimi fabbricati devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano.

Propone, quindi, di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Francesco BARBATO (IdV), confermando le considerazioni critiche già espresse dal gruppo dell'Italia dei Valori nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera del provvedimento, esprime una valutazione fortemente negativa sull'intervento legislativo, il quale testimonia come, all'intenzione, più proclamata dal Governo e dalle forze politiche che lo sostengono, di realizzare finalmente una riduzione dei costi della politica, non corrisponda, in realtà, alcuna misura concreta.

Infatti, il decreto-legge non incide in modo efficace su quelle forme di finanziamento improprio della « casta » che sono emerse con drammatica evidenza in occasione dei numerosi scandali che hanno coinvolto la politica nazionale e locale nel corso degli ultimi anni. A tale proposito evidenzia come, in evidente spregio della volontà popolare espressasi con l'approvazione del referendum popolare abrogativo del precedente sistema di finanziamento pubblico dei partiti, la classe politica abbia inteso reintrodurre surrettiziamente diverse forme di finanziamento, consistenti nel rimborso per le spese elettorali, nei finanziamenti attribuiti ai gruppi consiliari, a livello regionale e di enti locali, e ai gruppi parlamentari, a livello nazionale, nonché nei numerosi, insostenibili privilegi riconosciuti al personale politico. A quest'ultimo riguardo richiama l'istituto dell'assegno di fine mandato dei consiglieri regionali, che risulta sostanzialmente confermato dal provvedimento in esame, nonostante esso appaia assolutamente intollerabile, alla luce dei pesanti sacrifici accollati ai cittadini onesti dalla riforma delle pensioni e dal fortissimo inasprimento della pressione fiscale adottate dall'attuale Governo, il quale si è limitato ad assumere misure rigoristiche e vampiresche nei confronti dei ceti più deboli, tutelando, al contrario, gli interessi dei potenti, degli speculatori e della grande finanza.

Sottolinea, quindi, come l'Esecutivo e la maggioranza abbiano perso l'ennesima occasione per dare ai cittadini il segnale di voler finalmente incidere sulle sacche di privilegio e sugli enormi sprechi che si

registrano sia a livello locale sia a livello nazionale, ad esempio intervenendo sulle spese degli organi costituzionali, le quali, come nel caso della Presidenza della Repubblica, subiranno addirittura un incremento nei prossimi anni, e preferiscano invece perpetuare una politica di stampo conservatore che favorisce i professionisti della politica.

Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Maurizio FUGATTI (LNP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.**

**C. 5603.**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 dicembre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame del provvedimento il relatore, Causi, ha illustrato il contenuto del provvedimento.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*). In particolare, la condizione contenuta nella proposta di parere segnala l'esigenza, qualora la Commissione di merito ritenga opportuno mantenere l'attuale impostazione di dettaglio della proposta di legge, di far salva la norma, recata dall'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge n. 196 del 2009, in base alla quale la nota integrativa al bilancio di previsione specifica gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti recanti esenzioni o ridu-

zioni del prelievo obbligatorio (cosiddette *tax expenditures*), evidenziando come tale previsione risulti certamente positiva e sia dunque meritevole di essere confermata.

Cosimo VENTUCCI (PdL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, ritenendo condivisibili, in particolare, sia la condizione volta alla conferma della disposizione introdotta dall'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge n. 196 del 2009, in materia di cosiddette *tax expenditures*, sia l'osservazione con la quale si segnala alla Commissione di merito l'opportunità di coordinare la previsione di cui all'articolo 20 del provvedimento in esame con il disposto dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2012, in materia di parificazione della Corte dei conti dei documenti di bilancio delle regioni.

Francesco BARBATO (IdV) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, rilevando come il provvedimento in esame rappresenti l'attuazione, a livello normativo nazionale, delle decisioni scellerate assunte a livello europeo con il cosiddetto *Fiscal compact*, che perseguono una perversa logica di stampo ragionieristico e monetarista, volta a garantire il principio astratto di stabilità delle finanze pubbliche, senza, tuttavia, tenere in alcun conto le reali esigenze dei cittadini, i quali non devono essere considerati come sudditi, ma come persone titolari di diritti sociali e di aspettative di vita meritevoli di rispetto e considerazione.

In tale contesto il gruppo dell'Italia dei Valori ribadisce il suo fortissimo dissenso nei confronti di tale impostazione, voluta dalle tecnocrazie europee e dai centri di potere della finanza internazionale, di cui il Governo Monti ed i partiti che lo sostengono si sono resi docili esecutori.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 11.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.*

**La seduta comincia alle 11.40.**

**Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo.**

**C. 5407 Mogherini Rebesani.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 novembre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri di tutte le Commissioni competenti in sede consultiva, le quali hanno espresso parere favorevole con alcune osservazioni.

Informa, inoltre, che è stata trasmessa al Governo la richiesta di esprimere l'eventuale assenso al trasferimento dell'esame del provvedimento alla sede legislativa. A tale proposito, segnala come i gruppi non abbiano ancora espresso il loro avviso in merito a tale trasferimento.

Informa altresì che, a seguito di una sua richiesta, il Direttore generale della Banca d'Italia, Fabrizio Saccomanni, ha trasmesso, con lettera del 26 novembre scorso, una nota contenente le considerazioni dell'Istituto in merito a taluni aspetti del provvedimento, che è a disposizione dei componenti della Commissione.

In tale contesto ritiene opportuno proseguire nella procedura per il trasferimento alla sede legislativa, e rinviare alla fede dell'esame in sede legislativa le valutazioni circa gli eventuali correttivi da apportare al testo.



Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.45.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.*

**La seduta comincia alle 11.45.**

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte che l'interrogazione n. 5-08583 è stata sottoscritta dal deputato Fogliardi.

Informa inoltre che il Governo ha chiesto di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione 5-08585 Pugliese, al fine di fornire ad esso una più compiuta risposta.

Marco PUGLIESE (Misto-G.Sud-PPA) accede alla richiesta di rinvio avanzata dal Sottosegretario.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte quindi che l'interrogazione 5-08585 sarà svolta in altra seduta.

#### **5-08582 Ventucci: Realizzazione dello sportello unico doganale.**

Cosimo VENTUCCI (PdL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Cosimo VENTUCCI (PdL), nel confermare la grande considerazione da lui nutrita nei confronti dell'Agenzia delle dogane e di tutto il personale di tale articolazione dell'amministrazione finanziaria, le cui grandi capacità sono testimoniate dai successi ottenuti in tutti i settori in cui essa è chiamata a operare, esprime, tuttavia, il proprio dissenso in merito alla parte della risposta in cui il Sottosegretario ha negato – probabilmente, per ragioni di *fair play* nei confronti di taluni Paesi dell'Unione europea – l'esistenza di distorsioni dei traffici a favore di Stati che attuano procedure doganali diverse da quelle vigenti in Italia.

Ricorda, peraltro, di avere più volte posto in risalto, anche in occasione delle audizioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane, la situazione di svantaggio competitivo in cui l'Italia si trova, ad esempio, rispetto agli altri Paesi europei – soprattutto gli Stati baltici e del Nord Europa –, sia in generale, sia per quanto riguarda, in particolare, le modalità delle verifiche sanitarie connesse con la procedura *standard* prevista per il cosiddetto « controllo ufficiale » delle partite di alimenti di origine non animale in arrivo presso i punti di confine dove operano gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), le modalità di rilascio del nulla osta sanitario (NOS) e del documento comune di entrata (DCE), nonché la procedura di rilascio dei certificati sanitari su alimenti di origine animale e sui loro sottoprodotti, nonché sui prodotti vegetali (che possono presentare un rischio di malattie contagiose o infettive per gli animali), oggetto dell'interrogazione.

Considera quindi positivo che l'Agenzia delle dogane e il Ministero della salute abbiano condiviso l'opportunità di avviare una sperimentazione di tre settimane presso il porto di Ravenna – che auspica possa essere presto estesa a porti più importanti –, al fine di realizzare il raccordo informativo tra le due amministrazioni e di consentire, finalmente, il pieno avvio dello « sportello unico doganale », istituito dall'articolo 4, comma 57, della



legge n. 350 del 2003 ma mai realizzato, nonostante siano trascorsi più di otto anni dall'entrata in vigore della menzionata disposizione.

In proposito, rileva come la semplificazione delle operazioni di *import/export*, attraverso la concentrazione dei termini delle attività istruttorie di competenza di amministrazioni diverse da quella doganale, non possa essere ulteriormente ritardata – per non accrescere lo svantaggio competitivo dell'Italia rispetto ai predetti competitori europei – e richieda, verosimilmente, anche la soluzione di problemi che attengono alla disponibilità, da parte del Ministero della salute, delle risorse necessarie, in termini di personale specializzato e di strutture, per eseguire in maniera più sollecita i controlli di propria competenza, assolutamente necessari e inderogabili per la tutela della salute pubblica.

Ritiene importante, inoltre, far sapere ai contribuenti italiani che ben l'80 per cento delle attività complessive previste in sede di *import/export* di merci e prodotti sul territorio nazionale coinvolge l'Agenzia delle dogane e il Ministero della salute, come riportato nella risposta, osservando, in proposito, come la strategia operativa consistente nello spostamento del momento del controllo dalla fase doganale alla fase commerciale, già seguita in sinergia tra l'Agenzia delle dogane e il Ministero della salute nel settore dell'occhialeria, debba avere senz'altro un ambito di applicazione più vasto, al fine di evitare che la permanenza di merce vincolata al controllo presso gli spazi doganali generi oneri aggiuntivi, che si riflettono inevitabilmente sul prezzo finale dei prodotti.

Si dichiara, pertanto, soddisfatto della risposta, per quanto concerne le iniziative e i tempi previsti per la realizzazione dello « sportello unico doganale », sottolineando peraltro come il Parlamento vigilerà affinché non si registrino ulteriori ritardi nell'attuazione di tale importante strumento di semplificazione.

**5-08583 Fluvi e altri: Interpretazione della disciplina sanzionatoria relativa al meccanismo dell'inversione contabile in materia di IVA.**

Giampaolo FOGLIARDI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giampaolo FOGLIARDI (PD) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara soddisfatto della risposta, ritenendo importante che l'Agenzia delle entrate abbia preso atto dell'opportunità di approfondire la questione segnalata dagli interroganti, al fine di individuare l'esatto ambito di applicazione dell'articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto legislativo n. 471 del 1997, ritenendo peraltro che a tale esigenza debba essere data tempestivamente risposta.

**5-08584 Della Vedova e altri: Restituzione del 50 per cento dei tributi versati dai cittadini residenti nei comuni interessati dal sisma che ha colpito nel 2002 la provincia di Catania, i quali non hanno potuto avvalersi della riduzione prevista dall'articolo 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006.**

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, assieme ai deputati Della Vedova, Lo Presti, Granata e Briguglio, evidenziando, preliminarmente, come sia prioritario, per gli interroganti, portare all'attenzione del Governo e della Commissione una situazione di sostanziale disparità di trattamento in materia di regolarizzazione dei debiti fiscali, perpetrata dallo Stato nei confronti dei cittadini danneggiati dal sisma verificatosi nei territori della cinta dell'Etna nell'ottobre del 2002.

Osserva, peraltro, come, nonostante svariati solleciti e molteplici richieste di confronto, soltanto ora, a distanza di due anni, si ottenga un riscontro da parte del Dicastero competente.

Pur comprendendo le criticità finanziarie del momento, appare lecito chiedersi,

ad avviso dei presentatori dell'interrogazione, se non fosse il caso di armonizzare la normativa in materia, restituendo quanto indebitamente versato ai contribuenti che hanno già sanato la propria posizione nel 2005, ed equiparando, in tal modo, le posizioni fiscali di tutti i soggetti colpiti dal sisma del 2002.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) ringrazia il Sottosegretario per le informazioni fornite e per l'attenzione mostrata nei confronti di una vicenda che appare compromettere in maniera evidente il principio di parità di trattamento dei cittadini.

Infatti, mentre circa 20.000 contribuenti residenti nell'area colpita dal sisma, usufruendo delle prime disposizioni adottate in materia nel 2005, hanno pagato quanto dovuto a titolo di tributi e contributi nei termini stabiliti dalla legge, coloro i quali non hanno definito la propria posizione debitoria, hanno potuto usufruire di un'ulteriore agevolazione, consistente nell'abbattimento del 50 per cento delle somme dovute a titolo di capitale e interessi.

In proposito, osserva come l'alleggerimento della posizione fiscale di una parte dei contribuenti interessati, reso possibile da disposizioni entrate in vigore dopo il 2005, non osti al riconoscimento della stessa agevolazione anche a tutti gli altri cittadini colpiti dal medesimo evento calamitoso, rilevando come tale misura sarebbe opportuna, tra l'altro, per risollevere le sorti economiche e le condizioni sociali del territorio danneggiato.

Evidenzia, quindi, come le disposizioni recate in merito dalla legge finanziaria per il 2007 abbiano tenuto conto soltanto in parte delle esigenze dei contribuenti siciliani interessati, creando, di conseguenza, un'illegittima disparità di trattamento tra soggetti che si trovano in una situazione identica.

Tale aspetto, del resto, è stato più volte sottolineato anche dal comitato spontaneo

« Sisma 2002 », i cui promotori reclamano il diritto al paritario trattamento sul piano sociale e contributivo, che agli interroganti sembra opportuno riconoscere loro, a maggior ragione ove si consideri che vi è, sullo sfondo della questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, un'unica tragedia umana e sociale.

**5-08586 Barbato: Vicende relative al mancato collocamento in Borsa dei titoli della società SEA Spa.**

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Francesco BARBATO (IdV) si dichiara completamente insoddisfatto della risposta fornita, la quale dimostra come, ormai, il rappresentante del Governo sia ridotto a svolgere una funzione meramente notarile, senza dare alcuna connotazione politica alle posizioni che l'Esecutivo è chiamato ad assumere in ordine alle tematiche oggetto degli atti di sindacato ispettivo.

Per quanto riguarda il merito della questione affrontata dalla sua interrogazione, evidenzia come il fallimento dell'offerta pubblica iniziale dei titoli della SEA rappresenti un segnale di evidente sfiducia del mercato nei confronti della politica, in quanto nessun investitore è attualmente disposto ad acquisire in portafoglio titoli di società la cui gestione sia orientata o condizionata dalle decisioni di organi politici, nel caso di specie dal Comune e dalla Provincia di Milano. Questa condizione di generale discredito nei confronti della mano pubblica risulta ulteriormente aggravata, con riferimento alla SEA, dalla forte conflittualità che è emersa in seno alla compagine azionaria della stessa società, nonché dalla consapevolezza che l'intera operazione di dismissione di una quota delle partecipazioni pubbliche in essa detenute mira esclusivamente a realizzare obiettivi di cassa degli enti pubblici interessati, come del resto già avvenuto in

occasione del collocamento sul mercato dei titoli della società SAGAT, gestore dell'aeroporto di Torino, in assenza di alcun reale progetto di sviluppo delle società.

In tale quadro i mercati hanno perfettamente compreso come siffatte operazioni di dismissione costituiscano vere e proprie truffe, nelle quali il risparmiatore o l'investitore privato è chiamato ad apportare risorse finanziarie per consentire ai soci pubblici, siano essi comuni, province o regioni, di perpetuare condizionamenti impropri nella gestione delle stesse società, che spesso hanno esiti catastrofici. Ritiene, pertanto, che, nelle attuali condizioni complessive di mercato, e qualora non si riesca ad eliminare finalmente le illegittime ingerenze di una classe politica vorace e spesso disonesta, si corra il concreto rischio che i processi di dismissione del patrimonio pubblico si risolvano in una vera e propria svendita di tale patrimonio, pregiudicando ulteriormente le già flebili prospettive di ripresa economica del Paese.

Invita quindi il Presidente a farsi quanto prima promotore di iniziative che consentano alla Commissione Finanze di svolgere un approfondimento sulla tematica generale della dismissione delle partecipazioni pubbliche.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alla sollecitazione compiuta dal deputato Barbato, evidenzia come la materia della dismissione e gestione delle partecipazioni azionarie pubbliche in società non appartenga agli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 12.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 5 dicembre 2012.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.20 alle 12.25.

## **INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.*

**La seduta comincia alle 12.25.**

**Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione europea: Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria (COM(2012)510 final), della Proposta di regolamento che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012)511 final) e della Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012)512 final), e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 (COM(2012)280 final).**

**Audizione del Presidente di Federcasse,  
Alessandro AZZI.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Alessandro AZZI, *Presidente di Federcasse*, Sergio GATTI, *Direttore generale di Federcasse*, e Federico CORNELLI, *Direttore operativo di Federcasse*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e considerazioni i deputati Maurizio FUGATTI (LNP), Francesco BARBATO (IdV), Giampaolo FOGLIARDI (PD) e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali rispondono Alessandro AZZI, *Presidente di Federcasse*, Sergio GATTI, *Direttore generale di Federcasse*, e Federico CORNELLI, *Direttore operativo di Federcasse*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia il Presidente Azzi e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.25.**

**Audizione del Presidente dell'Associazione bancaria italiana, Giuseppe Mussari.**

*(Svolgimento e conclusione).*

**La seduta comincia alle 13.25.**

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul

canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giuseppe MUSSARI, *Presidente dell'Associazione bancaria italiana*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e considerazioni i deputati Alessandro PAGANO (PdL), Marco CAUSI (PD), Francesco BARBATO (IdV), Ezio ZANI (PD), Maurizio FUGATTI (LNP) e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali risponde Giuseppe MUSSARI, *Presidente dell'Associazione bancaria italiana*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia il Presidente Mussari e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione (C. 5603).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminata la proposta di legge di legge C. 5603 Giancarlo Giorgetti, recante « Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione »;

rilevato come l'intervento legislativo persegua l'obiettivo, pienamente condivisibile, di assicurare la tempestiva definizione della disciplina di attuazione del principio del pareggio di bilancio introdotto nell'articolo 81 della Costituzione dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, anche alla luce della raccomandazione del Consiglio europeo del 10 luglio 2012 sul Programma nazionale di riforma 2012 dell'Italia;

evidenziata l'esigenza di giungere all'approvazione definitiva del provvedimento entro il termine, fissato dalla predetta legge costituzionale n. 1 del 2012, del 28 febbraio 2013, in ottemperanza agli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea e con il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria (cosiddetto *Fiscal compact*), ratificato dall'Italia con la legge n. 114 del 2012;

sottolineato come la proposta di legge rappresenti il completamento dell'impegno assunto dal Paese ai fini del risanamento dei conti pubblici, in quanto l'individuazione di meccanismi ordinamentali volti a garantire l'effettività del principio del pareggio del bilancio costituisce un aspetto rilevante della complessiva strategia di

consolidamento delle finanze pubbliche perseguita durante la Legislatura, che risulterebbe altrimenti fortemente indebolita, con il rischio di alimentare tensioni e manovre di natura speculative tali da incrementare nuovamente gli oneri, di cui alla legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità nazionale) per il servizio del debito pubblico;

evidenziato come l'articolo 15, nel riformare significativamente la disciplina, di cui alla legge n. 196 del 2009, circa il contenuto della legge di bilancio, nella quale potranno essere comprese anche previsioni di natura sostanziale, in materia di entrata e di spesa, innovative della legislazione vigente, modifichi anche, al comma 6, le modalità di esposizione delle poste di entrata, che saranno suddivise solo in titoli e tipologie, e non più anche in categorie e capitoli,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

con riferimento all'articolo 15, il quale unifica nella legge di bilancio gli attuali contenuti della legge di stabilità e della legge di bilancio, provveda la Commissione di merito a confermare la norma, introdotta dall'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la nota integrativa al bilancio di previsione, per le entrate, specifica gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti recanti esenzioni o riduzioni del

prelievo obbligatorio (cosiddette *tax expenditures*), in considerazione del fatto che tale previsione appare certamente positiva e dunque meritevole di essere mantenuta;

*e le seguenti osservazioni:*

*a)* con riferimento al comma 6 dell'articolo 16, il quale, nel disciplinare l'Ufficio parlamentare di bilancio, prevede che l'Ufficio stesso adotti, con l'assenso dei Presidenti delle Camere, regolamenti organizzativi interni, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che i

predetti regolamenti organizzativi interni sono adottati dal Consiglio dell'Ufficio;

*b)* con riferimento all'articolo 20, il quale dispone, tra l'altro, che la Corte dei conti parifichi, secondo le modalità già stabilite per il rendiconto dello Stato, i bilanci delle regioni, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare tale previsione con quella di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2012, che prevede, anch'essa, la parificazione della sezione regionale di controllo della Corte sul rendiconto generale della regione.



## ALLEGATO 2

**5-08582 Ventucci: Realizzazione dello sportello unico doganale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'onorevole interrogante chiede di conoscere quale sia lo stato attuale di realizzazione dello sportello unico doganale, se sussistano circolari dell'amministrazione che si discostano dalla normativa in materia dell'Unione europea, le quali rischiano di imporre adempimenti farraginosi che generano a loro volta costi impropri sulle merci, ed, infine, se risulti, anche in base alle informative degli operatori del settore, l'esistenza di distorsioni del traffico doganale a favore dei Paesi che attuano procedure doganali diverse da quelle italiane.

Al riguardo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli rappresenta quanto segue.

In data 30 ottobre 2012, si è tenuta presso la sede centrale dell'Agenzia delle dogane la riunione periodica del Comitato di coordinamento per l'attuazione dello Sportello unico doganale, presieduto dal Direttore dell'Agenzia e composto dai rappresentanti di tutte le Amministrazioni pubbliche interessate alle attività previste per il funzionamento dello Sportello che costituisce un importante strumento di sinergia operativa tra tutti gli enti coinvolti nella fase dello sdoganamento.

Nel corso dell'incontro, è stato fatto il punto sull'andamento dei tavoli tecnico-procedurali organizzati per l'attuazione dello Sportello unico e sulle criticità di carattere operativo rilevate dagli uffici territoriali dell'Agenzia delle dogane, anche in occasione delle Conferenze di servizi svolte con le altre Amministrazioni attive sul territorio.

In particolare, è stata definita la strategia tesa ad estendere le applicazioni informatiche realizzate per il raccordo

informativo tra l'Agenzia ed il Ministero della salute, secondo modalità da definire nell'apposito tavolo tecnico bilaterale tra le due Amministrazioni, prontamente convocato in data 23 novembre 2012.

In tale sede, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Ministero della salute hanno condiviso l'opportunità di avviare una sperimentazione operativa della durata limitata di circa tre settimane da attuarsi presso il porto di Ravenna e valutarne gli esiti al fine di estenderla gradualmente a tutto il territorio nazionale entro il 2013.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto di avviare tale sperimentazione nei primi giorni del 2013 e al riguardo è in attesa di un riscontro da parte del Ministero della salute.

La predetta sperimentazione rappresenta un punto d'arrivo d'importanza fondamentale al fine del pieno avvio dello Sportello di cui trattasi in quanto consente di valutare la piena operatività dello stesso con un'Amministrazione, quella della Salute, che rappresenta circa l'80 per cento delle attività complessive previste in sede di *import/export* di merci e prodotti sul territorio nazionale.

Con riferimento invece alle criticità rilevate in sede operativa, si è convenuto che ciascuna tra le Amministrazioni partecipanti all'incontro effettui un esame tecnico delle problematiche di propria competenza, ai fini dell'individuazione di possibili interventi risolutivi, da proporre per la prossima riunione del Comitato di coordinamento di cui trattasi (da tenersi

nel primo bimestre del 2013 presumibilmente al termine della fase di sperimentazione prima ricordata).

Al fine di integrare le informazioni già autonomamente in possesso di tutte le Amministrazioni coinvolte nel progetto dello Sportello unico, si è ritenuto opportuno trasmettere alle stesse un documento riassuntivo, redatto sulla base di un recente monitoraggio, contenente le criticità riscontrate dalle strutture territoriali dell'Agenzia delle dogane, nonché quelle risolte, e che rappresenta concretamente la complessa realtà operativa a livello locale del futuro scenario « a regime » dello Sportello unico doganale.

Nella medesima seduta, si è concordato sull'esigenza che ogni Amministrazione, in relazione ai procedimenti amministrativi di propria pertinenza, porti a termine in tempi brevi l'attività di ricognizione delle eventuali esigenze di aggiornamento delle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242, recante « Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione ».

Per quanto attiene alla suddetta attività, al fine di poter valutare, anche in seno alla prossima riunione del Comitato, l'iter più opportuno per una concreta e razionale integrazione del provvedimento attuativo dello Sportello unico doganale le Amministrazioni sono invitate a individuare e formalizzare eventuali richieste di modifica/integrazione di cui trattasi, anche alla luce delle evoluzioni della normativa comunitaria eventualmente intervenute nelle materie di competenza, per quanto attiene ad operazioni di importazione ed esportazione di qualsivoglia prodotto/merce incluso nella Tariffa doganale comune.

Pertanto, con riferimento a quanto specificamente richiesto dall'Onorevole interrogante, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli evidenzia che lo stato attuale di realizzazione dello Sportello unico doganale riguardo al settore oggetto di attenzione, risulta fortemente avanzato, in considerazione del fatto che le attività di cui sopra

porteranno presumibilmente all'avvio della fase di sperimentazione già nei primi giorni del 2013, conclusa la quale si potrà procedere in tempi brevissimi all'avvio « a regime » dello Sportello unico nel campo dei controlli sanitari e veterinari, rendendo tangibili per gli operatori economici i vantaggi derivanti dalla semplificazione procedurale prevista in tale materia.

Giova, inoltre, rappresentare che relativamente ai tempi di attuazione dello Sportello Unico Doganale, il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 242 del 2010 prevede il completamento dell'istituto entro il 2014.

Premesso poi che, in linea generale, le misure di controllo diverse da quelle doganali, sono rese operative su disposizione delle autorità competenti sui controlli negli specifici settori, per quanto attiene ai possibili effetti distorsivi di circolari dell'Amministrazione che, in contrasto con la normativa in materia dell'Unione europea, producano variazioni del traffico doganale a favore di altri Paesi comunitari, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli segnala che non risultano, per i profili di competenza, anomalie di traffici commerciali in tal senso.

Da ultimo, con riferimento all'ipotesi di spostare il momento del controllo dalla fase « doganale » alla fase « commerciale », l'Agenzia delle dogane e dei monopoli evidenzia che tale strategia operativa è stata già seguita in sinergia tra l'Agenzia delle dogane ed il Ministero della salute – ad esempio nel settore dell'occhialeria – con un apposito processo di controllo rinviato in un momento successivo allo sdoganamento e che esclude la permanenza di merce vincolata al controllo presso gli spazi doganali – e la stessa ha già conseguito ottimi risultati e commenti positivi da parte degli operatori del settore.

Pertanto, ove fosse ritenuto possibile, sulle base delle indicazioni fornite dal citato Dicastero, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sottolinea che suddetta strategia operativa potrebbe essere messa in pratica anche in altri settori o in specifiche materie.

## ALLEGATO 3

**5-08583 Fluvi e altri: Interpretazione della disciplina sanzionatoria relativa al meccanismo dell'inversione contabile in materia di IVA.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere se sia corretta l'interpretazione secondo la quale la sanzione ridotta del 3 per cento, prevista dall'articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, può trovare applicazione anche alla fattispecie in cui, in luogo del regime IVA ordinario, il cedente o prestatore abbia erroneamente applicato il regime dell'inversione contabile e l'imposta sia stata liquidata dal cessionario o committente.

Gli interroganti rilevano, in particolare, che alcuni uffici dell'Agenzia delle entrate ritengono applicabile la suddetta norma solo al caso in cui sia stata erroneamente emessa fattura con addebito dell'IVA, laddove era, invece, previsto l'assolvimento dell'imposta da parte del committente/cessionario mediante il meccanismo del *reverse charge*. Detti uffici ritengono che la disposizione non si applichi anche nella fattispecie simmetrica, ossia quando il cedente/prestatore avrebbe dovuto liquidare l'imposta nei modi ordinari e invece, ha

emesso fattura senza indicare l'IVA, con la conseguenza che l'imposta è stata liquidata, con il meccanismo del *reverse charge*, dal cessionario/committente.

Rilevano gli onorevoli interroganti che tale interpretazione contrasti con quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate, con circolare n. 12/E del 2008, nella quale è stato rilevato che la norma in esame è volta a punire in maniera più incisiva le frodi e a sanzionare in modo meno rigido le irregolarità formali, in conformità ai principi comunitari di proporzionalità e neutralità dell'imposta.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate riferisce che la problematica in parola, prospettata, tra l'altro, alla medesima in un quesito di analogo tenore posto da ASSONIME, è attualmente oggetto di approfondimento volto ad individuare l'esatto ambito di applicazione della disposizione citata, al fine di conciliare la richiamata finalità della norma sanzionatoria con l'esigenza di contrasto ad eventuali operazioni elusive.

## ALLEGATO 4

**5-08584 Della Vedova e altri: Restituzione del 50 per cento dei tributi versati dai cittadini residenti nei comuni interessati dal sisma che ha colpito nel 2002 la provincia di Catania, i quali non hanno potuto avvalersi della riduzione prevista dall'articolo 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti evidenziano che, in favore dei contribuenti interessati dagli eventi sismici e vulcanici dell'ottobre del 2002 nel territorio della provincia di Catania, è stata previsto il beneficio della sospensione degli adempimenti e versamenti tributari dal 29 ottobre 2002 al 15 dicembre 2005 e che, ai sensi dall'articolo 1, comma 1011, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, (legge Finanziaria per il 2007), per i predetti soggetti è stata accordata la possibilità di definire le proprie posizioni «... entro il 30 giugno 2008, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione».

Gli onorevoli interroganti chiedono perciò al Governo, nel rispetto del principio di parità tra i cittadini, iniziative normative in favore di coloro che hanno restituito l'intero ammontare di tributi e contributi sospesi e non hanno usufruito della definizione agevolata con il versamento del solo 50 per cento delle somme dovute.

Sentiti gli Uffici, si osserva che l'articolo 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006, porta a ritenere che la regolarizzazione sia applicabile ai soli versamenti, ove esistenti, ancora da eseguire.

Infatti per il calcolo dell'importo sul quale determinare la riduzione al cin-

quanta per cento, la disposizione fa riferimento all'ammontare di ciascun tributo e contributo «al netto dei versamenti già eseguiti». Ne deriva che per coloro che hanno versato per intero non matura alcun diritto al rimborso.

Ad ogni buon conto, è opportuno evidenziare che le misure agevolative adottate nei confronti delle popolazioni terremotate de l'Aquila e di altri eventi calamitosi che si sono susseguiti nel nostro Paese a partire dal 1990, sono state, di recente, oggetto di attenzione da parte della Commissione Europea che con decisione C(2012)7128 *final* del 17 ottobre 2012 ha avviato formalmente una procedura di indagine nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE.

In particolare, la Commissione UE, da circa un anno a questa parte, ha messo sotto esame una serie di casi nei quali la ripresa della riscossione di tributi e contributi, dopo pluriennale sospensione, si è accompagnata ad un importante abbattimento del debito residuo.

La Commissione paventa che le concessioni agevolative in argomento, come delineate dal legislatore nazionale, non si siano limitate a compensare il danno realmente dovuto, costituendo, un vero e proprio aiuto di Stato.

Sono in corso contatti con la Commissione europea per approfondire le eccezioni mosse dalle Autorità comunitarie al Governo italiano.

Fino a quando non si riuscirà a conseguire un quadro chiaro e certo di cosa venga ritenuto consentito, in materia, dall'Unione europea è quanto mai problematico — anche a prescindere dai pur consistenti problemi derivanti dagli effetti finanziari negativi — ipotizzare iniziative che addirittura sfocerebbero in rimborsi di imposte già versate.

Tra l'altro, è bene osservare la Commissione europea ha formalmente ingiunto al Governo nazionale di « sospendere » l'erogazione di aiuti sospetti di incompatibilità — quali possono qualificarsi quelli in argomento — e, per l'effetto, l'iniziativa auspicata dagli interroganti rientra proprio tra quelle oggetto del provvedimento ingiuntivo richiamato.

## ALLEGATO 5

**5-08586 Barbato: Vicende relative al mancato collocamento in Borsa dei titoli della società SEA Spa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Barbato pone quesiti in ordine mancato buon fine del collocamento nei mercati regolamentati degli strumenti finanziari della SEA S.p.A.

Al riguardo, occorre premettere, da un punto di vista generale, che l'attività di verifica per le operazioni di offerta e ammissione a quotazione viene svolta sia dalla Consob, che dalla società di gestione del mercato, nel caso di specie Borsa Italiana S.p.A.

La Consob, in particolare, si occupa di verificare la trasparenza, in relazione alla completezza, coerenza e comprensibilità delle informazioni incluse nel prospetto, al fine di consentire all'investitore di pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'emittente. Tali accertamenti sono effettuati alla luce dei requisiti prescritti dalla disciplina europea definita dalla Direttiva prospetti n. 2003/71/CE e dal Regolamento n. 809/2004/CE.

Con specifico riferimento alla Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A., di cui è cenno nell'interrogazione, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha comunicato quanto segue.

In data 2 ottobre 2012, SEA ha presentato, ai sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 58/1998, istanza di approvazione di un documento di registrazione e, in data 16 ottobre 2012, ha depositato presso la Consob, ai sensi degli articoli 94 e 113 decreto legislativo n. 58/1998 (« TUF »), la relativa nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi da

utilizzare per l'offerta al pubblico e l'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni.

In relazione a tali documenti, la Consob ha avviato i relativi procedimenti istruttori provvedendo ad effettuare le necessarie richieste di informazioni supplementari.

In data 14 novembre 2012 la Consob ha autorizzato SEA alla pubblicazione del prospetto informativo composto dal documento di registrazione, dalla nota informativa sugli strumenti finanziari e dalla nota di sintesi.

In data 16 novembre 2012, SEA ha pubblicato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2012 approvato dal Consiglio di Amministrazione il 15 novembre 2012.

Successivamente, in data 19 novembre 2012 sono pervenute alla Consob alcune segnalazioni da parte di due Consiglieri di SEA, designati da F2i, che lamentavano carenze informative nel prospetto in merito al traffico passeggeri e alla riscossione di alcuni crediti commerciali. Analoghe informazioni venivano contemporaneamente riprese da diversi quotidiani, i quali riportavano anche la circostanza che il comune di Milano aveva scritto a F2i invitandolo al rispetto del contenuto dei patti parasociali che vincolano quest'ultima Società a collaborare con il Comune per il buon esito dell'IPO (Offerta pubblica iniziale).

Contemporaneamente SEA ha trasmesso alla Consob diverse note contenenti informazioni in ordine alle medesime circostanze.



Nella serata del 21 novembre 2012 l'Emittente SEA, alla luce delle notizie apparse sui quotidiani e al fine di fornire nel rispetto del principio di parità informativa nei confronti del mercato un quadro informativo completo, trasparente ed esaustivo, ha diffuso un comunicato stampa in cui rendeva note informazioni relative:

all'andamento del traffico degli aeroporti di Linate e di Malpensa e ai crediti commerciali verso Blue Panorama e gruppo Meridiana;

alla sottoscrizione di un nuovo contratto di finanziamento fino a 130 milioni di euro;

alla politica dei dividendi.

Sulla base delle informazioni riportate nel comunicato stampa, e tenuto conto di quanto trasmesso dalle parti interessate, la Consob, al fine di consentire agli investitori di pervenire ad un giudizio fondato sulla valutazione dei prodotti finanziari oggetto dell'offerta, in data 22 novembre 2012, ha richiesto a SEA, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del TUF, la pubblicazione di un supplemento al prospetto informativo ai sensi dell'articolo 94, comma 7, dell'articolo 95-bis, comma 2, e dell'articolo 113, comma 2, del TUF.

In data 27 novembre 2012 SEA, a seguito del provvedimento di approvazione alla pubblicazione dello stesso, ha pubblicato il supplemento al prospetto informativo. In tale documento veniva evidenziato, tra l'altro, che – secondo quanto appreso dalla società successivamente alla pubblicazione del prospetto – era in atto una situazione di conflittualità tra il socio di controllo, il comune di Milano, e F2i e che tale situazione si era a sua volta « riflessa nell'ambito del consiglio di amministrazione dell'Emittente, in una divergenza di posizioni espresse dai consiglieri designati da F2i, in relazione ad alcuni aspetti afferenti al processo di quotazione in corso ». Nel supplemento, oltre a precisare che i predetti amministratori avevano trasmesso diverse comunicazioni all'Emittente,

lamentando, tra le altre cose, asserite omissioni informative nel Documento di Registrazione, si riportava che « L'Emittente non può escludere che tale contrasto tra il comune di Milano e F2i possa perdurare anche successivamente alla pubblicazione del Supplemento e/o all'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario e che esso possa avere dei riflessi anche nell'ambito del proprio Consiglio di Amministrazione ». Si segnalava a tale riguardo, che lo Statuto contiene, in conformità con quanto previsto dal Patto Parasociale, alcune previsioni che stabiliscono, per l'assemblea straordinaria ovvero per il Consiglio di Amministrazione, a seconda delle rispettive competenze, maggioranze qualificate per l'adozione di decisioni su materie relative alla gestione straordinaria della Società (tra cui aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, scioglimento e messa in liquidazione della Società, fusioni, scissioni, modifiche di clausole statutarie, acquisti o trasferimenti di partecipazioni in società o altri enti e di aziende o di rami di esse) ». Sempre nel supplemento, la Società evidenziava che « in forza di tali disposizioni, il perdurare dell'attuale situazione di conflittualità tra i principali azionisti dell'Emittente potrebbe dar luogo ad una divergenza nella posizione dei medesimi su alcune decisioni di natura straordinaria soggetta ad una delle maggioranze qualificate previste dallo Statuto. Detta divergenza potrebbe determinare la mancata adozione da parte dell'organo societario competente di tali decisioni, con possibili effetti negativi sul perseguimento degli obiettivi della Società e del Gruppo SEA ». Nel documento si dava anche evidenza che « in ogni caso che un'eventuale situazione di stallo decisionale, determinata dai fattori di cui sopra, non avrebbe alcun impatto sull'operatività ordinaria della Società ». Il supplemento riportava informazioni anche in merito alle altre questioni descritte nel sopra citato comunicato della SEA del 21 novembre 2012.

In data 30 novembre 2012 con comunicato diffuso al mercato, SEA ha reso noto di avere ritirato l'offerta per il mancato raggiungimento del quantitativo minimo previsto nella medesima.

Infine, relativamente a quanto riportato nell'interrogazione parlamentare in discussione circa « le notizie apparse che danno conto di un esposto che la SEA intenderebbe

presentare alla CONSOB per fare luce sulle cause che hanno impedito il collocamento al pubblico dei titoli della stessa società », la Consob ha precisato che in data odierna è pervenuta presso la medesima una nota concernente la vicenda in esame che è oggetto di attenta ed approfondita valutazione da parte della Commissione come richiede la particolarità del caso concreto.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale e ridefinizione delle forme di sostegno. C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti ..... 124

##### SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione ..... 125

Sull'ordine dei lavori ..... 125

Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati. C. 5239 Granata (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo*) ... 125

ALLEGATO (*Nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto, adottato dalla Commissione*) ..... 128

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. Nuovo testo C. 5397 Verini (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 125

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori. Nuovo testo Doc. XXII, n. 32 (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 125

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 126

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato sulla destinazione al settore scolastico delle risorse conseguenti ai risparmi derivanti dall'applicazione dell'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133 ..... 127

##### COMITATO RISTRETTO:

Delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale e ridefinizione delle forme di sostegno. C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti ..... 127

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 127

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 5 dicembre 2012.*

**Delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale e ridefinizione delle forme di sostegno. C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10 alle 11.25.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria e Elena Ugolini.*

**La seduta comincia alle 11.50.**

**Sui lavori della Commissione.**

Manuela DI CENTA (PdL) preannuncia che martedì prossimo 11 dicembre presenterà il suo libro *Liberi di vincere*, presso la sede a Roma della regione Friuli Venezia Giulia. Invita quindi tutti i componenti della Commissione ad intervenire alla presentazione.

Antonio PALMIERI (PdL) ribadisce l'esigenza che la Commissione svolga al più presto l'audizione dell'ingegnere Agostino Ragosa, direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che la Commissione, sussistendo i necessari presupposti autorizzativi, svolgerà martedì prossimo la richiesta audizione. La collega Di Centa, rappresenta a nome della Commissione le più vive congratulazioni.

**Sull'ordine dei lavori.**

Manuela GHIZZONI, *presidente*, propone di passare all'esame delle proposte di legge n. 5239 e n. 5397, quindi del Doc. XXII, n. 32.

La Commissione concorda.

**Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati.**  
**C. 5239 Granata.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 ottobre 2012.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP), *relatore*, illustra il testo della proposta di legge in esame elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato*), che propone di adottare come nuovo testo per il seguito dell'esame.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, propone di adottare come nuovo testo per il seguito dell'esame quello elaborato dal Comitato ristretto.

La Commissione concorda.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti sarà fissato dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.**

**Nuovo testo C. 5397 Verini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 novembre 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole con osservazioni e la Commissione per le questioni regionali parere favorevole. Si è in attesa del parere della Commissione bilancio.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori.**

**Nuovo testo Doc. XXII, n. 32.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 novembre 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che sul nuovo testo della proposta di legge in esame la Commissione bilancio ha espresso nulla osta con un'osservazione. Si è quindi in attesa del parere della Commissione finanze che ha comunicato per

le vie brevi che esprimerà il parere di competenza martedì prossimo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.**

**C. 4822 sen. Ascutti, approvata dal Senato, e abbinata C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 novembre 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ricorda l'urgenza di approvare il provvedimento in esame, trasferendo lo stesso in sede legislativa. Segnala, a tal fine, come eventuali proposte emendative non debbano rivestire carattere oneroso, in quanto necessiterebbero dell'apposita copertura finanziaria. Avverte, quindi, che il rappresentante del Governo intende sottoporre ed illustrare alla Commissione alcune proposte modificative del testo in esame, che dovrebbero essere volte a sostituire una parte degli emendamenti già presentati.

Emerenzio BARBIERI (PdL) chiede se non sia più opportuno procedere all'esame degli emendamenti già presentati, per non frapportare ulteriore tempo all'approvazione del provvedimento.

Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, ritiene opportuno esaminare dapprima, anche in via informale, le proposte modificative di sintesi elaborate dal Governo, al fine di raggiungere un accordo tra tutti i gruppi per accelerare l'approvazione del provvedimento in sede legislativa. Ritiene che si debba convenire con la presidente Ghizzoni sul fatto di superare eventuali proposte volte ad impegnare ulteriori risorse finanziarie.

Paola GOISIS (LNP) chiede se non sia più opportuno, per accelerare i lavori,

procedere all'esame degli emendamenti già presentati.

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente*, ritiene più opportuno, a tal fine, valutare dapprima le proposte modificative elaborate dal Governo, come indicato anche dal relatore.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) auspica che possa essere raggiunto un accordo su un testo condiviso, anche se ciascun gruppo dovrebbe in tal caso rinunciare ad una parte delle sue proposte emendative.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ritiene necessario avere il tempo per approfondire le proposte modificative che verranno presentate dal Governo, se è vero che queste danno risposta alle tre emergenze che il provvedimento si propone di affrontare, relative, come noto, agli studenti privatisti, ai docenti precari e alla statizzazione degli istituti pareggiati.

Paola GOISIS (LNP), intervenendo per una precisazione, avverte che, pur concordando sulla necessità di approvare con rapidità il provvedimento, il suo gruppo ha indicato alcune priorità che devono essere prese in considerazione.

Il sottosegretario Elena UGOLINI illustra alcune proposte modificative elaborate dal Governo al fine di risolvere le emergenze del settore che attendono risposte da ben 13 anni, considerato innanzitutto che possono essere proposte norme che non presentano carattere di onerosità per l'erario. Segnala, al riguardo, come le proposte modificative cerchino di addivinare ad una sintesi delle numerose proposte emendative presentate in Commissione. Con riguardo, innanzitutto, al problema dell'equipollenza dei titoli, la proposta del Governo riproduce il testo che era stato sostanzialmente elaborato dal Comitato ristretto, sostituendo integralmente l'articolo 1 in tal senso. Viene migliorato inoltre il testo dell'articolo 3 relativo alla modifica dell'organizzazione del consiglio nazionale per l'alta forma-

zione artistica e musicale (CNAM), anche recuperando alcuni emendamenti proposti; è prevista altresì l'attivazione di corsi pre-accademici di formazione di base, al sostenere gli esami dei quali dovrebbero essere ammessi anche i candidati privatisti. Aggiunge quindi che è prevista l'equiparazione dei candidati privatisti agli studenti interni, essendo poi riconosciuti gli studi già compiuti come crediti formativi accademici ai fini del conseguimento del titolo di studi di primo livello. Sottolinea quindi che si ritiene opportuno prevedere una graduale statizzazione degli istituti privati quali sezioni staccate dai conservatori, sulla base di accertate disponibilità finanziarie da destinare a tale finalità senza nessun onere aggiuntivo a carico dello Stato. Si riterrebbe inoltre necessario prevedere la soppressione dell'articolo 7 relativo ai politecnici delle arti, poiché la struttura della *governance* relativa non ne consente allo stato l'attuazione, mentre potrebbe essere realizzato da un nuovo Governo nella prossima legislatura. Per i docenti precari, e per il personale tecnico ed amministrativo con contratto a tempo determinato, sarebbe opportuno infine prevederne l'inserimento in graduatorie nazionali ad esaurimento.

Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, si riserva di approfondire le proposte modificative illustrate dal rappresentante del Governo, auspicando che tali proposte siano un passo avanti e non un passo indietro rispetto al lavoro che la Commissione ha svolto negli ultimi mesi.

Emerenzio BARBIERI (PdL) si riserva di approfondire le proposte modificative illustrate dal rappresentante del Governo, sottolineando la necessità che siano presentate formalmente come emendamenti, sui quali ciascun gruppo parlamentare possa operare le proprie valutazioni.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP) ritiene che la prima proposta modificativa illustrata dal rappresentante del Governo sull'equipollenza tra i titoli di studio traduca bene gli emendamenti presentati dal suo

gruppo in materia. Auspica, quindi, che tutti i gruppi facciano uno sforzo per addivenire ad un testo comune e ad una rapida approvazione del provvedimento.

Maria COSCIA (PD) esprime soddisfazione per l'importante contributo offerto dal rappresentante del Governo alla definizione del provvedimento in esame. Ricorda, al riguardo, che occorre tener conto dei vincoli finanziari, facendo appello a tutti i gruppi per giungere ad una rapida approvazione del provvedimento.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 5 dicembre 2012.*

**Audizione di rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato sulla destinazione al settore scolastico delle risorse conseguenti ai risparmi derivanti dall'applicazione dell'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 15.45.

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 5 dicembre 2012.*

**Delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale e ridefinizione delle forme di sostegno. C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.50 alle 16.20.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.40.



ALLEGATO

**Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati (C. 5239 Granata).**

**NUOVO TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO,  
ADOTTATO DALLA COMMISSIONE**

## ART. 1.

1. In occasione della celebrazione del centenario della nascita dell'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA), il Ministero per i beni e le attività culturali, di intesa con la Regione siciliana nei limiti delle rispettive competenze, promuove un programma di iniziative volte a favorire la diffusione in Italia e nel mondo della tradizione classica e del teatro antico e a potenziare l'attività dell'INDA attraverso un programma straordinario di iniziative nonché mediante il recupero e la valorizzazione degli edifici storici di interesse culturale collegati al medesimo Istituto.

## ART. 2.

1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito il Comitato per la celebrazione del centenario dell'INDA, di seguito denominato « Comitato », composto dal presidente e dal soprintendente dell'INDA, e da cinque personalità che si sono contraddistinte per particolari meriti artistici o accademici nel settore della cultura classica, del teatro antico o dell'archeologia.

2. Il Comitato, i cui membri esercitano gratuitamente l'incarico, propone al Ministro per i beni e le attività culturali, entro

i successivi centoventi giorni dalla data della nomina dei suoi componenti, un programma della celebrazione e degli interventi. Se il Ministro per i beni e le attività culturali non si esprime sulla proposta di programma di cui al periodo precedente entro i successivi sessanta giorni dalla sua trasmissione, il programma si intende approvato.

3. Il Comitato rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2014 per concludere tutti gli adempimenti amministrativi e per redigere un resoconto analitico della propria attività.

## ART. 3.

1. Nell'ambito delle celebrazioni del centenario, lo Stato riconosce all'INDA finanziamenti per la promozione della conoscenza del patrimonio teatrale, artistico, documentario e musicale legato all'INDA; della ricerca in materia di tradizione classica nonché della attività dell'INDA nelle scuole di ogni ordine e grado.

## ART. 4.

1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto altresì un programma di interventi di

manutenzione e di restauro del teatro comunale di Siracusa, sede della scuola e dell'accademia dell'INDA, e della sede storica del liceo classico «Tommaso Garallo» di Siracusa, nonché di valorizzazione e promozione del Teatro greco di Siracusa.

## ART. 5.

1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Presidente della Regione siciliana, è istituito il Museo nazionale del dramma antico con sede presso il Palazzo greco di Siracusa.

2. Con proprio decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali, entro trenta giorni dall'istituzione del Museo nazionale del dramma antico, ne nomina il direttore tra personalità del mondo accademico esperte nella storia del teatro antico, scelte all'interno di una terna proposta dal Consiglio di amministrazione dell'INDA.

## ART. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a un milione di euro annui per il triennio 2013-2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilanci.

## ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

D.L. 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5520-B Governo, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	130
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	136
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	135
AVVERTENZA .....	135

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.*

#### La seduta comincia alle 12.

**D.L. 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa.**

**C. 5520-B Governo, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Armando DIONISI (UdCpTP), *relatore*, riferisce che la VIII Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 174 del

2012, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa», già approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Ricorda che, nella seduta del 31 ottobre 2012, la VIII Commissione aveva espresso sul testo originario del decreto legge, per le parti di propria competenza, e dunque per quelle relative alle norme (contenute nell'articolo 11 del provvedimento) a sostegno della ricostruzione delle zone colpite dal sisma del maggio 2012, un parere favorevole con condizione e osservazioni.

Nel prendere atto positivamente del fatto che sostanzialmente i rilievi evidenziati nel citato parere della VIII Commissione si sono tradotti in proposte emendative poi approvate dalle Commissioni di merito, fa presente che, a norma del regolamento, l'esame odierno si concentrerà esclusivamente sulle parti del decreto-legge e del disegno di legge di conver-

sione di competenza della VIII Commissione oggetto di modifiche da parte del Senato.

Segnala, peraltro, che il provvedimento risulta già inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea, a partire dalle ore 16 della seduta pomeridiana di oggi.

Ciò detto, rileva anzitutto che al Senato è stato inserito nell'articolo 11 un comma iniziale che, intervenendo sull'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, autorizza i comuni colpiti dal terremoto e le Unioni di comuni a cui gli stessi aderiscono, per le annualità 2012 e 2013, ad incrementare le risorse decentrate fino ad un massimo del 5 per cento della spesa per il personale. Viene, altresì, precisato che gli stanziamenti integrativi sono destinati a finanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.

Una seconda modifica introdotta dal Senato riguarda, poi, la norma prevista all'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 2, del provvedimento che, novellando l'articolo 3 del decreto legge n. 74 del 2012, ha escluso i contratti stipulati dai privati per l'esecuzione di lavori connessi agli interventi di ricostruzione dall'applicazione di talune disposizioni in materia di appalti pubblici. Nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che in questi casi resta comunque ferma l'esigenza di assicurare criteri di controllo di economicità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche da parte dei beneficiari.

Il Senato ha poi introdotto *ex novo* il punto 5-bis della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11, che esclude dal patto di stabilità interno, per gli anni 2013 e 2014, le spese finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, sostenute dai comuni colpiti dal terremoto con risorse proprie, provenienti da erogazioni liberali e da donazioni di cittadini ed imprese private. La deroga è concessa per un importo massimo complessivo, per ciascun anno, di 10 milioni di euro e l'ammontare delle spese da escludere dal patto

di stabilità interno è ripartito nel limite di 9 milioni di euro annui a favore dei comuni della regione Emilia-Romagna e nel limite di 500 mila euro annui per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto.

Rileva, quindi, che un'ulteriore modifica, più formale che di merito, è stata apportata al Senato con l'approvazione della nuova lettera a) del comma 3-ter dell'articolo 11, che esclude il comune Motteggiana dall'elenco dei comuni ai quali il decreto-legge n. 83 del 2012 aveva esteso, ove risulti l'esistenza di un collegamento diretto tra i danni e gli eventi sismici del maggio 2012, l'applicabilità delle disposizioni a favore della ricostruzione delle zone terremotate. L'introduzione di tale disposizione al Senato si è resa necessaria per il fatto che il testo approvato dalla Camera conteneva già una norma (comma 1-quater dell'articolo 11) che consente la diretta e integrale applicabilità delle disposizioni recate dal decreto legge n. 74 del 2012 al territorio del comune di Motteggiana.

Una modifica sostanziale è invece, a suo avviso, quella apportata dall'altro ramo del Parlamento con l'introduzione del comma 3-quater dell'articolo 11, che modifica le norme concernenti il credito d'imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 introdotte dall'articolo 67-octies del decreto-legge n. 83 del 2012. In particolare, la modifica introdotta dal Senato estende la platea dei beneficiari del credito di imposta anche alle imprese ubicate nei territori colpiti dal sisma, che pur non godendo di contributi a titolo di risarcimento del danno, sono tenute all'esecuzione di interventi di miglioramento sismico finalizzati a garantire il raggiungimento della soglia di sicurezza sismica stabilita dal citato decreto-legge n. 74 del 2012, vale a dire un livello di sicurezza non inferiore al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo.

Dopo avere accennato al fatto che, in tema di obblighi tributari e non tributari, al Senato è stato differito dal 16 al 20 dicembre 2012 il termine di scadenza dei relativi adempimenti amministrativi, se-

gnala quindi le modifiche che hanno portato ad una complessiva revisione dei commi da 7 a 12 dell'articolo 11 del provvedimento, i quali disciplinano la procedura per concedere ai titolari di reddito di impresa che ne abbiano i requisiti, oltre ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati, anche la possibilità di chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

Al riguardo, fa presente che il predetto finanziamento può essere richiesto, oltre che da tali soggetti, anche dagli esercenti attività commerciali o agricole, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività effettuate nell'esercizio di dette imprese, e dai titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale dichiarato inagibile per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013. I soggetti finanziati dovranno peraltro restituire la sola quota capitale del finanziamento, a partire dal 1° luglio 2012 secondo un piano di ammortamento, mentre le spese e gli interessi saranno accollati dallo Stato.

In particolare, segnala che nel corso dell'esame al Senato sono state apportate modifiche e integrazioni al testo approvato dalla Camera, al fine di chiarire, in primo luogo, che fra i titolari di reddito di impresa che possono accedere al finanziamento in oggetto già rientrano i titolari di reddito di impresa commerciale; in secondo luogo, per precisare che previa integrazione della convenzione tra Cassa depositi e prestiti e Associazione bancaria italiana, il finanziamento può essere altresì richiesto dai titolari di reddito di lavoro autonomo, dagli esercenti attività agricole nonché dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Inoltre, per i titolari di reddito di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole è ulteriormente specificata la necessità di possedere requisiti di accesso

analoghi a quelli delle altre attività di impresa. Il nuovo comma comma 7-ter, interamente sostituito al Senato, stabilisce, infine, quale sia la documentazione che tali soggetti devono presentare ai soggetti finanziatori (per i titolari di reddito di lavoro autonomo e per gli esercenti attività agricole l'autodichiarazione, nella parte riguardante la «ripresa piena dell'attività», si intende riferita alla loro attività di lavoro autonomo ovvero agricola), mentre il nuovo comma 7-quater fa salva la restante procedura prevista dall'articolo 11. Conclude, quindi, sul punto, ricordando che tali modifiche recepiscono integralmente le disposizioni introdotte dal decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194, recante disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012.

Avviandosi alla conclusione, segnala che le ultime due modifiche introdotte dal Senato riguardano le norme relative all'applicazione del subappalto e alla sospensione dei termini processuali nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012. Con la prima modifica, si è inteso intervenire sulle disposizioni di cui al comma 13-bis dell'articolo 11, le quali stabiliscono che la presentazione da parte dell'affidatario della richiesta di subappalto di cui all'articolo 118 del Codice degli appalti pubblici, unitamente alla documentazione ivi prevista, costituisce in ogni caso titolo sufficiente per l'avvio da parte del subappaltatore delle prestazioni oggetto di subaffidamento e il suo ingresso nel cantiere. Al riguardo, con la citata modifica introdotta dal Senato, si è voluto specificare che la richiesta presentata dall'affidatario deve riguardare il subappalto di lavori. Con l'ultima modifica apportata dal Senato, si è infine prolungato, fino al 30 giugno 2013 (e dunque di ulteriori sei mesi) la sospensione dei termini processuali prevista dal decreto-legge n. 74 del 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Peraltro, la disposizione introdotta dal Senato prolunga la sola sospensione dei

termini processuali comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione. Non viene, invece, prolungata la sospensione dei termini per gli adempimenti contrattuali, né vengono espressamente prolungati i termini relativi alle procedure concorsuali.

Esaurita così l'illustrazione puntuale delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento al testo dell'articolo 11 del provvedimento in esame, sulle quali esprime un giudizio complessivamente positivo, prima di concludere, ritiene opportuno affrontare il dato politico rappresentato dal giudizio di insoddisfazione manifestato da alcuni senatori provenienti dalle zone terremotate in sede di approvazione del provvedimento da parte dell'Assemblea del Senato della Repubblica.

In particolare, rileva che il loro giudizio negativo è stato motivato con riferimento alla mancata approvazione di alcune proposte emendative che peraltro riproponevano temi e questioni già oggetto di un ordine del giorno presentato alla Camera dalla collega Ghizzoni ed accettato dal Governo nella seduta dell'8 novembre scorso. Al riguardo, osserva che si tratta, come è noto, delle questioni relative alle aziende e agli esercenti di attività commerciali o agricole che hanno avuto un danno al reddito della propria impresa e per i quali non sono previste specifiche misure di sostegno; ai lavoratori dipendenti, a favore dei quali non è stato riconosciuto il diritto ad essere assoggettati a trattenute complessivamente non superiori al quinto dello stipendio per quanto concerne il recupero di somme a loro carico a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, di imposte sul reddito o di premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali; ai professionisti, del tutto esclusi dagli interventi di sostegno fin qui approntati. Nel richiamare tali questioni, tuttavia, e nell'affermare di comprendere le ragioni che sono alla base delle citate prese di posizione di alcuni colleghi parlamentari emiliani, sottolinea però il fatto che nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, il Governo ha manifestato la volontà e

la disponibilità a valutare se, ed eventualmente come, inserire o recuperare lo spirito delle citate proposte emendative nella legge di stabilità che è in corso di approvazione.

Conclude, quindi, esprimendo il suo personale auspicio che in quella sede possano trovare posto le richiamate misure, fermo restando il suo giudizio positivo sul complesso delle modifiche apportate al provvedimento dal Senato, e invitando la Commissione ad esprimere un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Gianluca BENAMATI (PD) preannuncia l'intenzione di non partecipare alla votazione sulla proposta di parere sul provvedimento in esame, pur dando atto al relatore di aver svolto un ottimo lavoro. Pur essendo d'accordo, infatti, sul giudizio complessivamente favorevole riferito dal relatore sul complesso delle modifiche approvate dal Senato – in particolare sull'estensione del credito di imposta anche alle imprese che, pur non godendo di contributi a titolo di risarcimento del danno, sono tenute all'esecuzione di interventi di messa in sicurezza dal rischio sismico degli immobili nei quali si svolge l'attività produttiva – sottolinea con rammarico il mancato inserimento nel provvedimento delle misure dirette a sostenere le aziende commerciali o agricole che hanno avuto un danno al reddito della propria impresa, a garantire un'equa rateizzazione delle quote di contributi e imposte a carico dei lavoratori dipendenti e a supportare le attività dei professionisti finora esclusi da ogni intervento di sostegno.

Conclude, quindi, richiamando il Governo all'assoluta necessità di rivedere le proprie posizioni, garantendo formalmente che tali misure agevolative, peraltro riconosciute in tutti i precedenti casi di terremoti che hanno colpito il Paese, troveranno posto nella legge di stabilità.

Carmen MOTTA (PD), preliminarmente, esprime apprezzamento per la relazione svolta dal collega Dionisi e, in particolare, per la sottolineatura che egli ha voluto dare nell'ultima parte della sua relazione alle questioni rimaste ancora



aperte in tema di agevolazioni fiscali a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del maggio 2012. Pur comprendendo, inoltre, le ragioni politiche che hanno indotto il relatore ad annunciare la presentazione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo, sottopone alla sua attenzione l'opportunità di inserire in tale proposta di parere un esplicito richiamo alle seguenti misure, peraltro già in parte enunciate dal collega Benamati, dirette ad assicurare un'equa rateizzazione del recupero dei versamenti contributivi sulle buste paga dei lavoratori e una concreta possibilità per le imprese di accesso al credito per la dilazione e la successiva rateizzazione dei pagamenti fiscali e contributi dovuti.

Pur riconoscendo, infatti, l'impegno fin qui dimostrato dal Governo per garantire le risorse per la ricostruzione delle zone terremotate, considera che tali ulteriori misure agevolative siano indispensabile per garantire, da un lato, la sostenibilità del reddito dei lavoratori e la sopravvivenza delle tante imprese danneggiate dal terremoto e, dall'altro, lo stesso trattamento riconosciuto in passato alle popolazioni di altre regioni italiane colpite da calamità naturali altrettanto gravi.

Nel prendere atto, inoltre, come opportunamente ricordato dal relatore nel suo intervento, che il Governo ha manifestato, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, la disponibilità a verificare le condizioni per inserire le misure agevolative in questione nella legge di stabilità che il Parlamento si appresta ad approvare, giudica negativamente quanto accaduto nell'altro ramo del Parlamento, dove il voto di fiducia è stato chiesto dal Governo su un testo diverso da quello definito dalle Commissioni di merito e comprensivo delle richiamate misure agevolative. Avviandosi alla conclusione, rivolge, quindi, un forte appello al Governo a tradurre subito in atti concreti la manifestata disponibilità di dare risposta alle questioni ancora in sospeso in una regione nella quale con un apporto corale, in soli 5 mesi, dando prova di solidarietà, operosità e serietà non comuni, si è riusciti a

chiudere tutti i campi di accoglienza provvisoria, a realizzare 28 scuole temporanee per garantire a 18 mila studenti e alle loro famiglie il regolare svolgimento dell'anno scolastico, a mettere in sicurezza gli immobili pubblici danneggiati e ad avviare le procedure per la ricostruzione sia delle abitazioni che delle attività imprenditoriali distrutti dal terremoto.

Conclude, quindi, ribadendo l'apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e rinnovando allo stesso la richiesta di valutare l'opportunità di inserire nella proposta di parere un riferimento alle questioni sottolineate da lei e dal collega Benamati.

Armando DIONISI (UdCpTP), *relatore*, alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi Benamati e Motta, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento che illustra sinteticamente (*vedi allegato*).

Gianluca BENAMATI (PD) esprime apprezzamento per la proposta di parere formulata dal relatore, che recepisce lo spirito delle sue considerazioni. Ciò nondimeno, mantiene ferma la sua intenzione di non partecipare alla votazione di tale proposta di parere, come segnale politico diretto al Governo circa la necessità di dare una risposta positiva alle esigenze dei cittadini e delle imprese colpite dal sisma del maggio 2012.

Carmen MOTTA (PD) nell'esprimere un ringraziamento al relatore per avere colto nella proposta di parere appena illustrata i punti qualificanti e le finalità del proprio intervento, ribadisce che la propria intenzione di non partecipare al voto, come già detto dal collega Benamati, deve essere intesa come un segnale politico chiaro al Governo in ordine alla necessità di tradurre in atti normativi concreti, fin dall'approvazione della legge di stabilità, le più volte richiamate misure agevolative a favore delle popolazioni emiliane colpite dal terremoto del maggio 2012.

Raffaella MARIANI (PD) esprime, anzitutto, piena comprensione per le ragioni

che hanno portato i colleghi Benamati e Motta a dichiarare la loro intenzione di non partecipare al voto. Nel richiamare, quindi, il Governo alla necessità di mantenere fede agli impegni già assunti in sede parlamentare sulle questioni rappresentate dai colleghi intervenuti, preannuncia a nome del suo gruppo il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole come riformulata dal relatore.

**La seduta termina alle 12.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.35.

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*ATTI DELL'UNIONE EUROPEA*

*Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.  
COM(2011)897 def.*

*COMITATO RISTRETTO*

*Principi fondamentali per il governo del territorio.  
C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi, C. 3543 Morassut.*

ALLEGATO

**D.L. 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa (C. 5520-B Governo, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato il decreto-legge 174/2012 (C. 5520-B Governo) recante « Interventi urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa »;

ritenuto che il provvedimento affronti in modo non esaustivo l'insieme delle problematiche emerse in merito all'adeguatezza o meno delle agevolazioni fiscali messe in campo per favorire la ripresa economica dell'area colpita dal terremoto del maggio 2012 e per garantire un pronto ritorno alla normalità di vita dei lavoratori e delle famiglie colpite dal sisma;

considerato per questo necessario predisporre misure atte a risolvere tali problematiche, con particolare attenzione alla situazione:

degli imprenditori esercenti attività commerciali o agricole che hanno

avuto un danno al reddito della propria impresa;

dei lavoratori dipendenti, a favore dei quali non è stato finora riconosciuto il diritto ad essere assoggettati a trattenute complessivamente non superiori al quinto dello stipendio per quanto concerne il recupero di somme a loro carico a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, di imposte sul reddito o di premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;

dei professionisti fino ad ora esclusi da ogni intervento di sostegno;

sottolineata l'esigenza che, nell'ambito dell'esame del provvedimento in titolo, il Governo si impegni formalmente ad inserire le predette misure nella legge di stabilità, attualmente all'esame in prima lettura presso il Senato della Repubblica,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## **X COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Attività produttive, commercio e turismo)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	137
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 5 dicembre 2012.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
15 alle 15.20.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, sulle problematiche derivanti dal monitoraggio degli esuberi del personale nelle pubbliche amministrazioni ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	138
---	-----

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5520-B, Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	139
---	-----

##### COMITATO RISTRETTO:

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali. C. 3693 Gnechi, C. 5215 Santelli, C. 5219 Fedriga .....	141
--	-----

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche dell'ordinamento e della struttura organizzativa degli enti previdenziali. C. 5463 Moffa, C. 5503 Cazzola, C. 5539 Motta, C. 5572 Fabbri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	141
---	-----

##### RISOLUZIONI:

7-01023 Codurelli: Sulle comunicazioni dell'INPS concernenti la revoca di periodi di congedo straordinario e la cancellazione dei relativi contributi figurativi ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	144
--	-----

AVVERTENZA .....	145
------------------	-----

##### AUDIZIONI

Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, Filippo Patroni Griffi.

**La seduta comincia alle 9.15.**

**Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, Filippo Patroni**

**Griffi, sulle problematiche derivanti dal monitoraggio degli esuberi del personale nelle pubbliche amministrazioni.**

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*).

Silvano MOFFA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la tra-

missione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il Ministro Filippo PATRONI GRIFFI svolge una relazione sull'argomento oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Marialuisa GNECCHI (PD), Donella MATTESINI (PD), Oriano GIOVANELLI (PD), Maria Grazia GATTI (PD), Lucia CODURELLI (PD) e Cesare DAMIANO (PD).

Il Ministro Filippo PATRONI GRIFFI rende, quindi, considerazioni conclusive e fornisce precisazioni in ordine al complesso dei quesiti posti.

Silvano MOFFA, *presidente*, ringrazia il Ministro per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 10.15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 10.15.**

**Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa.**

**C. 5520-B, Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite I e V sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato. Nel rilevare che il testo trasmesso dal Senato è frutto di un maxi-emendamento presentato dal Governo presso quel ramo del Parlamento, formulato in sostanziale recepimento del lavoro svolto in Commissione e sottoposto alla votazione fiduciaria dell'Aula, ricorda che il provvedimento risponde all'esigenza di provvedere a una più compiuta definizione del quadro normativo dei controlli esterni sulle autonomie territoriali, attraverso il rafforzamento degli strumenti per il coordinamento della finanza pubblica tra i livelli di governo in cui si articola la Repubblica, recando altresì disposizioni finalizzate alla riduzione dei costi della politica nelle regioni, nonché interventi per i territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012. Evidenzia, peraltro, che il provvedimento, giunto alla sua terza lettura, è stato già oggetto di un approfondito esame presso entrambi i rami del Parlamento, che ne hanno senza dubbio migliorato l'impianto complessivo, introducendo significative modifiche al decreto-legge originario: si tratta ora di completare il lavoro parlamentare fin qui svolto, convertendo definitivamente in legge il decreto, il cui esame dovrà essere concentrato esclusivamente, a norma dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, sulle parti di competenza della Commissione che sono state modificate dal Senato.

Prima di procedere all'illustrazione di tali parti, peraltro, ricorda come già nel corso del precedente esame in sede consultiva la XI Commissione abbia offerto un importante contributo ai fini del superamento di taluni elementi di criticità del testo, prospettando, in particolare, alle Commissioni di merito l'esigenza di precisare la formulazione delle disposizioni in materia di erogazione dei trattamenti pensionistici per i titolari di organi regionali: ciò ha consentito di



esplicitare, già in prima lettura alla Camera, il divieto di erogare trattamenti pensionistici, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, salvo che ricorrano le condizioni più restrittive previste dall'articolo 2, comma 1, lettera *m*), nonché di salvaguardare la disciplina delle regioni che abbiano già introdotto il regime contributivo pro rata e abolito l'istituto del vitalizio; tali disposizioni, infatti, sono state confermate nel medesimo testo dal Senato.

Quanto alle parti modificate dall'altro ramo del Parlamento, segnala, invece, nell'ambito dell'articolo 1, i nuovi commi da 13 a 15, che consentono alle regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria – di fatto, alla regione Campania, che è l'unica regione in cui è stata certificata la non osservanza del patto di stabilità per il 2009 – di chiedere un'anticipazione di cassa, di importo non superiore a 50 milioni di euro, per il pagamento delle spese correnti già impegnate, relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture. Evidenza, quindi, che una simile disposizione è stata introdotta anche all'articolo 3, che nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) ha inserito un nuovo articolo 243-*quinquies*, recante una specifica disciplina volta a garantire la stabilità finanziaria e prevenire il dissesto negli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (la norma sembrerebbe riferirsi, in particolare, al Comune di Reggio Calabria), prevedendo la facoltà di richiedere un'anticipazione di cassa per far fronte al pagamento delle retribuzioni per il personale dipendente e ai conseguenti oneri previdenziali; a tal fine, pertanto, sono stanziati risorse pari a 20 milioni di euro. Fa presente, poi, che nel corso dell'esame al Senato è stata modificata anche la lettera *q*) del comma 1 dell'articolo 3, che – introducendo un nuovo comma 3-*bis* all'articolo 243 del predetto TUEL, relativamente ai controlli centrali sugli enti strutturalmente deficiari – reca l'obbligo di inserire nei con-

tratti di servizio tra gli enti locali e le società da questi partecipate apposite clausole, volte a prevedere la riduzione delle spese di personale delle medesime società, laddove si verificano condizioni di *deficit* strutturale dell'ente.

Osserva, quindi, che, nell'ambito dell'articolo 11, il comma 01 e il comma 1, lettera *a*), n. 1-*bis*, intervengono, rispettivamente, in materia di incremento delle risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della spesa di personale, in favore dei comuni e delle unioni di comuni interessati dai fenomeni sismici, nonché in materia di rispetto del Patto di stabilità. Segnala, inoltre, i commi da 7 a 12 del medesimo articolo 11, che disciplinano lo specifico finanziamento per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e dei premi sospesi nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, nella parte in cui chiariscono che tale finanziamento può essere richiesto anche dai titolari di reddito di lavoro autonomo, dagli esercenti attività agricole, nonché dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata in specifiche categorie.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e considerato che si tratta di favorire la rapida conversione in legge di un decreto già ampiamente discusso in ambito parlamentare, propone di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Silvano MOFFA, *presidente*, alla luce della relazione appena svolta, evidenzia ironicamente come il Senato sia riuscito nell'invidiabile obiettivo di salvare, pur in un quadro di palese difficoltà economica, le amministrazioni territoriali in crisi, senza alcuna distinzione di colore politico.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 10.25.**

**COMITATO RISTRETTO**

*Mercoledì 5 dicembre 2012.*

**Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali.**

**C. 3693 Gneccchi, C. 5215 Santelli, C. 5219 Fedriga.**

Il comitato ristretto si è riunito dalle 10.25 alle 11.10.

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.*

**La seduta comincia alle 11.10.**

**Modifiche dell'ordinamento e della struttura organizzativa degli enti previdenziali.**

**C. 5463 Moffa, C. 5503 Cazzola, C. 5539 Motta, C. 5572 Fabbri.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è convenuto di dedicare la settimana corrente allo svolgimento di un dibattito di carattere generale sulle proposte di legge in titolo, per poi proseguire con l'ulteriore istruttoria legislativa dei provvedimenti abbinati.

Carmen MOTTA (PD) evidenzia l'importanza del tema in discussione, sottolineando la necessità di riformare in tempi celeri l'ordinamento degli enti previdenziali, al fine di porre termine al

lungo periodo di sostanziale commissariamento di tali enti. Osserva, in proposito, che il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ha decretato il superamento dei consigli di amministrazione, trasferendone i poteri ai presidenti, senza però prevedere un ampliamento dei poteri di controllo e di esigibilità dei consigli di indirizzo e vigilanza degli enti medesimi. Ritiene altresì che tale intervento di riforma sia opportuno anche in virtù dei recenti provvedimenti governativi che, nel razionalizzare il sistema degli enti, hanno di fatto dato luogo ad accorpamenti significativi, conducendo ad un complesso sistema di gestione del *welfare*, incardinato sui due poli della previdenza e della sicurezza, affidati, rispettivamente, a INPS e INAIL. Fa notare come tali istituti abbiano quindi assunto un ruolo assai esteso, che si pone al di là delle competenze più strettamente amministrative, andando ad orientare la scelta su rilevanti politiche sociali, suscettibili di dar vita ad importanti risvolti di natura economica. A fronte di queste problematiche molto complesse, fa presente che la Camera dei deputati, con la mozione n. 1-01028, approvata il 9 maggio 2012, ha impegnato il Governo a una verifica dell'attuale modello di *governance* degli enti previdenziali e assicurativi, attualmente basato su un organo monocratico. Inoltre, rileva che le stesse parti sociali hanno sottoscritto un avviso comune con il quale hanno invitato il Governo e il Parlamento a realizzare, in tempi brevi, una riforma degli enti previdenziali e assicurativi, prevedendo la revisione del modello organizzativo mediante l'abbandono del governo monocratico, al fine di garantire il raggiungimento della cosiddetta « esigibilità » delle decisioni, per consentire ai rappresentanti dei lavoratori e delle imprese di verificare che le risorse degli istituti siano gestite coerentemente con le finalità istituzionali degli enti. Ricorda, peraltro, che il 30 giugno 2012 è stato depositato il documento finale del gruppo di lavoro incaricato dal Ministro del lavoro e delle

politiche sociali di approfondire il tema della *governance* degli enti (INPS e INAIL) e di fornire indicazioni per interventi di riordino del suddetto modello.

Sottolinea, dunque, che tutte le proposte di legge all'esame, ad eccezione di quella a prima firma del deputato Cazzola, sembrano orientarsi lungo le linee indicate nei predetti documenti, che prefigurano un superamento del sistema di *governance* monocratico. In particolare, fa notare che la proposta di legge a sua prima firma mira a garantire una *governance* degli enti equilibrata, collegiale e trasparente, volta ad assicurare: il rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione; la salvaguardia del principio di rappresentatività delle parti sociali in un organismo con poteri rafforzati; l'efficacia dei sistemi di controllo; adeguati livelli di professionalità nell'esercizio delle funzioni assegnate ai diversi organi; processi decisionali definiti allo scopo di evitare possibili conflitti; una corretta ed efficiente gestione dei processi di programmazione, attuazione, controllo e valutazione.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 2 della propria proposta di legge, facendo notare che esso, riprendendo un ottimo lavoro collegiale svolto anni fa in collaborazione con i rappresentanti dei Comitati di indirizzo e vigilanza (CIV) e dei consigli di amministrazione, conferisce una delega legislativa al Governo al fine di prevedere un riordino degli organi collegiali territoriali dell'INPS e dell'INAIL. Intende poi chiarire il contenuto di taluni aspetti del suo provvedimento, sui quali il relatore, nel suo intervento illustrativo, ha svolto alcune considerazioni critiche. Fatto notare, innanzitutto, che le definizioni degli organi utilizzate in tale provvedimento sono state riprese sostanzialmente da quelle generalmente riconosciute nell'ordinamento vigente, evidenza come, in materia di piani di investimento e disinvestimento, il consiglio di amministrazione abbia la competenza di deliberare i criteri generali, da sottoporre poi all'approvazione del consiglio di strategia e vigilanza. Rileva, inol-

tre, che l'estensione della rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro anche a quelle dei datori di lavoro pubblici sia ormai inevitabile, in ragione del recente assorbimento dell'INPDAP nell'INPS. Ritiene, altresì, che non vi sia alcuna preclusione di sorta a prevedere una partecipazione, con diritto di voto, di un rappresentante dell'ANMIL nel consiglio di sicurezza e vigilanza dell'INAIL, che giudica anzi auspicabile, fatta salva l'esigenza di verificare eventuali situazioni di incompatibilità derivanti da rapporti di finanziamento intercorrenti tra tali soggetti. Quanto al procedimento di nomina del direttore generale, si augura che l'eventuale testo definito dalla Commissione possa indicare l'organo al quale spetterebbe in concreto di avanzare la relativa proposta, purché esso sia espressione, quanto più possibile unitaria e convergente, dei lavoratori e delle imprese.

Auspica, in conclusione, un rapido svolgimento dell'ulteriore *iter* di esame, anche considerando che è prossima la scadenza dei CIV, fissata al prossimo febbraio, e che si rende conseguentemente necessario garantire una certa continuità nel governo degli enti interessati.

Giuliano CAZZOLA (PdL) evidenzia come il relatore, nel proprio intervento illustrativo delle diverse proposte di legge abbinata, rivendicando il diritto-dovere del Parlamento di legiferare in materia, abbia mostrato una certa preferenza per i progetti di legge volti a riformare direttamente il regime esistente, rispetto a quello da lui stesso presentato, che, al contrario, rimette al Governo l'adozione di provvedimenti delegati. Pur rispettando l'orientamento del relatore, dichiara di non condividere una simile impostazione concettuale, dal momento che, a suo avviso, lo strumento della delega legislativa – finora sempre utilizzato in caso di riforma del sistema degli enti – consente di evitare un sovraccarico delle procedure parlamentari, che giudica non del tutto adeguate a favorire una rapida approvazione di un provvedimento così delicato. Fa notare,

inoltre, che la sua proposta, rinviando gli interventi di riordino a una delega legislativa, consente di spostare al 2015 l'entrata in vigore delle misure adottate, ponendo le basi per realizzare progressivamente una riforma meditata e adeguata, che coincida con la fine del commissariamento di tali enti. Fa, quindi, presente che il suo provvedimento, a differenza delle altre proposte di legge in esame, prevede un'ampia rappresentanza all'interno degli organi di indirizzo strategico, favorendo quindi la partecipazione di diversi soggetti istituzionali ed economici, quali la Ragioneria dello Stato, la Banca d'Italia, nonché esperti del settore. Si dichiara, altresì, d'accordo col relatore nel prevedere un'adeguata rappresentanza dell'ANMIL presso l'INAIL, facendo notare come l'esistenza di un rapporto finanziario tra di essi non possa costituire un ostacolo, tenuto conto che, in situazioni analoghe (cita il caso dei patronati), la concessione di un contributo non pregiudica il riconoscimento dei diritti di rappresentanza presso l'ente erogatore dello stesso.

Fatto notare che i margini temporali per la conclusione dell'*iter* parlamentare di esame dei testi sono ristretti e non fanno propendere per un positivo esito finale presso i due rami del Parlamento (essendo vicine le elezioni politiche, che in ogni caso si augura possano svolgersi all'inizio del mese di aprile), ritiene auspicabile che sia il Governo, in collaborazione con il Parlamento (anche facendo riferimento all'egregio lavoro svolto presso la XI Commissione), a individuare soluzioni adeguate e condivise, da far confluire in provvedimenti che possano avere una sufficiente certezza di definitiva approvazione.

Silvano MOFFA, *presidente*, osserva come dal presente dibattito stiano emergendo orientamenti non del tutto convergenti, che in parte disattendono quella unanimità con cui tutti i gruppi sembravano voler procedere celermente alla definitiva approvazione del provvedimento, dando seguito alle richieste formulate — anche nel corso di diverse audizioni in-

formali svolte in Commissione — dalle parti sociali.

Cesare DAMIANO (PD), condividendo le considerazioni svolte dal deputato Motta e giudicando non del tutto infondate talune delle osservazioni procedurali formulate dal deputato Cazzola, ritiene importante che il Governo intervenga con urgenza sulla materia, quantomeno per le parti di più immediata necessità, anche tenuto conto dell'imminente scadenza dei CIV, prevista per il febbraio 2013. Auspica, pertanto, che sia possibile adottare sull'argomento misure normative adeguate ed efficaci, utilizzando il primo provvedimento utile in fase di definizione da parte dell'Esecutivo, come, ad esempio, il consueto decreto-legge di proroga di termini in scadenza.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), *relatore*, essendosi concluso il dibattito di carattere generale sui progetti di legge in titolo, ritiene anzitutto essenziale che il Governo valuti con immediatezza la questione legata all'imminente scadenza dei CIV.

Quanto al seguito dell'*iter*, inoltre, giudica opportuna la nomina di un Comitato ristretto, al fine di approfondire in quella sede le importanti questioni poste dai diversi provvedimenti abbinati, in vista della predisposizione di un testo unificato condiviso e realmente efficace. Resta inteso, a suo avviso, che qualsiasi iniziativa assunta dal Governo in materia, purché adeguatamente portata a conoscenza del Parlamento e confrontata con esso, non potrebbe che trovare il consenso dei gruppi rappresentati in Commissione.

Il viceministro Michel MARTONE fa notare che il Governo presta la massima attenzione al contenuto delle proposte di legge in esame, che giudica molto interessanti, valutando positivamente un intervento normativo teso a ripristinare un sistema di *governance* pluralista degli enti, alla luce della significativa dimensione — superiore anche a quella di omologhi istituti esistenti a livello europeo — che tali



enti hanno assunto all'interno dell'ordinamento.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel ringraziare sin d'ora il rappresentante del Governo per il contributo che esso vorrà fornire al lavoro della Commissione e preso atto di quanto prospettato dal relatore, propone di procedere – anche al fine di verificare la possibile definizione, in tempi celeri, di un testo unificato dei progetti di legge in esame – alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa delle proposte di legge nn. 5463, 5503, 5539 e 5572.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.45.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA indi del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.*

**La seduta comincia alle 11.45.**

**7-01023 Codurelli: Sulle comunicazioni dell'INPS concernenti la revoca di periodi di congedo straordinario e la cancellazione dei relativi contributi figurativi.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che nella seduta odierna avrà luogo soltanto l'illustrazione della risoluzione in titolo,

mentre l'orientamento del Governo – secondo le intese intercorse per le vie brevi – sarà acquisito in una successiva seduta, da convocare in base alle determinazioni che verranno assunte nell'ambito di una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Lucia CODURELLI (PD), nell'illustrare la propria risoluzione, evidenzia come essa faccia riferimento all'ennesimo caso di richiesta ai lavoratori di ripetizione di indebito da parte dell'INPS, che dimostra come il campo di azione di tale istituto sia sempre più esteso e richieda quell'ampio intervento di riordino invocato a più riprese dal Parlamento. Rileva che la Commissione ha già approvato atti di indirizzo di analogo tenore, ai quali, tuttavia, fa notare che non è ancora seguita alcuna azione concreta da parte del Governo, il quale, pertanto, ha mostrato di disattendere, più volte e arbitrariamente, le indicazioni recepite in ambito parlamentare.

Passando al contenuto specifico della risoluzione, precisa che essa mira ad evidenziare le scorrette procedure di verifica e di comunicazione messe in atto dall'INPS, che, sulla base di una discutibile interpretazione della normativa vigente, ha proceduto a revocare il congedo straordinario a numerosi lavoratori, incidendo, con un ritardo inaccettabile e con efficacia retroattiva, sulla vita di persone già duramente provate e non meritevoli di ulteriori privazioni: si tratta di permessi già concessi a questi lavoratori, da oltre un anno e mezzo, sulla base della legislazione pre-vigente, la cui revoca – disposta per lettera dall'INPS – rischia di incrementare la situazione di crisi e di impoverimento reale in cui già versano molte delle famiglie coinvolte.

Fatto notare che i provvedimenti dell'INPS potrebbero, addirittura, incidere anche sulla contribuzione figurativa nel frattempo maturata da tali lavoratori, auspica che l'Esecutivo intervenga con la massima urgenza, al fine di tutelare la condizione economica e contribuiva dei

soggetti coinvolti, evitando che la lentezza e l'inefficienza mostrate dall'INPS si ripercuotano negativamente su di essi, sotto forma di provvedimenti gravemente lesivi di diritti ormai acquisiti.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che il rappresentante del Governo, prima di esplicitare il proprio orientamento sull'atto di indirizzo in titolo, ha chiesto – come indicato dalla presidenza all'inizio della discussione – di poter svolgere i necessari approfondimenti sull'argomento, che auspica possano portare alla soluzione di una situazione di oggettivo disagio per i numerosi lavoratori coinvolti.

Rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.55.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*COMITATO RISTRETTO*

*Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.*

*Ulteriore nuovo testo unificato C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli.*



## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. Nuovo testo C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	146
Disposizioni in materia di professioni non organizzate. C. 1934-2077-3131-3488-3917-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) ..	147
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	149
Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi. C. 5584, approvata dal Senato (Parere alla X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	147

##### SEDE REFERENTE:

Norme per il riconoscimento della sindrome <i>post</i> polio come malattia cronica e invalidante. C. 3367 Codurelli, C. 5183 Patarino e C. 5575 Laura Molteni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	147
--	-----

##### COMITATO RISTRETTO:

Norme per il riconoscimento della guarigione e per la piena cittadinanza e l'integrazione sociale delle persone affette da epilessia. C. 2060 Saltamartini e C. 4753 Nunzio Francesco Testa .....	148
---	-----

##### COMITATO RISTRETTO:

Norme per il riconoscimento della sindrome <i>post</i> polio come malattia cronica e invalidante. C. 3367 Codurelli, C. 5183 Patarino e C. 5575 Laura Molteni .....	148
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	148
---	-----

AVVERTENZA .....	148
------------------	-----

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

**La seduta comincia alle 10.45.**

**Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale.**

**Nuovo testo C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e abb.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 4 dicembre 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta, il relatore ha svolto la relazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di professioni non organizzate. C. 1934-2077-3131-3488-3917-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**

(Parere alla X Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 4 dicembre 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha svolto la relazione e che alcuni deputati sono intervenuti nel dibattito.

Vittoria D'INCECCO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi.**

**C. 5584, approvata dal Senato.**

(Parere alla X Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 4 dicembre 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha svolto la relazione.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, prendendo atto che nessuno è intervenuto nel dibattito, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 11.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

**La seduta comincia alle 11.**

**Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e invalidante.**

**C. 3367 Codurelli, C. 5183 Patarino e C. 5575 Laura Molteni.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 giugno 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, in data 22 novembre 2012, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 5575, d'iniziativa dei deputati Laura Molteni e Fabi, recante « Riconoscimento della sindrome post-polio come malattia cronica e invalidante, nonché disposizioni per promuovere la ricerca, la diagnosi e la riabilitazione ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.05.**

**COMITATO RISTRETTO**

*Mercoledì 5 dicembre 2012.*

Norme per il riconoscimento della guarigione e per la piena cittadinanza e l'integrazione sociale delle persone affette da epilessia.

C. 2060 Saltamartini e C. 4753 Nunzio Francesco Testa.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.05 alle 11.15.

**COMITATO RISTRETTO**

Norme per il riconoscimento della sindrome *post polio* come malattia cronica e invalidante.

C. 3367 Codurelli, C. 5183 Patarino e C. 5575 Laura Molteni.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.15 alle 11.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.25 alle 11.45.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*INTERROGAZIONI*

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di professioni non organizzate. C. 1934-2077-3131-3488-3917-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminata, per le parti competenza, la proposta di legge C. 1934-2077-3131-3488-3917-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato, recante « Disposizioni in materia di professioni non organizzate »;

rilevata l'opportunità di sostituire, al comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo, le parole: « professioni sanitarie » con le seguenti: « attività svolte in ambito sanitario », in modo tale da ricomprendere, tra le categorie escluse dall'applica-

zione del provvedimento stesso, tutte le attività che, pur non essendo qualificabili come professioni sanitarie in senso stretto, attengono comunque al settore della sanità,

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

all'articolo 1, comma 2, le parole: « professioni sanitarie » siano sostituite dalle seguenti: « attività svolte esclusivamente in ambito sanitario ».

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. Nuovo testo C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	150
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i> ) .....	157

#### SEDE REFERENTE:

Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. C. 5559 Sen. Vallardi, approvata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	152
Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. C. 1281 Mario Pepe (Misto), C. 5078 Realacci, C. 5091 Genovese, C. 5232 Marinello, C. 5269 La Loggia e C. 5565, Sen. Mongiello, approvata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	152
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	159
Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche. C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	154

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI.*

#### La seduta comincia alle 10.

**Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. Nuovo testo C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**  
(Parere alla VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo della proposta di legge, rinviato nella seduta del 4 dicembre 2012.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice Servodio ha svolto la relazione introduttiva. Avverte quindi che la relatrice ha presentato una motivata proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Teresio DELFINO (UdCpTP) preannuncia l'espressione del voto favorevole del suo gruppo sulla proposta della relatrice, che nelle premesse formula considerazioni che condivide. Rileva semmai che tali considerazioni avrebbero potuto essere formulate come vere e proprie osservazioni.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), considerata l'importanza per il settore agricolo delle

modifiche legislative contenute nel testo in esame, preannuncia che il suo gruppo voterà a favore del parere proposta dalla collega Servodio.

Viviana BECCALOSSI (PdL), tenuto conto del fatto che il provvedimento in esame è atteso dal mondo agricolo, soprattutto ma non solo per la parte relativa agli essiccatoi, preannuncia l'espressione del voto favorevole del suo gruppo, manifestando apprezzamento per il lavoro rapido e puntuale della relatrice.

Carlo NOLA (PdL) sottolinea l'importanza dell'articolo 12 del testo in esame, che dà sollievo agli agricoltori altrimenti oberati da una normativa eccessivamente onerosa in tema di emissioni degli impianti di essiccazione, venendo conto alle necessità segnalate anche dall'Ente nazionale risi, di recente visitato da una delegazione della Commissione.

Apprezza inoltre anche le disposizioni in materia di trasporto di rifiuti propri da parte degli imprenditori agricoli professionali, che a determinate condizioni non è considerato svolto a titolo professionale e di conseguenza non vincola i medesimi imprenditori all'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali.

Sebastiano FOGLIATO (LNP), pur riconoscendo l'importanza delle modifiche alle norme in materia di essiccatoi, richieste anche nel corso della visita al centro ricerche dell'Ente nazionale risi, fa presente che la deroga riguarda solo gli impianti minori. A suo giudizio, sarebbe invece necessario trovare anche per gli impianti di maggiori dimensioni una soluzione meno rigida e più vicina alle esigenze delle aziende, che continuano ad essere al centro delle attenzioni di una burocrazia oppressiva, mentre, specialmente in un periodo di grave congiuntura economica, dovrebbero vedersi risolti disagi e oneri. In tale direzione, chiede di inserire nel parere una specifica condizione.

Giuseppe RUVOLO (PT), rilevando che il testo in esame evidenzia una sensibilità

intorno ad alcune tematiche di grande rilievo per il settore agricolo, preannuncia l'espressione del voto favorevole del suo gruppo.

Sandro BRANDOLINI (PD) manifesta apprezzamento per la proposta di parere della relatrice, che sottolinea anche l'importanza di alcune questioni fondamentali per il mondo agricolo, in relazione alle quali aveva predisposto anche specifici emendamenti presso la Commissione di merito. Preannuncia conclusivamente l'espressione di voto favorevole del suo gruppo, auspicando una celere conclusione dell'*iter* del provvedimento.

Giuseppina SERVODIO (PD), *relatore*, condivide le preoccupazioni espresse dal collega Fogliato in merito all'articolo 12, ma invita a considerare anche l'esigenza di concludere in tempi brevi l'*iter* del provvedimento, giunto ormai alla sua terza lettura. Precisa in proposito che proprio per tale ragione, pur avendo rilevato alcuni aspetti critici del testo in esame, ha ritenuto preferibile inserire alcune sottolineature nelle premesse del parere piuttosto che formularle come osservazioni o condizioni. Auspica in ogni caso che sulle medesime questioni, e in particolare sull'articolo 12, si possano compiere in futuro ulteriori passi in avanti.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole, formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 10.15.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI.*

**La seduta comincia alle 10.15.**



Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

C. 5559 Sen. Vallardi, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviato nella seduta del 22 novembre 2012.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 13 novembre scorso la relatrice Beccalossi ha svolto la relazione introduttiva e che l'esame è proseguito nella seduta del 22 novembre.

Viviana BECCALOSSO (PdL), *relatore*, ricorda che i gruppi hanno manifestato un orientamento favorevole all'ulteriore *iter* della proposta di legge, nel testo già approvato dal Senato. Ricorda in particolare che la Commissione aveva già svolto un ciclo di audizioni sul sistema di etichettatura anticontraffazione di cui all'articolo 59-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che l'articolo 2 del testo in esame rende volontario e facoltativo per i produttori, venendo incontro alle criticità segnalate dagli operatori del settore.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, prendendo atto dell'orientamento dei gruppi, che non intendono presentare emendamenti, propone di proseguire nell'esame richiedendo il parere delle competenti Commissioni sul testo già approvato dal Senato.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), Sebastiano FOGLIATO (LNP), Anita DI GIUSEPPE (IdV) e Giuseppe RUVOLO (PT) dichiarano l'assenso dei rispettivi gruppi sul percorso indicato dal Presidente.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

C. 1281 Mario Pepe (Misto), C. 5078 Realacci, C. 5091 Genovese, C. 5232 Marinello, C. 5269 La Loggia e C. 5565, Sen. Mongiello, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge, rinviato nella seduta del 28 novembre 2012.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha proceduto a un ciclo di audizioni informali, che si sono svolte nelle sedute del 21, 27 e 28 novembre scorso. Nella medesima seduta del 28 novembre il relatore Oliverio ha svolto la relazione introduttiva. Ricorda poi che – come stabilito in sede di programmazione dei lavori – nella giornata di ieri è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative alla proposta di legge C. 5565, già approvata dal Senato, che si intende scelta come testo base.

La Commissione conviene.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, avverte che le proposte emendative presentate sono pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 2*).

Ricorda quindi che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è emerso un orientamento generalmente favorevole a portare all'approvazione il testo trasmesso dal Senato, così da evitarne una terza lettura, anche a prescindere dalle esigenze di modifica segnalate nel corso delle audizioni.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, ricorda che i soggetti auditi hanno formulato numerose osservazioni meritevoli di accoglimento. Tuttavia, a suo avviso, se si intende pervenire in tempi utili all'approvazione definitiva della legge, appare opportuno il ritiro di tutti gli emendamenti presentati, così da poter avviare subito le procedure per il trasferimento

alla sede legislativa del testo già approvato dal Senato. In tal senso rivolge un invito ai colleghi che hanno presentato emendamenti, ricordando che gli stessi potranno essere trasformati in ordini del giorno da presentare nel corso della discussione in sede legislativa.

Teresio DELFINO (UdCpTP) accoglie l'invito del relatore, dichiarando di ritirare tutti gli emendamenti presentati. Osserva infatti che in questa fase finale della legislatura, se si vuole conseguire il risultato di una nuova legge, appare preferibile confermare il testo trasmesso dal Senato, al di là del merito delle proposte emendative, che pure meriterebbero di essere approvate.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) sottolinea che gli emendamenti presentati dal suo gruppo traggono origine dalle osservazioni formulate dai soggetti auditi, che comprendevano sia le organizzazioni di categoria sia gli organismi di controllo. Ritiene tuttavia fondate le considerazioni svolte dal relatore e dichiara pertanto di ritirare gli emendamenti, riservandosi di presentare eventuali ordini del giorno ai fini della successiva discussione in sede legislativa.

Carlo NOLA (PdL), nel ricordare di aver presentato emendamenti su aspetti essenziali del provvedimento, osserva che la Commissione deve valutare se ritiene prioritario approvare subito in via definitiva il testo del Senato oppure emendarlo. Osserva al riguardo che vi è certamente la disponibilità dei gruppi a richiedere il trasferimento alla sede legislativa. Si rimette alle valutazioni del suo gruppo circa eventuali modifiche da apportare al testo.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) sottolinea che la Commissione sta esaminando uno dei pochi provvedimenti che potranno diventare legge su iniziativa del Parlamento, che non si è limitato in questo caso a convertire i decreti-legge del Governo. Per questo motivo, riterrebbe opportuno che

anche la Camera possa dare un suo contributo alla definizione del testo.

In particolare, ritiene necessario, nel quadro della nuova disciplina della filiera, rafforzare i controlli, adeguando gli organismi a ciò deputati, come proposto dall'emendamento all'articolo 14 da lui presentato insieme con il Presidente Russo.

In proposito, sottolinea che l'approvazione di emendamenti al testo del Senato potrebbe richiedere tempi non lunghi per la terza lettura, se ci sarà l'impegno di tutti i gruppi a concentrarsi sulle modifiche essenziali.

Giuseppe RUVOLO (PT) sottolinea che il settore oleario sta soffrendo una fase di gravi difficoltà, anche sotto il profilo dei prezzi, e richiede pertanto una urgente risposta delle istituzioni. Nel merito, certamente si sarebbe potuto fare di più, ma a questo punto ritiene preferibile accogliere con senso di responsabilità le indicazioni del relatore.

Viviana BECCALOSSI (PdL) osserva che dal punto di vista dei contenuti la Commissione avrebbe potuto apportare alcune modifiche al testo approvato dal Senato, come emerso nel corso delle audizioni. Tuttavia, se si vuole conseguire il risultato di una nuova legge, occorre anche tener conto della situazione che si determina a fine legislatura e che potrebbe compromettere l'iter complessivo del provvedimento, anche se in astratto potrebbero sembrare necessari tempi limitati per un eventuale ritorno del testo al Senato. Il suo gruppo, che con alcuni suoi membri ha presentato emendamenti, conviene pertanto sull'opportunità di ritirarli, presentando eventuali ordini del giorno nel corso della successiva discussione in sede legislativa.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, ringrazia i colleghi che hanno ritenuto di condividere le preoccupazioni da lui manifestate.

Chiede pertanto al collega Fogliato, in particolare, di valutare l'opportunità di un

ritiro degli emendamenti del gruppo, in una valutazione complessiva del testo e dell'apparato sanzionatorio che esso prevede.

Invita anche i colleghi oggi non presenti ad una riflessione sull'utilità di ritirare emendamenti che potrebbero compromettere l'iter complessivo del provvedimento.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, riassumendo il senso del dibattito, ritiene che la Presidenza possa procedere alla verifica della disponibilità dei presentatori degli emendamenti a ritirarli. Se tutti gli emendamenti saranno ritirati, si potrebbe procedere senza indugio all'avvio delle procedure per la verifica dei presupposti per il trasferimento alla sede legislativa del progetto di legge già approvato dal Senato. Se ciò non accadrà, l'esame potrebbe proseguire con le ordinarie modalità.

La Commissione conviene con le indicazioni del Presidente.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.**

**C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 4 dicembre 2012.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stato dato conto della conclusione dei lavori del Comitato ristretto, che ha predisposto un testo unificato sul quale si è aperto il dibattito. Ricorda altresì che tale testo è stato pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri.

Monica FAENZI (PdL), *relatore*, sottolinea che il testo unificato elaborato in

sede di Comitato ristretto è risultato ampiamente condiviso, pur se rimangono aperte alcune questioni, emerse chiaramente nel dibattito svoltosi nella seduta di ieri. Per parte sua, si dichiara disponibile alla soppressione dell'articolo 7, se ciò potrà facilitare l'ulteriore iter del provvedimento e il suo trasferimento alla sede legislativa.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, fa presente che a questo punto si potrebbero seguire due diversi percorsi per l'iter del testo unificato: procedere alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti e procedere al relativo esame ovvero rinunciarvi, dando eventualmente mandato alla relatrice di definire, d'intesa con i gruppi, alcune ulteriori modifiche al testo.

Carlo NOLA (PdL), precisando che non intende creare ostacoli all'iter del provvedimento, deve ribadire che il testo unificato non recepisce i contenuti della sua proposta di legge, che ritiene importanti e che invita i colleghi a valutare attentamente. A suo avviso, è in ogni caso possibile procedere al trasferimento alla sede legislativa, risultando prioritario pervenire all'approvazione della legge.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) ritiene che un provvedimento sui danni causati alle imprese agricole dalla fauna selvatica non appare utile ed efficace se sprovvisto di adeguate risorse finanziarie. In questo senso, prende atto dell'intento di sopprimere l'articolo 7 e rileva che le risorse del Fondo di solidarietà nazionale devono sopperire a molte altre esigenze, mentre altre importanti misure non sono concretamente finanziate.

Sottolinea quindi che la Commissione deve risolvere la questione dei profili finanziari del provvedimento sentendo il Governo, sul quale ricade la responsabilità di fornire una risposta sul punto.

Susanna CENNI (PD) ricorda che il Comitato ristretto ha lavorato sulla base di un'ampia condivisione dell'obiettivo di

fondo dell'intervento legislativo, che è quello di fornire adeguati strumenti agli agricoltori danneggiati dalla fauna selvatica. In tale direzione, il Comitato ha esaminato diverse proposte, anche innovative, ma ha dovuto prendere atto della difficoltà di individuare risorse finanziarie adeguate. Ricorda in proposito che anche il provvedimento in tema di biodiversità agraria, pur privato di qualsivoglia misura finanziaria, si è arenato sugli scogli della Commissione Bilancio.

Rileva quindi che si può anche tentare di arrivare all'approvazione del provvedimento in sede legislativa, ma esprime il timore che il mondo agricolo possa valutare negativamente un testo siffatto, che non fornisce risposte concrete, ovvero risorse finanziarie per la prevenzione e il risarcimento dei danni. Invita in conclusione i gruppi a valutare ulteriormente tale questione.

Sandro BRANDOLINI (PD) invita i gruppi a procedere celermente alla richiesta di trasferimento alla sede legislativa. Ciò non comporta una chiusura ad ulteriori modifiche del testo, che potrebbero essere valutate proprio nel corso della discussione che si svolgerà in quella sede.

Per parte sua, pur comprendendo l'intento di non modificare la legge n. 157 del 1992, ritiene necessarie alcune ulteriori disposizioni al fine, per esempio, di consentire il prelievo selettivo degli ungulati anche sui terreni coperti di neve.

Monica FAENZI (PdL), *relatore*, ricorda che il Comitato ristretto si è proposto l'obiettivo di ovviare alle difficoltà registratesi nell'applicazione delle norme vigenti, in ogni caso senza modificare la legge n. 157 del 1992.

Dichiara quindi di concordare con la collega Cenni, ritenendo quasi umiliante per la Commissione non riuscire a portare avanti provvedimenti ritenuti necessari. Invita in tal senso i gruppi ad impegnarsi fortemente per ottenere la disponibilità di risorse finanziarie a sostegno del provvedimento in esame, che riveste carattere emergenziale per molte aree ad alta vo-

cazione agricola. In questo senso, ribadendo la disponibilità alla soppressione dell'articolo 7, se ritenuta necessaria, invita a procedere subito alla richiesta di trasferimento alla sede legislativa e a riservarsi eventuali ulteriori emendamenti in una fase successiva dell'*iter*.

Teresio DELFINO (UdCpTP) fa presente che l'esame del testo presso la Commissione Bilancio potrebbe risultare non facile. Pertanto, teme che l'eventuale approvazione di emendamenti in sede legislativa, poiché potrebbe comportare la necessità di acquisire su essi il parere della Commissione Bilancio, rischi di creare ulteriori difficoltà. Ritiene pertanto preferibile attendere qualche giorno per avviare le procedure per il trasferimento alla sede legislativa, procedendo nel frattempo ad una conclusiva definizione del testo.

Giuseppina SERVODIO (PD) fa presente che, nel corso della discussione in sede legislativa, la votazione di emendamenti deve essere preceduta dall'acquisizione su di essi dei pareri delle altre Commissioni. Nel chiedere alla Presidenza conferma di quanto dichiarato, esprime la preoccupazione che tale percorso possa produrre eccessivi ritardi nell'*iter* del provvedimento.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) ritiene che portare avanti un provvedimento non sostenuto da adeguate risorse finanziarie sia una presa in giro per gli agricoltori che subiscono danni a causa della fauna selvatica. In questo senso, il suo gruppo sarebbe contrario al trasferimento alla sede legislativa del testo in esame.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, la proposta di trasferimento alla sede legislativa che il Presidente della Camera sottopone all'Assemblea deve essere preceduta dalla richiesta unanime dei rappresentanti dei gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione stessa, dal-

l'assenso del Governo e dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, che devono essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93, nonché delle Commissioni il cui parere sia stato richiesto ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 73 (pareri cosiddetti « rinforzati »). Inoltre, in base all'articolo 94, comma 3, del regolamento, nelle Commissioni in sede legislativa gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché per gli aspetti concernenti il pubblico impiego non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione lavoro; la stessa procedura si applica per tutti i pareri cosiddetti « rinforzati ».

Osserva pertanto che ragioni di economia procedurale suggerirebbero di definire

il testo prima di procedere alla richiesta di trasferimento alla sede legislativa, per evitare la riapertura di fasi consultive.

In questo senso, ritiene che non vi siano le condizioni per arrivare oggi a una conclusiva decisione circa l'ulteriore *iter* del provvedimento, il cui esame dovrà pertanto essere rinviato. Propone in ogni caso di dare mandato alla relatrice di lavorare con i gruppi in via informale per mettere a punto eventuali ulteriori perfezionamenti del testo, da sottoporre alla Commissione in tempi brevi, anche entro la settimana in corso.

La Commissione conviene con il percorso indicato dal Presidente.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.55.**



## ALLEGATO 1

**Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. (Nuovo testo C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge Lanzarin ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale » (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (4240-B), trasmesso dalla VIII Commissione,

considerato che:

il provvedimento è divenuto il contenitore di una serie di modifiche della normativa vigente, e in particolare del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice ambientale), rispondenti a richieste da tempo avanzate dagli operatori interessati e motivate in primo luogo dall'obiettivo di adattare le norme alle esigenze concrete di funzionamento e di efficienza emerse nella esperienza applicativa; ulteriori modifiche sono poi riconducibili a esigenze tecniche ovvero al necessario coordinamento con le innovazioni normative successivamente intervenute;

l'articolo 16, comma 4, introduce misure di semplificazione degli adempimenti delle imprese agricole relative al trasporto e alla tracciabilità dei propri rifiuti;

l'articolo 16, comma 5, introduce una disciplina speciale applicabile nelle isole minori (con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti), per l'utilizzo, presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, di paglia, sfalci e

potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. Si tratta di una disposizione di buon senso, che considera realisticamente le difficoltà del trattamento dei rifiuti in tali territori;

sottolineato tuttavia che:

l'articolo 4 riformula la norma vigente che stabilisce i casi di esclusione dall'applicazione della disciplina sui rifiuti di cui alla parte IV del codice ambientale e, in particolare, la fattispecie relativa a materiale fecale, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura e nella selvicoltura e al materiale derivante dalla manutenzione delle aree verdi urbane. Al riguardo, premesso che il testo vigente appare in realtà più coerente con la formulazione della direttiva 2008/98/CE, si osserva che il testo approvato dal Senato suscita perplessità maggiori – rispetto a quello approvato dalla Camera – dal punto di vista della chiarezza del dettato normativo e della compatibilità con la normativa europea. Infatti, viene trattato a parte il materiale derivante dalla manutenzione del verde urbano, richiedendo solo per questo alcuni requisiti che dovrebbero invece essere posseduti da tutti i materiali indicati nella disposizione;

l'articolo 12, concernente il regime degli essiccatoi agricoli, produrrà positive



ricadute per le imprese agricole che gestiscono tali impianti, che potranno giovare di specifiche e opportune misure di deroga o di semplificazione in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera. Si segnala tuttavia che, come inizialmente previsto, sarebbe opportuno ampliare il regime di deroga a tutti gli essiccatoi cerealicoli, in ragione del periodo limitato di funzionamento nel corso dell'anno;

l'articolo 23 interviene sull'articolo 20 della legge n. 217 del 2011, che attribuisce la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE, relativa

all'utilizzo sostenibile dei pesticidi, inserendo tra i ministri proponenti i relativi decreti legislativi anche il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Al riguardo, pur condividendo il merito della modifica proposta, si osserva che tale delega è stata già esercitata con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, che è stato in ogni caso adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. (C. 1281 Mario Pepe (Misto), C. 5078 Realacci, C. 5091 Genovese, C. 5232 Marinello, C. 5269 La Loggia e C. 5565, Sen. Mongiello, approvata dal Senato).**

## EMENDAMENTI

## ART. 1

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* nel campo visivo anteriore del recipiente, *aggiungere le seguenti:* in prossimità della denominazione di vendita e con la medesima rilevanza cromatica;

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. In deroga al comma 2, i caratteri di cui al medesimo comma possono essere stampati in dimensioni uguali a quelli della denominazione di vendita degli oli di oliva vergini.;

c) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

**1. 3.** Paolo Russo.

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

3-bis. L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono destinate ad assicurare la corretta informazione del consumatore. Al fine di garantire maggiore trasparenza per i produttori e per i consumatori vi è l'obbligo di introdurre nel-

l'etichetta l'indicazione del Paese e della regione d'origine o di provenienza dell'olive.

**1. 1.** Messina, Di Giuseppe, Rota.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio oli di oliva vergini non etichettati in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.

**1. 2.** Negro, Rainieri.

## ART. 2.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al comma 1-ter:

1) le parole: « La verifica è effettuata da un comitato di assaggiatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « La verifica è effettuata da un comitato di assaggiatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto »;

2) l'ultimo periodo è soppresso;

b) *al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter.1 con il seguente:*

1-ter.1. La verifica delle caratteristiche organolettiche è effettuata ai sensi dell'al-

legato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91, e successive modificazioni;

c) *al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter.2, alinea, sostituire le parole:* in base alle seguenti modalità: *con le seguenti:* in base alle modalità indicate nell'allegato 1-bis del regolamento n. 2568/91/CEE, e successive modificazioni.;

d) *al comma 1, sopprimere le lettere a) e b);*

e) *al comma 1, lettera b), sopprimere i capoversi 1-ter.3 e 1-ter.4;*

f) *al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter.5, lettera d), sostituire le parole:* della preparazione e della codificazione dei campioni *con le seguenti:* della determinazione delle caratteristiche organolettiche.;

g) *al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter.5, sopprimere la lettera g).*

**2. 1.** Paolo Russo.

### ART. 3.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 43, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: « minore o uguale a 30 mg/kg », sono sostituite dalle seguenti: « minore o uguale a 40 mg/kg ».

\* **3. 1.** Catanoso.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 43, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: « minore o uguale a 30 mg/kg », sono sostituite dalle seguenti: « minore o uguale a 40 mg/kg ».

\* **3. 7.** Brugger.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 43, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: « minore o uguale a 30 mg/kg », sono sostituite dalle seguenti: « minore o uguale a 40 mg/kg ».

\* **3. 13.** Nola.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 43, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: « minore o uguale a 30 mg/kg », sono sostituite dalle seguenti: « minore o uguale a 40 mg/kg ».

\* **3. 14.** Di Giuseppe, Messina, Rota.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 43, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: « Il superamento dei valori », sono inserite le seguenti: « , all'esito dell'esecuzione delle previste analisi di revisione, ».

\*\* **3. 2.** Catanoso.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 43, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: « Il superamento dei valori », sono inserite le seguenti: « , all'esito dell'esecuzione delle previste analisi di revisione, ».

\*\* **3. 8.** Brugger.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 43, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 22 giugno

2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: « Il superamento dei valori », sono inserite le seguenti: « , all'esito dell'esecuzione delle previste analisi di revisione, ».

**\*\* 3. 15.** Nola.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 43, comma 1-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: « Il superamento dei valori », sono inserite le seguenti: « , all'esito dell'esecuzione delle previste analisi di revisione, ».

**\*\* 3. 16.** Di Giuseppe, Messina, Rota.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 43, comma 1-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: « Il superamento dei valori », sono inserite le seguenti: « , all'esito dell'esecuzione delle previste analisi di revisione, ».

**\*\* 3. 25.** Delfino, Naro.

*Al comma 1 premettere il seguente:*

01. All'articolo 43, comma 1-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'avvio del piano straordinario di sorveglianza non impedisce, comunque, l'utilizzo della dicitura di cui al primo periodo e la commercializzazione del prodotto fino al termine del procedimento ».

**\*\*\* 3. 5.** Catanoso.

*Al comma 1 premettere il seguente:*

01. All'articolo 43, comma 1-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'avvio del piano straordinario di sorveglianza non impedisce, comunque, l'utilizzo della dicitura di cui al primo periodo e la commercializzazione del prodotto fino al termine del procedimento ».

**\*\*\* 3. 11.** Brugger.

*Al comma 1 premettere il seguente:*

01. All'articolo 43, comma 1-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'avvio del piano straordinario di sorveglianza non impedisce, comunque, l'utilizzo della dicitura di cui al primo periodo e la commercializzazione del prodotto fino al termine del procedimento ».

**\*\*\* 3. 17.** Nola.

*Al comma 1 premettere il seguente:*

01. All'articolo 43, comma 1-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'avvio del piano straordinario di sorveglianza non impedisce, comunque, l'utilizzo della dicitura di cui al primo periodo e la commercializzazione del prodotto fino al termine del procedimento ».

**\*\*\* 3. 18.** Di Giuseppe, Messina, Rota.

*Al comma 1, capoverso 1-bis.1, primo periodo, sostituire le parole:* per gli anni, *con le seguenti:* per le campagne di commercializzazione.

**\*\*\*\* 3. 4.** Catanoso.

*Al comma 1, capoverso 1-bis.1, primo periodo, sostituire le parole:* per gli anni, *con le seguenti:* per le campagne di commercializzazione.

**\*\*\*\* 3. 10.** Brugger.

*Al comma 1, capoverso 1-bis.1, primo periodo, sostituire le parole:* per gli anni, *con le seguenti:* per le campagne di commercializzazione.

\*\*\*\* **3. 19.** Nola.

*Al comma 1, capoverso 1-bis.1, primo periodo, sostituire le parole:* per gli anni, *con le seguenti:* per le campagne di commercializzazione.

\*\*\*\* **3. 20.** Di Giuseppe, Messina, Rota.

*Al comma 1, capoverso 1-bis.1, primo periodo, sostituire le parole:* per gli anni, *con le seguenti:* per le campagne di commercializzazione.

\*\*\*\* **3. 26.** Delfino, Naro.

*Al comma 1, capoverso 1-bis.1, primo periodo, sostituire le parole:* per gli anni 2013, 2014 e 2015, *con le seguenti:* per gli anni 2014 e 2015.

\*\*\*\*\* **3. 3.** Catanoso.

*Al comma 1, capoverso 1-bis.1, primo periodo, sostituire le parole:* per gli anni 2013, 2014 e 2015, *con le seguenti:* per gli anni 2014 e 2015.

\*\*\*\*\* **3. 9.** Brugger.

*Al comma 1, capoverso 1-bis.1, primo periodo, sostituire le parole:* per gli anni 2013, 2014 e 2015, *con le seguenti:* per gli anni 2014 e 2015.

\*\*\*\*\* **3. 21.** Nola.

*Al comma 1, capoverso 1-bis.1, primo periodo, sostituire le parole:* per gli anni 2013, 2014 e 2015, *con le seguenti:* per gli anni 2014 e 2015.

\*\*\*\*\* **3. 22.** Di Giuseppe, Messina, Rota.

*Al comma 1, capoverso 1-bis.1, primo periodo, sostituire le parole:* per gli anni 2013, 2014 e 2015, *con le seguenti:* per gli anni 2014 e 2015.

\*\*\*\*\* **3. 27.** Delfino, Naro.

*Al comma 1, capoverso 1-bis.1, sostituire le parole:* analisi degli oli di oliva vergini *con le seguenti:* analisi degli oli di oliva extravergini *e le parole:* ricerca del contenuto di alchil esteri più metil alchil esteri *con le seguenti:* ricerca del contenuto di metil ed etil esteri degli acidi grassi.

**3. 28.** Paolo Russo.

*Al comma 1, capoverso 1-bis.1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente in un'apposita sezione del portale internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

\*\*\*\*\* **3. 6.** Catanoso.

*Al comma 1, capoverso 1-bis.1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente in un'apposita sezione del portale internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

\*\*\*\*\* **3. 12.** Brugger.

*Al comma 1, capoverso 1-bis.1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente in un'apposita sezione del portale internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

\*\*\*\*\* **3. 23.** Nola.

*Al comma 1, capoverso 1-bis.1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente in un'apposita sezione del portale

internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

\*\*\*\*\* **3. 24.** Di Giuseppe, Messina, Rota.

#### ART. 4.

*Al comma 3, sostituire le parole:* oli di oliva diversi dagli oli extravergini *con le seguenti:* oli di oliva diversi dagli oli vergini e le parole: valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine con le seguenti: valutazione organolettica degli oli di oliva vergini.

**4. 1.** Paolo Russo.

#### ART. 6.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola:* 49-ter *con la seguente:* 49-quater *e al capoverso sostituire la parola:* 49-quater *con la seguente:* 49-quinquies.

**6. 1.** Paolo Russo.

#### ART. 7.

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono possedere idoneo dispositivo di chiusura antirabbocco in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che tale dispositivo sia alterato e devono essere etichettati conformemente alla normativa vigente.

3. La violazione degli obblighi di cui al comma 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto.

**7. 7.** Paolo Russo.

*Al comma 2, dopo le parole:* Gli oli di oliva vergini, *inserire le seguenti:* ed extravergini.

\*\*\*\*\* **7. 1.** Catanoso.

*Al comma 2, dopo le parole:* Gli oli di oliva vergini, *inserire le seguenti:* ed extravergini.

\*\*\*\*\* **7. 2.** Brugger.

*Al comma 2, dopo le parole:* Gli oli di oliva vergini, *inserire le seguenti:* ed extravergini.

\*\*\*\*\* **7. 3.** Nola.

*Al comma 2, dopo le parole:* Gli oli di oliva vergini, *inserire le seguenti:* ed extravergini.

\*\*\*\*\* **7. 4.** Di Giuseppe, Messina, Rota.

*Al comma 2, dopo le parole:* Gli oli di oliva vergini, *inserire le seguenti:* ed extravergini.

\*\*\*\*\* **7. 6.** Delfino, Naro.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, dopo la parola:* chiusura *inserire la seguente:* antirabbocco;

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto;

c) *sopprimere il comma 4.*

**7. 5.** Negro, Rainieri.

#### ART. 8.

*Al comma 1, dopo la parola:* impedire *aggiungere le seguenti:* l'abuso di posizione dominante.



*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole:* dall'Agenzia delle dogane con *le seguenti:* dalle pubbliche amministrazioni, in particolare dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle dogane, o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative dei consumatori.

**8. 2.** Paolo Russo.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge il potere di vigilanza di cui al comma 1 sulla base di informazioni fornite dalle pubbliche amministrazioni, in particolare dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle dogane, o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative dei consumatori, presenta annualmente al Parlamento europeo una propria relazione.

**8. 1.** Di Giuseppe, Messina, Rota.

#### ART. 9.

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* previo parere obbligatorio e vincolante del comitato di coordinamento di cui all'articolo 6 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.

**9. 1.** Paolo Russo.

#### ART. 14.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del danaro, dei beni e delle altre utilità, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

**14. 1.** Paolo Russo.

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

3-bis. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto alle frodi commesse nella filiera degli oli di oliva vergini e extravergini, nonché la tutela della salubrità del territorio rurale e la lotta alle contraffazioni dei prodotti agroalimentari e agroambientali a garanzia della qualità, attraverso anche l'attività di controllo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il comparto di specializzazione del Corpo forestale dello Stato in materia di sicurezza agroalimentare e agroambientale. Il comparto svolge la propria attività sul territorio nazionale attraverso la costituzione dei Reparti agroalimentari e agroambientali del Corpo forestale dello Stato coordinati dal Nucleo agroalimentare e forestale (NAF), istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 marzo 2001, n. 49.

**14. 2.** Paolo Russo, Fogliato.

#### ART. 15.

*Al comma 1, dopo il numero: 474, inserire i seguenti:* 515 e 516.

**15. 2.** Di Giuseppe, Messina, Rota.

*Al comma 1, dopo le parole:* nel settore degli oli di oliva vergini *aggiungere le seguenti:* salvo i casi di accertato ravvedimento attivo.

**15. 1.** Di Giuseppe, Messina, Rota.

#### ART. 16.

*Sopprimerlo.*

\* **16. 6.** Catanoso.

*Sopprimerlo.*

\* **16. 11.** Brugger.

*Sopprimerlo.*

\* **16. 12.** Nola.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**\*\* 16. 1.** Catanoso.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**\*\* 16. 7.** Brugger.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**\*\* 16. 13.** Nola.

*Al comma 2, sostituire le parole: 3.000 euro, con le seguenti: 1.500 euro.*

**\*\*\* 16. 2.** Catanoso.

*Al comma 2, sostituire le parole: 3.000 euro, con le seguenti: 1.500 euro.*

**\*\*\* 16. 8.** Brugger.

*Al comma 2, sostituire le parole: 3.000 euro, con le seguenti: 1.500 euro.*

**\*\*\* 16. 14.** Nola.

*Al comma 2, sostituire le parole: 3.000 euro, con le seguenti: 1.500 euro.*

**\*\*\* 16. 18.** Delfino, Naro.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*\*\*\* 16. 5.** Catanoso.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*\*\*\* 16. 10.** Brugger.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*\*\*\* 16. 15.** Nola.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*\*\*\* 16. 20.** Paolo Russo.

*Al comma 3, sostituire le parole: 3.000 euro, con le seguenti: 1.500 euro.*

**\*\*\*\*\* 16. 3.** Catanoso.

*Al comma 3, sostituire le parole: 3.000 euro, con le seguenti: 1.500 euro.*

**\*\*\*\*\* 16. 9.** Brugger.

*Al comma 3, sostituire le parole: 3.000 euro, con le seguenti: 1.500 euro.*

**\*\*\*\*\* 16. 16.** Nola.

*Al comma 3, sostituire le parole: 3.000 euro, con le seguenti: 1.500 euro.*

**\*\*\*\*\* 16. 19.** Delfino, Naro.

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: , nonché la sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo da uno a sei mesi.*

**\*\*\*\*\* 16. 4.** Catanoso.

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: , nonché la sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo da uno a sei mesi.*

**\*\*\*\*\* 16. 17.** Nola.

## ART. 17.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. La presente legge entra in vigore il diciottesimo mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

\* **17. 1.** Catanoso.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. La presente legge entra in vigore il diciottesimo mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

\* **17. 2.** Nola.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. La presente legge entra in vigore il diciottesimo mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

\* **17. 3.** Di Giuseppe, Messina, Rota.

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:* Le disposizioni della presente legge si applicano decorso un anno dalla data della sua entrata in vigore.

**17. 4.** Paolo Russo.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina a tutela delle persone affette dal morbo celiaco. Nuovo testo C. 4894 Palagiano (Parere alla XII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i> .....	167
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009. C. 5510 Governo (Parere alla III Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i> .....	168

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. COM(2011)897 def. (Parere alla VIII Commissione) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)</i> .....	168
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	169
AVVERTENZA .....	169

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina a tutela delle persone affette dal morbo celiaco.**

**Nuovo testo C. 4894 Palagiano.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 dicembre 2012.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Andrea RONCHI (Misto-FCP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.**

**C. 5510 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 dicembre 2012.

Enrico FARINONE (PD), *relatore*, con riferimento alla richiesta di chiarimenti avanzata nella seduta di ieri dall'onorevole Maggioni, precisa che accordi di cooperazione in materia doganale analoghi a quello concluso con l'Armenia sono stati stipulati dall'Italia con diversi Paesi, tra i quali Bielorussia, Giordania, Federazione Russa, Giappone, Moldova e Uzbekistan. Tali accordi, come si evince anche dalla relazione governativa, impegnano le parti a fornirsi, attraverso le rispettive autorità doganali, reciproca assistenza e cooperazione al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e rendere più trasparente l'interscambio commerciale bilaterale. Nel Preambolo dell'accordo in esame, inoltre, il Governo sottolinea l'importanza della cooperazione doganale anche ai fini della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Andrea RONCHI (Misto-FCP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.**

**COM(2011)897 def.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 dicembre 2012.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che nel testo del decreto-legge n.179 del 2012, come modificato nella giornata di ieri dalla Commissione Industria del Senato, si prevede la proroga di 5 anni, dal 2015 al 2020, delle concessioni demaniali balneari. Occorre ora comprendere quale posizione intende assumere il Governo, che si era espresso negativamente sul punto in Commissione e che si appresta ora a presentare un maxi emendamento sul testo del provvedimento. Ove la norma restasse nel testo – la prassi seguita nell'ultimo anno in occasione della presentazione di maxi emendamenti è stata quella di non modificare il testo definito dalle Commissioni – potrebbe in ogni caso subire ulteriori modifiche in occasione della presentazione di un decreto legge di fine legislatura.

Invita quindi il relatore ed i colleghi ad un approfondimento della questione.

Andrea RONCHI (Misto-FCP), *relatore*, ritiene opportuno acquisire quanto prima indicazioni da parte del Governo, anche al fine di non vedere vanificato il lavoro della XIV Commissione con la presentazione di un decreto-legge, cosiddetto mille proroghe, che l'Esecutivo presenterà prima della fine della legislatura.

Isidoro GOTTARDO (PdL) considera una vera e propria sciocchezza la norma approvata dal Senato, che si limita a spostare in avanti il problema, anche perché 5 anni di proroga non sono certamente sufficienti ad offrire garanzie per gli investimenti. Ciò che manca è una visione di lungo termine, e sembra prevalere unicamente la preoccupazione di accontentare gli attuali titolari di concessioni, favorendo in tal modo posizioni corporative. Osserva come se il Governo è stata sconfitto al Senato, non sarà invece possibile sconfiggere la Commissione europea e evitare, a fronte della disposizione approvata, la procedura di infrazione.

Condivide invece la proposta avanzata nel corso del dibattito svoltosi in XIV Commissione di una collaborazione tra Paesi mediterranei per definire una posizione comune, al fine di un dialogo efficace con la Commissione europea, tenendo presenti sia le esigenze del mercato che le esigenze di tutela dei soggetti coinvolti.

Andrea RONCHI (Misto-FCP) comprende le perplessità del collega Gottardo e sottolinea a sua volta la mancanza di un progetto politico lungimirante sul punto. Ribadisce come una via di uscita potrebbe essere rappresentata dalla mutuaione del modello spagnolo, che sembra trovare accoglienza positiva in sede europea.

Sandro GOZI (PD) ribadisce le forti perplessità già manifestate nella seduta di ieri e rileva che — come aveva previsto — una campagna mediatica negativa si è già scatenata sulle decisioni assunte in sede parlamentare.

Ritiene che occorra concentrarsi innanzitutto sulla risoluzione della procedura di infrazione in corso, per comprendere come il Governo intenda esercitare la delega attribuitagli per risolvere le contestazioni di Bruxelles. Si deve sul punto lavorare per sfruttare tutti i margini di intervento consentiti dalla normativa europea e per definire gare che rechino parametri specifici per il settore, evitando così che i piccoli operatori ita-

liani siano spazzati via dai grandi gruppi internazionali che operano nel settore turistico balneare.

Occorre poi studiare a fondo il potenziale della proposta di direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, all'esame della XIV Commissione, per comprendere se vi sia la possibilità di introdurre deroghe alla direttiva servizi — anche eventualmente introducendo norme transitorie — con riferimento al settore balneare.

Crede che questa sia la maniera più trasparente e credibile per intervenire sul problema a livello europeo. Ed è in questo quadro che occorre cercare l'accordo dei Paesi che si confrontano con problemi analoghi a quelli italiani. Si tratta di un percorso che occorre verificare in concreto, anche mediante un necessario confronto con il Governo.

Mario PESCANTE, *presidente*, si farà carico di prendere contatti con i competenti rappresentanti del Governo, anche al fine di organizzare un possibile incontro con la Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di Presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### *ATTI DEL GOVERNO*

*Schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) N. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. Atto n. 517.*



# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

### S O M M A R I O

SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 516 ..... 170

#### SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 516

*Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del presidente PASTORE.*

#### **La seduta comincia alle 8.45.**

Il PRESIDENTE rileva che la Commissione non è in numero legale per avviare, in sede consultiva su atti del Governo, l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione del maggior fabbisogno relativo agli anni 2003-2007 in favore di alcune Regioni per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19

novembre 1997, n. 422, in materia di trasporto pubblico locale (atto del Governo n. 516), all'ordine del giorno della Commissione.

L'atto, già trasmesso alle Camere lo scorso giugno (atto del Governo n. 485), non era stato emanato in via definitiva dal Governo a causa di un errore materiale nella redazione delle tabelle allegate – che costituiscono parte integrante del provvedimento – cui lo schema ora assegnato alla Commissione pone rimedio, reintegrando in particolare le risorse spettanti alla Regione Toscana.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 9.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	171
Sui lavori della Commissione .....	171
Seguito dell'esame di proposte di declassifica .....	172
<i>ALLEGATO (Proposte del Comitato regime degli atti approvate nella seduta del 5 dicembre 2012 .</i>	173
Seguito dell'audizione del procuratore facente funzioni della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, dottor Ottavio Sferlazza, accompagnato dal procuratore aggiunto dottor Michele Prestipino Giarritta .....	172

*Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU. — Interviene il procuratore facente funzioni della Repubblica di Reggio Calabria, dottor Ottavio Sferlazza, accompagnato dal procuratore aggiunto dottor Michele Prestipino Giarritta.*

#### **La seduta comincia alle 14.15.**

*(Si approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

*(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).*

#### **Sui lavori della Commissione.**

Il senatore DE SENA esprime preoccupazione per il susseguirsi di attentati nel metapontino suggerendo di porre attenzione al fenomeno per verificare se si tratti di criminalità locale o di tipo mafioso; preannuncia che depositerà una relazione sull'incontro avvenuto con la Commissione speciale del Parlamento europeo sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro (CRIM) lo scorso 31 ottobre.

L'onorevole VELTRONI sottolinea l'esigenza di approfondimenti sull'area di Napoli alla luce anche dei più recenti omicidi; invita il Presidente a presentare la proposta di relazione sulle stragi.

Il PRESIDENTE comunica che riporterà le questioni sollevate all'Ufficio di

presidenza e segnala che, per quanto riguarda Napoli, ha chiesto una relazione alla procura; precisa che sta preparando una comunicazione sulla materia delle stragi.

**Seguito dell'esame di proposte di declassifica.**

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 27 novembre scorso il senatore Lauro ha illustrato le proposte di declassificazione a regime libero di atti e documenti elaborate dal Comitato regime degli atti, il cui elenco è già stato pubblicato in allegato al resoconto sommario di tale seduta.

Non essendoci richieste di intervento, pone in votazione le proposte del Comitato regime degli atti illustrate dal senatore Lauro che risultano approvate all'unanimità (pubblicate in allegato).

**Seguito dell'audizione del procuratore facente funzioni della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, dottor Ottavio Sferlazza, accompagnato dal procuratore aggiunto dottor Michele Prestipino Giarritta.**

Il PRESIDENTE introduce il seguito dell'audizione del procuratore facente fun-

zioni di Reggio Calabria, dottor Ottavio Sferlazza, accompagnato dal procuratore aggiunto Michele Prestipino Giarritta.

Ricorda che la seduta è stata convocata al fine di concludere l'audizione dei rappresentanti della procura iniziata lo scorso 3 luglio. Rammenta le domande che erano restate inevase e chiede aggiornamenti su alcune vicende emerse negli ultimi mesi.

Risponde in parte il procuratore SFERLAZZA.

Pone una domanda l'onorevole SANTELLI.

Risponde il procuratore PRESTIPINO, anche con riferimento alle domande iniziali.

Pongono domande gli onorevoli VELTRONI e TASSONE, il senatore GARRAFFA e l'onorevole PAOLINI.

Replicano il procuratore SFERLAZZA e il procuratore PRESTIPINO.

Pone un'ulteriore domanda l'onorevole GARAVINI, cui risponde il procuratore PRESTIPINO.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione, ringraziando gli auditi per il contributo dato ai lavori della Commissione.

**La seduta termina alle 16.15.**

ALLEGATO

**Proposte del Comitato regime degli atti approvate nella seduta  
del 5 dicembre 2012**

Sono declassificati a regime libero i seguenti atti e documenti:

1) resoconti riservati del IV Comitato:

5 giugno 2012, audizione del prof. M. Bagella, del prof. F. Busato e del prof. A. Argentiero;

6 giugno 2012, audizione della dott.ssa A.M. Tarantola, Vice Direttore Generale della Banca d'Italia;

13 giugno 2012, audizione del dottor L. Busà, presidente di SoS Impresa;

2) resoconti del X Comitato:

9 marzo 2010, audizione dell'autorità di gestione del P.O.N. Sicurezza del Ministero dell'interno, prefetto Nicola Izzo (riservato);

19 ottobre 2010, audizione del direttore generale del Ministero dell'istruzione, università e ricerca dott. Antonio Agostini; dirigente responsabile P.O.N. Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico ed alta formazione, dott. Fabrizio Cobis (riservato);

15 marzo 2011, audizione del Direttore generale del personale scolastico, dottor L. Chiappetta e del Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per il Lazio, dott.ssa M.M. Novelli (riservato);

02 febbraio 2012, audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale Ordine giornalisti: E. Iacopino, presidente e G. Tizian, pubblicitista (riservato);

15 marzo 2012, audizione di rappresentanti della F.N.S.I.: R. Natale, pre-

sidente; F.A. Siddi, segretario generale e A. Spampinato, consigliere nazionale (riservato);

20 giugno 2012, audizione del segretario generale aggiunto della F.N.S.I., dott. Luigi Ronsisvalle e del segretario dell'Associazione stampa siciliana, dott. Alberto Cicero (parti riservate e segrete);

28 giugno 2012, audizione del dottor O. Lucarelli, Presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania e del dottor V. Colimoro, Presidente dell'Associazione napoletana della Stampa (riservato);

18 ottobre 2012, audizione del dottor Carlo Parisi, Segretario del Sindacato Giornalisti della Calabria (riservato)

25 ottobre 2012, audizione del dottor Giuseppe Soluri, Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Calabria, del dottor Claudio Cordova e del dottor Giuseppe Baldessarro (riservato)

8 novembre 2012, audizione del dottor Antonino Monteleone e della dott.ssa Nerina Gatti, giornalisti (riservato)

3) resoconti riservati del I Comitato:

28 settembre 2010, audizioni del prefetto di Reggio Emilia, del presidente della provincia di Reggio Emilia, del sindaco di Reggio Emilia e del presidente della camera di commercio di Reggio Emilia.

4) resoconti riservati del II Comitato:

6 aprile 2011, audizione dottor Rinaldi, Banca d'Italia;

4 maggio 2011, audizione dottor Giovanni Sabatini, Abi;

30 novembre 2011 audizione Giuseppe Maresca, Dipartimento del Tesoro;

5) resoconto riservato riunione congiunta II e VI Comitato:

28 giugno 2011, audizione avvocato Giovanni Castaldi, UIF;

6) resoconti riservati del III Comitato:

2 marzo 2010, 15 giugno 2010 audizione prefetto Bruno Frattasi, coordinatore del Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere istituito presso il Ministero dell'Interno;

30 marzo 2010 audizione del presidente dell'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), dott. Paolo Buzzetti;

11 e 25 maggio 2010 audizione del Presidente dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dott. Luigi Giampaolino;

27 luglio 2010 audizione del Vice Prefetto Mauro Passerotti, responsabile del Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

29 marzo 2012 audizione del rappresentante dell'ANCI, dott. Flavio Zanonato;

26 aprile 2012 audizione del rappresentante dell'ANAS SpA. Dott. Giancarlo Perrotta;

7) parte segreta del resoconto stenografico della Commissione del 29 settembre 2009, recante audizione del presidente dell'ANAS, dottor Pietro Ciucci.

8) XI Legislatura: documento 2227.0 riservato, contenente nota prot. 7707/Comm. Ant. del 10 novembre 1993 a firma del Presidente Violante di richiesta di una relazione indirizzata al ministro della giustizia Conso e della nota prot. 8411/Comm. Ant. del 15 dicembre 1993 a firma del ministro Conso con relativo allegato appunto del Capo Dipartimento DAP Capriotti avente ad oggetto « regime detentivo speciale ex articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975 n. 354, inserito dal-

l'articolo 19 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 356;

9) atti acquisiti presso l'autorità giudiziaria nella XVI legislatura:

9.1) documenti 547/0-3 riservati, acquisiti presso la procura di Firenze: verbale di sommarie informazioni rese da Nicola Cristella in data 13 maggio 2003 e copie delle agende del col. Mario Mori relative agli anni 1992-1993;

9.2) documenti 593/0-5 riservati, trasmessi dalla procura di Palermo: verbali di sommarie informazioni rese da Edoardo Fazzioli in data 14 dicembre 2010, da Andrea Calabria il 22 dicembre 2010 e dal senatore Roberto Castelli il 19 aprile 2011;

10) atti acquisiti presso il Ministero dell'Interno nella XVI legislatura:

10.1) documento 486/2 riservato, atti delle riunioni del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica da giugno 1992 a dicembre 1993, limitatamente alle seguenti parti: da pag. 1 a pag. 6; pag. 7 con omissis; pag. 8 con omissis; da pag. 9 a pag. 17 (riunione del 3 giugno 1992); da pag. 78 a pag. 186 (riunioni del 24 luglio 1992 e 6 agosto 1992); da pag. 199 a pag. 405 (riunioni del 15 maggio 1993 e 3 giugno 1993); da pag. 429 a pag. 504; pag. 505 con omissis; pag. 506 con omissis; da pag. 507 a pag. 537 (riunioni del 10 agosto 1993, 26 ottobre 1993 e 16 dicembre 1993).

10.2) documento 486/3 riservato, contenente gli atti delle riunioni del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata del 1992 limitatamente alle pagine da 1 a 10 e da 45 fino alla fine;

11) documenti acquisiti presso il Consiglio superiore della magistratura, doc. 626/1 riservato, fascicolo personale del dottor Francesco Di Maggio, limitatamente alle pagine 28-30, 47-50, 68-74; doc. 626/3 riservato, fascicolo personale del dottor Adalberto Capriotti, limitatamente alle pagine da 2 a 20;

12) documenti provenienti dal Ministero della Giustizia:

documenti 682/0-4 riservati, trasmessi dal DAP-Direzione Generale detenuti e trattamento, in particolare:

a) revoca dei decreti ex articolo 41-*bis* o.p. relativi agli istituti di Poggioreale e Secondigliano (anno 1993);

b) disposizioni impartite dal vicecapo del DAP dott. Di Maggio sulle attività informative di Sicurpena;

c) richieste e revoche di decreti ex articolo 41-*bis* o.p. relative agli anni 1992-1993 e conseguenti provvedimenti ministeriali;

d) lettera dei familiari dei detenuti nel carcere di Pianosa del 17 febbraio 1993 e relativo appunto del capo del DAP Fazzioli per il capo di gabinetto del Ministero della giustizia;

documento 526/2 riservato trasmesso dal DAP (a firma del Capo Dipartimento), con il quale trasmette il parere della Procura della Repubblica di Palermo (procuratori aggiunti Aliquò e Croce del 30 ottobre 1993 sul rinnovo di decreti ex articolo 41-*bis* o.p., e la nota a firma del dott. Calabria del 29 ottobre 1993;

documento 563/0-1 riservato, trasmesso dal DAP-Direzione generale detenuti e trattamento e relativo ai provvedimenti di applicazione del regime ex articolo 41-*bis* o.p. (con appunti, elenchi, note informative e carteggi vari).

13) parte segreta della seduta della Commissione antimafia del 4 dicembre 2007, (XV legislatura) limitatamente alle parti contenenti interventi del dottor Emilio Ledonne, pagine 1, 5, 8, 9, 10, 16 e 17 della parte segreta;

14) resoconti riservati della missione a Bologna del 12 e 13 novembre 2012 recanti audizioni del prefetto di Bologna, della procura di Bologna, dei prefetti di Modena, Ferrara e Reggio Emilia, del Presidente della regione Emilia-Romagna

15) documenti 625.1-3 riservato della XVI legislatura: relazioni delle prefetture di Genova, La Spezia, Imperia, Savona, ad eccezione delle parti di seguito elencate sulle quali le prefetture citate hanno chiesto di mantenere la classifica di regime « riservato »:

a) PREFETTURA – U.T.G. – GENOVA

Relazione sulla « Criminalità organizzata in Liguria e nella provincia di Genova » trasmessa alla Commissione parlamentare di inchiesta con nota n. 1683/2011/R-OES del 19 luglio 2011 [ns. Doc. 625.1 da pag. 1 a pag. 62]:

pagina 6: il 4° capoverso,

pagina 7: il 1° e 2° capoverso

pagina 8: il 2° e 4° capoverso;

pagina 9: il 1° e 4° capoverso; nel 3° capoverso da dopo la parola « territorio » del 5° rigo fino alla fine del capoverso;

pagina 10: il 1° capoverso; nel 5° capoverso da dopo la parola « reggino » del 2° rigo fino alla fine del capoverso;

pagina 11: il 1°, 3° e 4° capoverso; nel 2° capoverso da dopo la parola « ponente » del 2° rigo fino alla fine del capoverso;

pagina 12: il 2°, 3° e 4° capoverso;

pagina 13: il 4° capoverso;

pagina 14: il 1°, 2°, 3° e 4° capoverso;

pagina 16: nel 2° capoverso da dopo la parola « economico-imprenditoriali » del 5° rigo fino a prima della parola « promanazione » del 7° rigo e nel 3° capoverso da dopo la parola « malavitosi » del 2° rigo fino a prima della parola « collegata » del 4° rigo (inciso tra le parentesi)

pagina 17: nel 2° capoverso da dopo la parola « latitanti » del 5° rigo fino a fine capoverso (inciso tra le parentesi); il 3° capoverso;



pagina 18: il 1° capoverso; nel 5° capoverso da dopo la parola « riferimento » del 2° rigo fino a fine capoverso;

pagina 19: nel 2° capoverso da dopo le parole « Cosa nostra » del 5° rigo fino a prima della parola « finalizzato » del 6° rigo (inciso tra le parentesi)

pagina 20: tutta la pagina (4 capoversi)

pagina 21: il 1° capoverso;

pagina 23: la nota n. 2 posta in fondo alla pagina

pagina 24: nel 3° capoverso da dopo la parola « Milano » del 3° rigo fino a prima della parola « che » dell'8° rigo; 4° capoverso;

pagina 25: il 3° 4° e capoverso;

pagina 26: il 1°, e 4° capoverso; nel 2° capoverso da dopo la parola « Torino » del 2° rigo a prima delle parole « ha avvalorato » del 3° rigo (inciso tra le parentesi)

pagina 27: il 4° capoverso;

pagina 28: il 1°, 2° e 4° capoverso;

pagina 29: il 1° e 2° capoverso; nel 4° capoverso da dopo la parola « commerciali » del 3° rigo a prima della parola « ritenute » del 4° rigo e da dopo la parola « acquisiti » del 4° rigo fino a fine capoverso;

pagina 30: il 3° e 5° capoverso;

pagina 31: il 1°, 2°, 3° e 5° capoverso;

pagina 32: il 1° e 3° capoverso;

pagina 33: il 1°, 2°, 3° e 5° e capoverso;

pagina 34: il 1°, 3° e 4° capoverso; nel 5° capoverso da dopo le parole « gang giovanili » del 1° rigo a prima delle parole « che, pur » del 2° rigo di pagina 35 (inciso fra le parentesi)

pagina 35: il 2° e 3° capoverso;

pagina 36: il 1° capoverso; nel 2° capoverso da dopo la parola « notturni » del 2° rigo a prima delle parole « e un crescente » dello stesso rigo e da dopo la parola « appartamenti » del 3° rigo fino a fine capoverso.

**b) PREFETTURA – U.T.G. – LA SPEZIA**

(All. 1) alla Relazione datata 12 luglio 2011 trasmessa alla Commissione parlamentare di inchiesta in allegato ad analogo relazione della Prefettura di Genova, inviata con nota, n. 1683/2011/R-OES del 19 luglio 2011: [ns. Doc. 625.1 da pag. 63 a pag. 90]

nessuna eccezione.

**c) PREFETTURA – U.T.G. – IMPERIA**

(All. 2) alla Relazione datata 18 luglio 2011 trasmessa alla Commissione parlamentare di inchiesta in allegato ad analogo relazione della Prefettura di Genova, inviata con nota, n. 1683/2011/R-OES del 19 luglio 2011: [ns. Doc. 625.1 da pag. 91 a pag. 112]

pagina 92: ultimo capoverso;

pagina 93: da rigo 1 a rigo 2 e 5° e 6° capoverso;

pagina 94: da rigo 1 a rigo 6

pagina 103: da rigo 11 a rigo 16 e da rigo 20 a rigo 34

pagina 104: da rigo 1 a rigo 3 e da rigo 27 a rigo 32

pagina 106: da rigo 31 a rigo 36

pagina 107: da rigo 1 a rigo 5 e da rigo 22 a rigo 38

pagina 108: da rigo 1 a rigo 25

**d) PREFETTURA – U.T.G. – SAVONA**

(All. 3) alla Relazione datata 15 luglio 2011 trasmessa alla Commissione parlamentare di inchiesta in allegato ad analogo relazione della Prefettura di Genova, inviata con nota, n. 1683/2011/R-OES del 19 luglio 2011: [ns. Doc. 625.1 da pag. 113 a pag. 149]

da pagina 16, 2° capoverso, a pagina 18, 2° rigo

da pagina 20, 2° capoverso, a pagina 23, 1° capoverso;

pagina 33: il 2° e 3° capoverso;

da pagina 34, ultimo capoverso, a pagina 35 1° capoverso;

e) PREFETTURA – U.T.G. – GENOVA « Andamento della criminalità nella provincia di Genova e nelle altre province liguri ».

(All. 4) alla Relazione sulla « Criminalità organizzata in Liguria e nella provincia di Genova » trasmessa alla Commissione parlamentare di inchiesta con nota n. 1683/2011/R-OES del 19 luglio 2011, «: [ns. Doc. 625.1 da pag. 150 a pag. 163] nessuna eccezione.

f) PREFETTURA – U.T.G. – IMPERIA

Relazione dell'ottobre 2011 trasmessa alla Commissione parlamentare di inchiesta dalla Prefettura di Genova, con nota, n. 2330/2011/R-OES del 17 ottobre 2011: [ns. Doc. 625.2 da pag. 1 a pag. 39]

pagina 14: da rigo 19 a rigo 22

pagina 15: rigo 16 dalla parola successiva a *SANSALONE* fino a rigo 18

pagina 16: rigo 4 dalla parola successiva a *Marina*, fino a rigo 11

pagina 17: da rigo 3 a rigo 5 e da rigo 11 fino alla fine della pagina

pagina 18: da rigo 1 fino a rigo 4

pagina 20: da rigo 10 a rigo 15 e da rigo 26 a rigo 36

pagina 21: da rigo 1 a rigo 3 da rigo 24 a rigo 25

pagina 23: da rigo 7 a rigo 13

pagina 25: da rigo 1 a rigo 4

pagina 26: tutta la pagina (schema)

pagina 32: da rigo 1 a rigo 5

Allegati alla Relazione dell'ottobre 2011 trasmessa alla Commissione parlamentare di inchiesta dalla Prefettura di Genova,

con nota, n. 2330/2011/R-OES del 17 ottobre 2011: [ns. Doc. 625.2 da pag. 40 a pag. 81]

pagina 40: da rigo 3 a rigo 7, da rigo 11 a rigo 15, da rigo 20 a fine pagina

pagina 41: da rigo 3 a rigo 10, da rigo 13 a rigo 17, da rigo 20 a rigo 25, da rigo 27 a pagina 30 e da rigo 33 a fine pagina

pagina 42: da rigo 4 a rigo 9, da rigo 12 a rigo 17, da rigo 20 a rigo 24, da rigo 26 a rigo 30 e da rigo 33 a fine pagina

pagina 43: da rigo 3 a rigo 6

pagina 44: da rigo 3 a rigo 6, da rigo 9 a rigo 12, da rigo 15 a rigo 17, a rigo 21 a rigo 23, da rigo 26 a rigo 29 e da rigo 34 a fine pagina

pagina 45: da rigo 1 a rigo 8, da rigo 10 a rigo 14, da rigo 18 a rigo 20, da rigo 25 a rigo 29 e da rigo 32 a rigo 33

pagina 46: da rigo 1 a rigo 4 e da rigo 7 a fine pagina

pagina 47: da rigo 5 a rigo 6, da rigo 9 a rigo 11, da rigo 15 a rigo 18, da rigo 21 a rigo 25, da rigo 28 a rigo 29 e da rigo 32 a fine pagina

pagina 48: da rigo 1 a rigo 7, da rigo 10 a rigo 13, da rigo 16 a rigo 17, da rigo 20 a rigo 22, da rigo 25 a rigo 27, da rigo 30 a rigo 32 e da rigo 35 a fine pagina

pagina 49: da rigo 3 a rigo 5, da rigo 8 a rigo 9 e da rigo 13 a fine pagina

pagina 51: ultimo capoverso dalla parola successiva a *comprensorio* a fine pagina

pagina 52: da rigo 1 a rigo 5

pagina 60: da rigo 8 a rigo 16 e da rigo 31 a fine pagina

pagina 61: tutta

pagina 62: tutta

pagina 63: da rigo 1 a rigo 4

pagina 71: da ultimo capoverso a fine pagina

pagina 72: da rigo 1 a rigo 4  
pagina 75: da ultimo capoverso a fine pagina

pagina 76: da rigo 1 a rigo 3

g) PREFETTURA – U.T.G. – GENOVA

Note integrative alla Relazione sulla « Criminalità organizzata in Liguria e nella provincia di Genova » del 19 luglio 2011, consegnata alla Commissione parlamentare di inchiesta nel corso della Missione a Genova in data 20 ottobre 2011. [ns. Doc. 625.3 da pag. 1 a pag. 34]

nessuna eccezione.

h) PREFETTURA – U.T.G. – IMPERIA

Allegati 7, 8, 9, 10 e 11 alla Relazione dell'ottobre 2011 trasmessa alla Commissione parlamentare di inchiesta dalla Prefettura di Genova, con nota, n. 2330/2011/R-OES del 17 ottobre 2011, consegnati alla Commissione parlamentare di inchiesta nel corso della Missione a Genova in data 20 ottobre 2011. [ns. Doc. 625.3 da pag. 35 a pag. 80]

pagina 36: da rigo 10 dalla parola successiva a *PALAMARA*. a rigo 19 alla parola precedente alla parola *.La*

pagina 37: da rigo 13 dalla parola successiva a *legami*. a fine paragrafo e da paragrafo 2 stessa pagina fino alla fine dell'allegato (pag. 44)

pagina 47: tutta

pagina 48: tutta

pagina 49: da rigo 1 a rigo 6

pagina 51: da rigo 22 a fine pagina

pagina 52: da rigo 1 a rigo 3

pagine 54, 55, 56, 57, 58 e 59: tutto riservato tranne le sintetiche notizie nei riquadri

pagina 60, 61, 62 e 63: tutto riservato

pagina 66: tutta

pagina 67: tutto il 2° paragrafo

pagina 68: paragrafo 4° dal rigo 15 dalla parola successiva a *altro*. fino al rigo 20

pagina 69: rigo 15 dalla parola successiva a *cosche*. fino a rigo 16

pagina 70: paragrafo 6 da rigo 5 dalla parola successiva a *2007*. fino a rigo 19, paragrafo 7 da rigo 8 a rigo 10

pagina 71: da rigo 1 a rigo 2, da rigo 11 a rigo 13 e tutto il paragrafo 8.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo Esposito .....	179
Comunicazioni del Presidente .....	179

*Mercoledì 5 dicembre 2012. – Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.*

**La seduta comincia alle 8.45.**

**Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo Esposito.**

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo ESPOSITO, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti

formulati da Massimo D'ALEMA (PD), *presidente*, dai senatori Giuseppe ESPOSITO (PdL), Achille PASSONI (PD) e Francesco RUTELLI (Per il Terzo Polo-ApI-FLI) e dal deputato Ettore ROSATO (PD).

**Comunicazioni del Presidente.**

Massimo D'ALEMA (PD), *presidente*, svolge alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori.

**La seduta termina alle 10.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

Bilanci consuntivi 2009 e 2010, preventivi 2010-2011 e bilancio tecnico attuariale al 1° gennaio 2011 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Esame e conclusione) .....	180
<i>ALLEGATO (Relazione sui bilanci consuntivi 2010-2011 e bilancio tecnico attuariale al 1° gennaio 2011 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS))</i> .....	184

*Mercoledì 5 dicembre 2012. – Presidenza del vicepresidente Carmen MOTTA.*

#### La seduta comincia alle 8.35.

**Bilanci consuntivi 2009 e 2010, preventivi 2010-2011 e bilancio tecnico attuariale al 1° gennaio 2011 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).**

*(Esame e conclusione).*

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

La deputata Carmen MOTTA, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo è pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato*).

Il deputato Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, illustra la proposta di considerazioni conclusive favorevoli con osservazioni:

« La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consun-

tivi 2009-2010, i preventivi 2010-2011 e il bilancio tecnico attuariale al 1° gennaio 2011 relativi all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);

premessi che:

*a)* nel bilancio consuntivo 2010 si registra un risultato economico di esercizio negativo pari a -1.374 mln/euro, con un decremento di 4.577 mln/euro rispetto al dato riportato nel bilancio consuntivo 2009, pari a 3.203 mln/euro;

*b)* ciò nonostante il patrimonio netto registra una variazione positiva del 2,4 per cento, passando dai 42.519 mln/euro del 2009 ai 43.558 mln/euro del 2010, in virtù del recepimento dell'avanzo patrimoniale dell'*ex* Ipost (+2.413 mln/euro) nell'Inps nel 2010;

*c)* nelle previsioni per il 2011 il patrimonio netto risulta invece essere pari a 39.102 mln/euro con un decremento rispetto al consuntivo 2010 del 10,2 per cento;

*d)* il risultato economico 2010, se scomposto nei risultati delle singole gestioni evidenzia un avanzo positivo di 1.044 mln della Gestione Prestazioni Temporanee e di 8.183 mln/euro della Gestione dei parasubordinati, mentre rile-

vante appare il disavanzo registrato, tra gli altri, dalla Gestione artigiani, pari a -5.068 mln/euro;

e) nell'ambito delle compensazioni tra gestioni, un elemento di criticità che merita di essere monitorato è rappresentato dal progressivo indebolimento del ruolo di sostegno dell'avanzo della Gestione Prestazioni Temporanee, il cui risultato di esercizio sia per il 2009 che per il 2010 presenta rispetto al 2008 una notevole contrazione (essendo risultato in tale anno di 5.723 mln/euro) a causa delle maggiori erogazioni e delle minori contribuzioni collegate alla crisi economica in atto;

f) relativamente alla Gestione del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti si sottolinea come, pur in presenza di un avanzo netto di 459 mln, lo stesso risenta degli squilibri presenti nelle separate contabilità dei Fondi soppressi Trasporti, Telefonici, Elettrici ed ex INPDAI, che nel 2010 presentano dei disavanzi rispettivamente pari a -995 mln, -807 mln, -1.913 mln e -3.495 mln;

g) con riferimento alla gestione caratteristica, le entrate contributive dell'Inps complessivamente accertate nel consuntivo 2010 ammontano a 147.647 mln/euro e risultano sostanzialmente in linea (+1,8 per cento) con le entrate contributive registrate nel consuntivo 2009 pari a 145.031 mln/euro, mentre le spese per prestazioni istituzionali ammontano nel 2010 a 215.533 mln/euro, in crescita del 3,0 per cento rispetto al dato riportato nel consuntivo del 2009 in cui detta voce si attestava a 209.169 mln/euro;

h) Il numero complessivo degli iscritti passa da 19.049.913 del 2009 a 18.792.549 del 2010 con una flessione di 257.364 unità (-1,4 per cento), mentre il numero delle pensioni vigenti al 31.12.2010 è stato di 15.939.564 a fronte di 16.010.896 pensioni vigenti a fine 2009 (-0,4 per cento);

i) in conseguenza delle sopra indicate cifre, il rapporto iscritti/pensioni si

attesta a 1,19 nel 2009 e a 1,17 nel 2010, mostrando nel biennio considerato una lieve decrescita;

j) per quanto attiene all'efficienza dell'Istituto, si rileva un miglioramento dei tempi di liquidazione delle domande di pensione, la cui percentuale si attesta nel 2010 oltre l'80 per cento entro 30 giorni e al 95 per cento entro il limite dei 120 giorni, termine oltre il quale decorrono gli interessi legali;

k) con riferimento al patrimonio immobiliare dell'ente, il valore dello stesso nel 2010 ammonta complessivamente a 1.501 mln/euro ed è costituito per 1.364 mln/euro dagli immobili da reddito e per 138 mln/euro da beni strumentali;

l) la gestione del patrimonio immobiliare da reddito nel consuntivo 2010 rileva entrate per 38,1 mln/euro, a fronte delle quali si registrano spese per 93,2 mln/euro, determinando un risultato negativo netto di 55,1 mln/euro (-10,5 mln/euro nel consuntivo 2009);

m) al riguardo si segnala che l'ordinaria gestione del patrimonio immobiliare continua ad essere curata dalla Società IGEI Spa in liquidazione dal 31/12/2006;

n) per quanto riguarda le attività finanziarie, le disponibilità liquide registrano tra il 2010 e il 2009 un decremento pari al 29 per cento, passando da 41.586 mln a 29.506 mln;

o) tra queste la voce più consistente è rappresentata dalle somme presso la Tesoreria dello Stato, che sono 35.924 mln al 31.12.2009 e 23.843 mln al 31.12.2010, mentre i residui attivi passano nel periodo considerato da 64.901 a 74.321 mln con un incremento del 15,5 per cento;

p) in ordine ai costi di gestione, nell'anno 2010 per le spese complessive di funzionamento dell'ente sono stati impegnati per 3.971 mln/euro con un incremento in valore assoluto di 12 mln (+0,3 per cento) rispetto al 2009; al riguardo si avverte che l'incremento delle spese cor-



renti è dovuto in parte anche all'incorporazione dell'ex Ipost avvenuto ai sensi della legge n. 122 del 2010.

q) tra i costi di gestione, le spese per il personale in servizio nel 2010 ammontano a 1.628 mln, e presentano un decremento dello 0,3 per cento rispetto al 2009 (1.633 mln) per l'effetto congiunto della riduzione della dotazione organica e del blocco del *turn-over* attuato con diverse disposizioni legislative;

r) si evidenzia in proposito che nel corso degli ultimi anni la consistenza del personale presenta una costante riduzione, attestandosi al 31 dicembre 2010 a 27.640 unità, con un decremento di 612 unità rispetto all'anno 2009 (– 2,2 per cento);

s) dal bilancio tecnico-attuariale riferito al periodo 2011-2020 si evince che il conto economico complessivo di tutte le gestioni amministrative dall'Istituto si presenta negativo nel suo risultato di esercizio per tutto il periodo di osservazione, con una tendenza crescente che parte da un valore di –1.915 mln/euro nel 2011 ed arriva a –10.239 mln/euro nel 2020;

t) i riflessi che tale andamento gestionale negativo provocano sulla consistenza del Patrimonio netto dell'Istituto – il cui valore nel 2011 è quantificato in 41.646 mln/euro – sono tali da azzerarne le risorse disponibili nell'arco dei primi sette anni del periodo di osservazione, per arrivare a un *deficit* patrimoniale a fine periodo ammontante a –20.830 mln/euro;

u) va peraltro evidenziato che il definito intervallo temporale di osservazione per la redazione del bilancio tecnico non coincide con un pieno dispiegamento degli effetti previsti sul sistema previdenziale dalle misure contenute nella legge n. 335 del 1995 (c.d. "riforma Dini"), e che le ipotesi assunte e le elaborazioni effettuate non tengono conto delle modifiche ed integrazioni intervenute con la legge n. 214 del 2011, con particolare riferimento alle misure ivi contenute in tema di innalzamento dei requisiti di anzianità e vecchiaia, nonché di estensione del metodo di calcolo contributivo;

tutto ciò premesso, e ricordando che l'articolo 21 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha previsto la soppressione dell'Enpals e dell'Inpdap a partire dal 1° gennaio 2012 e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti soppressi con l'istituzione di due apposite gestioni "Ex Enpals" ed "Ex Inpdap", pervenendo all'istituzione di un unico Polo previdenziale per il complessivo comparto dei lavoratori pubblici e privati non iscritti ad ordini professionali,

esprime

#### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

*con le seguenti osservazioni:*

con riferimento alle criticità rilevate per la contrazione dell'avanzo di esercizio della Gestione Prestazioni Temporanee, si evidenzia l'opportunità di aprire una riflessione sul ruolo degli ammortizzatori sociali, anche alla luce della recente riforma del mercato del lavoro attuata con la legge n. 92 del 2012;

si renderà necessario verificare con estrema attenzione il reale impatto che le recenti innovazioni legislative di riforma del sistema pensionistico produrranno sull'equilibrio della gestione finanziaria nel medio e lungo periodo per il complessivo comparto previdenziale dei lavoratori non iscritti alle Casse professionali;

nell'ambito del processo del processo di integrazione logistica e funzionale delle risorse umane e strumentali provenienti dagli enti soppressi, si evitino duplicazioni di funzioni e in particolare si pongano in essere misure che permettano una più efficiente gestione del patrimonio immobiliare – a tutt'oggi insoddisfacente – al fine di conseguire ulteriori obiettivi di risparmio rispetto a quelli già previsti a seguito dell'attribuzione all'Inps delle funzioni dei soppressi Inpdap ed Enpals ».

Il senatore Elio LANNUTTI (IdV), nel ringraziare il relatore e gli uffici per il lavoro svolto, che ha consentito anche un recupero dell'arretrato in tema di esame dei bilanci degli enti pubblici, accumulato nella precedente legislatura, rileva forti motivi di preoccupazione dai dati illustrati, con riferimento sia all'andamento della gestione previdenziale che di quella del patrimonio immobiliare, ove peraltro continua ad esservi la presenza della società IGEI S.p.A., già messa in liquidazione dal 2006. Nel ricordare anche che presso il Senato è stata presentata una proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività dell'INPS a partire dal 2008, preannuncia quindi il suo voto contrario, precisando che lo stesso deve intendersi riferito alle criticità emerse nella recente gestione dell'istituto e ribadendo, in conclusione, il suo apprezzamento per l'esauriente e dettagliata relazione predisposta dal relatore.

La deputata Carmen MOTTA, *presidente*, pur prendendo atto della dichiarazione di voto contrario espressa dal senatore Lannutti, precisa che la proposta di considerazioni conclusive favorevoli formulate dal relatore equivalgono ad una presa d'atto del contenuto della relazione, che riporta i dati oggettivi contenuti nei bilanci in esame. Propone quindi al relatore una rimodulazione della proposta di considerazioni conclusive, accorpando il punto *u)* contenuto nella premessa con la seconda osservazione, specificando anche la data di redazione del prossimo bilancio tecnico.

Il deputato Giuliano CAZZOLA, (PdL), *relatore*, concorda con la proposta del presidente Motta e riformula il secondo

punto delle osservazioni nel modo seguente:

« va evidenziato che il definito intervallo temporale di osservazione per la redazione del bilancio tecnico non coincide con un pieno dispiegamento degli effetti previsti sul sistema previdenziale dalle misure contenute nella legge n. 335 del 1995 (c.d. « riforma Dini »), e che le ipotesi assunte e le elaborazioni effettuate non tengono conto delle modifiche ed integrazioni intervenute con la legge n. 214 del 2011, con particolare riferimento alle misure ivi contenute in tema di innalzamento dei requisiti di anzianità e vecchiaia, nonché di estensione del metodo di calcolo contributivo; si renderà quindi necessario verificare, con estrema attenzione, anche sulla base delle risultanze che emergeranno dal prossimo bilancio tecnico previsto al 1° gennaio 2014, il reale impatto che le recenti innovazioni legislative di riforma del sistema pensionistico produrranno sull'equilibrio della gestione finanziaria nel medio e lungo periodo per il complessivo comparto previdenziale dei lavoratori non iscritti alle Casse professionali ».

Precisa altresì che il punto *u)* della premessa deve di conseguenza intendersi eliminato.

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli con osservazioni.

La deputata Carmen MOTTA, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

**La seduta termina alle 9.**

## ALLEGATO

**Relazione sui bilanci consuntivi 2009-2010, preventivi 2010-2011 e bilancio tecnico attuariale al 1° gennaio 2011 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).**

L'Inps assicura i lavoratori dipendenti privati e i lavoratori autonomi di diversi comparti economici attraverso l'erogazione della previdenza obbligatoria di base oltre ad altre prestazioni previdenziali e assistenziali in favore degli iscritti alle diverse gestioni.

Ulteriori previsioni normative succedutesi nel tempo hanno attribuito all'Inps varie competenze in materia assistenziale (quali l'integrazione delle pensioni al trattamento minimo, pensioni di invalidità ed inabilità, assegni sociali) e di sostegno del reddito e della famiglia attraverso l'erogazione di diverse tipologie di contributi ed indennità (assegni per il nucleo familiare, trattamenti di malattia, di maternità, per la cassa integrazione e per la disoccupazione). L'Istituto si occupa anche di attività complementari in massima parte collegate all'esercizio delle sue funzioni fondamentali, tra le quali si annoverano: le visite mediche per l'accertamento dell'invalidità e dell'inabilità e l'accesso alle cure termali, la gestione della banca dati relativa al calcolo dell'ISEE e la concessione di una casella PEC (Posta Elettronica Certificata) tramite il proprio sito *Internet*.

Il processo di separazione tra area assistenziale ed area previdenziale ha luogo con la legge 9 marzo 1989, n. 88, la quale, riformando l'Inps, ha istituito la « Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali » (GIAS), ponendo progressivamente a carico dello Stato il finanziamento della gestione stessa; in particolare a partire dall'anno 1998, per effetto dell'integrale finanziamento da parte dello Stato, il conto economico annuale di esercizio e la situazione patrimoniale netta della GIAS si

presentano in pareggio, analogamente a quanto accade per la Gestione invalidi civili.

Relativamente alla struttura organizzativa dell'ente, il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, per ragioni di semplificazione amministrativa e risparmio, ha accentrato nella figura del Presidente le funzioni precedentemente attribuite allo stesso e al Consiglio di Amministrazione (articolo 7, comma 8), lasciando inalterato il complesso dei poteri e delle funzioni attribuite e dei rapporti con gli altri organi del sistema di *governance*, con particolare riferimento al mantenimento del cosiddetto modello duale e quindi dell'organo Consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV). Successivamente è stata approvata dalla Camera in data 9 maggio 2012 la mozione 1/01028, primo firmatario deputato Moffa, con la quale si impegna il Governo a intervenire, anche con iniziative di carattere normativo, « al fine di garantire una *governance* dell'ente equilibrata, collegiale e trasparente, che preveda la compresenza di un organismo di vertice costituito da personalità di comprovata esperienza, autonomia e indipendenza, affiancato da un comitato di indirizzo e vigilanza dai poteri rafforzati ». A seguito di tale indicazione, i possibili interventi di adeguamento del modello di *governance* dell'Inps sono stati oggetto di un documento predisposto in data 28 giugno 2012 da un gruppo di lavoro istituito con decreto del Ministero del lavoro del 23 maggio 2012, in cui si valuta che – pur potendosi giustificare la scelta di un organo monocratico di amministrazione nella figura del Presidente per ragioni legate al contenimento di costi e alla rapidità dei processi decisionali –,

per il rilievo delle tematiche e delle risorse amministrative dall'Istituto « potrebbe essere consigliabile la soluzione che prevede un Consiglio di Amministrazione snello, composto da tre membri, che oltre che rispondere ad obiettivi di contenimento della spesa, può essere condizione facilitante l'effettivo esercizio ed assunzione di responsabilità da parte dei componenti dello stesso e meglio definisce, altresì, la natura esecutiva, e non di rappresentanza politica, dell'organismo » (v. pag. 73 del citato documento). Si ricorda inoltre che presso la Commissione lavoro della Camera ha avuto inizio in data 9 ottobre 2012 l'esame congiunto in sede referente di alcune proposte di legge concernenti la riforma della struttura organizzativa di Inps ed Inail (A.C. 5463, 5503, 5539, 5572).

Sul versante delle attribuzioni gestionali, per effetto delle recenti disposizioni normative l'Inps ha assunto la configurazione di un unico Polo previdenziale per il complessivo comparto dei lavoratori pubblici e privati non iscritti ad ordini professionali.

Si ricorda in merito che, a seguito della soppressione dell'Ipost disposta con l'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, e della conseguente attribuzione di tutte le sue funzioni all'Inps, si è resa necessaria l'istituzione di una apposita gestione denominata « Gestione speciale di previdenza per il personale delle Poste Italiane S.p.A. ». Da ultimo, l'articolo 21 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, in considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, ed al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, ha previsto la soppressione dell'Enpals e dell'Inpdap a partire dal 1° gennaio 2012 e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi con l'istituzione di due apposite gestioni « *Ex Enpals* » ed « *Ex Inpdap* ».

Ad oggi quindi, l'Inps amministra complessivamente oltre 40 diverse gestioni e fondi previdenziali, tra cui vanno ricordate anche:

le gestioni pensionistiche AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) che rappresentano le gestioni maggioritarie per numero di iscritti e prestazioni, composte da:

fondo pensioni lavoratori dipendenti (inclusi l'ex Fondo elettrici; l'ex Fondo trasporto; l'ex Fondo telefonici e l'ex INPDAI dirigenti d'azienda);

gestioni dei lavoratori autonomi (Gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni; Gestione commercianti; Gestione artigiani, e dal 1996 la Gestione separata ex articolo 2 comma 26 della legge n. 335 del 1995);

gestioni enti pubblici creditizi;

le gestioni pensionistiche sostitutive dell'AGO (fondo dazieri, fondo volo, fondo spedizionieri doganali, fondo ferrovie dello Stato Spa e la gestione speciale per il personale delle Poste italiane Spa);

le gestioni pensionistiche integrative dell'AGO (Gestione minatori, fondo gas, fondo esattoriale, Gestione trattamenti pensionistici enti disciolti e fondo pensioni personale porti di Genova e Trieste);

le gestioni pensionistiche minori (fondo iscrizioni collettive, fondo persone che svolgono lavori di cura non retribuiti, fondo clero, assicurazione facoltativa invalidità e vecchiaia e fondo erogazione trattamenti previdenziali vari).

Oltre alle gestioni sopra richiamate, l'Inps provvede, fra l'altro, all'amministrazione della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, della Gestione di altri trattamenti (fondo per la copertura assicurativa previdenziale dei periodi non coperti da contribuzione), e delle Gestioni interventi a carico dello Stato (Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno delle gestioni previdenziali – GIAS e Gestioni invalidi civili).

Per quanto riguarda l'analisi dei bilanci consuntivi relativi al biennio 2009-2010, con riferimento all'andamento della gestione generale emergono le seguenti indicazioni:

si registra una variazione positiva del patrimonio netto del 2,4 per cento, che passa dai 42.519 mln/euro del 2009 ai 43.558 mln/euro del 2010. Detta variazione è dovuta al risultato economico di esercizio conseguito nel 2010 (-1.374 mln/euro) e dal recepimento dell'avanzo patrimoniale dell'ex Ipost (+2.413 mln/euro) nell'Inps nel 2010; nelle previsioni per il 2011 il patrimonio netto risulta essere pari a 39.102 mln/euro con un decremento rispetto al consuntivo 2010 del 10,2 per cento;

la gestione economica presenta nel 2010 – come già accennato – un risultato netto di esercizio negativo per 1.374 mln/euro; rispetto al consuntivo 2009 si passa da una situazione di avanzo di 3.203 mln/euro al citato disavanzo, con un decremento quindi di 4.577 mln/euro. Sul risultato negativo del 2010 (-1.374 mln/euro) hanno influito, fermo restando il pareggio della « Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali » e « Gestione degli invalidi civili », le seguenti voci:

il risultato economico positivo di 1.503 mln/euro del comparto dei fondi pensione dei lavoratori dipendenti, rappresentato dall'avanzo netto di 459 mln della Gestione del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e dall'avanzo di 1.044 mln della Gestione Prestazioni Temporanee. Con riferimento al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, che presenterebbe un risultato iniziale di esercizio pari a 7.669 mln/euro, viene peraltro evidenziato – quale elemento di una certa criticità – come il risultato sopra riportato risulti di 459 mln risulti nettizzato dagli squilibri presenti nelle separate contabilità dei Fondi soppressi Trasporti, Telefonici, Elettrici ed ex INPDAI, che presentano dei disavanzi rispettivamente pari a -995 mln, -807 mln, -1.913 mln e -3.495 mln, e la

cui situazione è tendenzialmente destinata a peggiorare ulteriormente, considerato che ad una progressiva riduzione del numero degli iscritti si contrappone un aumento del numero delle pensioni;

il risultato economico negativo di -2.877 mln/euro di tutte le altre gestioni previdenziali complessivamente considerate, ottenuto come somma algebrica di risultati economici positivi per 8.276 mln/euro (quasi interamente dovuti alla Gestione dei parasubordinati che presenta un risultato economico di esercizio nel 2010 di 8.183 mln/euro) e negativi per 11.153 mln/euro in buona parte dovuti alla gestione artigiani (-5.068 mln/euro);

la gestione finanziaria di competenza evidenzia, nel complesso, un avanzo finanziario complessivo di 1.664 mln/euro, in diminuzione rispetto al 2009 del 68,7 per cento. Detta riduzione è dovuta, oltre che ad una riduzione delle entrate, anche all'incremento delle uscite; si evidenzia in particolare che le spese per prestazioni istituzionali dell'Inps, nel consuntivo 2010, ammontano a 215.533 mln/euro, in crescita del 3,0 per cento rispetto al dato riportato nel consuntivo del 2009 in cui detta voce si attestava a 209.169 mln/euro (nello specifico, nel 2010, tale voce è costituita per l'82,8 per cento da « Spese per pensioni » e per la parte rimanente da « Spese per prestazioni temporanee »), mentre le entrate contributive dell'Inps complessivamente accertate nel consuntivo 2010 ammontano a 147.647 mln/euro e risultano sostanzialmente in linea (+1,8 per cento) con le entrate contributive registrate nel consuntivo 2009 pari a 145.031 mln/euro.

Il numero delle pensioni vigenti al 31.12.2010 è stato di 15.939.564 a fronte di 16.010.896 pensioni vigenti a fine 2009 (-0,4 per cento). Il numero complessivo degli iscritti passa da 19.049.913 del 2009 a 18.792.549 del 2010 con una flessione di 257.364 unità (-1,4 per cento).

Si evidenzia inoltre che per la copertura delle prestazioni non previdenziali a carico della GIAS, per l'anno 2010 vi sono



stati trasferimenti dal Bilancio dello Stato per 67.497 mln/euro – sostanzialmente in linea con il dato 2009 – mentre nel preventivo 2011 la cifra iscritta è pari a 72.549 mln/euro.

Con riferimento al patrimonio immobiliare dell'ente, il valore dello stesso nel 2010 ammonta complessivamente a 1.501 mln/euro con una variazione di -1,5 per cento rispetto al consuntivo 2009 ed è costituito per 1.364 mln/euro dagli immobili da reddito (di cui 1.148 mln/euro di patrimonio immobiliare dell'ex INPDAI e per 59 mln/euro di patrimonio immobiliare *ex* Ipost) e per 138 mln/euro da beni strumentali (di cui 2 mln/euro di pertinenza *ex* Ipost). La gestione del patrimonio immobiliare da reddito nel consuntivo 2010 rileva entrate per 38,1 mln/euro (+121 per cento rispetto al consuntivo 2009), a fronte delle quali si registrano spese (manutenzione, conduzione, amministrazione, oneri tributari, compensi per la gestione del patrimonio immobiliare) per 93,2 mln/euro (+236 per cento rispetto al consuntivo 2009), determinando un risultato negativo netto di 55,1 mln/euro (-10,5 mln/euro nel consuntivo 2009); al riguardo si segnala che l'ordinaria gestione del patrimonio immobiliare continua ad essere curata dalla Società IGEI S.p.A., in liquidazione dal 31/12/2006.

Per quanto riguarda le attività finanziarie, le disponibilità liquide registrano tra il 2010 e il 2009 un decremento pari al 29 per cento, passando da 41.586 mln a 29.506 mln; tra queste la voce più consistente è rappresentata dalle somme presso la Tesoreria dello Stato, che sono 35.924 mln al 31.12.2009 e 23.843 mln al 31.12.2010. I residui attivi, costituiti da crediti verso privati, Stato ed altri soggetti pubblici passano nel periodo considerato da 64.901 a 74.321 mln con un incremento del 15,5 per cento.

In ordine ai costi di gestione, nell'anno 2010 per le spese complessive di funzionamento dell'ente sono stati impegnati per 3.971 mln/euro con un incremento in valore assoluto di 12 mln (+0,3 per cento) rispetto al 2009; al riguardo si avverte che l'incremento delle spese correnti è dovuto

in parte anche all'incorporazione dell'ex Ipost avvenuto ai sensi della legge n. 122 del 2010.

Il complesso di tali costi è rappresentato da:

2.080 mln relativi alle spese per il personale sia in servizio (1.628 mln) che cessato (452 mln);

1.549 mln relativi alle spese per l'acquisto di beni, servizi ed immobilizzazioni tecniche, con un incremento di 43 mln (+2,9 per cento) rispetto al 2009;

342 mln per altri oneri di funzionamento, con un decremento di 7 mln (-2,1 per cento) rispetto al 2009.

Con riferimento specifico alle spese per il personale in servizio, queste presentano un decremento dello 0,3 per cento rispetto al 2009 (1.633 mln) per l'effetto congiunto della riduzione della dotazione organica e del blocco del *turn-over* attuato con diverse disposizioni legislative; nel corso degli ultimi anni in effetti la consistenza del personale presenta una costante riduzione, attestandosi al 31 dicembre 2010 a 27.640 unità, con un decremento di 612 unità rispetto all'anno 2009 (- 2,2 per cento). Tale circostanza, combinata al contemporaneo incremento dei compiti istituzionali assegnati, ha reso necessario per l'Istituto ricorrere a consistenti investimenti nelle tecnologie informatiche, la cui spesa nel 2010 è risultata pari a 451 mln circa con una crescita del 19,7 per cento rispetto ai 377 mln circa del 2009. In relazione a ciò si evidenzia un miglioramento dei tempi di liquidazione delle domande di pensione, la cui percentuale si attesta nel 2010 oltre l'80 per cento entro 30 giorni e al 95 per cento entro il limite dei 120 giorni, termine oltre il quale decorrono gli interessi legali.

Con riguardo alle stime contenute nel bilancio tecnico-attuariale riferito al periodo 2011-2020, si ricorda che il « Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Inps » prevede che ogni tre anni venga disposta una verifica tecnico-attuariale delle gestioni amministrative



proiettando gli elementi attivi e passivi del bilancio per un arco temporale di dieci anni (articolo 153). Nello specifico, l'inizio del periodo di proiezione è stato fissato al 1° gennaio 2011, mentre il quadro normativo adottato è quello vigente al 27.10.2011, data di adozione della determinazione presidenziale n. 425 con la quale è stata disposta la suddetta verifica. Poiché le valutazioni in condizioni « dinamiche » richiedono l'individuazione di uno scenario di ipotesi che descriva l'evoluzione delle principali grandezze macroeconomiche correlate con le poste contabili oggetto di proiezione, con riguardo alla probabilità di morte per assicurati e pensionati è stata adottata la stessa dinamica dei tassi di mortalità utilizzati dall'ISTAT nella previsione della popolazione residente 2007-2051, mentre le ipotesi di sviluppo economico-finanziario utilizzate sono quelle individuate per il medio periodo nell'ambito della Conferenza dei Servizi Interministeriale (Ministero del lavoro e Ministero dell'economia) del 21.7.2011 e predisposte a livello nazionale per l'intero sistema pensionistico pubblico.

L'obiettivo del bilancio tecnico è, quindi, la previsione su un orizzonte temporale decennale dell'andamento del bilancio dell'Inps, la cui gestione finanziaria e patrimoniale, come recita l'articolo 20 della legge 9 Marzo 1989 n. 88, è unica per tutte le attività istituzionali relative alle gestioni previdenziali ed assistenziali ad esso affidate come è unico il relativo bilancio. Tali gestioni, tuttavia, hanno propria autonomia economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto, per cui il risultato economico del bilancio dell'Istituto è dato dalla somma algebrica dei risultati di esercizio di tutte le gestioni amministrate.

In particolare, volendo compiere un esercizio di aggregazione (e ricordando che la Gestione degli interventi assistenziali-GIAS essendo integralmente a carico del Bilancio dello Stato, secondo quanto prescritto dall'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, presenta saldi di esercizio pari a zero), sono quattro le componenti fondamentali che – costituendo oltre il sessanta

per cento del valore e del costo della produzione complessiva – concorrono al risultato finale:

il risultato d'esercizio del FPLD, che ha un andamento negativo nella seconda parte del periodo di proiezione e quindi genera un deterioramento dell'equilibrio gestionale, passando da un valore di 1.083 mln/euro nel 2011 a -2.623 nel 2020;

la Gestione prestazioni temporanee, che dopo una flessione del risultato economico positivo in un primo periodo, migliora successivamente;

le tre Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, il cui disavanzo d'esercizio già presente all'inizio del periodo di osservazione si aggrava ulteriormente passando da -10.010 a -16.677;

la Gestione separata che manterrà, nel periodo considerato, risultati positivi di gestione (passando da 7.330 mln/euro nel 2011 a 9.682 mln/euro nel 2020).

Con riferimento alla situazione complessivamente intesa, il conto economico derivante dalla somma di tutte le gestioni amministrate si presenta negativo nel suo risultato di esercizio per tutto il periodo di osservazione, con una tendenza crescente che parte da un valore di -1.915 mln/euro nel 2011 ed arriva a -10.239 mln/euro nel 2020.

I riflessi che tale andamento gestionale negativo provoca sulla consistenza del Patrimonio netto dell'Istituto – il cui valore nel 2011 è quantificato in 41.646 mln/euro – sono tali da azzerarne le risorse disponibili nell'arco dei primi sette anni del periodo di osservazione, dopodiché negli ultimi tre anni i risultati negativi sembrano addirittura subire una accelerazione con la conseguenza che il *deficit* patrimoniale a fine periodo ammonta a -20.830 mln/euro.

Va peraltro evidenziato che il definito intervallo temporale di osservazione non coincide con un pieno dispiegamento degli effetti previsti sul sistema previdenziale dalle misure contenute nella legge n. 335 del 1995 (c.d. « riforma Dini »), e che le

ipotesi assunte e le elaborazioni effettuate non tengono conto delle modifiche ed integrazioni normative intervenute successivamente alla data di redazione del bilancio tecnico, con particolare riferimento alla legge n. 214 del 2011 e alle misure ivi contenute in tema di innalzamento dei requisiti di anzianità e vecchiaia, nonché di estensione del metodo di calcolo contributivo.

Sulla base delle risultanze che emergeranno nel successivo bilancio tecnico dell'Istituto (comprensivo anche delle gestioni *ex Inpdap* ed *ex Enpals*), sarà quindi fondamentale verificare il reale impatto che le innovazioni legislative di riforma del sistema pensionistico avranno prodotto sull'equilibrio della gestione finanziaria del comparto complessivo dei lavoratori non iscritti ad ordini professionali.

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5520-B – Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione</i> ) .....	3
--	---

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del presidente .....	9
Proposta di convalida dell'elezione del deputato Francesco Verducci, proclamato nella XIV Circoscrizione Marche .....	11
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	12

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Comunicazioni del Presidente su una lettera inviata per conto del deputato Gianfranco Miccichè .....	13
AVVERTENZA .....	15

### COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5520-B Governo ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	16
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	42

### COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle isole. C. 4093 Siragusa, C. 4995 Pes e C. 5268 Siragusa ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato</i> ) .....	46
ALLEGATO ( <i>Testo unificato elaborato dal comitato ristretto, adottato come nuovo testo base dalla Commissione</i> ) .....	48
Disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle isole. Testo unificato C. 4093 Siragusa, C. 4995 Pes e C. 5268 Siragusa ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	47

**COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 50

## AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro per lo sviluppo economico, infrastrutture e trasporti,  
Corrado Passera, sulla strategia energetica nazionale (*Seguito dello svolgimento, ai sensi  
dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) ..... 50

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**

## INTERROGAZIONI:

5-07883 Bernardini: Sul centro di identificazione ed espulsione (CIE) di Palazzo San Gervasio  
a Potenza.

5-06564 Villecco Calipari: Sui centri di identificazione ed espulsione (CIE) ..... 52

*ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* ..... 60

5-05810 Grimoldi: Uso del logo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ..... 52

*ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..... 63

5-07726 Farina Coscioni: Guanti in dotazione ai Vigili del fuoco ..... 53

*ALLEGATO 3 (Testo della risposta)* ..... 64

5-05262 Marco Carra: Su una procedura selettiva per l'assunzione di Vigili del fuoco .... 53

*ALLEGATO 4 (Testo della risposta)* ..... 665-08396 Codurelli: Riorganizzazione dei Nuclei sommozzatori del Corpo Nazionale dei Vigili  
del fuoco, con particolare riguardo alla Lombardia ..... 53*ALLEGATO 5 (Testo della risposta)* ..... 67

5-07998 Livia Turco: Attestazione della presenza dello straniero sul territorio italiano .... 54

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina a tutela delle persone  
affette dal morbo celiaco. Nuovo testo C. 4894 Palagianò (Parere alla XII Commissione)  
(*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 54

*ALLEGATO 6 (Parere approvato)* ..... 68

Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente l'igiene e  
l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali. C. 4699 Sbai (Parere  
alla XI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 54

*ALLEGATO 7 (Parere approvato)* ..... 69

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli  
da essi derivanti o loro sinonimi. C. 5584, approvata dal Senato (Parere alla X  
Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 54

*ALLEGATO 8 (Parere approvato)* ..... 70

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 Nastri ed abb. (Parere alla  
XIII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) .... 55

*ALLEGATO 9 (Parere approvato)* ..... 71

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81,  
sesto comma, della costituzione. C. 5603 Giancarlo Giorgetti (Parere alla V Commissione)  
(*Esame e rinvio*) ..... 55

**II Giustizia**

## INTERROGAZIONI:

5-08320 Bernardini: Sul suicidio di un assistente della polizia penitenziaria del carcere di  
Poggioreale ..... 74*ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* ..... 805-08322 Bernardini: Sulle carenze strutturali e trattamentali della casa circondariale di  
Marsala e sul decreto di chiusura del carcere stesso ..... 74*ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..... 82

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	75
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di adozioni da parte delle famiglie affidatarie. C. 3459 Vassallo, C. 3854 Savino, C. 4077 Motta, C. 4279 Lupi e C. 4326 Giammanco. ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione testo base</i> ) .....	75
ALLEGATO 3 ( <i>Testo unificato</i> ) .....	83
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009. C. 5508 Governo. (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	75
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012. C. 5509 Governo. (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	76
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011. C. 5511 Governo. (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	77
Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi. C. 5584, approvata dal Senato. (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	77
Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. C. 3303 Lucà ed abb.). (Parere alla XII Commissione) ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	78
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1235 Ferranti, recante modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, di Tullio Padovani, ordinario di diritto penale presso la Scuola superiore S. Anna di Pisa nonché di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Unione camere penali italiane .....	78
AVVERTENZA .....	79
<b>III Affari esteri e comunitari</b>	
COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO:	
Comunicazioni del Presidente .....	84
COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Comitato di presidenza del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) ....	85
INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:	
Incontro con una delegazione della Commissione affari esteri dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Ungheria .....	85
<b>IV Difesa</b>	
RISOLUZIONI:	
7-00793 Ascierio: Sull'attuazione dell'articolo 402 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, con riguardo al rilascio e alla durata delle concessioni per la realizzazione di alloggi di servizio della Difesa, nonché alla determinazione dei canoni per gli alloggi realizzati o ristrutturati.	
7-00999 De Angelis: Sul programma pluriennale di acquisizione di alloggi della Difesa e sulla modalità di gestione e alienazione del patrimonio alloggiativo ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	86

## SEDE REFERENTE:

Autorizzazione di spesa per la bonifica dei poligoni militari di tiro. C. 5534- <i>duodecies</i> Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	88
Disposizioni concernenti la vendita, l'usufrutto e i canoni degli alloggi del Ministero della difesa. C. 5154 Di Biagio, C. 5160 Biancofiore, C. 5400 Ruggia, C. 5491 Bosi C. 5566 Di Stanislao e C. 5581 Laganà Fortugno ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – abbinamento delle proposte C. 5566 Di Stanislao C. 5581 Laganà Fortugno</i> ) .....	89

## AUDIZIONI:

Audizione del Segretario Generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, Gen. Sq. A. Claudio Debertolis, sullo stato di avanzamento del programma d'armamento Joint Strike Fighter ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	89
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	89
---	----

## COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la vendita, l'usufrutto e i canoni degli alloggi del Ministero della difesa. C. 5154 Di Biagio, C. 5160 Biancofiore, C. 5400 Ruggia, C. 5491 Bosi e C. 5566 Di Stanislao .....	89
---	----

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	91
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 5603, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio del bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.	
Audizione del Direttore centrale per la ricerca economica e le relazioni internazionali della Banca D'Italia, Daniele Franco ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	91

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	91
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 5603, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio del bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.	
Audizione del Direttore per le politiche di bilancio presso la Direzione generale affari economici e finanziari – ECFIN della Commissione europea, Lucio PENCH ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	91

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Gran Jamahiriyah araba libica popolare socialista per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009. C. 5271 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i> ) ...	92
ALLEGATO ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	98
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001. C. 5586 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	94
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011. C. 5585 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	95
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009. C. 5508 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	95



Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali, geografico-storiche e linguistiche delle comunità territoriali e regionali. Nuovo testo C. 1428 (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i> ) .....	96
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. C. 5603 Giancarlo Giorgetti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	97
<b>VI Finanze</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5520-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	102
Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. C. 5603 (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i> ) .....	107
<b>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</b> .....	114
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 5407 Mogherini Rebesani ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	108
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
5-08582 Ventucci: Realizzazione dello sportello unico doganale .....	109
<b>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</b> .....	116
5-08583 Fluvi e altri: Interpretazione della disciplina sanzionatoria relativa al meccanismo dell'inversione contabile in materia di IVA .....	110
<b>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</b> .....	118
5-08584 Della Vedova e altri: Restituzione del 50 per cento dei tributi versati dai cittadini residenti nei comuni interessati dal sisma che ha colpito nel 2002 la provincia di Catania, i quali non hanno potuto avvalersi della riduzione prevista dall'articolo 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006 .....	110
<b>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</b> .....	119
5-08586 Barbato: Vicende relative al mancato collocamento in Borsa dei titoli della società SEA Spa .....	111
<b>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</b> .....	121
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	112
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione europea: Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria (COM(2012)510 final), della Proposta di regolamento che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012)511 final) e della Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012)512 final), e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 (COM(2012)280 final).	
Audizione del Presidente di Federcasse, Alessandro AZZI ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	112

Audizione del Presidente dell'Associazione bancaria italiana, Giuseppe Mussari ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	113
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
COMITATO RISTRETTO:	
Delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale e ridefinizione delle forme di sostegno. C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti .....	124
SEDE REFERENTE:	
Sui lavori della Commissione .....	125
Sull'ordine dei lavori .....	125
Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati. C. 5239 Granata ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo</i> ) ...	125
ALLEGATO ( <i>Nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto, adottato dalla Commissione</i> ) .....	128
Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. Nuovo testo C. 5397 Verini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	125
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori. Nuovo testo Doc. XXII, n. 32 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	125
Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	126
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato sulla destinazione al settore scolastico delle risorse conseguenti ai risparmi derivanti dall'applicazione dell'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133 .....	127
COMITATO RISTRETTO:	
Delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale e ridefinizione delle forme di sostegno. C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti .....	127
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	127
<b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
D.L. 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5520-B Governo, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	130
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	136
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	135
AVVERTENZA .....	135
<b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	137
<b>XI Lavoro pubblico e privato</b>	
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, sulle problematiche derivanti dal monitoraggio degli esuberanti del personale nelle pubbliche amministrazioni ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	138

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5520-B, Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	139
---	-----

## COMITATO RISTRETTO:

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali. C. 3693 Gnechchi, C. 5215 Santelli, C. 5219 Fedriga .....	141
--	-----

## SEDE REFERENTE:

Modifiche dell'ordinamento e della struttura organizzativa degli enti previdenziali. C. 5463 Moffa, C. 5503 Cazzola, C. 5539 Motta, C. 5572 Fabbri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	141
---	-----

## RISOLUZIONI:

7-01023 Codurelli: Sulle comunicazioni dell'INPS concernenti la revoca di periodi di congedo straordinario e la cancellazione dei relativi contributi figurativi ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	144
--	-----

AVVERTENZA .....	145
------------------	-----

**XII Affari sociali**

## SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. Nuovo testo C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	146
---	-----

Disposizioni in materia di professioni non organizzate. C. 1934-2077-3131-3488-3917-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) ..	147
---	-----

ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	149
--	-----

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi. C. 5584, approvata dal Senato (Parere alla X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	147
---	-----

## SEDE REFERENTE:

Norme per il riconoscimento della sindrome <i>post</i> polio come malattia cronica e invalidante. C. 3367 Codurelli, C. 5183 Patarino e C. 5575 Laura Molteni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	147
--	-----

## COMITATO RISTRETTO:

Norme per il riconoscimento della guarigione e per la piena cittadinanza e l'integrazione sociale delle persone affette da epilessia. C. 2060 Saltamartini e C. 4753 Nunzio Francesco Testa .....	148
---	-----

## COMITATO RISTRETTO:

Norme per il riconoscimento della sindrome <i>post</i> polio come malattia cronica e invalidante. C. 3367 Codurelli, C. 5183 Patarino e C. 5575 Laura Molteni .....	148
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	148
---	-----

AVVERTENZA .....	148
------------------	-----

**XIII Agricoltura**

## SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. Nuovo testo C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	150
---	-----

ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i> ) .....	157
---	-----

**SEDE REFERENTE:**

Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. C. 5559 Sen. Vallardi, approvata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	152
Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. C. 1281 Mario Pepe (Misto), C. 5078 Realacci, C. 5091 Genovese, C. 5232 Marinello, C. 5269 La Loggia e C. 5565, Sen. Mongiello, approvata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	152
<b>ALLEGATO 2 (Emendamenti)</b> .....	159
Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche. C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	154

**XIV Politiche dell'Unione europea****SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina a tutela delle persone affette dal morbo celiaco. Nuovo testo C. 4894 Palagiano (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	167
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009. C. 5510 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	168

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:**

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. COM(2011)897 def. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	168
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	169
<b>AVVERTENZA</b> .....	169

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**

<b>SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 516</b> .....	170
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Sulla pubblicità dei lavori .....	171
Sui lavori della Commissione .....	171
Seguito dell'esame di proposte di declassifica .....	172
<b>ALLEGATO (Proposte del Comitato regime degli atti approvate nella seduta del 5 dicembre 2012)</b> ..	173
Seguito dell'audizione del procuratore facente funzioni della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, dottor Ottavio Sferlazza, accompagnato dal procuratore aggiunto dottor Michele Prestipino Giarritta .....	172

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo Esposito .....	179
Comunicazioni del Presidente .....	179

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

Bilanci consuntivi 2009 e 2010, preventivi 2010-2011 e bilancio tecnico attuariale al 1° gennaio 2011 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Esame e conclusione) .....	180
<i>ALLEGATO (Relazione sui bilanci consuntivi 2010-2011 e bilancio tecnico attuariale al 1° gennaio 2011 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) .....</i>	<i>184</i>

**PAGINA BIANCA**



€ 10,80



\*16SMC0007570\*